

INDICE N. 229

PANORAMA STATALE

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 29 marzo 2017 . Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (Delibera n. 328). (GU n.91 del 19.4.17)

DELIBERA 29 marzo 2017 - . Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329). (GU n. 91 del 19.4.17)

DELIBERA 29 marzo 2017- Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 330). (GU n. 91 del 19.4.17)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). GU n. 99 del 19.4.17)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 aprile 2017 .- Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019. (BUR n. 94 del 22.4.17)

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 30 marzo 2017. Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2016. (Delibera n. 5/SEZAUT/2017/ INPR).

DELIBERA 30 marzo 2017. Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016. (Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR).

DELIBERA 30 marzo 2017. Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2016, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 8/SEZAUT/2017/INPR).

FAMIGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017 . Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. (GU n.90 del 18.4.17)

IMMIGRATI

LEGGE 13 aprile 2017, n. 46. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.(GU n. 90 del 18.4.17)

LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 . Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (GU n. 93 del 21.4.17)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 febbraio 2017 . Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. (GU n.93 del 21.4.17)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2017 . Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (GU n. 95 del 24.4.17)

POLITICHE SOCIALI

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.(BUR n. 23 del 21.4.17)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2017 -. Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. (GU n. 99 del 29.4.17)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TOSCANA

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 664 –In merito alle modalità di accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri regionali e alla rimozione di eventuali restrizioni. (BUR n. 15 del 12.4.17)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

PUGLIA - n. 46 del 14-4-201719802

DGR 28.3.17, n. 485 - Accordo Rep. n.3/CU del 22/1/2015 “Linee guida in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti”. Art.1, co° 3. Nomina del Referente regionale per il trasferimento di detenuti bisognosi di cure sanitarie. (BUR n. 46 del 14.4.17)

DIFESA DELLO STATO

EMILIA-ROMAGNA

DGR 5.4.17, n. 418 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile - Modifica della D.G.R. n. 2400/2016 relativa alla composizione della Consulta medesima. (BUR n. 108 del 19.4.17)

DGR 5.4.17, n. 392 - Rinnovo della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di Bologna. (BUR n. 108 del 19.4.17)

LAZIO

Determinazione 11 aprile 2017, n. G04641 - DGR n.127 del 21 marzo 2017. Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito, per finalità sociali, del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito nel comune di Roma, in Via Roccabernarda 14/16. BUR n. 30 del 13.4.17/

DIPENDENZE

EMILIA ROMAGNA

L.R. 13.4.17, n. 6 - Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (BUR n. 103 del 13.4.17)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4292 - Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. A firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, Tarasconi, Rontini BUR n. 108 del 19.4.17)

PUGLIA

REG.REG.LE 11.4.17, n. 10 -Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. fabbisogno". (BUR n. 44 del 12.4.17)

EDILIZIA

LOMBARDIA

DGR 10.4.17 - n. X/6465 - Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione, anno 2017. (BUR n. 16 del 18.4.17)

FAMIGLIA

TOSCANA

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 734 -In merito all'opportunità di rafforzare il sostegno ai genitori separati, anche nell'ottica di facilitare gli incontri tra questi ed i figli. (BUR n. 15 del 12.4.17)

GIOVANI

FRIULI V.G.

DPGR 4 aprile 2017, n. 075/ Pres. LR 5/2012, art. 7. Consulta regionale dei giovani. Sostituzione componente. (BUR n. 16 del 19.4.17)

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

LOMBARDIA

Circolare regionale 12 aprile 2017 - n. 5 Contratti 2017 per l'area delle unità di offerta consolidate della rete sociosanitaria (BUR n. 16 del 18.4.17)

MINORI

BOLZANO

DGP 4.4.17, n. 390 - **Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici per minori** (BUR n. 15 dell'11.4.17)

NON AUTOSUFFICIENTI

TOSCANA

DGR 27.3.17, n. 300 - Fondo nazionale per le non autosufficienze: interventi per il sostegno alla funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA- annualità 2017. (BUR n. 15 del 12.4.17)

DGR 27.3.17, n. 312 - Modello sperimentale Modulo a Bassa Intensità Assistenziale - BIA: approvazione relazione conclusiva redatta da ARS e Laboratorio MeS, approvazione documento

“Attivazione modulo Bassa Intensità Assistenziale in RSA”, proroga sperimentazioni in atto e chiusura sperimentazioni non attivate. (BUR n. 15 del 12.4.17)

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 695 In merito alla permanenza delle persone disabili presso le strutture residenziali o semiresidenziali per disabili dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. (BUR n. 16 del 19.4.17)

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 703 - In merito al riconoscimento, valorizzazione e sostegno economico del caregiver familiare. (BUR n. 16 del 19.4.17)

VENETO

L.R. 14.4.17, n. 10 - Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli. (BUR n. 39 del 21.4.17)

PERSONE CON DISABILITÀ

ABRUZZO

DGR 13.2.17, n. 60 - Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 60/CSR del 25.03.2015 concernente: “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” - Disposizioni regionali attuative. (BUR n. 48 del 14.4.17)

FRIULI V.G.

DPGR 7.4.17, n. 076/ Pres. - LR 18/2005, art. 38, comma 2. Nomina dei comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità per le sedi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. (BUR n. 16 del 19.4.17)

TOSCANA

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 728 - In merito al percorso per non vedenti al Teatro dell'Opera di Firenze. (BUR n. 15 del 12.4.17)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LOMBARDIA

DD 13 aprile 2017 - n. 4317 - Rettifica del decreto n. 3909 del 6 aprile 2017 ad oggetto «Approvazione delle graduatorie di cui ai decreti n. 12405/2016 «Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia», n. 12408/2016 «Approvazione avviso pubblico relativo a implementazione di interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili» e n. 12399/2016 «Approvazione avvisi pubblici per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia e per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili» – Attuazione d.g.r. 5672/2016 e relative modifiche ed integrazioni» (BUR n. 16 del 19.4.17)

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 3 aprile 2017, n. G04162 Attuazione della Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016: "Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei soggetti del Terzo Settore di progetti finalizzati ad interventi per il contrasto delle poverta' estreme e della marginalita' sociale". Approvazione delle graduatorie dei Soggetti ammessi al finanziamento, dei Soggetti ammissibili e dell'elenco dei Soggetti esclusi. Assegnazione delle risorse Importo complessivo €. 2.991.123,00, di cui €. 2.300.000,00 sul CAP. H41925 e €. 691.123,00 sul CAP. H41909 - Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 30 del 13.4.17)

Determinazione 30 marzo 2017, n. G04077 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Il Risveglio - Societa' Cooperativa Sociale" a responsabilita' limitata" codice fiscale 12018841002, con sede in Roma, via Vermicino, 186 c.a.p. 00133 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 32 del 20.4.17)

Determinazione 10 aprile 2017, n. G04611 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "LABOR Societa' Cooperativa Sociale" codice fiscale 01140870575, con sede in Forano (Ri), via Roma, 2 c.a.p. 02044 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B e diniego dell'iscrizione nella sezione A. (BUR n. 32 del 20.4.17)

LOMBARDIA

DD 18 aprile 2017 - n. 4422 Approvazione della Graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale - Bando ordinario 2017. (BUR n. 16 del 21.4.17)

PIEMONTE

Comunicato della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte.

L.R. n. 38/1994 “ Valorizzazione e promozione del volontariato”, art. 4, comma 5.
Pubblicazione del registro del volontariato. Integrazione. (BUR n. 16 del 20.4.17)

PROGRAMMAZIONE

TOSCANA

CONSIGLIO REGIONALE - RISOLUZIONE 15 marzo 2017, n. 47 - Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione. (BUR n. 13 del 1.4.17)

SANITA'

CAMPANIA

DGR 11.4.17, n. 194 Protocollo d'intesa relativo al controllo della spesa sanitaria sottoscritto tra la Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza (BUR n. 32 del 13.4.17)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 27.3.17, n. 362 - Individuazione delle modalità di somministrazione del farmaco Radium 223 Dicloruro e dei centri regionali autorizzati alla somministrazione del farmaco medesimo. (BUR n. 108 del 5.4.17)

DGR 5.4.17, n. 427 - Approvazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale 2017 (BUR n. 108 del 5.4.17)

DGR 5.4.17, n. 429 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni In data 15 settembre 2016, Rep. Atti n. 160/CSR, sul "Piano Nazionale cronicita", di cui all'art. 5, comma 21 dell'intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016. (BUR n. 112 del 20.4.17)

LOMBARDIA

DCR 4.4.17 - n. X/1487 Mozione concernente le vaccinazioni obbligatorie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia. (BUR n. 16 del 21.4.17)

MARCHE

DGR 29.3.17, n. 299 - Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 44 del 14.4.17)

DGR 29.3.17, n. 300 - L.R. n. 26/1996 art. 4 e L.R. n. 20/2001 art. 28. Proroga degli attuali incarichi di direzione delle posizioni di funzione nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria. (BUR n. 44 del 14.4.17)

DGR 29.3.17, n. 301 - DGR n. 292/2012: "L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario" e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione. (BUR n. 44 del 14.4.17)

DGR 3.4.17, n. 307 Convenzione tra l'Agenzia regionale sanitaria della Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di scienze biomediche e sanità pubblica - per lo svolgimento di attività inerenti il piano regionale della prevenzione (DGR 540/2015). (BUR n. 44 del 14.4.17)

DGR 3.4.17, n. 308 - Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo Integrativo regionale DGR 751/07 - Approvazione schema di protocollo di intesa per l'attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa territoriale - anno 2015. (BUR n. 44 del 14.4.17)

PIEMONTE

DGR 27.3.17, n. 16-4816 - Approvazione del Piano di attività, per l'anno 2017, del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", a norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. (BUR n. 15 del 13.4.17)

DGR 27.3.17, n. 18-4818 Attività libero professionale intramoenia. Termine del programma sperimentale ex art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012. (BUR n. 15 del 13.4.17)

DGR 3.4.17, n. 19-4849 - Recepimento della convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS - e la Regione Piemonte per la partecipazione al Progetto di Ricerca autofinanziata da AGENAS "La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero". (BUR n. 15 del 13.4.17)

PUGLIA

DGR 23.2.17, n. 221 - Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014) (BUR n. 43 del 10.4.17)

DGR 21.3.17, n. 355 - POR FESR 2014-2020. Asse 9 Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e A.O.U. e I.R.C.C.S. pubblici. (BUR n. 43 del 10.4.17)

DGR 28.3.17, n. 429 - Art. 39 della L.R. n 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2017”. (BUR n. 46 del 14.4.17)

DGR 28.3.17, n. 481 - DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1793 del 6/8/2014– Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l. vo 502/92 e ss.mm.ii. – branca di radiodiagnostica e medicina nucleare. (BUR n. 43 del 10.4.17)

DGR 28.3.17, n. 483 - DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1794 del 6/8/2014– modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l. vo 502/92 e ss.mm.ii. – branca di medicina fisica e riabilitativa. (BUR n. 46 del 14.4.17)

DGR 28.3.17, n. 428 Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica e l’appropriatezza prescrittiva – Adesione alle attività promosse dall’AIFA per l’analisi dei profili di utilizzazione dei farmaci, finalizzati alla redazione del Rapporto OSMED. Conferimento incarico per l’analisi dei dati. (BUR n. 48 del 21.4.17)

DGR 28.3.17, n. 473 Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci per il trattamento di patologie respiratorie (Asma e BPCO) - ATC R03. (BUR n. 48 del 21.4.17)

SICILIA

DASS 7 novembre 2016. Nomina del Comitato consultivo regionale per la promozione della salute.(GURS n. 14 del 7.4.17)

DASS 22 marzo 2017. Integrazione dell’art. 11 dell’AIR di continuità assistenziale. (GURS n. 15 del 14.4.17)

DASS 28 marzo 2017. Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Macro obiettivo 1. Programma regionale azione promozione dell’allattamento al seno. (GURS n. 15 del 14.4.17)

DASS 4 aprile 2017. Rete dei referenti aziendali per la telemedicina. (GURS n. 16 del 21.4.17)

UMBRIA

DGR 4.4.17, n. 379. Approvazione verbale Comitato regionale medici pediatri di libera scelta del 16 marzo 2017. (BUR n. 16 del 19.4.17)

VENETO**DGR 28.3.17, n. 376**

Linee di indirizzo regionali in materia di vigilanza sui dispositivi medici, sui dispositivi medici impiantabili attivi e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. Aggiornamento al 2016. Approvazione. (BUR n. 37 del 14.4.17)

TUTELA DEDI DIRITTI

PIEMONTE

DGR 10.4.17, n. 9-4862 - Rettifica errore materiale all'allegato 1 della DGR n. 8-4622 del 6/2/2017 "Linee guida per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio". (BUR n. 16 del 20.4.17)

UMBRIA

LR. 11.4.17, n. 3 - Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. (BJUR n. 16 del 19.4.17)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 29 APRILE 2017, arretrati compresi

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 29 marzo 2017 . Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (Delibera n. 328). (GU n.91 del 19.4.17)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 29 marzo 2017;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; Visto l'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16 -ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 53, comma 16 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera a) , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale l'Autorità riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 19, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale «le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato dall'Autorità con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ed i successivi aggiornamenti;

Visto l'atto di determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata la bozza preliminare del Regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni; Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti;

Delibera:

È approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari». È disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l'invio dello stesso alla Gazzetta Ufficiale . Roma, 29 marzo 2017 I 1

Presidente: CANTONE Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017

Il segretario: ESPOSITO

A LLEGATO

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

L'AUTORITÀ

Visto l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16 -ter , introdotto dal comma 42, lettera l) , del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera f) , della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui l'Autorità «esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa»;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza

dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 53, comma 16 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera a) , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale l'Autorità riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 19, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale «le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono trasferite all'Autorità»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato dall'Autorità con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ed i successivi aggiornamenti;

Vista la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/ uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello concernente «linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità alle richiamate novità legislative;

Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza formatasi nei primi due anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità non è preordinata al puntuale accertamento di fatti ai fini dell'attivazione delle responsabilità personali, di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativo-contabile;

Considerato che l'attività svolta dall'Autorità ha la finalità di vigilare sul corretto conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, nonché sull'imparzialità dei pubblici

funzionari, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e ai limiti previsti dall'art. 53, comma 16 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

E MANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità nazionale Anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'imparzialità dei pubblici funzionari;
- e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
- f) «amministrazione», il soggetto, amministrazione pubblica o ente di diritto privato in controllo pubblico, tenuto, ai sensi del comma 2 -bis dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione, ovvero, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- h) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione.

Art. 2.

Oggetto 1.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull'imparzialità dei pubblici funzionari.

Art. 3.

Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.
3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.
4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.
5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4.

Attività di vigilanza d'uffi cio e su segnalazione

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'uffi cio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3, ovvero su iniziativa dell'uffi cio competente e su disposizione del Consiglio.
2. L'attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità secondo le modalità di cui all'art. 5.
3. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall'uffi cio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Modalità di presentazione della segnalazione

1 . La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, è presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorità.

3 . Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

Art. 6.

Segnalazioni anonime 1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

- a) non rechino alcuna sottoscrizione;
- b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
- c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3 . Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Art. 7.

Archiviazione delle segnalazioni

1 . Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) manifesta incompetenza dell'Autorità;
- d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.

2. L'archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.

3 . La segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

4. È fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

5 . Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo

1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 10, comma 1, può individuare uno o più funzionari cui affi dare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 10.

Ordine di priorità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di cui al comma 2 dell'art. 4, sono, di norma, trattate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) segnalazioni relative a violazioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che possano dar luogo ad accertamenti di inconfiribilità e incompatibilità da parte dell'Autorità;
- b) segnalazioni rilevanti ai fini dei codici di comportamento;
- c) segnalazioni di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- e) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte del dirigente al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità. 4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5 sono considerate non prioritarie.

Art. 11.

Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19, di uno dei seguenti atti:

- a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
- b) raccomandazione con la quale si invitano le amministrazioni interessate a prevedere, nei propri codici di comportamento, particolari doveri o divieti di comportamento, anche al fine di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse;
- c) presentazione di osservazioni e rilievi su atti di conferimento di incarichi non ancora perfezionati, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- d) accertamento di specifiche situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- e) accertamento di situazioni di conflitto di interesse già previste dai codici di comportamento, nazionale o della singola amministrazione interessata;
- f) accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- g) ordine di adottare atti e provvedimenti conseguenti all'accertamento di situazioni di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi della precedente lettera d).

2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione dei Codici di comportamento da parte delle amministrazioni sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa trasmissione all'uffi cio competente.

Art. 12.

Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, con l'indicazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 2

. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di accertamento di specifiche fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità nonché di accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nei casi in cui l'uffi cio rilevi, nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di accertamento di specifiche fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità, nonché con un atto di accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT dell'amministrazione interessata, per i profili di competenza, al legale rappresentante dell'amministrazione, agli interessati, agli organi di indirizzo che hanno conferito o intendono conferire l'incarico, nonché ai segnalanti ove ne abbiano fatto richiesta.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al Consiglio con cadenza bimestrale l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

Art. 13.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

- a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12;
- b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti e attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

- a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;
- b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'uffi cio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14.

Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il dirigente formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:

- a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento; tale termine è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e non è inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 15.

Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per di uno dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) , d) , e) e f) , limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 16.

Ispezioni

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Art. 17.

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b) , per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:

- a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere;
- b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;
- c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti interessate.

Art. 18.

Conclusione del procedimento

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di conformarsi alle prescrizioni della normativa vigente, con l'indicazione degli atti che intende adottare, ivi compresi quelli di accertamento delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

3. La nota dirigenziale di cui al comma 2 che conclude un procedimento preordinato all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1 lettere c) d) ed f) dell'Autorità è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

Art. 19.

Procedimento in forma semplificata

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata quando:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.

3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata con i quali è adottato uno dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1 lettere c) , d) , e) , f) sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni. 5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

Comunicazione dell'atto adottato e verifica sulla sua esecuzione

1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporre la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.

2. L'amministrazione interessata è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera. 3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorità. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. In caso di mancato adeguamento all'amministrazione ad un atto dell'Autorità di accertamento di specifiche fattispecie di

inconferibilità/incompatibilità, il Consiglio può adottare un atto di ordine di cui all'art. 11, comma 1, lettera g). In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorità può disporre la pubblicazione dell'atto di costatazione anche sul sito dell'amministrazione interessata.

Art. 21

Comunicazioni

1. Le segnalazioni inviate all'Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate salve specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore.

2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza disciplinati dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014 concernente «Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.

DELIBERA 29 marzo 2017 - . Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329). (GU n. 91 del 19.4.17)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 29 marzo 2017;

Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorità il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 19, comma 5 lettera a) , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata la bozza preliminare del regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni; Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti,

Delibera:

è approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33»; è disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l'invio dello stesso alla Gazzetta Ufficiale . Roma, 29 marzo 2017

Il Presidente: CANTONE Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017.

Il segretario: ESPOSITO

A LLEGATO

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

L'AUTORITÀ

Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorità il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera a) , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2 -bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/ uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai Consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello concernente «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di trasparenza alle richiamate novità legislative;

Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza maturata nei primi tre anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità ha la finalità di controllare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nonché di dare adeguato sostegno all'adeguamento, da parte delle amministrazioni e agli altri soggetti tenuti, alla disciplina sulla trasparenza;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorità;
- d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sugli obblighi di trasparenza;
- e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
- f) «amministrazione ed enti interessati», tutti i soggetti di cui all'art 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 tenuti all'applicazione della normativa sulla trasparenza;
- g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 44 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- i) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 3. Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'autorità.

4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'autorità.

5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4. Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio.

2. L'attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità secondo le modalità di cui all'art. 5.

3. Gli OIV e i RPCT segnalano casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.

4. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. Modalità di presentazione della segnalazione

1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, è presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorità.

3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

Art. 6. Segnalazioni anonime

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

- a) non rechino alcuna sottoscrizione;
- b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
- c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Art. 7. Archiviazione delle segnalazioni

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) segnalazione concernente dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione;
- d) manifesta incompetenza dell'autorità;
- e) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive;

2. L'archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.

3. La segnalazione si intende comunque archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

4. È fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'autorità.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 8. Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo 1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Art. 9. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 10, comma 1, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 10. Ordine di priorità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

a) segnalazioni relative all'inadempimento di obblighi di pubblicazione, che comportino l'avvio di un procedimento di ordine o di segnalazione dell'Autorità, in particolare nei casi di un numero consistente di inadempimenti, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 2.

b) richieste di accesso civico cui l'amministrazione non abbia risposto o abbia risposto negativamente, trasmesse all'Autorità nella forma di segnalazione;

c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte dell'ufficio al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'autorità.

4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5, nonché le segnalazioni presentate senza la dimostrazione del preventivo esercizio della richiesta di accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono considerate non prioritarie.

Art. 11. Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in Linee guida in materia di trasparenza dell'autorità;

c) segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, quale illecito disciplinare, indirizzata all'ufficio di cui all'art. 55 -bis , comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente.

2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione della sezione trasparenza del PTPC sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa trasmissione all'ufficio competente.

3. Le segnalazioni relative alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 12. Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di ordine e/o con un atto di segnalazione. Nei casi in cui l'ufficio, rilevi nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT, per i profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.

6. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

Art. 13. Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che intervengono nel procedimento in corso hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14. Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta; tale termine è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e non è inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 15. Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l'adozione di un atto di ordine o di segnalazione e, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza, anche per le raccomandazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 16. Ispezioni

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a 60 giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Art. 17. Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:

- a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere;
- b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;
- c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni

documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti interessate.

Art. 18. Conclusione del procedimento

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di adeguarsi agli obblighi di pubblicazione.

3. La nota dirigenziale di cui al comma 2, che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorità, è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

Art. 19. Procedimento in forma semplificata

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento, che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.

3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata, con i quali è adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorità, sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la eventuale presentazione di controdeduzioni.

5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

Art. 20. Comunicazione dell'atto adottato e verifica sulla sua esecuzione

1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può, inoltre, disporre la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.

2. L'amministrazione interessata è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera, con il quale comunica quali atti intenda adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro quale termine.

3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorità. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. In caso di mancato adeguamento dell'amministrazione ad un ordine dell'Autorità, con l'atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all'ufficio di cui all'art. 55 -bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorità può disporre la pubblicazione dell'atto di constatazione anche sul sito dell'amministrazione interessata.

Art. 21. Comunicazioni

1 . Le segnalazioni inviate all’Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate, salve specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

Art. 22. Disposizioni transitorie e finali

1 . Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all’autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore.

2 . Con effetto dall’entrata in vigore del presente regolamento, non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza disciplinati dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014 «Procedimento per l’adozione del provvedimento di ordine».

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Approvato nell’adunanza del 29 marzo 2017. 17A02676

DELIBERA 29 marzo 2017- Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 330). (GU n. 91 del 19.4.17)

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nell’adunanza del 29 marzo 2017;

Visto l’art. 1 comma 2, lettera f) , della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa;

Visto l’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto l’art. 19, comma 5, lettera a) , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all’Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all’art. 1, comma 2 -bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la deliberazione del Consiglio dell’autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata la bozza preliminare del regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni; Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti,

Delibera:

è approvato il «Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione»; è disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l’invio dello stesso alla Gazzetta Ufficiale . Roma, 29 marzo 2017

Il Presidente: CANTONE Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017.

Il segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.
L’AUTORITÀ

Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche che in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2 -bis della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/ uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai Consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di anticorruzione alle richiamate novità legislative;

Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità non è preordinata al puntuale accertamento di fatti ai fini dell'attivazione delle responsabilità personali, di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativo-contabile;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità ha la finalità di individuare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, le aree di attività amministrativa di maggiore esposizione al rischio di corruzione, nonché di dare adeguato sostegno, alle amministrazioni e agli altri soggetti tenuti, nell'adozione e attuazione di concrete misure di prevenzione della corruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorità;
- d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione;
- e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;

f) «amministrazione», il soggetto, amministrazione pubblica o ente di diritto privato in controllo pubblico, tenuto, ai sensi del comma 2 -bis dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione;

g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. h) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione;

Art. 2. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 14 novembre 2012, n. 190.

Art. 3. Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'autorità.

4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'autorità.

5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4. Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione

1. L'attività di vigilanza dell'autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio.

2. L'attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'autorità secondo le modalità di cui all'art. 5. 3. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. Modalità di presentazione della segnalazione

1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, è presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'autorità.

3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

Art. 6. Segnalazioni anonime

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

- a) non rechino alcuna sottoscrizione;
- b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
- c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di

integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Art. 7. Archiviazione delle segnalazioni

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) manifesta incompetenza dell'autorità;
- d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.

2. L'archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.

3. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

4. È fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'autorità.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo

1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 10, comma 1, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 10.

Ordine di priorità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) segnalazioni relative a violazioni di legge che possano dar luogo a provvedimenti di ordine o di segnalazione da parte dell'autorità;
- b) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza sotto il profilo della particolare esposizione dell'amministrazione a rischi di corruzione;
- c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte del dirigente al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti

di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità.

4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5 sono considerate non prioritarie.

Art. 11.

Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione, indirizzata alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione da inserire nei propri Piani di prevenzione della corruzione e di trasparenza (PTPCT);

c) segnalazione, indirizzata all'organo di indirizzo dell'amministrazione interessata, di atti o fatti che possano dar luogo alle responsabilità di cui ai commi 12 e 14 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai suoi aggiornamenti, nonché da Linee guida avente il medesimo valore di atto di indirizzo, ai sensi del comma 2 -bis dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT, ovvero di rimuovere di atti e provvedimenti contrastanti con tali misure, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012.

2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, alla mancata adozione di misure integrative del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché alla mancata adozione dei Codici di comportamento da parte delle amministrazioni, sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 12.

Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di ordine o con un atto di segnalazione. Nei casi in cui l'ufficio rilevi, nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT, per i profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione interessata.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità. 7. Il dirigente trasmette al Consiglio con cadenza bimestrale l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

Art. 13. Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

- a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5;
- b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

- a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;
- b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14. Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:

- a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
- b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento; tale termine è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e non è inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 15. Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l'adozione di un atto di ordine o di segnalazione. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 16. Ispezioni

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

2 . Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Art. 17. Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b) , per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:

- a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;
- b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;
- c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3 . Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti interessate.

Art. 18. Conclusione del procedimento

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.

2 . Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di conformarsi alle prescrizioni della normativa vigente, con l'indicazione degli atti che intende adottare.

3. La nota dirigenziale di cui al comma 2 che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorità è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio. 4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

Art. 19. Procedimento in forma semplificata

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata quando:

- a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
- b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'autorità.

2 . Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.

3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata con i quali è adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorità sono adottati previa autorizzazione del Consiglio.

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). GU n. 99 del 19.4.17)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi	Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente	d i due anni precedenti
(Base 2015=100)	2016 Marzo	99,6 - 0,3 - 0,5	Aprile 99,6 - 0,4 - 0,7
	Maggio	99,7 - 0,4 - 0,5	Giugno 99,9 - 0,3 - 0,4
	Luglio	100,0 - 0,1 - 0,2	Agosto 100,2 - 0,1 - 0,2
	Settembre	100,0 0,1 0,0	Ottobre 100,0 - 0,1 - 0,1
	Novembre	100,0 0,1 0,1	Dicembre 100,3 0,4 0,4
2016	Media	99,9	2017 Gennaio 100,6 0,9 1,2
	Febbraio	101,0 1,5 1,3	Marzo 101,0 1,4 1,1

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 aprile 2017 .- Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019. (BUR n. 94 del 22.4.17)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, «con decreto a cadenza triennale, il Ministro dell'interno individua la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai fini di cui all'art. 259, comma 6»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 24 luglio 2014, con il quale sono stati fissati i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto per il triennio 2014-2016;

Visti i dati relativi al censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, rilevati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 23 marzo 2017;

Decreta:

1. Per il triennio 2017-2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 -bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti:

Comuni

Fascia demografica

Rapporto medio dipendenti popolazione

fino a 499 abitanti 1 /59

da 500 a 999 abitanti 1 /106

da 1.000 a 1.999 abitanti 1 /128

da 2.000 a 2.999 abitanti 1 /142

da 3.000 a 4.999 abitanti 1 /150

a 5.000 a 9.999 abitanti 1 /159

da 10.000 a 19.999 abitanti 1 /158

da 20.000 a 59.999 abitanti 1 /146

da 60.000 a 99.999 abitanti 1 /126

da 100.000 a 249.999 abitanti 1 /116

da 250.000 a 499.999 1 /89

abitanti da 500.000 abitanti e oltre 1 /84

Città metropolitane e province

Fascia demografica

Rapporto medio dipendenti-popolazione fino a 299.999 abitanti 1 /549

da 300.000 a 499.999 abitanti 1 /779

da 500.000 a 999.999 abitanti 1 /822

da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/1364

oltre 2.000.000 1/1372

2. Ai sensi dell'art. 263, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente».

Roma, 10 aprile 2017

Il Ministro: MINNITI

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 30 marzo 2017. Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2016. (Delibera n. 5/SEZAUT/2017/ INPR).

DELIBERA 30 marzo 2017. Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016. (Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR).

DELIBERA 30 marzo 2017. Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2016, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 8/SEZAUT/2017/INPR).

FAMIGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017 . Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. (GU n.90 del 18.4.17)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL MINISTRO CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 355, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede, tra l'altro, che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità.;

Considerato che, ai sensi del predetto comma 355, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma medesimo;

Visti i commi 356 e 357 del menzionato art. 1 della legge n. 232 del 2016; Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 recante disposizioni necessarie per l'attuazione del citato art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto l'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

Visti gli articoli 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernenti disposizioni sulla detrazione dell'imposta lorda per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, concernente la nomina dell'on. dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017, con il quale all'on. dott. Enrico Costa viene conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Sulla proposta del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute relativamente all'art. 4, comma 2, del presente decreto;

ADOTTA il seguente decreto:

Art. 1. Definizione

1. Ai fini del presente decreto si intende per «genitore richiedente»: il genitore in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che, relativamente al beneficio di cui all'art. 3, sostiene l'onere della retta e che, relativamente al beneficio di cui all'art. 4, sia convivente con il figlio.

2. Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) residenza in Italia.

Art. 2. Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti i benefici di cui agli articoli 3 e 4 su domanda del genitore richiedente.

Art. 3. Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati

1. Il beneficio di cui al presente articolo consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.

2. Il contributo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

Art. 4. Buono per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

1. Il beneficio di cui al presente articolo consiste in un contributo, per un importo massimo di 1.000,00 euro annui, per favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in

favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

2 . Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'INPS direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest'ultimo di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Art. 5. Modalità di ammissione

1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende accedere.

2. Il beneficio di cui all' art. 3 non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Pertanto, l'INPS comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate l'avvenuta erogazione al genitore richiedente del predetto beneficio.

3 . I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 356 e 357 della citata legge n. 232 del 2016. Il beneficio di cui all'art. 3 non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016. Nella domanda telematica il genitore richiedente è tenuto ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione.

4 . Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 6. Istruzioni dell'INPS

1. L'INPS provvede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla pubblicazione di apposite istruzioni operative, sul proprio sito istituzionale, concernenti l'accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7. Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, di 250 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2 . La relativa spesa graverà sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri G ENTILONI SILVERI

Il Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia COSTA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017, n. 698

IMMIGRATI

LEGGE 13 aprile 2017, n. 46. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (GU n. 90 del 18.4.17)

Testo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 40 del 17 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.».

AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

3 . Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017.

Riferimenti normativi: — Il Regolamento (UE) n. 439/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 recante l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2010, n. 132.

Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20

-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10 -ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

e -bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 .

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana .

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis , in deroga a quanto previsto dall'articolo 50 -bis , primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

4 -bis . Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo degli artt. 8, 20, 20 -ter e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2007, n. 72: «Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno). — 1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150». «Art. 20 (Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno). — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. 3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera. 4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. 5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'art. 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento. 9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario. 10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi. 11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 -bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno

la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale. 14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. 15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo. 16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11. 17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente art. sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento». «Art. 20 -ter (Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore). — Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20 -bis, è competente il tribunale ordinario sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato». «Art. 21 (Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno). — 1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 10. 3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. 4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 20, immediatamente eseguito dal questore». — Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3 e dell'art. 35, come modificato dalla presente legge, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40. «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». «Art. 35 (Impugnazione). — 1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 35-bis. 2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'art. 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del

ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. 3. – 14.» — Si riporta il testo degli artt. 6, comma 5 e 14, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214: « 5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1 -bis del medesimo art. 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpellata, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.» « 5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 35 -bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9. 6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'art. 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) , b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'art. 14, comma 1 -bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.» — Si riporta il testo degli artt. 10 -ter e 30, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191.» «Art. 10 -ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). — 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. 2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale. 3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'art. 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2». « 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 20 del

decreto legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150» — Il Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 604 (che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide) (rifusione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 29 giugno 2013, n. L 180. — Si riporta il testo dell'art. 50 -bis del Codice di Procedura Civile. «Art. 50 -bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale) . — Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7 -bis) nelle cause di cui all'art. 140 -bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»

Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
- 2 . Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.
- 3 . Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.
4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.
- 5 . Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Riferimenti normativi: — Per l'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 v. riferimenti normativi all'art. 3. — Si riporta il testo dell'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39 che reca: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolide già presenti nel territorio dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49. «Art. 1 -sexies (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). — 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1 -bis e 1 -ter . 2 . Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1 -septies , al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1 -septies , la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1 -septies , le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1 -bis e 1 -ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,

sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1 -septies .» — Si riporta il testo dell'art. 14, del citato d.lgs. n. 142 del 2015: «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art. 13, comma 4 -bis , anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. 1 -bis . Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c) , del presente testo unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5 -bis del presente articolo. 2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni

sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5 -bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 5 -ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5 -bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14 -ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5 -bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 -bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'art. 13, comma 3. 5 -quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5 -ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5 -ter, quarto periodo. 5 -quater. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5 -ter e 5 -quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5 -bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. 5 -quinqies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5 -ter e 5 -quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 -bis, 20 -ter e 32 -bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 5 -sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5 -ter e 5 -quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5 -septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.»

Art. 5. Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Capo II MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE

PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 -bis . Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3 -ter . Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3 -quater . L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3 -quinqües . Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3 -sexies . Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 -quinqües , secondo periodo.

3 -septies . Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3 -octies . Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3 -novies . La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

3 -decies . La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3 -undecies . A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza»; a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3- bis . Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

3 -ter . Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3 -bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

3 -quater . Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3 -ter , copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3 -quinqies . Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3 -sexies . Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: « Art. 14 (Verbale del colloquio personale). —

1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

6 -bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;

d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35 -bis, commi 3 e 4»;

e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3 -bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;

f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35 -bis»; 2) al comma 2 -bis, le parole: «dell'articolo 19, comma 9 -bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35 bis, commi 4 e 13»;

g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente: «Art. 35 -bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) . —

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28 -bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà. 3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

- a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b -bis);
- d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28 -bis , comma 2, lettera c) .

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a) , b) , c) e d) , l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b) , c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) .

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417 -bis , secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8 . La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politicoeconomica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9 . Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b -bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Riferimenti normativi: — Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Autorità competenti). — 1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4. 2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art. 26. 3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 3 -bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. 3 -ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. 3 -quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. 3 -quinqües. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. 3 -sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 -quinqües, secondo periodo. 3 -septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso. 3 -octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato. 3 -novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. 3 -decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3 -undecies . A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza »; — Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Obblighi del richiedente asilo). — 1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. 2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. 3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale. 3 -bis . Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. 3 -ter . Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3 -bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita. 3 -quater . Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3 ter , copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale. 3 -quinquies . Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. 3 -sexies . Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge. 4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza». — Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Colloquio personale). — 1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'art. 11. 1 -bis . Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione. 2 . La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale. 2 -bis . Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1 -bis , quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione. 3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del

comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi. 4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile. 5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.» — Si riporta il testo dell'art. 32, comma 4 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 32 (Decisione). — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo; b -bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'art. 28 -bis , comma 2, lettera a) . 2. 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3 -bis . La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. 4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b -bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'art. 35- bis , commi 3 e 4». — Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta). — 1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie: a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame; b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato. 2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. 3 . Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 3. 3 -bis . La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'art. 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia». — Per il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3

.A rt. 7. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;
- b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
- c) l'articolo 19 è abrogato;
- d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19 -bis (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia) . —

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

- e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Riferimenti normativi: — Si riportano i testi degli artt. 16, 17 e 20, del citato decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come modificati dalla presente legge: «Art. 16 (Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari). — 1. Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora». «Art. 17 (Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari). — 1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all’art. 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. 4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente. 5. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’art. 5. L’allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo finché non alla pronuncia sull’istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull’istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale. 6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale». — L’art. 19 del citato decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, abrogato dalla presente legge, recava: «Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale». «Art. 20 (Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare). — 1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. L’ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. 4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa».

Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 4, comma 1, le parole: «dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 35 -bis , commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; a -bis) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). —

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1»;

b) all’articolo 6: 1) al comma 3, le parole: «in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o

dell'espulsione»; 2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»; 3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»; 4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35 -bis , nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»; b -bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: «le cui condizioni di salute» sono inserite le seguenti: «o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,»; c) all'articolo 14: 1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 -bis , commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35 -bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 -bis , comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»; 4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,»; d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente: «Art. 22 -bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). —

1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome , anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.
3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore

dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo degli artt. 4, 6, 7 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificati dalla presente legge. «Art. 4 (Documentazione). — 1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35 -bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 2. In caso di trattenimento ai sensi dell'art. 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente. 3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'art. 26, comma 2 -bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio. 4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto. 5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'art. 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.» «Art. 6 (Trattenimento). — 1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; b) si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. 4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo art. 10. 5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1 -bis del medesimo art. 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interPELLA, ove occorra, il

richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. 6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28 -bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro di cui all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 -bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi. 9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 -bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale. 10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'art. 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'art. 14.». «Art. 7 (Condizioni di trattenimento). — 1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'art. 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. È assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. È assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta. 2. È consentito l'accesso ai centri di cui all'art. 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive. 3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'art. 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2. 4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'art. 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.». «Art. 14 (Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). — 1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'art. 1 -septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo art. 1 -sexies. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'art. 17. 3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. 4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di

accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35 -bis , commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'art. 35 -bis , comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova. 5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 35 -bis , comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni , ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9. 6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'art. 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) , b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'art. 14, comma 1 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. ».

Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9: 1) il comma 1 -bis è sostituito dal seguente: «1 -bis . Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica “annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]” è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica “annotazioni” è apposta la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”»; 2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11 -bis . Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'articolo 29: 1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»; 2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 9 e 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla presente legge. «Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). — 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1. 1 -bis . Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione

internazionale come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]. 1 -ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 -bis , non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c) , del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo. 2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. 2 -bis . Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo. 2 -ter . La disposizione di cui al comma 2 -bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. 4 . Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. 4 -bis . Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 -bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1 -bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. 5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 5 -bis . Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 -bis , è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta. 6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. 8. Lo straniero

al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni. 9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. 10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 10 -bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 -bis, è disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. 11 -bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'art. 19, comma 1. 12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'art. 5 -bis; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. 13 -bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.» «Art. 29 (Ricongiungimento familiare). — 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) fi gli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri fi gli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri fi gli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. 1 -bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. 1 -ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. 2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i fi gli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai fi gli. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 -bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un fi glio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più fi gli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; b -bis) di una assicurazione

sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. 6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 -bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. 9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva; b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'art. 20; c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».

Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

1. All'articolo 20 -ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpellata, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 20 -ter, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dalla presente legge. «Art. 20 -ter (Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del

questore). — Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20 -bis , è competente il tribunale ordinario sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. ».

Art. 11. Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpellato e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpellati di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Riferimenti normativi: — Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28 — Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105: «Art. 2 (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio) . — 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.».

Art. 12. Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.

1 -bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo degli articoli 30 e 34 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999). — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. 1 -bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1 -ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo

del primo comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2 -bis . Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2 -ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2 -bis , limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2 -quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2 -quinq. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2 -sexies . Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.»

«Art. 34 -bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale) . — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 2 . La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi

elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 3 . Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 5 -bis . Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.». — Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre, n. 125, (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204: «7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso art. 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2, comma 10 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014.». — Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 11, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156: «Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). — 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi;

Omissis 11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a) , previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto

medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a) ; d) e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.»

Art. 13. Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017/2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

3 -bis. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre, n. 125: «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) Omissis 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente

articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.» — Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici) Omissis 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.»

Art. 14. Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare
 1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026.

1 -bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44: «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.» — Si riporta il testo dell'art. 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 158 (Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero). — 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero. 2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali. 3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.»

Capo III MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÉ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 15. Rifiuto di ingresso

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6 -bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.»

2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q -quater), è inserita la seguente: «q -quinqies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) .».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). — 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero

che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. 4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. 5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 6 -bis. Nei casi di cui all'art. 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'art. 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.».

Art. 16. Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m - quinquies) è inserita la seguente:

«m -sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dalla presente legge: «Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate materie) . — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c -bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri; e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale; g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive; h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124; l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia; m -bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego; m -ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m -quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; m -quinqües) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; m -sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 .».

Art. 17. Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10 -bis è inserito il seguente: «Art. 10 -ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) . —

1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n.

603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 18. Misure di contrasto dell'immigrazione illegale

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9 -sexies, è aggiunto, in fine, il seguente: «9 -septies . Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema informativo automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema automatizzato di identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».

2 . Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/ 2020.

3 . All'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3 -ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. note all'art. 3) come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). —

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 2 . Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3 . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo

per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3 -bis . Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3 -ter . La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3 -quater . Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3 -bis e 3 -ter , non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3 -quinqies . Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3 -sexies . All'art. 4 -bis , comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609 -octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'art. 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 3 -septies . 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. 4 -bis . Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4 -ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5 . Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 5 -bis . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6 . Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8 -bis . Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301 -bis , comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8 -ter . La distruzione può essere direttamente disposta

dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8 -quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8 -ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8 -quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'art. 301 -bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifici che richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9 -bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9 -ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9 -bis. 9 -quater. I poteri di cui al comma 9 -bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9 -quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9 -sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9 -bis e 9 -quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 9 -septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.». — Si riporta l'art. 51 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 -bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3 -bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3 -ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416 -ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291 -quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3 -ter. Nei casi previsti dal comma 3 -bis e dai commi 3 -quater e 3 -quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3 -quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3 -quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 -bis, 600 -bis, 600 -ter, 600 -quater, 600 -quater .1, 600 -quinquies, 609 -undecies, 615 -ter, 615 -quater, 615 -quinquies, 617 -bis, 617 -ter, 617 -quater, 617 -quinquies, 617 -sexies, 635 -bis, 635 -ter, 635 -quater, 640 -ter e 640 -quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono

attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Art. 19. Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9 -bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. note all'art. 3) come modificato dalla presente legge. «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art. 13, comma 4 -bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti

supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. 1 -bis . Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c) , del presente testo unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5 -bis del presente articolo. 2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verifica l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5 -bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 5 -ter . La violazione dell'ordine di cui al comma 5 -bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se lo straniero,

ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14 -ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5 -bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 -bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'art. 13, comma 3. 5 -quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5 ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5 -ter, quarto periodo. 5 -quater. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5 -ter e 5 -quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5 -bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. 5 -quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5 -ter e 5 -quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 -bis, 20 -ter e 32 -bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 5 -sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5 -ter e 5 -quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5 -septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.» — Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione). — 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 -bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'art. 14, commi 5 -ter e 5 -quater. 1 -bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 10 bis o all'art. 14, commi 5 -ter e 5 -quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'art. 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3 -bis e 3 -ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. 5 -bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5 -ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del

detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'art. 19. 9 -bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. ». — Si riporta il testo dell'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212: «Art. 67 (Visite agli istituti). — Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; l -bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l -ter) i membri del Parlamento europeo. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18 -bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Possono accedere agli istituti con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.». — Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300: «Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale). Omissis 5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie: a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; g) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.». — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21

dicembre 2016, n. 297: «140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.». — Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Personale). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'art. 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. 2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente è utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. Il predetto organico è valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare già utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime. 3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilità può in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016, determina sentite le organizzazioni sindacali e previa intesa con il Ministero della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attività dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonché dell'esigenza di garantire assoluta continuità all'attività di cui all'art. 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la funzionalità e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce altresì una procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part-time o di solidarietà, del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba rimanere in servizio più di due anni per essere collocato a riposo, nonché di quello di cui all'art. 6, comma 9, terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del finanziamento pubblico di cui all'art. 8, comma 2, quinto periodo e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica della professionalità richiesta per le attività dell'associazione l'assunzione del personale già assunto dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale

è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilità e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attività di riqualificazione. 6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'art. 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'art. 5, comma 5, terzo periodo. I processi di mobilità previsti dall'art. 7, comma 2 -bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale. 7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 7 -bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale. 8. In applicazione dell'art. 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle relative risorse. 9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'art. 5, comma 6 può richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'art. 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.» Art. 19-bis. **Minori non accompagnati** 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati.

Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 20. Relazione del Governo sullo stato di attuazione

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Art. 21. Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere a) , d) , f) e g) , 7, comma 1, lettere a) , b) , d) ed e) , 8, comma 1, lettere a) , b) , numeri 2), 3) e 4), e c) , e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) , si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore

del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) , b) ed e) , le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21 -bis Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 1 -bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19: «Art. 1 -bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa). — 1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'art. 23, comma 12 -octies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

Art. 22. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a) , b) ed e) , 11, comma 3-bis , 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9 -bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a

decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019 ;

c -bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .
2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 9 -bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38: «Art. 9 -bis . — 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. 3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.». — Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125: «Art. 6 (Entrate finalizzate per legge). — 1. All'art. 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'asestamento delle previsioni di bilancio di cui all'art. 33, comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 5: «Art. 18 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive). — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2 -undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. 2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a) ». — Si riporta il testo dell'art. 3, comma 151 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299: «151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.».

Art. 23. Entrata in vigore

1 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 7 aprile 2017 , n. 47 . Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (GU n. 93 del 21.4.17)

Art. 1. Ambito di applicazione

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2 . Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2. Definizione

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 3. Divieto di respingimento

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: «1 -bis . In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1 -bis , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4. Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni.».

Art. 5. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati

1 . Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente: «Art. 19 -bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). —

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei

servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione». 2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6. Indagini familiari

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «7 -bis . Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19 -bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. 7 -ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19 -bis , comma 1. 7 -quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità». 3 . Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7. Affidamento familiare

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1 -bis . Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1 -ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 -bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 8. Rimpatrio assistito e volontario

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 -bis , al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale

1 . In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2 . In seguito al colloquio di cui all'articolo 19 -bis , comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3 . La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5 . All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fin no al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11. Elenco dei tutori volontari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. 2 . Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

A rt. 12. Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19 -bis , comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore». 2. La rubrica dell'articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Art. 13. Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo

1. Al comma 1 -bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14. Diritto alla salute e all'istruzione

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b -bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4 . In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15. Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«2 -bis . L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2 -ter . Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16. Diritto all'assistenza legale

1 . All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4 -quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17. Minori vittime di tratta

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4 -quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4 . All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18. Minori richiedenti protezione internazionale

1 . Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

- b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4 -quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
- c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.».

Art. 19. Intervento in giudizio delle associazioni di tutela

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 20. Cooperazione internazionale

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 21. Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22. Disposizioni di adeguamento

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1658): Presentato dall'on. Sandra ZAMPA e altri, in data 4 ottobre 2013. Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 23 dicembre 2013, con pareri delle commissioni II (giustizia), III (affari esteri e comunitari), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali), XIV (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali. Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3, 10 e 18 giugno 2014, il 6 e 7 agosto 2014; il 23 e 24 settembre 2014; l'8, 14 e 22 ottobre 2014; il 2 e 3 agosto 2016; il 22 e 28 settembre 2016; il 5, 11 e 20 ottobre 2016. Esaminato

in aula il 24, 25 ottobre 2016 e approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 2016. Senato della Repubblica (atto n. 2583): Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 31 ottobre 2016, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 3ª (affari esteri, emigrazione), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (lavoro), 12ª (igiene e sanità), 14ª (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 9, 15 e 22 novembre 2016; il 20 dicembre 2016; il 22 febbraio 2017. Esaminato in aula il 21, 22, 23, 28 febbraio 2017 e approvato, con modificazioni, il 1º marzo 2017. Camera dei deputati (atto n. 1658 - B) : Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 6 marzo 2017, con pareri delle commissioni II (giustizia), V (bilancio), XII (affari sociali) e Questioni regionali. Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, l'8, 14 e 16 marzo 2017. Esaminato in aula il 20 marzo 2017 e approvato definitivamente il 29 marzo 2017.

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 3: — Il testo dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17). — 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1 -bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. 2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 2 -bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.». — Il testo dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29). — 1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. 2. 3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.». — Il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33. — 1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 1 -bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (Omissis).».

Note all'art. 4: — Il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 19 (Accoglienza dei minori non

accompagnati). — 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2. (Omissis).».

Note all'art. 5: — Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1. — Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), è il seguente: «Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta). — 1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso.». Note all'art. 6: — Il testo del comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «(Omissis). 7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.». — Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1. Note all'art. 7: — Il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 2. — 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con gli altri minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 1 -bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. 1 -ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 -bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. 5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.». Note all'art. 8: — Il testo del comma 2 -bis e del comma 3 dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «2 -bis. Il

provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente. 3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Note all'art. 9: — Il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è il seguente: «5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.». — Per il testo dell'art. 19 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si veda l'art. 5 della presente legge. — Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è il seguente: «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) . — 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.». Note all'art. 10: — Il testo dell'art. 346 del codice civile, è il seguente: «Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore) . — Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.». — Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è il seguente: «(Omissis). 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. (Omissis).». Note all'art. 12: — Il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. (Omissis).». — Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.». La rubrica dell'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificata dalla presente legge, è il seguente: «1 -sexies . Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati .». Note all'art. 13: — Il testo del comma 1 -bis dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1 -bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, ai dati ai sensi dell'art. 2 della

legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'art. 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. ».

Note all'art. 14: — Il testo del comma 1 dell'art. 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32). — 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; b -bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale. (Omissis).».

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è il seguente:

«Art. 21 (Assistenza sanitaria e istruzione dei minori) . — 1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale. 2 . I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.».

Note all'art. 15: — Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 18 (Disposizioni sui minori). — 1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore. 2 -bis . L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'art. 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. 2 -ter . Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. 3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. 4 . Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative. 5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.».

Note all'art. 16: — Il testo dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge, è il seguente: « Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). — 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. 2 . Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4 -bis . Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 -bis del codice penale, 291 -quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4 -ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis , 609 -bis , 609 -quater , 609 -octies e 612 -bis , nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 -bis , 600 -ter , 600 -quinqües , 601, 602, 609 -quinqües e 609 -undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4 -quater . Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

Note all'art. 17: — Il testo dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale) . — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 16 -bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia. 2 . Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. 2 -bis . Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, vedi nota all'art. 15, comma 1; — Per il testo dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge, vedi nota all'art. 16. Note all'art. 18: — Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale). — 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari. 1 -bis . Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 2 . In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. 3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'art. 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali) . — 1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'art. 76, comma 4 -quater , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 del medesimo decreto.».

— Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale) . — 1. La domanda

di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata. 2 -bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3. 4. 5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. 6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.». Note all'art. 19: — Il testo dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente: «Art. 42 (Misure di integrazione sociale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2). — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. 2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. 3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico. 4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti

delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; b) rappresentanti degli stranieri designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro; d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità; f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); g -bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci. 5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente. 6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a) , b) , c) , d) e g) , con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.». Note all'art. 21: — Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dalla presente legge, è il seguente: « Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.». Note all'art. 22: — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, reca: «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2 - bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 febbraio 2017 . Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. (GU n.93 del 21.4.17)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare l'art. 6, paragrafo 2, ove è previsto che i cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Ritenuto di dover stabilire le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE;

ADOTTANO il seguente decreto:

Art. 1. Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare

1. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare, del pagamento di:

- a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;
- b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

Art. 2. Istituzione del modello informativo

1. Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il cui soggiorno è irregolare le informazioni di cui all'art. 1, lettere a) e b) e le informazioni sulle modalità con le quali far valere i diritti di cui all'art. 1, lett. a) , e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, è istituito il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 riporta oltre alle informazioni indicate nell'art. 1 e nel comma 1, del presente articolo, anche l'ufficio o ente che ha curato la notifica allo straniero, il luogo e la data in cui è stato notificato, nonché la firma dello straniero interessato.

3. Il modello di cui al comma 1 è notificato dall'Ufficio o Ente che opera il rintraccio dello straniero ed è consegnato in copia all'interessato e alla Questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4. Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno MINNITI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2017 Interno, foglio n. 778

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2017 . Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (GU n. 95 del 24.4.17)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947, in particolare l'art. 10, comma 3 - Diritto d'asilo, l'art. 32 - Diritto alla salute, l'art. 117, comma 2, lettera a) - Competenza esclusiva dello Stato in materia di diritto d'asilo;

Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico sull'immigrazione» che regola l'accesso all'assistenza sanitaria di persone straniere regolarmente soggiornanti o richiedenti il titolo di soggiorno;

Considerata la circolare Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000 che prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale per coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che — nel novellare l'art. 117 della Costituzione — annovera la tutela della salute tra le materie di podestà legislativa concorrente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del Servizio sanitario nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida; stabilisce l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza» indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto l'Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome» (Rep. Atti n. 255/CSR), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 32 del 7 febbraio 2013, supplemento ordinario n. 9;

Tenuto conto della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 «Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Tenuto conto della direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 «Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale»;

Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta», che all'art. 27 comma 1 -bis stabilisce che «Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE recanti norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e delle procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status di protezione internazionale»;

Tenuto conto delle decisioni del Consiglio n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015, le quali prevedono, entrambe all'art. 5, comma 3, che debba essere data priorità ai casi vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE;

Considerata la Political Declaration, adottata nel corso della Settantesima Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 19 settembre 2016; Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 12 settembre 2014, integrato dal D.D. 12 maggio 2015 che prevedeva l'istituzione di un Tavolo tecnico per la predisposizione di linee guida

sulla base dell'art. 27, comma 1 -bis , del citato decreto legislativo n. 251/2007, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 18/2014; Visto il documento «Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale», elaborato dal Tavolo tecnico di cui al punto precedente;

Considerato che l'Italia è il terzo Paese dell'Unione europea, dopo Germania e Svezia, per numero di richieste di asilo (83.970 nel 2015, di cui l'11,53% di donne e 13,25% di minori, accompagnati e non) e che i richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (RTP), sono una popolazione a elevato rischio di sviluppare sindromi psicopatologiche a causa della frequente incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 marzo 2017 (Atti. Rep. n. 43/CSR);

Decreta:

Art. 1. Adozione delle linee guida

1. Al fine di garantire la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, uniformi su tutto il territorio nazionale sono adottate le «Linee guida», di cui all'allegato al presente decreto, predisposte in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera s) , del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, che modifica l'art. 27, comma 1 -bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

2. Le regioni e province autonome con propri provvedimenti danno completa attuazione a quanto previsto nelle Linee guida di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione, ponendo in atto le dovute misure di valutazione e monitoraggio della sua implementazione.

Art. 2. Attuazione e monitoraggio delle linee guida

1. Il Ministero della salute provvede annualmente a richiedere alle regioni e province autonome un rapporto sullo stato di attuazione delle presenti linee guida al fine di predisporre un rapporto nazionale.

Art. 3. Risorse

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2017 Il Ministro: LORENZIN

A LLEGATO

Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale

Roma, 22 marzo 2017

Il presente documento è stato predisposto da un apposito Tavolo tecnico, istituito il 12 settembre 2014 con Decreto Dirigenziale del Direttore generale della prevenzione, integrato con D.D. 12 maggio 2015, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 27 comma 1 bis del Decreto legislativo n.251/2007, modificato dall'articolo 1 del Decreto legislativo n.18/2014

Hanno partecipato alla sua formulazione le seguenti organizzazioni:

Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati, Associazione Medici contro la Tortura, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Coordinamento Interdisciplinare Socio Sanitario CIAC-AUSL Parma, Caritas Italiana, Centro Astalli, Centro di Salute per Migranti Forzati ASL Roma 1, Conferenza Stato-Regioni con rappresentanti della Basilicata, della Campania, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, delle Marche, della Sicilia, della Toscana e dell'Umbria, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti, Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

In particolare si ringraziano i seguenti referenti delle citate organizzazioni che hanno preso parte attivamente e costruttivamente ai lavori:

Roberta Andrioli Stagno, Massimiliano Aragona, Maurizio Bacigalupi, Giovanni Baglio, Serena Battilomo, Elena Behr, Stefania Borghi, Carlo Bracci, Patrizia Buonamici, Rosetta Cardone, Giuseppina Cassarà, Nunziatella Cosentino, Teresa D'Arca, Andrea De Bonis, Vittoria Doretti, Antonio Fortino, Salvatore Geraci, Massimo Germani, Fiorella Giacalone, Filippo Gnolfo, Roberto Maisto, Pietro Malara, Maurizio Marceca, Martha Matscher, Rodolfo Mesaroli, Aldo Morrone, Lorenzo Mosca, Giuseppina Pagliarani, Fiorella Rathaus, Giovanni Razza, Elvira Reale, Stefania Ricci, Camillo Ripamonti, Giuseppina Rizzo, Giovanni Rovina, Ugo Sabatello, Alessandra Sannella, Giancarlo Santone, Gianfranco Schiavone, Michela Signorini, Adele Tonini, Giovanni Vaudo, Aldo Maria Virgilio, Mara Zenzeri

Acronimi

CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo
 CAS: Centri di accoglienza straordinaria ora Strutture temporanee d'accoglienza
 CDA: Centro di accoglienza
 CEDU: Convenzione Europea dei Diritti Umani
 CIE: Centri di Identificazione ed Espulsione
 CIR: Consiglio Italiano per i Rifugiati
 CPA: Centri di Prima Accoglienza CPSA: Centri di Primo Soccorso e Assistenza
 CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura
 EASO: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
 ECHR: Convenzione Europea dei diritti umani
 ECRE: Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli
 FAMI: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
 FER: Fondo Europeo per i Rifugiati
 FGM/MGF: Female genital mutilation/mutilazioni genitali femminili
 CML: Certificazione medico-legale
 LGBTI: Lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuati
 MSNA: Minori stranieri non accompagnati
 ONG: Organizzazione non governativa
 PTSD: Disturbo post-traumatico da stress
 RTP: Richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria

SGBV: Sexual and gender-based violence

SPRAR: Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati

STP: Stranieri Temporaneamente

Presenti UE: Unione Europea

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

1. OBIETTIVI E VISIONE STRATEGICA

Le presenti “Linee Guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” hanno come obiettivo principale quello di assicurare un’assistenza sanitaria in linea con la necessità di tutelare i diritti di titolari e richiedenti lo status di rifugiato e protezione internazionale, ovvero delle persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

La disposizione di cui al D.Lgs n.18 del 21 Febbraio 2014, in attuazione della Direttiva 2011/95/UE, che ha modificato l’articolo 27, comma 1 bis del D.Lgs 2007, n.251, ha dato luogo al presente lavoro, con l’intento di fornire indicazioni sull’attuazione di interventi appropriati ed uniformi su tutto il territorio nazionale, attraverso percorsi per l’individuazione, la presa in carico ed il trattamento di vittime di violenza intenzionale e di tortura, in continuità tra il sistema di accoglienza per i rifugiati e il sistema di assistenza socio-sanitaria.

1.1 Perché delle linee guida per il riconoscimento e la presa in carico di vittime di violenza intenzionale e di tortura.

Negli ultimi anni l’Italia ha visto l’arrivo di un numero crescente di migranti, tra i quali molti richiedenti protezione internazionale, tanto da diventare il terzo Paese dell’Unione Europea, dopo Germania e Svezia, per numero di richieste di asilo (83.970 nel 2015, di cui l’11,53% di donne e 13,25% di minori, accompagnati e non).

I richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, da qui in avanti RTP, sono una popolazione a elevato rischio di sviluppare sindromi psicopatologiche a causa della frequente incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche.

Sono persone costrette ad abbandonare il proprio paese generalmente per sottrarsi a persecuzioni o al rischio concreto di subirne.

Possono anche fuggire da contesti di violenza generalizzata determinati da guerre o conflitti civili nel proprio Paese di origine. Inoltre, durante il percorso migratorio, sono sovente esposti a pericoli e traumi aggiuntivi determinati dalla pericolosità di questi viaggi che si possono concretizzare in situazioni di sfruttamento, violenze e aggressioni di varia natura compresa quella sessuale, la malnutrizione, l’impossibilità di essere curati, l’umiliazione psicofisica, la detenzione e i respingimenti.

Gli eventi traumatici che colpiscono i RTP determinano gravi conseguenze sulla loro salute fisica e psichica con ripercussioni sul benessere individuale e sociale dei familiari e della collettività.

Per fornire una risposta adeguata è pertanto urgente riorientare il sistema sanitario italiano verso l’attenzione ai bisogni emergenti, la prossimità ai gruppi a rischio di marginalità, l’equità dell’offerta per assicurare un’assistenza sanitaria in linea con le loro necessità e nel rispetto dei principi costituzionali.

E’ necessario, quindi, avviare la programmazione di strumenti operativi adeguati ad assistere questa nuova e numerosa utenza multiculturale, eterogenea, segnata in modo consistente dai traumi subiti. Certamente un’accoglienza adeguata alla complessità dei bisogni e alla tutela dei diritti di cui questi soggetti sono portatori richiede una riorganizzazione dei servizi sanitari, con definizione di procedure,

di competenze e attività formativa del personale, resa difficile anche dal pesante ostacolo rappresentato dalle limitate risorse disponibili.

Tuttavia, per fornire uno strumento d'indirizzo utile a garantire interventi appropriati ed uniformi su tutto il territorio nazionale, anche in coerenza di quanto disposto dal D.Lgs 21 febbraio 2014, n.18 che ha modificato l'articolo 27, comma 1 bis del D.Lgs 2007, n.251, il Ministero della Salute ha predisposto le presenti "Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario".

La distribuzione dei migranti sul territorio nazionale dal 2015 sta interessando quasi tutte le regioni, infatti, in base ai dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, i migranti presenti nei centri di accoglienza (CPSA, CDA, CARA), nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), nelle strutture temporanee, nell'ambito del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) al 31 dicembre 2015 erano 103.792; al primo posto per numero di presenze la regione Lombardia e la regione Sicilia, nei cui centri è attualmente accolto rispettivamente il 13% e 12% degli immigrati, seguono il Lazio, la Campania, il Piemonte e il Veneto con l'8%.

Questa distribuzione su tutto il territorio nazionale rende ancor più necessaria ed attuale la pubblicazione e la diffusione delle linee guida, per una reale armonizzazione dei percorsi per l'individuazione, la presa in carico ed il trattamento di vittime di violenza intenzionale e di tortura. Alla luce del Decreto Legislativo 142 del 18 agosto 2015, le linee guida sono chiamate anche a fornire indicazioni per l'individuazione, presa in carico e certificazione delle vittime di torture e per la definizione dei capitolati d'appalto relativi ai centri di prima accoglienza.

Infatti in tema di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari (art.17) si prevede che le misure di accoglienza tengano conto delle specifica situazione delle persone vulnerabili, incluse le persone che hanno subito torture, garantendo una valutazione iniziale e una verifica periodica da parte di personale qualificato ed è stabilito inoltre che possano accedere all'assistenza o a cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le presenti linee guida. Infine si prevedono per i centri di prima accoglienza servizi speciali per le persone vulnerabili, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio.

Quindi, sulla base delle esperienze strutturate e consolidate inerenti l'accoglienza e la riabilitazione dei rifugiati vittime di tortura, realizzate da associazioni ed enti in interazione con il servizio sanitario pubblico, le presenti linee guida considerano come strumento fondamentale un approccio multidisciplinare, partecipato, integrato ed olistico, che prevede un percorso di assistenza alle vittime: dall'individuazione, non sempre facile ed evidente in questo tipo di situazioni, alla riabilitazione. Un focus specifico è stato previsto sulla certificazione, essenziale nell'iter della richiesta di asilo e sulla mediazione, indispensabile per la costruzione della relazione.

Questo documento affronta anche il tema della tutela della salute degli operatori coinvolti nell'accoglienza e presa in carico delle vittime e la loro formazione.

All'interno delle linee guida particolare attenzione è dedicata alle donne, attraverso l'introduzione della prospettiva di genere, e ai minori, che rappresentano due sottogruppi particolarmente vulnerabili.

Le presenti linee guida forniscono quindi indicazioni su come operare il delicato passaggio di competenze tra l'accoglienza erogata dal sistema di assistenza per i rifugiati (SPRAR o altri programmi) e il sistema generale dell'assistenza socio-sanitaria in particolare in tutte quelle situazioni nelle quali è necessario assicurare una continuità terapeutico-assistenziale. Il presente documento riflette la struttura organizzativa di accoglienza al momento in vigore.

1 1.2 A chi e da quale momento si applicano le presenti linee guida

Come è noto la disposizione di cui al Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 art. 27 comma 1bis, si applica ai “ titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”.

La dizione letterale, ove fa riferimento ai “titolari” di protezione potrebbe indurre in errore facendo ritenere che il campo di azione previsto dalla legge venga circoscritto a coloro che hanno completato con esito positivo l'iter amministrativo o giurisdizionale di riconoscimento della protezione. Infatti il riconoscimento della protezione internazionale è un procedimento di natura dichiarativa accertativa (e non costitutiva) avendo ad oggetto il riconoscimento di una condizione di fatto preesistente alla valutazione.

Il “richiedente protezione internazionale” è infatti colui che chiede alle autorità del paese in cui si trova di riconoscere in virtù della sua condizione lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Pertanto al fine di rendere efficace le misure di assistenza e presa in carico, e tenuto conto dell'importanza di un intervento tempestivo, il presente documento si deve intendere applicabile anche ai richiedenti.

L'obiettivo prioritario delle presenti linee guida è quello di tutelare il richiedente protezione internazionale in condizioni di particolare vulnerabilità in qualunque fase del suo percorso di riconoscimento della protezione e ovunque sia ospitato, creando le condizioni affinché le vittime di eventi altamente traumatici possano effettivamente accedere alle procedure previste dalla norma e la loro condizione possa essere adeguatamente tutelata.

A tal fine è utile ricordare che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n.142/2015 una persona è da considerarsi richiedente asilo dal momento in cui manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale.

Secondo il diritto dell'Unione Europea e quello nazionale la condizione di richiedente asilo abbraccia l'intero periodo che va dal momento della manifestazione di volontà da parte dello straniero di chiedere la protezione internazionale fino a quando viene assunta una decisione definitiva sulla domanda (art. 2, comma 1, lett. I-bis, D.Lgs 251/2007, così come modificato dal D.Lgs. 18/2014).

Le presenti linee guida, quindi, si applicano a uomini, donne e minori che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, già titolari di status di protezione internazionale o umanitaria o richiedenti asilo.

La procedura di riconoscimento della domanda di protezione internazionale e le relative garanzie (tra cui le misure rivolte alle situazioni più vulnerabili) si applicano, senza eccezioni, alle domande presentate sia nel territorio degli Stati che alla frontiera, nonché in acque territoriali e nelle aree di transito.

Una domanda di protezione internazionale non è vincolata ad una forma precisa ma è sufficiente che essa assuma la forma di una chiara manifestazione di volontà.

Le presenti linee guida contengono, pertanto, indicazioni generali valide in ogni contesto e circostanza e forniscono indicazioni sugli interventi specifici da attuare in maniera differenziata nei diversi luoghi e contesti in cui la domanda di protezione viene presentata e qualunque sia la condizione giuridica dello straniero che la presenta (persona appena giunta nel nostro Paese con ingresso regolare o in stato di necessità, persona già soggiornante in Italia, persona già presente ma non regolarmente soggiornante, persona precedentemente espulsa e non trattenuta, persona espulsa e trattenuta ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento etc).

Per le tipologie di strutture di accoglienza in Italia si rinvia alla Tabella 4 nel paragrafo 2.4 relativo al sistema d'accoglienza dei RTP.

La Direttiva 2013/33/UE obbliga gli Stati ad operare una valutazione individuale delle specifiche esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili, tra cui le vittime di tortura e di gravi violenze.

Tale valutazione deve essere fatta in ogni fase della procedura e anche laddove la condizione di vulnerabilità emerge successivamente alla conclusione della procedura stessa. Specifiche indicazioni vanno pertanto applicate in relazione ai diversi contesti di accoglienza o di presenza sul territorio compresi i Centri di identificazione ed Espulsione (CIE) dove la condizione stessa di privazione della libertà personale e la convivenza forzata con altre persone in un contesto ad altissima tensione

costituiscono fattori altamente traumatizzanti, il cui effetto può essere oltremodo pervasivo sulle condizioni del soggetto già vittima di tortura o violenza estrema.

Va evidenziato che molto spesso la tortura può non essere immediatamente leggibile ed è necessario che il sistema di accoglienza sia strutturato in modo che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella presa in carico della persona (medici, mediatori culturali, psicologi, assistenti sociali, operatori legali, ecc.) cooperino per favorire l'emersione della vulnerabilità.

E' da rilevare che soprattutto donne e minori, a causa del contesto culturale di provenienza, della vergogna e/o dello stigma sociale che spesso l'aver subito violenze comporta, possono trovare particolari ostacoli nel fare emergere, come pure nell'elaborare, il proprio vissuto.

Occorre poi considerare: la duplice veste del RTP, da intendersi vittima da un punto di vista legale e da trattare come sopravvissuto da un punto di vista medico; l'impatto transgenerazionale della tortura; la peculiarità della riabilitazione come un processo che coinvolge la persona, la famiglia ed il tessuto sociale.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In questo capitolo viene effettuata una disamina della normativa internazionale, europea e italiana sui richiedenti protezione internazionale e del quadro normativo di riferimento per la tutela dei beneficiari richiedenti protezione.

Vengono evidenziate le peculiari forme di protezione internazionale e la procedura di riconoscimento. Sono altresì riportate le definizioni di tortura e di trattamenti inumani degradanti, di violenza di genere, nonché si pone un'attenzione specifica alle esigenze di LGBTI, alla luce delle fonti proprie del diritto internazionale e nel diritto dell'Unione Europea.

Viene inoltre rappresentato il sistema di accoglienza dei richiedenti e le diverse fasi ad esso associate, secondo la normativa vigente (D.Lgs 142/2015), con annesso un quadro sinottico riepilogativo. Infine, viene indicata la normativa nazionale relativa all'assistenza sanitaria per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, assicurata nel rispetto del diritto alla tutela della salute per tutti gli individui presenti in Italia, sancito dall'art. 32 della Costituzione, nell'ambito delle regole generali del Servizio Sanitario Nazionale e dei Livelli Essenziali d'Assistenza e secondo norme specifiche per l'assistenza sanitaria agli stranieri contenute nel Testo Unico sull'immigrazione, in virtù delle quali i richiedenti e titolari dello status di rifugiato e protezione internazionale sono iscritti al SSN.

2.1 La normativa internazionale, europea ed italiana sui richiedenti e titolari protezione internazionale (RTP)

L'asilo è un diritto umano fondamentale regolato da norme di diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e da norme interne.

La condizione di rifugiato a livello internazionale è regolata dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

La Convenzione di Ginevra, in particolare, rappresenta lo strumento più rilevante di diritto internazionale, in quanto oltre a definire i diritti connessi allo status di rifugiato, ha per la prima volta dato una definizione universalmente riconosciuta di rifugiato che, ai sensi dell'art. 1 della citata Convenzione, è colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Altro aspetto rilevante della Convenzione di Ginevra è il divieto di *refoulement* (respingimento) sancito dall'articolo 33 della Convenzione il quale stabilisce che nessun rifugiato può essere respinto “verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua

razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”.

In Italia la Costituzione all'art. 10, terzo comma, inquadra l'asilo tra i diritti soggettivi sancendo che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

Dal 1999 l'Unione Europea sta lavorando alla costituzione di un Sistema Europeo Comune dell'Asilo, adottando diverse misure legislative al fine di armonizzare gli standard dei sistemi nazionali d'asilo. Tra il 1999 e il 2005 sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi (direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo, 2004/83/CE sulle qualifiche di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria e 2005/85/CE sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) con lo scopo di arrivare a standard comuni minimi tra i Paesi membri dell'Unione Europea.

Nella fase successiva le menzionate direttive sono state emendate da nuove direttive emanate dall'Unione Europea allo scopo di raggiungere un'armonizzazione tra i sistemi di asilo europei. Parte integrante del Sistema europeo d'asilo è altresì il Regolamento (UE) n. 604/2013, cd Regolamento “Dublino III”, il quale individua i criteri ed i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

I decreti legislativi che hanno trasposto le citate direttive (si veda box sotto) compongono, assieme ai residuali articoli ancora in vigore della legge 39/1990 e ad alcuni rilevanti articoli del D.Lgs 286/1998 (T.U. Immigrazione), il sistema normativo di disciplina dell'asilo in Italia.

Tabella 1 - Quadro normativo di riferimento per la tutela dei beneficiari di protezione internazionale in Italia Legislazione Internazionale
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, art. 14 - Diritto di asilo
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951
Protocollo relativo allo status di rifugiato del 31 gennaio 1967
Legislazione Comunitaria
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, art. 18 - Diritto di asilo
Direttiva 2003/09/CE del 27 gennaio 2003 - Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 - Diritto al ricongiungimento familiare
Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 - Norme minime sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale
Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 - Norme minime per le procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status di rifugiato
Regolamento (UE) 439/2010 del 19 maggio 2010 - Istituzione dell'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO)
Direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2011 - Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
Direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011 - Modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 - Norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (rifusione della Direttiva 2004/83/CE)
Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 - Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione della Direttiva 2003/09/CE)

Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione della Direttiva 2005/85/CE)
1 In particolare sono state emanate le direttive: 2011/95/UE (di rifusione della direttiva 2004/83/CE), 2013/32/UE (di rifusione della direttiva 2005/85/CE) e 2013/33/UE (di rifusione della direttiva 2003/9/CE).
<u>1 In particolare sono state emanate le direttive: 2011/95/UE (di rifusione della direttiva 2004/83/CE), 2013/32/UE (di rifusione della direttiva 2005/85/CE) e 2013/33/UE (di rifusione della direttiva 2003/9/CE).</u>
Regolamento (UE) 603/2013 del 26 giugno 2013 sull'istituzione del sistema EURODAC
Regolamento (UE) 604/2013 del 26 giugno 2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (cd. Dublino III)
Legislazione Nazionale
Costituzione della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1947, art. 10 co. 3 - Diritto d'asilo, art. 117 co. 2(a) - Competenza esclusiva dello Stato in materia di diritto d'asilo
Legge n. 722 del 24 luglio 1954 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
Legge n. 39 del 28 febbraio 1990 - Norme urgenti in materia di asilo politico, artt. 1 - 1 septies (cd. Legge Martelli)
Legge n. 563 del 29 dicembre 1995 - Legge Puglia
D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 - Testo unico sull'immigrazione
D.Lgs. n. 85 del 7 aprile 2003 - Attuazione della direttiva 2001/55/CE recante norme minime per la concessione della protezione temporanea
D.Lgs. n. 5 dell'8 gennaio 2007 - Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri
D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 - Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale
D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status di rifugiato
D.Lgs.n. 12 del 13 febbraio 2014 - Attuazione della direttiva 2011/51/UE che estende l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale
D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 - Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale
D.P.R. 21/2015 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 - Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE recanti norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e delle procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status di protezione internazionale

2.1.1 Le diverse forme di protezione.

Per rispondere all'esigenza di garantire una più adeguata protezione per coloro che, pur non essendo rifugiati ai sensi della sopracitata Convenzione di Ginevra, sono in fuga da un conflitto armato o da una situazione di violenza generalizzata, già la Direttiva 2004/83/CE, confermata successivamente dalla Direttiva 2011/95/UE, ha introdotto nel diritto dell'Unione e, di conseguenza, in quello dei singoli Stati la nozione di "protezione sussidiaria" definita come la protezione da assicurare nei confronti di un "cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se

ritornasse nel paese di origine (...) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs 251/2007.

La stessa legge stabilisce che per danno grave si deve intendere: il rischio di condanna o l'esecuzione di una condanna a morte, il rischio di subire torture o altri trattamenti disumani e degradanti o la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14 D. Lgs 251/2007).

Lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria costituiscono insieme la nozione di “protezione internazionale” come definita dalla citata Direttiva 2011/95/UE.

I richiedenti che si vedono riconosciuta una delle due forme di protezione internazionale ottengono un permesso di soggiorno di durata quinquennale. Inoltre, i titolari godono di parità di trattamento con i cittadini italiani nell'accesso all'occupazione (ad esclusione dell'accesso al pubblico impiego per i quali sono comparati ai cittadini dell'Unione Europea) e nel godimento dei diritti sociali e sanitari. Inoltre, nell'ottica di una maggiore attenzione nei confronti delle situazioni più vulnerabili, con il nuovo comma 1 bis dell'art. 27, del citato D. Lgs 251/2007, come modificato dal D. Lgs 18/2014, si prevede l'adozione delle presenti linee guida.

Una forma residuale di protezione, che esula dalla protezione internazionale e che è disciplinata esclusivamente dall'ordinamento interno, è la cosiddetta “protezione umanitaria” che trova fondamento normativo nell'art. 5, comma 6 del D. Lgs 286/98 (TU immigrazione).

I motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero, anche al di fuori di quanto previsto dalla protezione internazionale, corrispondono ad obblighi di protezione imposti da norme costituzionali, da convenzioni internazionali e da altre serie esigenze di carattere umanitario che vengono valutate individualmente nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Si riportano in tabella alcuni strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani, ratificati dall'Italia:

Tabella 2- Strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), 1966 Firmato il 18 gennaio 1967, ratificato il 15 settembre 1978
Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), 1965 Firmata il 13 marzo 1968 e ratificata il 5 gennaio 1976.
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) 1979 Firmata il 17 luglio 1980 e ratificata il 10 giugno 1985
Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (CAT) 1984 Firmata il 4 febbraio 1985 e ratificata il 12 gennaio 1989.
Dichiarazione ai sensi degli articoli 21 e 22
Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) 1989 Firmata il 26 gennaio 1990 e ratificata il 5 settembre 1991
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale Firmata il 30 marzo 2007 e ratificata il 15 maggio 2009
Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici , sociali e culturali (ICESCR) Firmato il 28 settembre 2009 e ratificato il 20 febbraio 2015
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate Firmata il 3 luglio 2007 e ratificata l'8 ottobre 2015
Protocollo opzionale alla CRC sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati del 2000 Firmato il 6 settembre 2000 e ratificato 9 maggio 2002
Protocollo opzionale alla CRC sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile 2000 Firmato il 6 settembre 2000 e ratificato 9 maggio 2002

Protocollo opzionale alla CRC su una procedura di comunicazione Firmato il 28 febbraio 2012 e ratificato il 4 febbraio 2016
Protocollo opzionale alla ICCPR, riguardante il ricorso individuale 1966 Firmato il 30 aprile 1976 e ratificato il 15 settembre 1978
Secondo protocollo opzionale al ICCPR, riguardante l'abolizione della pena di morte, 1989 Firmato il 13 febbraio 1990 e ratificato il 14 febbraio 1995
Protocollo opzionale alla CEDAW, per quanto riguarda i singoli reclami e procedure di indagine, 1999 Firmato il 10 dicembre 1999 e ratificato il 22 settembre 2000
Protocollo opzionale alla CAT, per quanto riguarda le visite regolari da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali ai luoghi di detenzione, 2002 Firmato il 20 agosto 2003 e ratificato il 3 Aprile 2013
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 Ratificata il 4 giugno 1952
Convenzione sulla schiavitù, 1926 come modificata 1955
Partecipazione 4 Febbraio 1954 Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui 1950 Ratificata il 18 Gennaio 1980
Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951, e Protocollo del 1967 Firmata il 23 luglio 1952 e ratificata il 15 novembre 1954, Protocollo ratificato il 26 gennaio del 1972
Convenzione relativa allo status delle persone apolidi 1954 Firmata il 20 ottobre 1954 e ratificata il 3 dicembre 1962
Convenzione sulla riduzione della condizione di apolidia 1961 Ratificata il 1 December 2015 Statuto di Roma della Corte penale internazionale 1998 Firmato il 18 luglio 1998 e ratificato il 26 luglio 1999.
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del 2000, Protocolli contro il traffico di migranti via terra, mare e aria, e per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini Firmata il 12 dicembre 2000 e ratificata il 2 agosto 2006
Parimenti, in ambito europeo si ricordano le ratifiche delle Convenzioni più recenti:
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con la Legge N.77/2013;
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata con la Legge N.172/2012 (Convenzione di Lanzarote);
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Convenzione di Varsavia), ratificata con la Legge N. 108/2010.

2.1.2. La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata in Italia dal D.Lgs 25/2008, recentemente modificato dal D.Lgs 142/2015, che danno attuazione rispettivamente alla direttiva 2005/85/CE e alla direttiva 2013/32/UE. In base ai summenzionati decreti le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono competenti a valutare le domande di protezione.

Esse sono composte da 4 membri (un funzionario di carriera prefettizia con funzione di presidente, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati, un rappresentante della Polizia di Stato e un rappresentante degli Enti Locali).

Le Commissioni territoriali sono coordinate dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo con sede a Roma.

Il decreto prevede che esse siano 20 in tutta Italia e che la Commissione Nazionale possa autorizzare la costituzione di sezioni per un massimo di 30.

In fase istruttoria assume rilevanza centrale, nell'ambito del procedimento di valutazione di una domanda d'asilo, l'audizione del richiedente in quanto essa rappresenta il momento in cui il richiedente può spiegare in maniera dettagliata all'autorità preposta le ragioni della sua fuga dal Paese di origine e i motivi per cui non può più farvi ritorno.

L'audizione, che avviene in seduta non pubblica e in maniera da tutelare la riservatezza del richiedente, può essere rinviata qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, debitamente certificate, non la rendano possibile (art. 12, comma 3, D.Lgs 25/2008).

L'audizione, inoltre, può essere omessa "in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio" (art. 12, comma 2, D.Lgs 25/2008).

Al contrario l'art.28, comma 1, lett.b) del richiamato decreto prevede che in caso di persona vulnerabile la domanda debba essere valutata in via prioritaria. Infine, può essere ammesso al colloquio personale di sostegno al fine di prestare la necessaria assistenza qualora ad essere audito è un richiedente vulnerabile (art. 13, comma 2, D.Lgs 25/2008).

Particolarmente rilevante è la disciplina della certificazione degli esiti di tortura introdotta con il D.Lgs 142/2015 il quale aggiunge il comma 3-bis all'art. 8 del D.lgs 25/2008.

Il succitato articolo nel richiamare le presenti linee guida stabilisce che: "ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti, effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda."

2.2 Definizioni di tortura e di trattamenti inumani e degradanti nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione Europea

Nell'analisi sui vari aspetti legati alla presa in carico e all'accoglienza delle vittime di tortura è necessario procedere dalla definizione stessa di tortura così come delineata dal diritto internazionale ovvero dalla definizione contenuta all'art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 10 dicembre 1984: "ai fini della presente Convenzione, il termine 'tortura' designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.

Tale termine non si estende al dolore e alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate".

Quattro sono gli elementi della definizione sopracitata: il primo è quello della condotta che si attua nella inflizione intenzionale di dolore o sofferenza grave, di tipo fisico o mentale; il secondo elemento costitutivo della definizione è dato dagli scopi per i quali la tortura è inflitta, contemplati dall'art. 1 in modo ampio³; il terzo elemento è costituito dal coinvolgimento dell'apparato statale sia pure nella forma più blanda dell'acquiescenza; l'ultimo elemento, in base al quale non possono essere classificati come tortura i dolori e le sofferenze dovuti alle lawful sanctions, ovvero le sanzioni legittime.

Una diversa e più estesa definizione è contenuta all'art. 7, par. 2, lett. e) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, dove è stabilito che: "per «tortura» s'intende l'infliggere

intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati”. In questo caso, infatti, la tortura si configura come reato improprio, cioè commissibile da chiunque e non come reato proprio del pubblico ufficiale o di chi agisce a titolo ufficiale. Inoltre, in questa definizione, la tortura non è subordinata alla condizione di detenzione, ma è sufficiente che la persona si trovi sotto la custodia o il controllo di un altro soggetto. In ultimo questa definizione non presuppone un dolo specifico nell’atto di infliggere sofferenza come invece previsto nella definizione della Convenzione del 1984.

2 Anche altre Convenzioni e Dichiarazioni internazionali hanno bandito l’utilizzo della tortura, senza, però, darne un’esatta definizione. Così è per l’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, per l’art. 3 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e per l’art. 7 del Patto internazionale dei diritti civili e politici di New York del 1966.

3 “In base a tale definizione, la tortura moderna si distingue da altre forme di violenza per il fatto di essere sempre intenzionale e frutto del volere del carnefice o di chi ne autorizza il ricorso. La pratica è dunque parte di un programma pianificato con uno scopo preciso e mai atto casuale ed estemporaneo. La tortura inoltre si caratterizza per la gravità e l’intensità delle sofferenze a cui la vittima viene sottoposta”, Mazzi C., La tortura in età contemporanea, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2010, pag. 35.

Le definizioni di tortura contenute nelle disposizioni giuridiche internazionali hanno il limite di cogliere solo alcuni aspetti delle finalità della tortura nel mondo contemporaneo che ha prevalentemente la finalità “di distruggere il credo e le convinzioni della vittima per privarla della struttura di identità che la definisce come persona” (Viñar, 1989).

L’obiettivo del torturatore è quindi sempre quello di colpire “singoli individui affinché sia impedito ad un intero gruppo, comunque caratterizzato, di esprimere le sue specifiche modalità di esistenza, di coltivare i suoi saperi, le sue credenze ed i suoi valori; affinché sia privato di quelle funzioni che ne permettono la riproduzione sociale e culturale”

Con legge 3 novembre 1988 n. 498, l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione del 1984, che espressamente prevede l’obbligo per gli Stati membri di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto interno. Nonostante questo e nonostante i rilievi mossi in tal senso dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo e delle maggiori organizzazioni di tutela dei diritti umani attualmente manca ancora nell’ordinamento italiano una specifica fattispecie penale incriminatrice in tema di tortura⁴. Nell’ambito del Consiglio d’Europa sono stati adottati due importanti strumenti di protezione dei diritti umani: la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e la Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti disumani e degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987.

Quest’ultima Convenzione, a sua volta, ha istituito il Comitato per la Prevenzione della tortura (CPT) che prevede un sistema di visite nei luoghi di detenzione, per verificare il trattamento riservato alle persone private della libertà personale.

L’art. 3 della CEDU prevede che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”⁵. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, organo istituito dalla CEDU al fine di controllare il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi assunti con la stessa Convenzione, l’art. 3 “consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche e, insieme all’art. 2 CEDU gode “di una tutela differenziata e rafforzata rispetto ad altri articoli, in virtù del carattere assoluto ed imperativo dei diritti che essi vanno a garantire”.

La Convenzione, tuttavia, non contiene una definizione delle fattispecie proibite dall'art. 3 che possano costituire tortura o trattamenti inumani e degradanti; per tale definizione si deve, pertanto, necessariamente rinviare all'opera interpretativa della Corte di Strasburgo.

Se, infatti, ad una prima lettura l'art. 3 presenta per lo Stato l'obbligo esclusivamente negativo di astenersi dal violare il divieto previsto, la giurisprudenza della Corte nella sua evoluzione ha avuto modo di estendere l'ambito di applicazione della norma facendovi rientrare dei veri e propri obblighi positivi per lo Stato.

4 Sempre con riferimento al nostro ordinamento va ricordato l'art. 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dalla l. n. 6/2002, che prevede: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette"

5 "La distinzione tra tortura, trattamenti inumani e trattamenti degradanti viene stabilita, caso per caso, sulla base della gravità delle sofferenze inflitte: la tortura, secondo quanto affermato nella sentenza Irlanda c. Regno Unito del 18 gennaio 1978, è una forma particolarmente qualificata di trattamento inumano o degradante che provoca sofferenze molto gravi e crudeli. Trattasi, ad ogni modo, di una distinzione non cristallizzata una volta per tutte", Cataldi G., La tortura è tra noi? La portata dell'art. 3 CEDU nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in La tortura nel nuovo millennio, a cura di Zagato L. Pinton S., Cedam, Padova, 2010, pag. 182

Tra detti obblighi è incluso il divieto di allontanamento dello straniero qualora detto allontanamento esponga la persona al concreto rischio di essere vittima di tortura.

Secondo la Corte infatti: "quando vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato, se espulso verso il Paese di destinazione, vi corra un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3. [...]"

In tal caso l'articolo 3 comporta l'obbligo di non espellere la persona in questione verso tale Paese"⁶. Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte nella sentenza Saadi c. Italia⁷ in cui la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso in cui il ricorrente fosse espulso verso la Tunisia, Paese in cui avrebbe rischiato di subire trattamenti inumani e degradanti⁸. Secondo la Corte, tale principio ha portata assoluta ed inderogabile.

Tabella 3- Principali norme di diritto internazionale in materia di diritti umani, e di diritto dell'Unione Europea relativi alla proibizione della tortura

x Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 10 dicembre 1948

x Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4.11.1950

x Convenzione sull'abolizione della schiavitù, Ginevra, 7 settembre 1956, entrata in vigore il 30 aprile 1957

x Patto internazionale dei diritti civili e politici, New York 1966 entrato in vigore il 23.03.1976 x Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (CAT) Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 27 giugno 1987

x Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti disumani e degradanti, Strasburgo, 26 novembre 1987

x Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale adottato dalla Conferenza diplomatica di Roma il 17 dicembre 1998, ed entrato in vigore il 1° luglio 2002

x Protocollo alla Convenzione contro la Tortura, approvato il 18 dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed entrato in vigore il 22 giugno 2006.

2.3. L La normativa internazionale e nazionale relativa alla violenza di genere

Dei milioni di persone che sono costrette a fuggire dal loro paese di origine a causa di guerre o gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, il 50% circa è rappresentato, a livello globale, da donne e fanciulle.

Molte delle richieste di asilo che vengono presentate da donne e ragazze riguardano persecuzioni basate sul genere, tra cui la tratta, il matrimonio forzato, la violenza domestica, la sterilizzazione forzata, le mutilazioni genitali femminili, la minaccia di delitti "d'onore", la violenza sessuale e lo stupro.

Benché il genere non venga espressamente menzionato nella definizione di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, da decenni costituisce un principio riconosciuto quello secondo cui, per giungere a decisioni accurate in merito alle domande per lo status di rifugiato, la definizione dovrebbe essere interpretata tenendo in considerazione i possibili aspetti relativi al genere.

In linea con orientamenti e prassi già condivise a livello internazionale, il D.Lgs. n. 251/07 di recepimento della Direttiva Qualifiche ("direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta") ha espressamente previsto all'articolo 7, nell'elencazione degli atti di persecuzione, che lo status di rifugiato possa essere riconosciuto a persone che dimostrino di avere fondato timore di subire, in caso di rimpatrio, atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale (comma 2, lett. a) o di atti specificamente diretti contro un genere sessuale (comma 2, lett. f). Ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto gli atti di persecuzione possono essere ricondotti, tra l'altro, all'appartenenza a un "particolare gruppo sociale" (comma 1, lett. d). In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può poi essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

6 Corte Edu, H.L.R. c. Francia, sentenza 29 aprile 1997. V., inoltre, Corte Edu Soering c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989; Corte Edu Salah Sheekh c. Paesi Bassi, sentenza dell'11 gennaio 2007.

7 Corte Edu [GC] Saadi c. Italia, sentenza del 28 febbraio 2008, su cui si veda Liguori A., Obblighi internazionali e comunitari in materia di garanzie procedurali avverso l'espulsione dei migranti in Europa, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3, 2009, pagg. 29 ss.

8 Tale indirizzo è stato successivamente ribadito dalla Corte. Si veda, ex plurimis, Corte Edu, Trabelersi c. Italia, sentenza del 13 aprile 2010 e Corte Edu Abdelhedi c. Italia, sentenza del 24 marzo 2009, Corte EDU del 24 febbraio 2009 Ben Khemais c. Italia

Come per le altre forme di persecuzione, la violenza già subita in passato (pur non essendo necessaria per il riconoscimento della protezione) è considerata indice nella valutazione prognostica circa il pericolo in caso di rimpatrio.

Più recentemente, inoltre, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011), per la prima volta ha menzionato espressamente la persecuzione di genere. Questa Convenzione contiene due articoli che si riferiscono specificamente alla protezione internazionale, l'articolo 60 sulle domande di asilo basate sul genere e l'articolo 61 in materia di non-refoulement. In particolare, la convenzione prevede che gli stati contraenti si impegnino a garantire

che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e che nelle procedure per il riconoscimento si adotti un'interpretazione gender sensitive, come pure sensibili e adeguati al genere debbano essere i sistemi di accoglienza e i servizi di supporto per rifugiati e richiedenti asilo.

L'art. 61 impegna gli Stati firmatari ad adottare tutte le misure legislative necessarie affinché sia rispettato tassativamente il principio di non refoulement nei confronti anche di tutte le donne vittime di violenza che in caso di rimpatrio potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Le persecuzioni direttamente legate al genere derivano da squilibri di potere e di ruolo tra le persone di sesso/genere diverso, da rapporti di subordinazione che fanno sì che la violenza venga perpetuata e tollerata, soprattutto all'interno della famiglia, sulla base della erronea convinzione, tuttora radicata in vari paesi del mondo, che tali questioni riguardino esclusivamente la sfera privata.

La violenza domestica e la violenza sessuale, come pure le altre forme di persecuzione legate al genere, sebbene di norma non perpetrate da attori statali, possono essere riconducibili alla protezione internazionale qualora lo Stato d'origine non possa o non voglia fornire adeguata protezione.

E' internazionalmente riconosciuto che lo stupro e le altre gravi forme di violenza sessuale, quando commesse in un contesto di conflitto armato, rientrano tra i crimini di guerra e costituiscono gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra sul diritto umanitario e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne. Parimenti si ricordano la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325(2000) in materia di Donne, Pace e Sicurezza e ss. (in particolare le Risoluzioni: 1820(2008), 1888 (2009), 1889(2009), 1960(2010), 2106(2013), 2122(2013), 2242(2015)), che compongono la c.s. Agenda in materia di Donne, Pace e Sicurezza.

Un altro aspetto particolarmente rilevante attiene alla relazione tra la tratta di esseri umani e il sistema asilo. Alcune vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

Come rilevato anche da recenti ricerche⁹ è in aumento il numero di donne richiedenti asilo, vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale¹⁰. La tratta di esseri umani, il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dal loro sfruttamento, è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione nazionale.

Afferenti all'esperienza di tratta possono esservi forme gravi di violenza e sfruttamento come lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione sessuale, atti che rappresentano forme di persecuzione legate al genere. Oltre alle persecuzioni già subite, le vittime della tratta possono subire ritorsioni o essere nuovamente trafficate nel caso di rientro nel Paese di origine, soprattutto se le autorità del Paese non sono in condizione o non vogliono fornire protezione alle vittime.

Si fa riferimento al riguardo alla Convenzione Onu contro il Crimine Organizzato Transnazionale e alla Convenzione di Varsavia. In ultimo occorre sottolineare come tutte le forme di mutilazione dei genitali femminili (FGM/MGF) violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, quali quello alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai migliori standard sanitari possibili e, nei casi più gravi, il diritto stesso alla vita. Inoltre le FGM costituiscono una forma di tortura e di trattamento inumano e degradante¹¹, come affermato dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina legale dei vari organismi di monitoraggio dei trattati delle Nazioni Unite¹², dalle Procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani¹³ e della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁴.

In Italia la legge 9 gennaio 2006, n.7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" nasce dall'idea di realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. La norma si muove inoltre, nell'ambito di obiettivi generali quali l'affermazione del rispetto della donna come persona, della sua dignità, del diritto all'integrità del suo corpo, alla salute, all'esercizio delle libertà fondamentali. Le linee guida, previste dall'art. 4 della legge n. 7 del 2006, emanate dal Ministero della Salute con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2007, destinate alle figure

professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche”¹⁵, sono uno strumento a disposizione delle Regioni per attivare sul territorio tutte le iniziative volte alla formazione del personale sanitario per la prevenzione della diffusione delle MGF; forniscono inoltre indicazioni al Sistema sanitario per adeguare le proprie conoscenze e le proprie modalità di cura, per rispondere in modo efficace alla domanda di salute proveniente da una specifica fascia di popolazione femminile immigrata.

<u>9 Notratta, Vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale. Rapporto di ricerca, Roma 30 giugno 2014. (Dipartimento Pari opportunità- Presidenza del Consiglio dei ministri e ICMPD "Guidelines for the development of a transnational referral mechanism for trafficked persons in Europe")</u>
<u>10 Così come, più in generale, si riscontra un aumento del numero di richiedenti asilo e rifugiati, uomini e donne, soggetti alla tratta a fini di sfruttamento lavorativo.</u>
<u>11 ICCPR, Articolo 7; CRC, Articolo 37; 1984 Convenzione contro la tortura, trattamenti inumani e degradanti, Articolo 3</u>
<u>12 Comitato contro la tortura, General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 gennaio 2008, CAT/C/GC/2, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html, para. 18; Comitato per I diritti umani (HRC), General Comment No. 28: Articolo 3 (Uguaglianza di diritti per uomini e donne), 29 Marzo 2000, (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10) http://www.unhcr.org/refworld/docid/45139c9b4.html, para. 11.</u>
<u>13 Report of the Special Rapporteur on torture, paras. 50–55</u>
<u>14 Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Application no. 23944/05, 8 Marzo 2007, http://www.unhcr.org/refworld/docid/46a8763e2.html.</u>
<u>15 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_769_allegato.pdf</u>

Il documento è costituito da due parti interdipendenti e di pari importanza: una di carattere socio-antropologico, che introduce alla tematica delle MGF, illustrandone le profonde motivazioni psicologiche, economiche, sociali e culturali, oltre agli strumenti giuridici che consentono di contrastarle in Italia e nel mondo in nome di diritti universali; l’altra costituita da indicazioni di tipo relazionale e medico-sanitarie per operatori sanitari ed operatori sociali che, nell’esercizio della loro professione, si imbattono in queste problematiche.

2.3.1 Le esigenze specifiche di richiedenti e titolari di protezione internazionale LGBTI

Nell’ambito della violenza di genere, assume particolare rilievo quella avente come matrice l’omo/transfobia.

Le persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali), infatti, sono spesso vittime nel Paese di origine di atti discriminatori o persecutori, inclusa la violenza fisica e psicologica, che, per modalità, specificità e frequenza, possono avere un notevole impatto sul benessere psicofisico della persona.

E’ utile ricordare, inoltre, come i rapporti tra persone dello stesso sesso siano penalmente sanzionati, in alcuni casi con la pena di morte, in molti stati nel mondo¹⁶.

Per questo motivo, le persone LGBTI sono portatrici di bisogni ed esigenze specifiche nel corso di tutte le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Inoltre, per le persone transgender, il rifiuto o l’impossibilità di accedere nel Paese di origine a trattamenti a sostegno del percorso di transizione, che vanno dalle terapie ormonali agli interventi chirurgici, rappresenta una forma grave di violenza psicologica in quanto negazione dell’identità di genere.

Particolare attenzione deve essere posta in presenza di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale intersessuali, che potrebbero aver subito trattamenti medici o interventi chirurgici con fini di “normalizzazione” o adeguamento forzoso a un genere, per i quali si raccomanda un’adeguata valutazione del caso specifico.

Per quanto concerne la presa in carico da parte di strutture sanitarie, si ricorda che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha derubricato l’omosessualità dall’elenco delle malattie dal 1990 e che analogo percorso si sta promuovendo per depennare i disturbi dell’identità di genere dall’elenco dei disturbi mentali e comportamentali, istanza della quale si è fatto portavoce il Parlamento Europeo con risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla road-map dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Pertanto, un eventuale percorso di sostegno psicologico deve essere inteso al solo fine di favorire la persona nel superamento di traumi derivanti da forme di violenza fisica o psicologica, non già al fine di definire il suo orientamento sessuale o la sua identità di genere, e comunque previo consenso della persona interessata.

In questi casi, è fondamentale che le persone appartenenti a questo particolare gruppo siano consapevoli del diritto al riconoscimento della protezione internazionale a causa delle persecuzioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Un altro elemento da tenere in considerazione nella relazione con i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale LGBTI consiste nell’omo/transfobia interiorizzata, ovvero l’introiezione di una rappresentazione negativa del proprio orientamento sessuale e identità di genere influenzata dal contesto culturale, sociale e religioso di provenienza.

16 Amnesty International, Making love a crime: Criminalization of same-sex conduct in Sub-Saharan Africa, giugno 2013, AFR 01/001/2013, <http://www.refworld.org/docid/51d2a0144.html>; International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), State-Sponsored Homophobia, A world survey of laws: Criminalisation, protection and recognition of same-sex love, maggio 2013, <http://www.refworld.org/docid/519b6c2f4.html>

Questo può rendere maggiormente difficoltosa l’elaborazione del trauma e l’esternazione del proprio vissuto con il personale di sostegno, per il quale si raccomanda adeguata e specifica formazione. Anche in ragione di ciò, va segnalato come il mero fatto di trovarsi nel Paese di accoglienza potrebbe non mettere i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale LGBTI al definitivo riparo dal ripetersi di ulteriori atti persecutori o discriminatori, soprattutto se si considera l’attuale sistema di accoglienza, nell’ambito del quale è frequente l’accoglienza in centri collettivi ove sono presenti gruppi di persone provenienti dallo stesso Paese o appartenenti a una medesima etnia o religione.

Una tale sistemazione potrebbe, infatti, riportare le persone LGBTI alle stesse condizioni psicologiche dalle quali sono fuggite, compromettendone il percorso di assistenza.

Per tali ragioni appare opportuno che i richiedenti asilo LGBTI siano trasferiti il prima possibile da centri collettivi a centri di dimensioni inferiori con mediazione adeguata, per evitare il prodursi dei rischi evidenziati.

Sul punto si segnala come l’art. 17 del D.Lgs 142/2015 abbia inserito, tra le categorie portatrici di esigenze particolari alle quali garantire soluzioni di accoglienza specifiche, le persone per le quali è stato accertato che abbiano subito forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. In tale contesto, si potrebbe favorire la messa in rete del personale di sostegno e dei centri di accoglienza con le organizzazioni LGBTI, alle quali fare riferimento per ulteriori e specifiche attività di supporto al benessere psicofisico e all’integrazione delle persone prese in carico.

Tabella 4- Principali documenti in materia di genere, identità di genere e orientamento sessuale

Linee Guida sulla Protezione Internazionale No. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01 (UNHCR 2002)
Linee Guida sulla Protezione Internazionale No. 7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, 7 aprile 2006, HCR/GIP/06/07 (UNHCR 2006)
Linee Guida sulla protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 23 ottobre 2012 (UNHCR 2012)
Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation, 18 maggio 2009 (UNHCR 2009) Nota dell'UNHCR contenente indicazioni sulle domande di status di rifugiato nell'ambito della Convenzione del 1951 relative a orientamento sessuale e identità di genere, 21 novembre 2008 (UNHCR 2008)
Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni (UNHCR 2003) Handbook for the Protection of Women and Girls (UNHCR 2008)
Action against Sexual and Gender-Based Violence: an updated Strategy (UNHCR 2011)
Clinical and policy guidelines - Responding to intimate partner violence and sexual violence against women (WHO 2013)
"Position Paper on Violence against Women and Girls in the European Union And Persons of Concern to UNHCR" del marzo 2014 (UNHCR 2014)
Legge 77/13, Convenzione di Istanbul, art. 60 - Richieste di asilo basate sul genere; art. 61 Diritto di non respingimento
European Parliament resolution of 8 March 2016 on the situation of women refugees and asylum seekers in the EU (2015/2325(INI))"

2.4 Il sistema d'accoglienza dei richiedenti e titolari protezione internazionale (RTP)

L'Italia ha un obbligo di accoglienza verso tutti i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza sin dal momento in cui manifestano la volontà di presentare una domanda di protezione internazionale. L'accoglienza, inoltre, può protrarsi per il tempo necessario all'esame della domanda in prima istanza, e successivamente anche per il periodo di pendenza del ricorso giurisdizionale avverso l'eventuale decisione negativa, qualora il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio italiano. Secondo l'attuale normativa (D.Lgs 142/2015) il sistema d'accoglienza si articola in più fasi.

Nei casi degli arrivi via mare, nell'ambito dei cosiddetti flussi misti di richiedenti asilo e migranti, gli stranieri vengono ospitati nell'immediatezza dello sbarco presso i Centri di Primo Soccorso e Accoglienza, dove ricevono le prime cure, vengono identificati ed eventualmente possono esprimere la propria volontà di richiedere la protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del citato decreto, il richiedente asilo viene accolto inizialmente presso i centri di prima accoglienza, o nei centri di accoglienza temporanea (vedi art.11, comma 1, D.Lgs. 142/2015) quando non vi sia disponibilità di posti nei centri ordinari.

La prima accoglienza, che deve essere quanto più breve possibile, può essere effettuata in centri collettivi ed è finalizzata all'identificazione del richiedente, alla registrazione della sua domanda di protezione internazionale e ad una valutazione delle sue condizioni di salute anche al fine di verificare la sussistenza di eventuali esigenze specifiche ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 142/2015. Successivamente alla prima accoglienza i richiedenti vengono trasferiti in un progetto di accoglienza afferente alla rete SPRAR, dove seguiranno l'iter della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e riceveranno il supporto necessario a sostenere i percorsi d'inserimento sociale.

Lo SPRAR è costituito dalla rete degli Enti Locali che, con il contributo del terzo settore, garantiscono un'accoglienza integrata dei richiedenti asilo e rifugiati principalmente in appartamenti ovvero in piccoli centri di accoglienza. Infine, il richiedente asilo, nei casi specifici indicati dall'art. 6 del D.Lgs 142/2015, potrebbe essere ospitato in un Centro di Identificazione ed Espulsione. In questi ultimi centri, il successivo articolo 7 specifica che il richiedente dev'essere ospitato in zone separate rispetto a quelle degli altri migranti trattenuti.

La norma, inoltre, esclude che possano essere trattenuti individui le cui condizioni di salute siano incompatibili con la condizione dei trattenimento, circostanza che dev'essere tenuta nella massima considerazione quando si valuta l'opportunità di trattenere sopravvissuti a torture, magari subite in circostanze di privazione della libertà individuale.

Ai sensi dell'art. 17 del D. LGS. 142/2015, in tutti i centri indicati nel presente paragrafo, nel predisporre le misure d'accoglienza si deve tenere conto delle specifiche situazioni dei richiedenti vulnerabili tra i quali sono inclusi: "i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali".

Inoltre, lo stesso articolo prevede che nei centri di prima accoglienza, e de relato ai sensi dell'art. 11 nei centri di straordinaria accoglienza, devono essere predisposti "servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari", individuati tramite lo schema di capitolato predisposto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 12 ed assicurati anche in collaborazione con l'ASL locale, tra i quali dev'essere inclusa un'adeguata assistenza psicologica.

Servizi speciali per persone portatrici di esigenze d'accoglienza particolari devono essere predisposti anche nei progetti SPRAR, sulla base delle indicazioni fornite nelle linee guida allegate al bando per l'accesso al finanziamento della rete di cui all'art. 14, comma 2.

In entrambi i casi i servizi predisposti devono garantire una valutazione iniziale e delle verifiche periodiche delle esigenze particolari d'accoglienza.

In tal senso appare opportuno che lo schema di capitolato dei Centri di prima accoglienza e le linee guida SPRAR includano modalità specifiche di individuazione delle vittime di tortura e violenza grave in linea con le presenti linee guida.

L'individuazione delle vulnerabilità nei centri d'accoglienza risulta utile anche ai fini del nuovo programma relocation, introdotto dalle decisioni del Consiglio n.1523 del 14 settembre 2015 e n.1601 del 22 settembre 2015, le quali prevedono, entrambe all'art.5, comma 3, che debba essere data priorità ai casi vulnerabili ai sensi degli artt. 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.

Compiti specifici nella rilevazione delle vulnerabilità sono affidati, in tale contesto, all'OIM e all'UNHCR, secondo le modalità previste nelle Standard Operating Procedure per gli Hotspot italiani (Hotspots' SOPs) adottate dal Ministero dell'Interno.

Nei centri di accoglienza, in particolare in caso di compresenza di donne e uomini, deve essere prestata particolare attenzione anche alla disposizione e tipologia dei locali comuni e dei servizi igienici, nonché alla loro adeguata illuminazione, e comunque adottare misure idonee a prevenire la violenza e la violenza di genere, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei centri (come espressamente previsto dall'art. 18, comma 4, Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale-rifusione). A tal fine dovranno essere maggiormente sensibilizzati e formati in materia di educazione ai diritti umani, con specifico riguardo alla violenza di genere, gli enti gestori dei centri di accoglienza.

Dovranno essere formalizzate inoltre procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere/SGBV per il personale che lavora in strutture di accoglienza per i rifugiati, prevedendo la partecipazione delle stesse donne rifugiate allo sviluppo dei meccanismi di prevenzione e di risposta.

Si dovrà quindi provvedere al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio indipendente e reporting della violenza di genere.

E' auspicabile che le donne abbiano accesso alla corretta informazione sui diritti delle donne, SGBV, tratta, MGF, ed esercitare i propri diritti (es. gratuito patrocinio per vittime di violenza sessuale) e per il riconoscimento della protezione internazionale.

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Accoglienza del 10 luglio 2014, il Ministero dell'Interno è stato incaricato di organizzare il Sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

Si e' quindi assistito al passaggio da una gestione esclusiva da parte delle regioni e dei Comuni a una gestione integrata nella quale i Comuni continuano a garantire l'erogazione di servizi e la presa in carico dei minori collocati sul loro territorio.

Inoltre, si e' superato il precedente regime che distingueva i minori non accompagnati richiedenti asilo da quelli non richiedenti asilo.

Secondo quanto disposto dal Piano Nazionale, poi ripreso dal D.Lgs 142/2015, il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si distingue in due fasi successive. Una prima accoglienza di natura temporanea e una seconda accoglienza durante la quale il minore sarà preso in carico sino al momento del raggiungimento della maggiore età.

Nello specifico, l'art. 19 del Decreto legislativo citato, dispone che i minori siano collocati in strutture di prima accoglienza istituite con Decreto del Ministero dell'interno e che vi permangano per un tempo limitato non superiore a 60 giorni.

Durante questo primo periodo di accoglienza i minori saranno seguiti da operatori altamente specializzati (tra cui psicologi dell'età evolutiva, esperti di diritti dell'infanzia e mediatore culturale) che li seguiranno nella fase di identificazione, comprese le eventuali attività mirate alla determinazione dell'età, e nella fase di conoscenza approfondita del minore e di individuazione di esigenze particolari d'accoglienza.

Inoltre, i minori dovranno ricevere secondo modalità adeguate alla loro età e capacità di discernimento, ogni informazione che riguardi i loro diritti in Italia, compreso quello di poter richiedere la protezione internazionale, e le modalità per poterne usufruire. Sempre nelle strutture di prima accoglienza dev'essere avviata la procedura per la nomina del tutore e devono essere condotti colloqui anche miranti al rilevamento di eventuali legami familiari in Italia e/o in Paesi terzi, finalizzati a favorire la ricomposizione di nuclei familiari.

In tutte le procedure afferenti al minore gli operatori sono chiamati a valutare quale sia l'Interesse Superiore del minore, ciò anche al fine di valutare il trasferimento dello stesso nelle strutture di seconda accoglienza più opportune.

Questa seconda fase di presa in carico è gestita interamente dal Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo (SPRAR) stante, come detto, il superamento della distinzione fra minori stranieri richiedenti asilo e non. I minori permangono nelle strutture di seconda accoglienza sino al raggiungimento della maggiore età continuando e rafforzando il percorso di integrazione avviato durante la prima accoglienza. Si riporta di seguito una tabella esplicativa del sistema di accoglienza vigente.

Tabella 5 - Principali Strutture di accoglienza nel sistema italiano vigente Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia Riferimenti normativi Principali caratteristiche Centri di Primo
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Centri di Primo Soccorso e Assistenza (CPSA)
<u>Riferimenti normativi</u>
D.L. 451/95 conv. in L. 563/1995 e D.M. 02.01.1996 n. 233
<u>Principali caratteristiche</u>
Ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. In questi centri i migranti ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. Successivamente, a seconda della loro condizione, vengono trasferiti nelle altre tipologie di centri.

Alcuni CPSA (a giugno 2016: Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taranto) vengono utilizzati nel programma Relocation come “Hotspot”.
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Centri di Prima Accoglienza (CPA)
<u>Riferimenti normativi</u>
D. Lgs 142/2015 art. 9
<u>Principali caratteristiche</u>
Nei centri di prima accoglienza il richiedente è accolto per il tempo necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Strutture temporanee d’accoglienza già Centri di accoglienza straordinaria (CAS)
<u>Riferimenti normativi</u>
D.Lgs 142/2015 art. 11
<u>Principali caratteristiche</u>
Sono strutture temporanee appositamente allestite presso cui i Prefetti possono disporre l’accoglienza dei richiedenti asilo in caso di mancanza di posti nei centri di prima accoglienza o nei centri SPRAR
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per adulti e famiglie
<u>Riferimenti normativi</u>
L. 189/1990 art.1 sexies D.Lgs 142/2015 art.14
<u>Principali caratteristiche</u>
Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è la rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e che, per l’attuazione dei loro interventi, si avvalgono della collaborazione delle realtà del terzo settore.
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Centri di Prima accoglienza per Minori stranieri non accompagnati
<u>Riferimenti normativi</u>
D.Lgs 142/2015 art.19
<u>Principali caratteristiche</u>
Si tratta di centri di prima accoglienza ad alta specializzazione per MSNA provenienti da sbarchi o rintracciati sul territorio a seguito di eventi di sbarco. Nei Centri di prima Accoglienza i minori vengono ospitati per un periodo temporaneo (massimo 60 giorni) in attesa di essere trasferiti in centri SPRAR di seconda accoglienza.
Durante tale periodo, tenendo come considerazione preminente il Superiore Interesse del minore, saranno svolte una serie di attività fra le quali il perfezionamento della sua identificazione (con eventuale accertamento dell’età), colloqui conoscitivi per approfondire la specifica esperienza del minore, screening medico-sanitari, richiesta di nomina del tutore e attività di consulenza e informazioni legale
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Centri SPRAR di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati
<u>Riferimenti normativi</u>
D.Lgs 142/2015 art. 19
<u>Principali caratteristiche</u>

Una volta terminata la permanenza nei centri di prima accoglienza, i minori saranno trasferiti in centri SPRAR specifici per minori, per la loro presa in carico fino al raggiungimento della maggior età. Tale termine, come previsto dalle linee guida SPRAR, può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi nel caso di neomaggiorenni RTP ovvero di neomaggiorenni per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 del Decreto legislativo 286\1998-
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Strutture di accoglienza per minori, facenti capo agli Enti Locali
<u>Riferimenti normativi</u>
Legge 328/2000
<u>Principali caratteristiche</u>
Strutture di accoglienza facenti capo agli Enti Locali
<u>Tipologia di Strutture di accoglienza per migranti in Italia</u>
Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)
<u>Riferimenti normativi</u>
D. Lgs 286/1998 art.14 D.Lgs 142/2015 art.6
<u>Principali caratteristiche</u>
Nei Centri di Identificazione ed Espulsione sono ospitati i migranti irregolari per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'ordine di allontanamento. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge (art. 6, D.Lgs 142/2015) anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti presso un CIE. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del medesimo decreto non possono essere trattenuti richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento.

2.5 La normativa relativa all'assistenza sanitaria per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria

La Costituzione Italiana sancisce il diritto alla tutela della salute per tutti gli individui presenti in Italia, anche per interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (art. 32).

Tale indicazione pregnante si è tradotta concretamente con alcune norme generali come ad esempio l'istituzione del SSN – Servizio Sanitario Nazionale - o con la definizione dei LEA – Livelli Essenziali d'Assistenza -, e con norme specifiche per l'assistenza sanitaria agli stranieri contenute nel Testo Unico sull'immigrazione¹⁷.

La Costituzione all'articolo 3 specifica anche che la Repubblica si impegna per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Dal 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, alcune competenze, come quelle sull'organizzazione e sull'accesso ai servizi sanitari, sono state decentrate e passate alle Regioni e Province Autonome (P.A.) lasciando allo Stato il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale, mentre altre, come il tema dell'immigrazione e della richiesta e riconoscimento di protezione internazionale, sono rimaste in capo allo Stato.

¹⁷ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 191 del 18 agosto 1998 - Serie generale. Articoli 34 e 35. Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 258 del 3 novembre 1999 - Serie generale. Articoli 42 e 43. Circolare Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n. 5.

Ciò ha prodotto da una parte una grande eterogeneità applicativa delle norme sanitarie nazionali che, pur essendo decisamente inclusive, sono state declinate in modo diversificato in rapporto ai vari governi locali, e dall'altra c'è tuttora una confusione applicativa in quanto, soprattutto sul tema della protezione internazionale, si verifica una incoerenza tra interpretazioni di amministrazioni differenti. Per porre fine a tale eterogeneità applicativa il tavolo tecnico "Immigrazione e servizi sanitari" della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome (P.A.), ha predisposto un documento dal titolo "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" come "autentica interpretazione" delle normative in essere coerentemente con il mandato costituzionale. Il documento è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni e P.A. (rep. Atti n. 255/CSR/2012) e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 32 del 7 febbraio 2013). I richiedenti protezione internazionale, in base alla normativa vigente precedentemente citata, devono essere obbligatoriamente iscritti al SSN anche durante il periodo in cui aspettano il permesso di soggiorno, facendo fede il documento C3 rilasciato al momento della domanda. Tuttavia, persistendo delle problematiche d'iscrizione al SSN, ad esempio per il mancato rilascio del Codice Fiscale, il legislatore ha previsto¹⁸ che, anche in questa fase, il richiedente protezione internazionale debba essere comunque tutelato dal SSN attraverso l'utilizzo del codice STP (codice generalmente utilizzato per garantire assistenza sanitaria agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno¹⁹) per la registrazione delle prestazioni effettuate. Tale modalità, se non evitabile attraverso idonei accordi tra le diverse amministrazioni, deve essere utilizzata per un periodo limitato, in quanto il livello di tutela sanitaria ed integrazione socio-assistenziale che rende possibili non sono adeguati alla possibile complessità assistenziale di cui le persone sono portatrici. Coloro che ricevono una qualsiasi forma di protezione (permesso di soggiorno come rifugiato, protezione sussidiaria, motivi umanitari) sono anch'essi iscritti obbligatoriamente al SSN per tutta la durata del loro permesso di soggiorno e nelle more del periodo di rinnovo del permesso stesso. L'iscrizione obbligatoria è estesa anche ai familiari, regolarmente presenti ed a carico. Il richiedente protezione internazionale a cui viene respinta la domanda e presenta ricorso, è iscritto al SSN fintanto non si arrivi a definizione della propria posizione. Coloro cui alla fine di tale procedura non viene riconosciuta alcuna forma di protezione, devono comunque essere assistiti attraverso il codice STP. Per il richiedente protezione internazionale sono previsti i codici di esenzione dalla partecipazione alla spesa (ticket) per patologia, reddito (sotto i 6 anni e sopra i 65) e gravidanza, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Sono altresì esentati almeno per i primi sessanta giorni dalla data di inizio validità del permesso di soggiorno.

18 Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale". Gazzetta Ufficiale, n. 214 del 15 settembre 2015. Articolo 21, comma 1.

19 Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 43, comma 3.

Tabella 6 - Principali indicazioni normative per l'accesso al SSN

Norma di riferimento

Livello d'assistenza Beneficiario Legge 286 del 25 luglio 1998, art. 34 (Testo Unico immigrazione: TU) Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA Gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ... per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo.

Accordo Stato Regioni e Province Autonome, Atti 255/CSR del 20 dicembre 2012 Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA

Motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del TU e successiva normativa in materia: x ... x Asilo politico/rifugiato x Asilo umanitario-motivi umanitari- protezione sussidiaria x Richiesta di protezione internazionale x Richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")

In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno,

Circolare Ministero della Sanità 5 del 24 marzo 2000

Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA

Asilo politico; Asilo umanitario; Richiesta di asilo; ... l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità di polizia.

Decreto Legislativo 142 del 18 agosto 2015, art. 21

I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (iscrizione obbligatoria al SSN – LEA), fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale (STP vedi sotto)

Immigrato che richiede protezione internazionale

Legge 286 del 25 luglio 1998, art. 35 e Accordo Stato Regioni e Province Autonome, Atti 255/CSR del 20 dicembre 2012

Tessera STP Stranieri Temporaneamente Presenti. Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza

Gli STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR.

Immigrato senza permesso di soggiorno (mai avuto o scaduto e non rinnovato o diniegato e senza ricorso)

Norma di riferimento	Livello di assistenza	Beneficiario
<u>Legge 286 del 25 luglio 1998,</u>		

<p><u>art. 34 (Testo Unico immigrazione: TU)</u></p>	<p>Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA</p>	<p>Gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ... per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo.</p>
<p><u>Accordo Stato Regioni e Province Autonome, Atti 255/CSR del 20 dicembre 2012</u></p>	<p>Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA</p>	<p>Motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del TU e successiva normativa in materia: x ... x Asilo politico/rifugiato x Asilo umanitario-motivi umanitari- protezione sussidiaria x Richiesta di protezione internazionale x Richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")</p> <p>In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno,</p>
<p><u>Circolare Ministero della Sanità 5 del 24 marzo 2000</u></p>	<p>Iscrizione obbligatoria al SSN – LEA</p>	<p>Asilo politico; Asilo umanitario; Richiesta di asilo; ... l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità di polizia</p>
<p><u>Decreto Legislativo 142 del 18 agosto 2015, art. 21</u></p>	<p>I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (iscrizione obbligatoria al SSN – LEA), fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale (STP vedi sotto)</p>	<p>Immigrato che richiede protezione internazionale</p>

<p><u>Legge 286 del 25 luglio 1998, art. 35 e Accordo Stato Regioni e Province Autonome, Atti 255/CSR del 20 dicembre 2012</u></p>	<p>Tessera STP Stranieri Temporaneamente Presenti. Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza</p>	<p>Gli STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR.</p> <p>Immigrato senza permesso di soggiorno (mai avuto o scaduto e non rinnovato o diniegato e senza ricorso)</p>
---	---	---

3. PERCORSO DI ASSISTENZA: DALL'INDIVIDUAZIONE ALLA RIABILITAZIONE

Questo capitolo affronta il percorso di assistenza a partire dall'individuazione precoce di persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. L'individuazione precoce rappresenta un valido presupposto per la prevenzione dello sviluppo di problematiche psicopatologiche e di altre patologie e costituisce una premessa necessaria per l'attivazione di una serie di azioni rivolte alla salute della persona. Il capitolo approfondisce le specificità dei disturbi nei rifugiati vittime di tortura, stupro e altre forme di violenza presentando tabelle sinottiche dei sintomi e disturbi nel Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD). Un'attenzione particolare viene dedicata all'approccio multidisciplinare integrato, quale presupposto per lo sviluppo di funzioni mirate a sostenere percorsi adeguati di assistenza e riabilitazione per le vittime di tortura. Un articolato focus viene dedicato ai minori stranieri sopravvissuti a traumi estremi e violenza intenzionale. Il capitolo si chiude con un quadro sinottico per un adeguato percorso per i

minori stranieri non accompagnati, suddiviso tra le diverse fasi dell'accoglienza e le diverse procedure, compresi i relativi riferimenti normativi.

Come per altre tipologie di immigrati, i richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria non rappresentano un gruppo omogeneo, essendo portatori di differenti esperienze e aspettative di salute e di assistenza.

Le loro problematiche di salute infatti dipendono, oltre che da eventi traumatici, dalla caratterizzazione epidemiologica di malattie presenti nel paese di provenienza e dalla esposizione a fattori di rischio durante il percorso migratorio e post migratorio, quest'ultimo modulato dalle complessive capacità di accoglienza e tutela dei paesi di arrivo. I RTP che giungono nel nostro paese sono spesso caratterizzati dal cosiddetto "effetto migrante esausto": a causa di traumi multipli subiti, le persone possono presentare un elevato grado di sofferenza fisica e psichica. Alcuni problemi di salute, in particolare le malattie parassitarie e nutrizionali, sono determinate dal Paese di provenienza o dalle condizioni di viaggio e possono variare tra i diversi gruppi di RTP.

Lo stress reattivo alle violenze subite può determinare nelle vittime anche una serie di reazioni psico-neuro-endocrino-immunologiche provocando un aumento della suscettibilità alle infezioni e alle malattie croniche.

Talvolta i segni e i sintomi dipendenti dalle violenze intenzionali possono evidenziarsi anche a notevole distanza di tempo dal trauma ed inoltre occorre considerare l'effetto transgenerazionale del trauma.

Tra il 2014 e il 2015, nell'ambito degli arrivi via mare, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, è stato registrato un flusso in ingresso di circa 320,000 persone.

Nonostante lo sforzo profuso dalle autorità nazionali ed internazionali nell'ambito delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, sono stati registrati numerosi casi di naufragio che hanno determinato un numero di vittime stimabile in più di 7,000 persone decedute o disperse.

Nell'ambito degli arrivi via mare, l'accesso al territorio avviene principalmente attraverso operazioni di sbarco, successive alle attività di ricerca e soccorso, organizzate con la partecipazione di diversi attori, istituzionali e non, finalizzata anche ad una pronta assistenza all'arrivo. In tal senso, le dinamiche che caratterizzano il viaggio verso le coste italiane e l'alta probabilità che le persone subiscano significativi traumi durante il viaggio nei paesi di transito e in mare richiedono l'impiego sistematico, già nella fase di sbarco, di personale specializzato in psicologia d'emergenza, per approntare l'adeguata e tempestiva assistenza e le necessarie segnalazioni (Early Identification). L'esperienza maturata nella gestione delle operazioni di sbarco e le relative attività di prima assistenza conferma la presenza di persone con diversi profili di vulnerabilità, per le quali si impongono considerazioni di pronta identificazione e segnalazione alle autorità competenti, per la successiva eventuale presa in carico, anche in conformità con le più recenti previsioni normative del D.Lgs 142/2015.

Alcune vulnerabilità–minori non accompagnati, genitori soli, persone anziane, sopravvissuti a naufragio–possono risultare immediatamente individuabili durante la fase dello sbarco.

In altri casi–come per le vittime di tortura o trauma estremo– le vulnerabilità non sono rilevabili durante le procedure di soccorso e identificazione al porto, spesso caratterizzate da tempo limitato e setting inadeguato.

Ciononostante, anche in questa fase, possono essere osservati episodi indicativi di una condizione di disagio e sofferenza, che è opportuno riportare al personale sanitario e agli operatori dei centri d'accoglienza al fine di assicurare un trattamento precoce.

A tal fine risulta necessaria l'adozione di procedure operative, con il coinvolgimento degli operatori sanitari, che includano la registrazione di tutti i segnali o elementi indicativi di una potenziale vulnerabilità e che consentano il regolare flusso delle informazioni a tutti i soggetti competenti.

Nel caso di vulnerabilità acclarate, o laddove si richiedano ulteriori valutazioni, si rende necessario l'immediato trasferimento delle persone in centri d'accoglienza dotati di servizi adeguati, anche al fine

di predisporre gli ulteriori approfondimenti per una compiuta individuazione della vulnerabilità, in collaborazione con le ASL competenti per territorio.

3 3.1 Individuazione Precoce e Prevenzione delle problematiche psicopatologiche

La tortura non è immediatamente e facilmente riconoscibile specie quando, come nella maggior parte dei casi, non ha lasciato esiti visibili sul corpo e per essere individuata necessita di particolari condizioni ambientali e di relazione.

Essa non ha come fine prevalente quello di estorcere la confessione dell'interrogato, ma si propone di distruggere il credo e le convinzioni della vittima per privarla di quella struttura di identità che la definisce come persona²⁰: è una forma di violenza non confrontabile con alcuna esperienza traumatica.

Le "vittime di tortura" si confondono nella moltitudine degli immigrati, ma la loro storia, la loro diversità li rende ancora più vulnerabili: lo sradicamento che hanno subito è intimo, oltre che geografico e sociale. In atto non esistono dati complessivi sulla loro presenza in Italia, soprattutto a causa delle difficoltà esistenti nel fare emergere le loro storie e il loro vissuto così spesso invisibili. A tale difficoltà bisogna aggiungere le diversità linguistiche e culturali: esprimere pensieri, sensazioni, ricordi, già di per sé difficili da elaborare, in una lingua diversa dalla propria aggrava il disagio delle vittime.

Il ricorso ad una visita medica specialistica con clinico esperto in ambito di cura psicofisica delle vittime di tortura, alla presenza di un mediatore culturale adeguatamente formato, risulta spesso indispensabile.

L'attenzione rivolta a far emergere queste sofferenze, spesso trascurate o tenute nascoste, si deve tradurre in interventi integrati medico-psicologici e quindi in valutazioni e procedure specifiche in campo giuridico. Fondamentale la possibilità di intervento in tempi adeguatamente brevi e la predisposizione di strutture di prima accoglienza dotate di personale formato, anche in materia di educazione ai diritti umani, in grado di individuare eventuali segnali di vissuti traumatici.

La fragilità sociale di molti Paesi di provenienza suggerisce un'attenzione particolare verso le donne che sono, tra l'altro, maggiormente esposte al rischio di divenire vittime della tratta di esseri umani, proprio per la caratterizzazione femminile della povertà e della marginalità sociale e lavorativa. Inoltre, durante il viaggio soprattutto le donne sono spesso costrette a subire violenze e abusi, ciò sta determinando con frequenza l'arrivo di donne, anche giovanissime, che sbarcano sulle nostre coste in gravidanza e con infezioni sessualmente trasmissibili.

Le problematiche del percorso migratorio hanno una profonda influenza sulle condizioni psicofisiche dei richiedenti asilo e rappresentano un rischio aggiunto per eventuali patologie infettive legate al degrado e all'abbandono.

²⁰ Marcelo Vignar (sentire Santone)

3.1.1 Presupposti e finalità dell'individuazione precoce

Tutti i rifugiati sono da considerarsi come soggetti potenzialmente vulnerabili, poiché l'esilio è di per sé un'esperienza di tipo traumatico.

La particolare vulnerabilità e il bagaglio di sofferenza di cui è portatore ogni rifugiato, non necessariamente e automaticamente però si traducono in disturbi psicopatologici. I RTP vittime di tortura, stupro, abusi o traumi estremi di altra natura (prolungate prigionie in isolamento e/o in condizioni disumane e degradanti, naufragi, testimoni di morti violente, etc.) possono presentare quadri clinici psicopatologici manifesti, latenti o sub-clinici.

Questa tipologia di rifugiati deve essere considerata ad alta vulnerabilità ed è perciò necessario mettere in atto azioni e procedure specifiche mirate all'individuazione precoce di queste persone. L'individuazione rappresenta il presupposto indispensabile per garantire al maggior numero possibile

dei richiedenti sopravvissuti a violenze estreme, una corretta e precoce valutazione clinicodiagnostica, che indirizzi verso un'appropriate e tempestiva presa in carico medica, psicologica e sociale.

Diversi studi indicano che circa il 25-30% dei rifugiati ha subito esperienze di tortura, stupro o altre forme di violenza estrema. Queste sono forme di esperienze traumatiche che rientrano nella categoria dei cosiddetti "traumi estremi".

I traumi estremi sono traumi di natura interpersonale, ripetuti o prolungati nel tempo, subiti in regime di coercizione o di impossibilità alla fuga.

Attualmente si stima che il 33-75% dei sopravvissuti a traumi estremi, sviluppano, nel periodo successivo all'esperienza traumatica, un disturbo francamente psicopatologico, che impatterà anche sulle generazioni successive (tortura transgenerazionale).

Le esperienze traumatiche estreme possono determinare, oltre ai sintomi comuni del Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder), anche altre conseguenze psicopatologiche specifiche e complesse. In particolare: disturbi dissociativi psichici e somatici, tendenza alla re-vittimizzazione, perdita del senso di sicurezza e del senso di sé, disturbi da iperarousal, disturbi affettivi e relazionali.

Questo particolare quadro sindromico viene attualmente riconosciuto come un'entità clinico-diagnostica specifica definita "PTSD con dissociazione" o come "Complex PTSD".

Le manifestazioni cliniche dei disturbi post-traumatici complessi (depersonalizzazione, de-realizzazione, assorbimento immaginativo, disturbi mnesici e cognitivi, etc.) differentemente dalle manifestazioni caratteristiche di altri quadri psicopatologici, sono multiformi e insidiose e, per loro stessa natura, difficilmente rilevabili e diagnosticabili, specialmente per medici e psicologi senza una specifica formazione ed esperienza. In questi casi il rischio di misconoscimento o di una diagnosi errata risulta molto elevato.

I disturbi possono rimanere misconosciuti e latenti anche per lunghi periodi di tempo. Non è raro che un disturbo post-traumatico complesso non diagnosticato sia la causa dei ripetuti e prolungati fallimenti di un richiedente asilo nel suo percorso d'integrazione/autonomia.

Di notevole importanza, soprattutto per le ricadute cliniche, è l'andamento della storia naturale dei disturbi post-traumatici complessi.

Essi, infatti, hanno la tendenza, in assenza di una corretta diagnosi e di interventi terapeutici adeguati e specifici, a cronicizzare o ad evolvere verso un progressivo peggioramento.

La tempestività di un trattamento adeguato in servizi con competenze specialistiche è quindi cruciale per il futuro di queste persone e ha come presupposto indispensabile una precoce e corretta diagnosi. Per quanto detto finora, risulta strategico mettere in atto un efficace programma per l'individuazione precoce dei richiedenti asilo che presentano un'alta probabilità di avere vissuto esperienze di tortura, stupro o altre violenze estreme.

Tali procedure rappresentano una vera e propria conditio sine qua non per garantire, al maggior numero possibile di richiedenti sopravvissuti a tortura e altre violenze estreme, la restituzione delle condizioni psico-fisiche indispensabili per affrontare, al pari degli altri richiedenti, il difficile percorso verso l'integrazione e l'autonomia.

Il programma per l'individuazione precoce è fondamentale per promuovere un processo di accoglienza dei richiedenti asilo in accordo con la legislazione nazionale sull'asilo.

3.1.2 Programma per l'individuazione precoce

Generalità

Il programma per l'individuazione precoce deve riguardare i richiedenti arrivati di recente sul territorio nazionale, particolarmente i casi che fin dall'arrivo sembrano presentare elementi che indichino la probabilità che il richiedente abbia subito gravi esperienze traumatiche.

Qualora la condizione di vittima emerga in un periodo successivo, le attività previste in questo paragrafo saranno da applicare anche in una fase più tardiva.

Le attività finalizzate a favorire l'individuazione precoce dovrebbero iniziare, compatibilmente con i diversi contesti di arrivo, il prima possibile, con un colloquio con il personale medico-psicologico della struttura ospitante (2° livello), anche con il coinvolgimento degli operatori non sanitari (1° livello).

Ogni persona individuata dal 2° livello come probabile vittima di tortura o violenza estrema, sarà segnalata e indirizzata, per un'accurata valutazione clinico-diagnostica e per una eventuale presa in carico, ai servizi del SSN con competenze specialistiche (3° livello), o ad altre strutture, da esso riconosciute, con esperienza nel campo delle patologie post-traumatiche nei RTP, al fine di evitare un deterioramento psichico e/o la cronicizzazione dei quadri clinici (psicologici e somatici) e di adattare le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo ai loro bisogni specifici. Fin dall'inizio si terrà conto delle questioni e delle esigenze di genere del richiedente protezione internazionale.

1° Livello

Le attività previste in questo livello tendono tutte a supportare e favorire una prima rilevazione del maggior numero di richiedenti in cui sia ipotizzabile una storia segnata da traumi e violenze estreme e/o una sofferenza psichica o fisica conseguente ad essi. In questa fase il riconoscimento si baserà su quanto spontaneamente emerso e su quanto rilevato attraverso un'osservazione e/o un ascolto partecipato e strutturato.

Questo primo livello di intervento trova il suo compimento nella segnalazione dei richiedenti presumibilmente vittime di violenze estreme, al medico e allo psicologo del Centro di accoglienza. Tutti gli operatori che, a vario titolo, sono coinvolti nelle attività del Centro di Accoglienza, dovrebbero collaborare, tenendo conto delle diverse mansioni e competenze, in queste attività. In particolare si ritiene che, dopo una breve formazione specifica, gli operatori socio-assistenziali, gli infermieri, gli assistenti sociali, gli assistenti legali, i mediatori culturali ed eventualmente altri operatori, possano essere messi in grado di cogliere e riconoscere alcuni semplici indizi e segnali (comportamentali, relazionali, di comunicazione verbale e non-verbale, ecc.) osservabili durante lo svolgimento del loro lavoro con i richiedenti e in vari modi riconducibili a vissuti traumatici.

Saranno analogamente valorizzati quei contenuti narrativi che, in modo diretto o indiretto, si riferiscano a esperienze traumatiche vissute dal richiedente.

Le persone per le quali sulla base delle attività suddette, si arrivi a supporre la presenza di pregresse esperienze traumatiche estreme, saranno invitate a un colloquio con il personale medico-psicologico della struttura ospitante .

In particolare, considerata l'elevata vulnerabilità sociale delle donne migranti, gli operatori della prima accoglienza devono considerare le donne quali soggetti ad elevato rischio attuale e/o pregresso di violenze e valutare il loro eventuale invio al colloquio con il personale medicopsicologico, adeguatamente formato al riconoscimento della violenza di genere 21

2° Livello

Il medico e lo psicologo della struttura ospitante o di riferimento del Centro di accoglienza, attraverso alcuni colloqui ed eventualmente con il supporto di strumenti specifici per l'individuazione precoce (questionario, intervista semi-strutturata, etc), valuteranno il grado di vulnerabilità e la probabilità che il soggetto abbia vissuto esperienze di tortura o altre forme di violenza estrema, oltre a indicare l'eventuale urgenza per il successivo invio presso Servizi specialistici (3° Livello).

Il colloquio dovrà essere gestito in modo empatico, il medico e lo psicologo del Centro, attraverso la costruzione di una relazione che favorisca l'ascolto e crei le condizioni che facilitino l'emersione della sofferenza, iniziano un percorso di riconoscimento dei segni e dei sintomi riconducibili agli eventi traumatici che potrà portare alla presa in carico clinico-terapeutica della fase successiva.

Per le donne, in relazione alle linee di indirizzo internazionale ed europeo, deve essere prevista l'accoglienza da parte di personale femminile, attento alla violenza di genere.

L'utilizzo di uno strumento specifico per l'individuazione precoce dei sopravvissuti a tortura e traumi estremi dovrà essere limitato al personale medico e psicologico del Centro di accoglienza e preceduto

da un breve training finalizzato al suo corretto uso: non deve richiedere specifiche competenze nelle patologie post-traumatiche; non sostituisce, bensì supporta, il colloquio clinico; non deve essere considerato come un test diagnostico; non può essere utilizzato al fine della determinazione dello status legale di una persona; non può essere utilizzato per limitare i diritti nella fase successiva del procedimento legale.

Qualsiasi strumento specifico di supporto alla individuazione, dovrà comunque presentare i requisiti idonei alle finalità richieste, avere ottenuto adeguate verifiche clinico-metodologiche e deve essere validato statisticamente e standardizzato in ambito clinico-scientifico.

3° Livello

I RTP, individuati sulla base delle procedure di cui sopra, saranno tempestivamente inviati, tenendo conto del livello d'urgenza segnalato dai medici e dagli psicologi del Centro d'accoglienza, presso strutture sanitarie, con adeguate competenze specialistiche, del SSN o da esso riconosciute, per la conferma diagnostica e la presa in carico terapeutica adeguata e tempestiva.

Tali strutture sanitarie avvieranno percorsi multidisciplinari integrati (vedi paragrafo 3.2) nell'ambito dei servizi disponibili del SSN che può avvalersi di Associazioni e altre Istituzioni operanti sul territorio, individuate sulla base di precisi criteri di competenza ed esperienza nel campo delle patologie post-traumatiche nei RTP, di attenzione agli aspetti relativi alla multiculturalità, ai diritti umani e al genere, di multidisciplinarietà e di collaborazione con servizi dedicati ai RTP. In particolare per le donne, riconosciute come vittime di violenza o vittime di tratta, le attività terapeutiche e di riabilitazione potranno essere svolte in collaborazione con i servizi territoriali dedicati alla violenza di genere e i programmi di protezione per le vittime di tratta.

3.1.3 La Prevenzione delle problematiche psicopatologiche

Le esperienze traumatiche esperite nei paesi di origine dei RTP che arrivano in Italia si associano ad esperienze di assoggettamento alle organizzazioni dei trafficanti che usualmente adottano pratiche

21 European Parliament resolution of 8 March 2016 on the situation of women refugees and asylum seekers in the EU (2015/2325(INI)). Il testo adottato indica la necessaria diligenza che uno stato deve attuare nel valutare il rischio che le donne corrono nei percorsi migratori, con particolare riferimento al rischio violenza e tratta. Si precisa inoltre che le strutture di accoglienza devono avere personale esperto in violenza di genere.

crudeli, degradanti nonché vessazioni che si protraggono nel paese di accoglienza come la tratta a scopi sessuali o lavorativi e la schiavitù.

Donne e minori rappresentano in questo gruppo, già di per sé estremamente vulnerabile, una fascia particolarmente esposta e particolarmente fragile in quanto maggiormente soggetta a questo tipo di vessazioni e violenze sia nel paese di origine che in quelli di transito e di arrivo.

Come evidenziato da ampia letteratura scientifica, l'esposizione a gravi difficoltà nella fase migratoria e post-migratoria, tra cui le modalità e i vissuti traumatici del viaggio, il mancato accesso all'accoglienza o un'accoglienza tardiva, precaria o nella quale sono fortemente carenti i servizi di orientamento e sostegno psico-sociale, sono alla base del cosiddetto effetto di "ritraumatizzazione secondaria" che può coinvolgere un numero assai elevato di richiedenti asilo.

Anche a tal fine è opportuno che qualora l'individuazione avvenga all'interno di un centro collettivo di prima accoglienza, il RTP vittima di tortura sia trasferito immediatamente in un centro SPRAR. Le dimensioni dell'accoglienza (luoghi, modalità, strutturazione degli spazi e dei tempi) costituiscono per le vittime di tortura un fattore di cruciale importanza giacché possono favorire o ostacolare e persino inibire il processo stesso di "emersione" della sofferenza post traumatica.

È necessario, dunque, che il luogo di accoglienza sia, per quanto possibile, adeguato e allo stesso tempo accogliente, rispettoso e rassicurante e permetta alla persona, in particolare donne e minori, di iniziare o continuare il proprio percorso riabilitativo in un ambiente idoneo.

Mentre gli interventi di prevenzione primaria sono da individuarsi nelle politiche internazionali e locali per la sicurezza, la giustizia e la protezione sociale nei Paesi d'origine e di transito, la responsabilità della prevenzione secondaria riguarda il paese d'approdo e si esplicita nella capacità di offrire condizioni di vita dignitose e relazioni adeguate in tutti gli ambiti dell'accoglienza e di garantire ambienti e setting non ritraumatizzanti e gli interventi sanitari appropriati per l'individuazione precoce e i conseguenti trattamenti clinico-assistenziali.

Di notevole importanza nella prevenzione è la creazione di canali di ingresso legali es. politiche di reinsediamento-re-settlement, che tutelino il rifugiato da possibili violenze e nuove traumatizzazioni.

3.1.4 Elementi di base nel contesto di accoglienza e nella relazione

Fin dal primo momento dell'accoglienza, l'atteggiamento dell'operatore deve essere empatico e di supporto, non giudicante né curioso/voyeuristico, soprattutto nella fase della raccolta delle informazioni, ove necessario, sui motivi della fuga.

Bisogna creare un clima di fiducia tale che la persona possa sentire di poter comunicare anche le sue esperienze più problematiche e, in ambito clinico, possa liberamente utilizzare propri modelli esplicativi della sofferenza e del sintomo.

Considerata la complessità dei bisogni dei RTP e le conseguenze sulla salute che questi possono determinare è importante svolgere un lavoro di rete coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e non, presenti sul territorio.

In alcuni casi è possibile che nel contesto di accoglienza la persona instauri modalità relazionali culturalmente difformi da quelle abituali dell'operatore che, quindi, richiedono una specifica preparazione.

E' importante che ci sia continuità nelle figure di riferimento, limitando per quanto possibile il turnover del personale. Tale intervento dovrà tenere conto della dimensione di genere e nel caso di donne e ragazze si dovrebbe quindi rendere disponibile, in ogni fase del percorso, personale femminile appositamente formato.

La relazione deve essere "trasparente", anche al fine di instaurare un clima di fiducia e collaborazione: si sottolinea l'importanza di informare la persona dei propri diritti e dei doveri, in modo semplice e chiaro, e di definire il ruolo di ogni attore coinvolto, verificandone la comprensione. In ambito clinico un obiettivo rilevante è di far sentire il paziente parte attiva del processo terapeutico, evitando così di creare un ambiente ritraumatizzante. In genere, soprattutto nelle fasi di presa in carico terapeutica, è bene avere un approccio attivo nell'avviare e mantenere la relazione con il paziente ad es. in certi casi può esser necessario ricordare l'appuntamento. È indispensabile che i colloqui relativi al proprio vissuto traumatico (colloquio con gli operatori sanitari e legali, operatori dei centri, ecc.) avvengano in modo coordinato tra gli operatori per evitare la sovraesposizione alle memorie traumatiche e si svolgano in locali idonei e accoglienti, poco rumorosi ed esposti a luce naturale, che garantiscano la necessaria riservatezza.

3.2 L'approccio multidisciplinare integrato

La presa in carico deve prevedere un approccio integrato, multidisciplinare e multi dimensionale, con interventi che si realizzano in tappe successive: accoglienza, orientamento, accompagnamento. A tal fine è necessaria, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, la definizione di un percorso terapeutico assistenziale che abbia carattere multidisciplinare, chiave di volta dell'assistenza e della riabilitazione delle vittime di tortura, che integri professionalità socio-sanitarie e giuridiche dei servizi territoriali pubblici, degli enti gestori e del privato sociale, ove presente.

Le molteplici esigenze connesse alla presa in carico socio-sanitaria dei RTP richiedono di:

1) mantenere la regia da parte dei servizi sociosanitari pubblici di programmi di assistenza e riabilitazione delle vittime di tortura garantendo nello stesso tempo l'interazione stretta tra l'ambito più propriamente "sociale" e quello più propriamente "sanitario" e assicurando un approccio multidisciplinare;

2) rendere consapevole i decisori istituzionali e il personale operante nei differenti contesti di riferimento che la presenza della vittima di tortura o di gravi violenze, costituisce un fenomeno sociale di ampia portata che richiede una risposta nuova in termini di competenze possedute dal sistema socio-sanitario e di accessibilità e fruibilità dei servizi da parte dei destinatari.

E' auspicabile la creazione di accordi formali tra i diversi enti del territorio, in sinergia tra servizio pubblico e privato sociale, in modo da regolamentare funzioni e prassi condivise affinché i percorsi di prevenzione, emersione cura e riabilitazione abbiano carattere non differito e continuativo. Nell'organizzazione del percorso multidisciplinare è necessario prima di tutto delineare le funzioni e i ruoli delle diverse figure professionali coinvolte, nonché gli strumenti necessari.

A prescindere dai singoli professionisti presenti è necessario che, all'interno del percorso multidisciplinare, siano rappresentate le diverse aree di competenza:

- x area "Sanitaria"
- x area "Sociale "
- x area "Giuridica"
- x area "Mediazione"

Non esiste un modello standard, ne è prescrivibile un determinato assetto. Sicuramente la presa in carico di RTP vittime di tortura pone la necessità di integrare funzioni, e quindi professionalità, sanitarie, sociali, e giuridiche e di coordinarne le attività anche in relazione ai servizi del territorio.

3.2.1 Figure professionali e obiettivi del percorso multidisciplinare Le figure professionali che possono partecipare al percorso multidisciplinare sono molteplici ma tutte devono essere adeguatamente formate ai diritti umani, ad un approccio transculturale e multidisciplinare; tali figure devono afferire all'ambito sanitario, sociale, legale e della mediazione linguistico-culturale.

A titolo di esempio:

- medico di medicina generale/pediatra di libera scelta
- psichiatra/neuropsichiatra infantile
- psicologo/psicologo dell'età evolutiva
- infermiere
- ostetrica
- operatore sociale (assistente sociale, operatore dell'accoglienza, educatore di comunità)
- operatore legale
- mediatore linguistico-culturale

A seconda delle necessità possono essere previste altre figure sanitarie specialistiche (es. ginecologa, infettivologo, fisioterapista, ortopedico, neurologo, odontoiatra), ed eventualmente sociologi, antropologi e prevedere un'adeguata presenza di personale femminile. Nell'ambito del percorso multidisciplinare si sottolinea l'importanza di individuare e attivare la funzione di Case Management (CM), volta a garantire l'accompagnamento nei percorsi socio-sanitari e a migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi offerti nonché l'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Nell'ambito del percorso multidisciplinare vengono individuati i seguenti obiettivi:

9 valutare le situazioni vulnerabili che vengono segnalate da strutture sanitarie, enti pubblici e associazioni e predisporre proposte di percorsi specifici di presa in carico socio-sanitaria ed assistenziale;

9 sostenere la persona vittima di tortura attraverso una risposta multidisciplinare ed integrata di tipo clinico, assistenziale, relazionale e di integrazione sociale mirata a favorire percorsi di autonomia;

9 garantire alla persona vittima di tortura accesso alla rete dei servizi (emersione e diagnosi, cura e riabilitazione) in funzione delle specifiche esigenze;

9 ampliare la rete di referenze sul territorio e utilizzare strumenti idonei per affrontare le situazioni di vulnerabilità sociale e sanitaria in modo efficace accessibile, sostenibile ed in tempi adeguati;

- 9 supportare il quotidiano lavoro degli operatori del territorio, offrendo opportunità di formazione, aggiornamento, supervisione, consulenza specifiche.
- 9 esaminare le richieste di certificazione degli esiti fisici e psichici delle violenze subite dai RTP.

A livello locale è necessaria una funzione di coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle attività socio-sanitarie e giuridiche, rivolte ai richiedenti asilo e rifugiati vittime di tortura. Nell'ambito di tale funzione di coordinamento è auspicabile:

- 9 predisporre interventi di prevenzione con particolare attenzione alle tematiche della salute degli operatori, che lavorano con i RTP, a rischio di traumatizzazione vicaria;
- 9 promuovere programmi di formazione, inclusa la formazione sulla violenza di genere, rivolti al personale sanitario e sociale dell'azienda sanitaria, nonché al personale degli enti pubblici e degli enti gestori dei servizi di accoglienza e protezione dei RTP e ai mediatori linguistico - culturali;
- 9 monitorare l'attuazione dei percorsi multidisciplinari elaborando un rapporto qualitativo-quantitativo annuale sulle attività svolte e sulle principali problematiche riscontrate a livello clinico, organizzativo e di bisogni formativi da trasmettere alla Regione o Provincia autonoma che lo invierà il report regionale al Ministero della salute ai fini della redazione di un rapporto nazionale sull'attuazione delle presenti linee guida.

3.3 Specificità dei disturbi nei rifugiati vittime di tortura, stupro e altre forme di violenza

La tortura causa nelle vittime e spesso anche nei testimoni, conseguenze fisiche e psichiche di diversa gravità dipendenti principalmente dal tipo, dalla durata e dalla localizzazione delle violenze subite. Le conseguenze fisiche più frequenti sono a carico del sistema muscolo scheletrico e cutaneo.

Le persone esposte a gravi traumi prima e durante la migrazione presentano disturbi psichici in misura maggiore rispetto alla popolazione autoctona e ai migranti economici. Inoltre, le difficili condizioni di vita che si trovano ad affrontare, sia nelle fasi di arrivo sia dopo il riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione, possono causare il cosiddetto effetto di "ritraumatizzazione secondaria" peggiorando la sintomatologia post-traumatica preesistente.

Il medico che nel percorso multidisciplinare si occupa della presa in carico del paziente richiedente asilo, indipendentemente dalla disciplina sanitaria di cui è specialista, deve avere una formazione specifica e avere eseguito un periodo adeguato di training presso strutture che si occupano in modo multidisciplinare ed elettivo della cura delle vittime di tortura.

La presenza di un mediatore culturale affidabile e competente in ambito sanitario è spesso indispensabile per far emergere pensieri, ricordi e sensazioni già di per se difficili da elaborare e comunicare.

La stretta collaborazione tra medico, psicologo e mediatore culturale è fondamentale in quanto difficile o impossibile è ricondurre la sofferenza ad un'origine solo psicofisica, perché condizionata, anche, da valori culturali e religiosi.

L'attenzione rivolta a far emergere queste sofferenze, spesso trascurate o tenute nascoste, si deve tradurre in interventi medico-psicologici nonché giuridici.

Per rendere concreti tali interventi sono necessari: la possibilità di eseguire esami clinici e radiologici, il trattamento medico e riabilitativo adeguato, l'ascolto psicologico specializzato e la definizione di un percorso psicoterapeutico (Articolo 14 della Convenzione ONU contro la Tortura).

La presa in carico degli assistiti è svolta, tenendo conto di ogni caso e della prospettiva di genere, da un medico di medicina generale, uno psichiatra, uno psicologo ed un medico legale, con la stretta collaborazione degli operatori sociali ed i mediatori linguistico culturali, in un approccio multidisciplinare che consente una migliore valutazione dei quadri clinici e della loro evoluzione e permette di migliorare la qualità dell'assistenza.

Nella pratica clinica rivolta a richiedenti asilo e rifugiati che hanno subito violenze estreme o torture, si riscontrano gravi disturbi del sonno con pensieri invasivi, crisi di depersonalizzazione. Si riscontra inoltre un'associazione particolare tra tortura e dolore cronico, in particolare intensa cefalea e sintomi

dolorosi osteo-articolari e digestivi, senza che sia possibile evidenziare una causa organica, i così detti unexplained pain.

Tale sintomatologia risulta poco responsiva alle terapie analgesiche e richiede un adeguato inquadramento all'interno della sindrome post-traumatica complessa.

Alla luce di queste acquisizioni, si conferma la necessità di un approccio integrato che vede la collaborazione del medico, dello psichiatra, dello psicologo, del fisioterapista e degli altri operatori che partecipano alla presa in carico della vittima di tortura.

Il percorso intrapreso deve portare non alla semplice soppressione dei sintomi, come si può realizzare con una terapia farmacologica, ma al loro superamento.

In questa ottica va inquadrata anche la certificazione medico-legale che si realizza al termine del percorso di presa in carico.

Pur consapevoli del rischio-beneficio e delle complesse problematiche etico-giuridiche legate alla certificazione medico-legale, tuttavia essa va vista come un passaggio complesso per il richiedente asilo ma importante nel processo di ricostruzione di quella credibilità che il torturatore intendeva annientare.

Nell'ambito del complesso percorso di inquadramento diagnostico delle vittime di tortura, in questo tipo di popolazione, la sindrome psicopatologica più frequente è il Disturbo da Stress PostTraumatico (PTSD), che spesso si manifesta anche con disturbi depressivi, d'ansia e somatoformi.

Un ulteriore livello di specificità dei quadri psicopatologici può essere riscontrato nelle popolazioni di persone richiedenti asilo o rifugiate sopravvissute ad esperienze di tortura.

Tali esperienze rientrano tra i traumi estremi, ovvero violenze interpersonali, ripetute o continuative, praticate in una condizione di coercizione e di deprivazione della libertà.

L'aspetto relazionale e intenzionale del trauma estremo, rende queste esperienze profondamente diverse rispetto a traumi di altro tipo.

Qui vi è amplissima letteratura scientifica con studi replicati su popolazioni diverse per provenienza geografica, luogo di arrivo, condizioni di accoglienza. In generale in queste popolazioni la prevalenza di PTSD varia dal 9 al 50%. L'ampia variabilità riscontrata è in gran parte dovuta, non tanto a caratteristiche intrinseche della popolazione studiata, quanto a differenze sostanziali nel percorso di vita post-migratorio.

Infatti, la prevalenza di PTSD e le difficoltà di funzionamento psicosociale sono minime nei rifugiati e richiedenti asilo che ricevono buoni percorsi di accoglienza e permessi di soggiorno senza scadenze temporali, rispetto a coloro che hanno visti temporanei e maggior rischio di espulsione. Le percentuali più elevate di PTSD si riscontrano in coloro che nel paese ospite subiscono detenzioni e/o vengono rinchiusi in centri di espulsione.

Ciò suggerisce ancora una volta l'importanza, per la psicotraumatologia, di percorsi di accoglienza che evitino la ritraumatizzazione secondaria.

Tabella 7– Sintomi e disturbi nel Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD)

SINTOMI DEL DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO

SINTOMI INTRUSIVI (ricorrenti e associati, anche in modo subliminale, all'evento traumatico)	<ul style="list-style-type: none"> x Incubi notturni x Flash Back x Pensieri Intrusivi e Memorie Automatiche x Sentirsi paralizzati dalla paura e/o aver voglia di scappare x Crisi d'ansia o di panico

SINTOMI di EVITAMENTO e ALTERAZIONI NEGATIVE di PENSIERI e EMOZIONI	<ul style="list-style-type: none"> x Ottundimento/distacco emotivo x Disturbi dell'attenzione x Riluttanza/impossibilità a parlare e rievocare le esperienze traumatiche x Incapacità/difficoltà nel sentire gioia o provare amore x Tendenza all'isolamento x Perdita di fiducia in sé e nel mondo
ALTERAZIONI MARCATE dell'AROUSAL e della REATTIVITA'	<ul style="list-style-type: none"> x Comportamenti impulsivi e/o autolesivi x Irritabilità, scoppi di rabbia e collera x Senso di persistente tensione, minaccia, irrequietezza, pericolo x Ipervigilanza e "Startle response" x Insonnia severa

DISTURBI FREQUENTEMENTE ASSOCIATI AL PTSD

DISTURBI PSICOSOMATICI	<ul style="list-style-type: none"> x Cefalea x Sindrome da dolore cronico x Disturbi Gastrointestinali x Disturbi dell'Alimentazione x Disturbi dell'Apparato Genitale e della sfera sessuale
DISTURBI DEPRESSIVI	<ul style="list-style-type: none"> x Pianto x Astenia profonda/Faticabilità x Tristezza vitale/Anedonia x Sensi di colpa e autosvalutazione Disperazione, Ideazioni suicide
DISTURBO da ABUSO DI SOSTANZE	<ul style="list-style-type: none"> x Dipendenza da alcolici, sostanze psicotrope, farmaci

Se da un lato le vittime di violenza interpersonale mostrano una maggiore incidenza dei disturbi precedentemente menzionati, studi sempre più numerosi indicano la presenza di un'associazione specifica tra esperienze di tortura e l'insorgenza di sindromi post-traumatiche complesse, inquadrare come PTSD con Dissociazione nel DSM-5 o come Complex PTSD nella versione preliminare dell'ICD-11.

Tabella 8– Sintomi e disturbi nel Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso Complex–PTSD (PTSD con Dissociazione secondo DSM 5)

SINTOMI E DISTURBI DEL DISTURBO POST-TRAUMATICO COMPLESSO

<p>x SINTOMI DEL PTSD (vedi tabella 7)</p>	<p>SINTOMI INTRUSIVI PERSISTENTI (associati, anche in modo subliminale, all'evento traumatico)</p> <p>SINTOMI DI EVITAMENTO E ALTERAZIONI NEGATIVE DI PENSIERI E EMOZIONI</p> <p>ALTERAZIONI MARCATE DELL'AROUSAL</p>
	<p>DEPERSONALIZZAZIONE 9 Sentirsi distaccato dai propri processi mentali o dal proprio corpo 9 Numbing - senso di intorpidimento emotivo 9 Freezing – più o meno completo blocco delle attività motorie e/o emozionali (da pochi secondi ad alcuni minuti) 9 Avere la percezione che il proprio corpo o una parte di esso sia distorto, ingrandito o rimpicciolito</p> <p>DEREALIZZAZIONE 9 Sentirsi estraniato dal proprio ambiente 9 Percepire il mondo e gli eventi come irreali 9 Non riconoscere luoghi e/o volti con cui si ha familiarità (simile al "jamais vu")</p> <p>AMNESIA DISSOCIATIVA E FUGA DISSOCIATIVA 9 Incapacità di ricordare importanti e specifici eventi della propria storia personale ("buchi neri" o "tempo perduto") 9 Allontanamento inaspettato dai propri luoghi di residenza o lavoro, associato a stato amnesico, con durata variabile tra poche ore e alcuni giorni</p> <p>DISTURBI DELLA MEMORIA 9 Alterazioni della memoria esplicita, in particolare della componente "autobiografica", riguardante le tracce mnestiche di tipo emotivo, affettivo e personale dell'esperienza traumatica</p>

	<p>ASSORBIMENTO IMMAGINATIVO 9 Frequente e profondo stato di assorbimento nei propri pensieri o fantasie, tale da non accorgersi di ciò che accade intorno</p> <p>FENOMENI DISPERCETTIVI 9 Alterazioni transitorie delle percezioni uditive, visive, olfattive (più rare), con caratteristiche egodistoniche, sia sotto forma di distorsioni delle percezioni reali (visione a tunnel, bidimensionale, variazioni del volume dei suoni, ecc), sia sotto forma di fenomeni pseudo-allucinatori</p> <p>DISSOCIAZIONE SOMATICA DISTURBI DA CONVERSIONE 9 Sindrome da dolore cronico 9 Anestesia/Ipoestesia dolorifica transitoria 9 Debolezza/paralisi motoria transitoria 9 Attacchi pseudo-epilettici</p>

SINTOMI DEI DISTURBO POST-TRAUMATICO COMPLESSO

DISREGOLAZIONE EMOTIVA E DEGLI IMPULSI	9 Sensazione/paura di perdere il controllo delle proprie azioni 9 Incapacità di tollerare affetti negativi 9 Incapacità a auto-contenersi o auto-consolarsi 9 Deficit nel controllo degli impulsi (alimentari, emotivi/aggressivi, sessuali, ecc)
DISTURBI DELL'ATTENZIONE E DELLA CONCENTRAZIONE	9 Perdita della capacità di prestare attenzione e di concentrarsi sul qui e ora, nel leggere un libro, seguire un discorso, ecc 9 Tendere a fare tutto in automatico, come in assenza di se
CAMBIAMENTI NELLA PERCEZIONE DI SÉ	9 Sentire di essere diventata una persona completamente diversa 9 Confusione dell'identità: perplessità e profonda conflittualità su chi si è

CAMBIAMENTI NEL COMPORAMENTO E NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI	9 Alterazioni dell'Identità: variazioni, anche sostanziali nei comportamenti, nelle abitudini, nei giudizi, nel tono della voce, nella calligrafia, ecc. 9 Vulnerabilità alla re-vittimizzazione e allo sfruttamento
CAMBIAMENTI NEI SIGNIFICATI E NEL SENSO DI SE E DELLE COSE	9 Percepire il mondo come pericoloso e se stessi come irrimediabilmente danneggiati e responsabili del trauma 9 Senso di colpa, disperazione, vergogna, indegnità, ideazioni suicidiarie 9 Comportamenti autodistruttivi: auto-lesionismo, promiscuità sessuale, comportamenti rischiosi o dannosi, 9 Abbandono di precedenti valori e credenze religiose, politiche, morali, ecc.

Le sindromi post-traumatiche complesse racchiudono nella loro definizione l'insieme di alterazioni psicologiche, riportate di seguito, che possono insorgere in conseguenza di esperienze traumatiche estreme:

- Alterazioni nella regolazione emotiva e degli impulsi
- Dissociazione e alterazioni dell'attenzione e della memoria
- Somatizzazioni
- Alterazioni nella percezione di sé
- Alterazioni nella percezione dell'altro
- Alterazioni nelle relazioni

Ulteriori studi, hanno valutato in maniera più specifica l'associazione tra tortura e alcune specifiche alterazioni incluse nel Complex PTSD. Su questa linea, è stata anche evidenziata una correlazione specifica tra la tortura e l'insorgenza di disturbi dissociativi, di sintomi psicotici e di alterazioni nella regolazione emotiva con un aumento del rischio suicidario.

In questa sindrome hanno un ruolo molto rilevante le alterazioni della memoria autobiografica, della percezione di sé e delle relazioni con l'altro sia per l'impatto sulla personalità e sull'identità della vittima, sia per le implicazioni sulle capacità narrative e relazionali necessarie ad affrontare la procedura di asilo.

L'evento traumatico estremo ha quindi anche la capacità di interrompere la continuità dell'esperienza e alterare il senso dell'identità.

L'esperienza traumatica non viene elaborata a livello simbolico/verbale e di conseguenza potrà solo essere rivissuta attraverso continui flashback, incubi, cefalee quotidiane, dolori somatici ricorrenti, improvvisi stati di disperazione e pensieri intrusivi legati al trauma.

Gli studi sulle sindromi post-traumatiche complesse sottolineano anche come cambino le modalità terapeutiche e riabilitative, dato che i protocolli terapeutici generalmente applicati per altri disturbi, come per i disturbi dell'umore o per il PTSD, risultano insufficienti o solo parzialmente efficaci.

Alla luce delle gravi e complesse alterazioni che possono colpire le persone RTP vittime/sopravvissute a tortura si rende, quindi, indispensabile una presa in carico multidisciplinare, integrata, continuativa nel tempo, che sia in grado di adattare le modalità di intervento alle fasi del

trattamento e del percorso giuridico e di integrazione sociale. anche per prevenire la c.d. tortura trans-generazionale.

3.4 Percorsi di assistenza e trattamento per la “riabilitazione” delle vittime di tortura

Il setting terapeutico deve essere flessibile nei tempi, evitando di predeterminare numero, frequenza e durata delle sedute, modulandole in base alle effettive esigenze cliniche e nelle modalità operative tenendo conto della possibilità di consulenze e di cooterapie.

La tortura produce conseguenze profondissime in quanto ha lo scopo di privare la persona offesa della sua struttura identitaria, individuale, culturale e sociale, inducendo una sfiducia nell’essere umano; il termine “riabilitazione”, di cui al D.Lgs 18/2014, art. 27 comma 1 bis, va inteso come l’insieme degli interventi socio-sanitari necessari e adeguati a svolgere una funzione ‘riparatoria’ rispetto alle conseguenze delle gravi violenze subite.

Ciò in linea con quanto prevede il diritto della UE che con l’espressione “necessario trattamento” 22degli atti di violenza subiti fa riferimento ad una pluralità di interventi, alcuni più strettamente sanitari, altri di natura socio-assistenziale.

Gli interventi di assistenza e riabilitazione che le linee guida intendono prevedere dovranno quindi sempre essere interventi sociosanitari integrati assumendo quale definizione di “prestazioni socio-sanitarie” quanto previsto dall’art. 3 septies comma 1 Dlgs 299\99, che dispone: “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire anche nel lungo periodo la continuità tra azioni di cura e quelle di riabilitazione”.

Gli interventi di riabilitazione delle vittime di tortura o gravi violenze riguardano pertanto sia l’ambito di azione di stretta competenza del sistema sanitario nazionale sia il sistema nazionale di accoglienza per i richiedenti asilo.

La riabilitazione delle vittime di tortura o violenza estrema non può avvenire se non attraverso un nuovo inserimento sociale di persone troppo spesso “confinare” negli specifici settori d’intervento dei relativi servizi o escluse dal mondo formativo e produttivo.

Si tratta quindi di affiancare al percorso di “riabilitazione”, inteso quale insieme di pratiche per il recupero di funzioni acquisite, la realizzazione di programmi di “abilitazione” per l’acquisizione di competenze per rispondere ai compiti evolutivi e sociali del soggetto stesso. La creazione di “ponti”

22 Direttiva 2013/33/UE art. 25 co.1 “ Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate”

e “reti” efficaci tra un mondo produttivo e creativo per lo più nascosto, che si sviluppa nei centri di accoglienza e riabilitazione, nei progetti di risocializzazione, nei laboratori integrati delle istituzioni pubbliche e del privato sociale, e il mondo della cultura e del commercio, aperto alla cittadinanza.

E’ essenziale che ai RTP, persone che vivono concrete esperienze di esclusione sociale, sia data la possibilità effettiva di accedere ad attività che possano dare dignità per prevenire lo sviluppo di drammatiche reazioni psicologiche e/o di tensione nelle relazioni interpersonali.

Il percorso di riabilitazione è pertanto intrecciato in modo inscindibile con il percorso di accoglienza delle vittime determinandone la durata e le modalità concrete di erogazione.

Processo terapeutico

Il processo terapeutico viene facilitato da tutte le operazioni che permettano di aumentare l’empowerment dei pazienti, ad es. corsi di lingua, informazioni sui diritti, sui servizi e su come usufruirne.

Bisogna considerare che parte integrante della stabilizzazione è un buon processo di accoglienza e orientamento ai servizi per la persona e per il riconoscimento giuridico della sua condizione.

Ogni processo terapeutico deve prevedere prima fase di stabilizzazione rispetto ai sintomi più disturbanti, ad es. ripetuti incubi notturni, crisi impulsive e/o disforiche, con l'ausilio di farmaci, qualora necessario, e di tecniche di respirazione, di rilassamento, quando utili.

Nella relazione clinica bisogna rispettare i tempi del paziente, non entrare subito nel racconto dei traumi subiti se il paziente non lo desidera e se i tempi per la certificazione lo consentono.

Pertanto occorre: consentire al paziente di interrompere il racconto e/o la seduta qualora ciò risultasse troppo disturbante nell'immediato; lavorare sul qui e ora delle relazioni; facilitare l'esame di realtà e la possibilità di assumere aspettative realistiche su ciò che avviene.

Ciò può includere: Ó tecniche di gestione della comunicazione e per migliorare l'assertività; Ó role playing per la gestione delle relazioni più problematiche con contestuale apprendimento di modalità per modulare le reazioni emotive.

Spesso è necessario lavorare sulle capacità e sulle difficoltà cognitive in atto.

Quando possibile, fare un lavoro centrato sul trauma e sulle reazioni al trauma, che possono includere: o validazione/rielaborazione delle emozioni in relazione al trauma subito; o ricostruzione della continuità narrativa spezzata; o messa in discussione delle parole attive negative instillate dal torturatore e del senso di sé negativo che ne deriva; o modulazione delle emozioni e del vissuto somatico riannodando la continuità tra emozioni esperite, espressione conseguente e sua possibile modulazione.

Lavorare inoltre sui lutti e sulla loro elaborazione e sulle preoccupazioni per i familiari rimasti esposti alla situazione traumatica o di cui si hanno perso i contatti.

In questi casi, ogni qual volta possibile, è bene dare un supporto attivo nella ricerca e per la gestione delle relazioni con i familiari qualora contattabili (ad es. non è infrequente che i pazienti stiano peggio dopo aver sentito telefonicamente i familiari che gli fanno presente la loro difficile situazione ed esprimono grandi aspettative sulla possibilità del paziente di dare loro un aiuto concreto nell'immediato).

In molti casi possono essere attivati gruppi di auto-mutuo-aiuto e/o di supporto, così come attività riabilitative che aumentino l'empowerment. Infine è importante che il medico, in collaborazione con l'operatore legale, offra uno specifico supporto alla preparazione dell'esame in Commissione per contenere le possibili reazioni emotive ad una situazione di stress.

Migliorati i sintomi, bisogna sostenere il paziente nella riprogettazione di un progetto migratorio credibile che porti a integrazione positiva nella nuova società: si tratta di riprogettare il futuro nella nuova condizione. Schematicamente, la pratica clinica si articola generalmente in tre fasi:

x Comprensione e superamento dei sintomi maggiormente invalidanti: disturbi del sonno, condotte di "evitamento", sintomi somatici e dissociativi.

x Lavoro sulle memorie traumatiche: ricostruzione dettagliata attraverso la libera narrazione degli eventi traumatici in ambiente protetto. Questa fase mette la vittima in condizione di elaborare il vissuto e di integrarlo costruttivamente nella propria identità. Può avere una funzione preparatoria per l'audizione.

x Ricostruzione dei legami: migliorare le capacità relazionali e facilitare la possibilità di accedere a nuove esperienze interpersonali.

Le prime due azioni generalmente avvengono nelle fasi iniziali, entro il primo anno dall'arrivo nel paese di accoglienza e salvo rare eccezioni, le barriere linguistiche, la lontananza culturale, la paura e la sfiducia delle vittime nell'essere umano potrebbero impedire una corretta valutazione da parte del clinico.

3 3.5 I minori stranieri sopravvissuti a traumi estremi e a violenza intenzionale

Nel corso degli ultimi anni appare sempre più consistente, all'interno dei flussi migratori che giungono in Italia, la presenza di minori, talvolta accompagnati dai propri familiari, frequentemente

soli. In molti casi i minori, così come gli adulti, fuggono da aree geografiche caratterizzate da conflitti, persecuzioni, emergenze umanitarie o situazioni di grave pericolo o insicurezza, per sé e le proprie famiglie.

Tutti questi scenari producono, sulle persone che li vivono e, in particolare sui minori, effetti e conseguenze spesso devastanti e drammatiche: perdite e lutti, separazioni e frammentazioni familiari e comunitarie, esposizione diretta e indiretta a situazioni di violenza estrema e morte, ferite e torture. Tuttavia anche la fuga, nonostante rappresenti un momento cruciale per la sopravvivenza, costituisce di per sé un'esperienza traumatica.

3.5.1 I minori stranieri in Italia

La popolazione dei minori protagonisti del fenomeno migratorio in Italia costituisce un universo assolutamente eterogeneo, all'interno del quale possono essere individuati i seguenti profili:

- Ó minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti;
- Ó minori che entrano regolarmente per ricongiungersi ai propri genitori;
- Ó minori che arrivano irregolarmente, dopo aver affrontato il viaggio senza nessun adulto di riferimento;
- Ó minori che arrivano irregolarmente insieme ai genitori;
- Ó minori che transitano per l'Italia diretti verso altri paesi europei;
- Ó minori che arrivano irregolarmente per ricongiungersi ai propri genitori o ad altri parenti;
- Ó minori vittime di tratta

All'interno dei profili appena riportati spicca una variabile di assoluta rilevanza, ovvero la presenza o meno di familiari o di una figura di riferimento adulta e significativa per il minore.

La differenza sostanziale tra i minori che migrano con le proprie famiglie e i minori non accompagnati sta nel fatto che questi ultimi si trovano a dover affrontare, senza il supporto di figure di attaccamento adulte, tutta una serie di sfide: le difficoltà e l'angoscia della fuga, i pericoli, i lutti e le paure durante il viaggio, la successiva elaborazione dell'esperienza migratoria, compresi i traumi e le situazioni estreme ad essa connesse, ma anche tutte le sfide di adattamento che li aspettano dal momento di arrivo nel paese ospitante.

3.5.2 Le conseguenze psicologiche dell'esperienza della tortura e della violenza intenzionale sui minori

Nel tentativo di delineare un profilo dei minori migranti sopravvissuti a traumi estremi e violenza intenzionale, al fine di comprenderne la specificità e individuarne la vulnerabilità nella maniera più precoce possibile, è utile soffermarsi su quelle che sono le esperienze traumatiche più frequenti e gli scenari da cui essi partono e lungo i quali si muovono. In letteratura, parlando di minori stranieri sopravvissuti a violenza estrema, si fa spesso riferimento alla condizione di "war-affected", che racchiude al suo interno una vasta gamma di esperienze traumatiche e di violenza estrema.

Le circostanze e la natura degli eventi che possono colpire i minori si diversificano anche in base ai contesti.

Ad esempio, i minori sopravvissuti a tortura possono essere coinvolti in ondate di violenza che colpiscono in maniera diffusa e collettiva intere comunità.

In altri casi, la tortura del minore può essere una strategia per estorcere informazioni ai genitori o una misura punitiva nei loro confronti.

Le ricerche e l'esperienza clinica rivelano che tra i sintomi e i disturbi più comunemente presenti nei minori sopravvissuti a questo tipo di esperienze, spiccano alcuni sintomi che si configurano all'interno del quadro diagnostico del PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress) come disturbi del sonno e incubi notturni, evitamento di stimoli e situazioni associate al trauma, irritabilità ed esplosioni di aggressività etero e auto diretta, dolore cronico e disturbi psicosomatici, depressione, isolamento, distacco emotivo e sociale, ansia, sintomi e reazioni regressive rispetto alla fase di sviluppo, spiccata

dipendenza, disturbo della condotta, abuso di sostanze stupefacenti e alcool e difficoltà di adattamento.

Per quanto riguarda i fattori individuali, l'età e la fase di sviluppo del minore hanno una rilevanza assoluta, sia rispetto all'insorgenza psicopatologica sia rispetto alle eventuali strategie adattive a cui far ricorso.

Di fatto, l'impatto che le esperienze traumatiche possono avere sull'individuo, si ripercuote sullo sviluppo delle competenze e dei processi cognitivi, affettivi, morali, relazionali e persino sui processi fisiologici.

Ad esempio, i bambini molto piccoli, ovvero dalla nascita alla fase preverbale permangono in una condizione di dipendenza assoluta dai loro caregiver, pertanto il loro benessere psico-fisico e la loro sopravvivenza è garantita nella misura in cui tale relazione è stabile e sicura.

Dunque gli eventi traumatici possono impattare su questi minori nel momento in cui vanno ad interferire e sconvolgere questa "stabilità" ambientale e relazionale.

A partire dall'età scolare, il bambino comincia a riconoscere e sperimentarsi in diversi ambienti e relazioni stabili, come la propria famiglia, la rete parentale allargata, la scuola, i pari.

Nell'ambito di queste relazioni impara a ricoprire ruoli e adottare strategie adattive. In tal senso, cambiamenti repentini e spesso drammatici come la fuga, le perdite, i lutti, vanificano gli sforzi del bambino e lo costringono a riadattarsi a nuove situazioni e nuovi contesti.

Tutto ciò può innescare reazioni aggressive che si riverberano sulla relazione coi pari e, più in generale sull'interazione con l'ambiente esterno.

Questo processo si accentua ulteriormente nella fase dell'adolescenza, durante la quale le relazioni interpersonali, sia coi pari che con gli adulti, assumono assoluta centralità.

Appare evidente quanto l'esposizione diretta o indiretta a forme di violenza estrema possa risultare devastante e comunque condizionare tutti questi processi e sfide evolutive in piena formazione.

Gli adolescenti possono reagire a tutto ciò somatizzando oppure attraverso delle forme di ribellione che possono portarli ad agire con violenza, aggressività fisica e psicologica, condotte a rischio o, ancora, possono attivare reazioni depressive che si manifestano attraverso il senso di colpa o un ritiro sociale e affettivo.

L'età e la fase di sviluppo del minore, qualunque essa sia, ha una rilevanza assoluta, sia rispetto all'insorgenza psicopatologica che alle eventuali strategie adattive a cui far ricorso.

Occorre altresì tenere in considerazione l'effetto moltiplicatore che tali situazioni possono avere sulle minori, considerando dunque in maniera specifica la situazione delle fanciulle e ragazze vittime di tortura e/o violenza intenzionale.

3.5.3 Fattori di resilienza

Se da un lato la condizione di minore costituisce un innegabile fattore di vulnerabilità rispetto all'esposizione a forme di violenza estrema e intenzionale, dall'altro, la letteratura scientifica e soprattutto l'esperienza clinica rivelano che, proprio nella medesima condizione di minore, sono rintracciabili alcuni elementi di resilienza che talvolta possono costituire dei veri e propri fattori protettivi, sia rispetto alle conseguenze psicopatologiche post-traumatiche, che rispetto al percorso di cura, adattamento e integrazione dei minori stessi.

Tratti come la capacità di adattamento, la creatività, l'intelligenza e la curiosità, l'autoregolazione emotiva e l'attaccamento sicuro possono avere una valenza protettiva.

Il processo di adattamento e integrazione al nuovo contesto, nonché l'investimento in relazioni significative con i coetanei sono possibili se, di pari passo, si acquisiscono competenze linguistiche. Diversi studi indagano la correlazione tra l'acquisizione di competenze linguistiche da parte dei minori e la sintomatologia post-traumatica.

I risultati rivelano che maggiori competenze linguistiche corrispondono a sintomi più attenuati e strategie di adattamento al nuovo contesto più efficaci.

Tuttavia, può accadere che, soprattutto i bambini più piccoli, riescano ben presto a parlare e comprendere meglio la lingua del paese ospitante che quella del paese d'origine.

Ciò potrebbe generare conflittualità all'interno della famiglia, sia per problemi legati alla comunicazione tra i membri che per aspetti più simbolici, legati ad esempio al senso di appartenenza alla propria cultura d'origine.

Ovviamente, tutte queste dimensioni (individuale e di genere, familiare, sociale, scolastica) non sono indipendenti l'una dall'altra; al contrario sono tutte parti integranti del mondo del minore che interagiscono tra loro in maniera dinamica.

3.5.4 Azioni e percorsi volti alla protezione, cura e integrazione dei minori

Uno dei principali fattori di vulnerabilità intrinseci alla condizione di minore straniero sopravvissuto a traumi e violenza intenzionale è riconducibile al fatto che, sia pur debilitato dall'esperienza traumatica estrema, l'individuo si ritrova a dover compiere un immane e continuo sforzo adattivo, che inizia con la fuga e perdura per tutto il percorso di integrazione che intraprenderà nel paese ospitante.

Tutto ciò diventa ancor più ostico per un minore straniero non accompagnato.

Questa condizione è determinata dall'assenza di caregiver o di figure di attaccamento in grado di "contenere" e supportare il minore in questa delicata fase.

Inoltre è di vitale importanza che il minore, specie se adolescente, sia il più possibile partecipe e svolga un ruolo attivo rispetto al percorso verso cui è indirizzato.

3.5.5 Accoglienza

L'accoglienza rappresenta, nella quasi totalità dei casi, la prima fase della presa in carico del minore, sia esso inserito nel proprio nucleo familiare che non accompagnato.

Nel primo caso è auspicabile che l'intero nucleo non venga mai separato, riconoscendo così il potenziale auto-protettivo che il sistema familiare costituisce per se stesso.

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, già in una fase di primissima accoglienza, risulta particolarmente importante l'individuazione precoce e tempestiva di eventuali fattori di vulnerabilità, come ad esempio sintomi e/o patologie post-traumatiche.

Tale rilevazione dovrebbe generare un'attenzione particolare nel percorso e nelle procedura di accoglienza di questi minori.

In primo luogo è fondamentale che sia predisposto uno spazio (inteso come luogo e come tempo) di osservazione e poi di espressione, all'interno del quale possano emergere quei vissuti come l'angoscia, il disorientamento, lo stato di allerta e di paura, la sfiducia e la rabbia.

In tal senso, è auspicabile che i luoghi di accoglienza siano fortemente connotati da un'atmosfera familiare, con pochi ospiti, tanto da favorire una relazione significativa tra i pari e tra gli operatori e i minori.

E' altresì importante che il minore sia consapevole di quello che è il quadro normativo e i principi che fanno da sfondo alla sua presa in carico. In primo luogo il minore va reso consapevole del suo status giuridico e dei diritti di cui è titolare.

Ad esempio, il concetto di infanzia e di minore età non ha solo una valenza giuridica e sociale, ma è anche un costrutto culturale.

In tal senso è molto probabile che la prospettiva del minore e quella del paese ospitante siano divergenti, dunque è importante favorire una sorta di "mediazione" tra questi due costrutti al fine di rendere il minore realmente consapevole e partecipe del percorso attivato a suo favore.

Oltre a quello della minore età, un altro grande tema che merita attenzione è quello legato alla "protezione internazionale" e tutte le implicazioni che ne derivano. In tal senso, è opportuno rendere più "comprensibili" i molteplici aspetti burocratici che spesso scandiscono i percorsi di questi minori, fino al passaggio alla maggiore età e oltre.

A tal proposito, si sottolinea il fatto che, una delle fasi più delicate, è rappresentata dal passaggio alla maggiore età.

E' proprio in questo momento di passaggio che il minore va accompagnato attraverso percorsi ad hoc che prevedano accoglienze in regime di semi-autonomia o percorsi di accoglienza e cura in grado di garantire la continuità terapeutica necessaria.

3.5.6 Scuola

Il processo di alfabetizzazione e, in generale quello scolastico e formativo, è di assoluta rilevanza e centralità rispetto al percorso di tali minori.

Il contesto scolastico è il primo nel quale formalmente si acquisiscono le competenze (linguistiche e culturali) e gli strumenti necessari a comprendere, interagire ed adattarsi al contesto ospitante.

Inoltre può essere il primo setting nel quale il minore si sperimenta nel rapporto coi pari, sviluppando, potenzialmente un senso di appartenenza e di auto-efficacia.

Al fine di "preservare" il potenziale positivo dell'esperienza scolastica e formativa e al contempo limitare le ricadute negative appena descritte, è auspicabile realizzare proposte/opportunità formative (alfabetizzazione, corsi per il conseguimento della licenza media, ecc.) ad hoc. In concreto, ciò si tradurrebbe nella definizione e adozione di un modello didattico per l'apprendimento della lingua che tenga conto, non solo delle difficoltà con le quali un migrante si misura nell'apprendere una lingua nuova, ma che parta dal presupposto che individui sopravvissuti a traumi estremi, presentano, nella maggior parte dei casi, delle peculiarità a livello psicopatologico e cognitivo che non possono essere ignorate.

3.5.7 Cura

Indipendentemente dal modello teorico di riferimento o dalla tecnica utilizzata, vi sono delle considerazioni e dei principi che sono trasversali e su cui si dovrebbe fondare qualsiasi tipo di azione terapeutica a favore di questi minori. In primo luogo bisogna considerare che il minore sopravvissuto a tortura o ad altre forme di violenza intenzionale ha sperimentato un assoluto senso di impotenza e di perdita di controllo.

L'esperienza della tortura, di per sé devastante, lo è ancora di più per il minore perché lo squilibrio di potere che già caratterizza il rapporto tra vittima e carnefice è ulteriormente aggravato dalla asimmetria tra adulto-carnefice e minore-vittima. In tal senso, la relazione terapeutica con un adulto, di fatto "estraneo", può riattivare ed esacerbare questi vissuti e richiede, pertanto, operatori con esperienza e formazione specifica, sia sull'età evolutiva che su questa tipologia di traumi.

L'intervento terapeutico deve essere volto a :

9 favorire la capacità di riconoscere e gestire i propri stati emotivi, i processi cognitivi e le proprie reazioni psicofisiologiche;

9 supportare il minore nel difficile compito evolutivo di consolidamento della propria struttura psichica. In tal senso è necessario aiutarlo a ri-creare una continuità biografica/esistenziale, creando una connessione, temporale e di significato, tra passato, presente e futuro;

9 individuare i fattori di resilienza e far sì che il minore possa riconoscerli e utilizzarli come "leva" nel suo percorso di integrazione e adattamento;

9 creare i presupposti (ambientali, relazionali) e fornire gli strumenti che permettano al minore stesso di sperimentare e mettere in atto nuove strategie di coping;

3.5.8 Percorsi di integrazione

L'integrazione di questi minori nel contesto ospitante è senza dubbio il principale esito auspicabile dell'intero intervento di "presa in carico" ma è anche un processo che va attivato e favorito in maniera trasversale durante tutte le fasi dell'intervento.

Attraverso questo processo si fa in modo che in primo luogo il contesto non sia espulsivo e possa fornire al minore un "supporto sociale".

In termini pratici, tutto ciò può essere favorito attraverso la promozione e il coinvolgimento dei minori in percorsi di partecipazione in attività ludiche e sportive, al fine di favorire momenti di svago,

opportunità integrazione e occasioni in cui il minore possa sperimentare condivisione di obiettivi, un senso di auto-efficacia e momenti ri-vitalizzanti. Inoltre, questi contesti possono anche rappresentare, in talune circostanze dei setting ideali nei quali realizzare azioni terapeutiche integrate a quelle “classiche” ma meno stigmatizzanti rispetto a queste ultime.

Il “sistema” di protezione, tutela e cura a favore dei minori migranti, maschi e femmine, sopravvissuti a traumi estremi, deve, per raggiungere questi obiettivi, declinare il proprio assetto su una serie di presupposti che tengono conto delle esigenze specifiche di questi minori.

Di fatto, le condizioni avverse e la rapida sequenza con cui si susseguono le esperienze traumatiche, la fuga e l’arrivo in nuovo contesto, spesso molto diverso da quello di appartenenza, possono generare nel minore un senso di assoluta alienazione e frammentazione.

Tale reazione può essere esacerbata dalla percezione di un ambiente e un sistema di cura e tutela di per sé frammentato, discontinuo e incomprensibile.

Pertanto, bisogna garantire al minore un intervento che sia il più possibile integrato e di prossimità, creando continuità attraverso uno scambio e un dialogo costante tra gli “agenti” di tutela (tutore, assistenti sociali), accoglienza (educatori, operatori sociali), cura (personale sanitario, psichiatri, psicologi) e integrazione (insegnanti di lingua, referenti attività ludiche, sportive, ricreative).

In tal senso, la figura del tutore legale gioca un ruolo fondamentale: da un lato costituisce il trait d’union e garantisce assistenza in ogni fase della procedura di richiesta di protezione internazionale, dall’altro, deve garantire, attraverso una visione d’insieme, una reale armonizzazione e integrazione tra gli interventi realizzati a favore del minore stesso.

Tutto ciò costituisce un fattore protettivo di notevole importanza rispetto al buon esito di tale percorso; al contempo riduce il rischio che il minore possa essere esposto a fallimenti e frustrazioni che potrebbero configurarsi come delle traumatizzazioni secondarie e cumulative. Inoltre questi percorsi devono avere un focus orientato il più possibile al problem solving reale e quotidiano, riconoscendo come prioritarie le esigenze reali del minore, anche al fine di favorire un aggancio autentico e duraturo.

Questo deve essere tenuto presente anche dai servizi che si occupano specificatamente della salute mentale e del benessere bio-psico-sociale del minore: questi agenti di cura infatti non possono concentrarsi solo sui sintomi ma declinare il loro intervento e la loro attenzione sui problemi pratici e sulle molteplici sfide che quotidianamente questi minori devono affrontare.

Tutto ciò accresce la possibilità che il minore aderisca con fiducia e partecipazione al percorso proposto e, sul piano clinico, consolida l’alleanza terapeutica. Questi aspetti, auspicabili in generale in un qualsiasi percorso di cura, diventano di vitale importanza se si pensa al profilo specifico di questi minori, a quanto, proprio al tema della fiducia, possano essere “sensibili” i sopravvissuti a violenza intenzionale.

TABELLA 9-Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati

<p>Fasi dell'accoglienza</p>	<p>Procedure e riferimenti normativi</p> <p>Identificazione: l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) deve avvenire tramite gli eventuali documenti identificativi in loro possesso, ai sensi dell'art 4, Dlgs 24/14. Qualora i minori, non richiedenti asilo, non siano in possesso di tali documenti l'identificazione deve avvenire avvalendosi della collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari competenti, ai sensi dell'art 5, comma 3 DPCM 535/99, ovvero tramite i rilievi segnaletici. Accertamento dell'età: l'accertamento medico dell'età deve essere posto in essere solo allorché vi siano fondati dubbi sulla minore età del soggetto e qualora non sia possibile verificare in altro modo l'età. Qualora, nonostante l'accertamento medico, sussistano dubbi in ordine all'età del soggetto, questo deve essere presunto minore (Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 17272/7 del Roma, 9 luglio 2007, art 4, comma 2 Dlgs 24/14). Collocamento: il minore privo di un idoneo ambiente familiare ha diritto ad un collocamento in un luogo sicuro, ai sensi dell'art 403 cc e dell'art 2 L 184/83. Per esigenze di soccorso e protezione immediata, i minori possono essere collocati in centri di prima accoglienza, per il tempo strettamente necessario all'identificazione e all'eventuale accertamento dell'età. L'accoglienza deve essere adeguata all'età e deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei minori, tra cui quello a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti loro riconosciuti e sulle modalità di esercizio degli stessi. Già a partire dalla prima fase di accoglienza, attraverso i primi colloqui e l'osservazione da parte degli operatori della struttura, possono emergere elementi che rivelano l'eventuale vulnerabilità psicologica dello stesso minore, la quale, se non richiede un intervento sanitario immediato, andrebbe segnalata nella fase di passaggio alla seconda accoglienza. Apertura della tutela e nomina del tutore: la presenza del MSNA deve essere tempestivamente comunicata al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni. Rilascio del Permesso di Soggiorno: i MSNA hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 32 Dlgs 286/98. Richiesta di Protezione Internazionale: il MSNA ha diritto a presentare domanda di Protezione Internazionale in qualsiasi momento a partire dal suo arrivo in Italia. In linea con la normativa, al minore deve essere</p>
------------------------------	---

	garantito l'accesso alla procedura nei tempi più brevi possibili, pertanto anche la nomina del tutore deve essere tempestiva
Accoglienza di secondo livello	Ai minori deve essere garantito un percorso di accoglienza integrata in strutture di seconda accoglienza a ciò deputate. Tale percorso deve contemplare l'apprendimento della lingua italiana, attraverso corsi di alfabetizzazione e l'inserimento scolastico, l'inserimento sociolavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini e borse lavoro; al contempo è auspicabile il coinvolgimento del minore in attività ludico-ricreative, sportive o culturali. Qualora vi siano problematiche di natura psicologica e/o legate alla salute psico-fisica del minore, il personale operante nel centro di accoglienza deve procedere all'invio del minore presso una struttura sanitaria o figure professionali deputate alla presa in carico terapeutica dello stesso.
Estensione della tutela	Nell'interesse di minori particolarmente vulnerabili possono essere attivati degli interventi volti alla loro protezione e al reinserimento sociale, estensibili fino al ventunesimo anno di età, ai sensi dell'art 25 R.D. 1404/1934 come modificato dalla l. 25 luglio 1956, n. 888)

4. CERTIFICAZIONE

Nel presente capitolo viene affrontato il tema della certificazione medico-legale nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Lo scopo è quello di chiarire l'iter da seguire al fine di poter effettuare la certificazione medica, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs 251/2007 (introdotto dal D.Lgs 142/2015), a supporto delle attività della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In tal senso, si sottolinea il valore della certificazione medico-legale, quando conforme agli standard internazionali, per il richiedente asilo e per l'organismo deputato alla valutazione, nel contesto della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella fase amministrativa sia nell'eventuale fase giudiziaria.

4.1 Cosa e come certificare

La certificazione medica può essere definita come la: "testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa" (Barni M.: "Diritti - Doveri Responsabilità del medico dalla bioetica al biodiritto", Ed. Giuffrè, Milano, 1999)

Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs 251/2007 (modificato dal D.Lgs 142/2015), la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale "sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di

cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.

Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda." Dunque, nel contesto della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella fase amministrativa che in quella eventuale giudiziaria, la certificazione medico-legale quando conforme agli standard internazionali, rappresenta un valido supporto per il richiedente asilo e per l'organismo deputato a valutare il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. In particolare, la certificazione può aiutare a valutare la congruenza tra la sintomatologia medica e psicologica ed altri riscontri medici e le narrazioni rese dal richiedente la protezione internazionale in merito alle torture, maltrattamenti o traumi subiti.

La certificazione attestante gli esiti di tortura non esaurisce le finalità di comunicazione tra il sistema di presa in carico e gli organismi accertanti.

La certificazione può essere prodotta anche per una o più delle seguenti motivazioni:

x per informare sulle difficoltà "psicologiche" (paura, vergogna), che il richiedente può manifestare nella ricostruzione degli eventi, dando indicazione e spiegazioni sul possibile insorgere d'incongruenze e contraddizioni nella narrazione, dovuti ad esempio a disturbi della memoria o episodi dissociativi, o fornendo delucidazioni sulla possibile riluttanza del richiedente nella descrizione di episodi particolarmente traumatici del proprio vissuto;

x per accertare stati invalidanti gravi o di malattie di lunga durata, che determinano fragilità e/o necessità di accertamenti e cure specialistiche prolungate e continuative, indicandone la prognosi, al fine di dare indicazione sui possibili effetti sulla salute del richiedente di un eventuale rimpatrio, in ragione della concreta possibilità di accesso a cure adeguate, nonché, al fine di dare indicazione circa le conseguenze sulla salute mentale di un rientro coatto nel contesto sociale, ove il richiedente ha subito episodi di tortura o violenza;

x per informare l'organismo accertante sull'impossibilità per il richiedente, in ragione delle sue condizioni di salute fisiche o mentali, di sostenere l'audizione;

x per fornire una valutazione circa l'impatto che la tempistica della procedura può avere sul percorso terapeutico o sul decorso della sintomatologia del richiedente asilo vittima di tortura, dando indicazioni sull'opportunità di anticipare o posticipare l'audizione del richiedente;

x per dare indicazioni sull'opportunità che il richiedente, a causa della particolare condizione di fragilità emotiva o di grave psicopatologia, sia assistito durante l'audizione.

Nel caso di richiedenti protezione internazionale la certificazione non ha solo una finalità giuridico/amministrativa ma anche un effetto sul percorso terapeutico.

La visita medico legale espone la vittima inevitabilmente al ricordo degli eventi violenti con un rischio di ritraumatizzazione.

Per prevenire questo effetto è opportuno che la visita sia inserita in un percorso di presa in carico e che il richiedente riceva tutte le informazioni. L'adeguata preparazione psicologica alla visita riduce il rischio di ritraumatizzazione.

Per ciò che attiene all'accertamento di esiti fisici di traumi, la procedura di certificazione si dovrebbe conformare agli standard internazionali previsti dal Protocollo d'Istanbul – Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante, sottoposto all'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite del 9 agosto 1999.

Il Protocollo di Istanbul, sebbene non abbia valore di norma cogente, rappresenta la più autorevole fonte internazionale di indirizzo sulle modalità d'indagine e documentazione degli esiti di tortura.

La certificazione medico legale degli esiti di tortura deve rispettare adeguati standard minimi. La condizione essenziale per poter redigere una certificazione relativa ad esiti di tortura e violenza intenzionale è sempre rappresentata da una presa in carico in un percorso multidisciplinare, che tenga conto dell'approccio olistico alla salute e ai bisogni del richiedente asilo. Il paziente/richiedente deve essere valutato da personale appositamente formato.

Il medico che redige la certificazione deve essere imparziale, dovendo riportare con precisione e senza omissioni tutti gli elementi rilevati nel corso della visita e tutta la documentazione esaminata. Inoltre, non deve esprimere alcuna opinione sul merito della richiesta di protezione.

La certificazione, dunque, non dovrebbe includere conclusioni o pareri circa la veridicità della narrazione del richiedente, ma dovrebbe piuttosto limitarsi a valutare se i sintomi fisici o psichici riscontrati sono congruenti, e in che misura, con la descrizione degli eventi fornita dal richiedente rispetto ai traumi subiti.

La certificazione inoltre può dare indicazioni, quando possibile, sull'epoca in cui si sono verificati e inoltre sulla eventuale permanenza in condizioni degradanti e prive di assistenza medica. Infatti, nel processo di valutazione della domanda di protezione internazionale, la certificazione deve essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di verbalizzazione della domanda e durante l'audizione, alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti o testimonianze portati all'attenzione dell'organismo accertante. Secondo l'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, l'esame della domanda di protezione internazionale è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda²³.

L'articolo richiamato, dunque, chiarisce che, alla base della domanda di protezione, sussiste una condivisione dell'onere di determinare i fatti tra il richiedente e l'esaminatore e che tale onere si concretizza anche nel facilitare la produzione di elementi rilevanti, tra i quali si devono intendere anche i certificati medici.

²³ Sul punto si veda anche il paragrafo 205 del Manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, del settembre 1979.

Quando il richiedente è portatore di esigenze procedurali specifiche, è opportuno che l'organismo accertante sia tempestivamente informato, previo consenso del richiedente, dagli operatori del centro ove il richiedente è ospitato, o dal medico che lo ha in cura. In linea di principio i certificati devono essere consegnati al richiedente che li sottoporrà all'attenzione dell'organo accertante.

Quando la necessità di accelerare, o altri motivi, determinino un'esigenza di comunicazione diretta tra il medico certificatore e l'organismo accertante, o quando essa per qualsiasi ragione avvenga per via telematica, il certificato medico deve includere il consenso scritto del richiedente.

In ogni caso, tenuto conto dei termini di legge previsti per la procedura di determinazione della protezione internazionale, l'invio di detta documentazione deve avvenire in tempi tali da permettere ai componenti della Commissione territorialmente competente una congrua valutazione, preferibilmente prima dell'audizione del richiedente.

Nelle eventualità in cui il necessario approfondimento medico non sia compatibile con i termini della procedura, il medico certificante può chiedere all'organismo accertante di posticipare la decisione finale o, se necessario, l'audizione ad una data utile entro cui il certificato possa essere prodotto. L'organismo accertante deciderà in merito a suddetta richiesta anche tenendo conto delle esigenze del richiedente.

Una tempestiva segnalazione consente all'organismo accertante una calendarizzazione dell'audizione calibrata sulle esigenze dell'istante, ma anche un'adeguata preparazione del setting, così come della Commissione.

Talora, durante l'audizione del richiedente, può emergere l'esigenza di segnalare la condizione di vulnerabilità della vittima di tortura ai fini di una presa in carico sanitaria; in tali casi è onere dell'organismo accertante segnalare, previo consenso, il caso agli operatori del Centro di Accoglienza

nel quale è ospitato l'istante e, se disponibile, al medico di medicina generale, al fine di garantire al richiedente l'accesso a cure adeguate.

Allo stesso modo, l'organismo accertante può rappresentare l'esigenza di acquisire certificazione medica ad integrazione dell'istruttoria; in questo caso sarà cura dell'organismo accertante acquisire il consenso del richiedente a sottoporsi ad analisi medica ed inviare lo stesso presso un centro di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale.

Come previsto dall'art.13 comma 2 del DLGS 25/2008, il richiedente in condizioni di vulnerabilità può essere assistito durante l'audizione in Commissione; tale assistenza è consigliata laddove la vittima di tortura o violenza grave, a causa della fragilità emotiva, può avere delle difficoltà nella ricostruzione della propria vicenda personale e qualora la presenza di un medico, di un operatore del centro d'accoglienza ove il richiedente è ospitato o di altro specialista degli enti di tutela con cui il richiedente ha costruito un rapporto di fiducia, possa rappresentare un utile sostegno.

Per quanto riguarda le vittime di tortura che manifestano una alterazione dei piani di realtà e, a causa della gravità psicopatologica, hanno un alto rischio di "incongruità" è suggerito il sostegno specialistico durante l'audizione.

Durante il percorso valutativo i medici coinvolti devono utilizzare un approccio che tenga conto dell'età, del genere, dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, nonché dell'origine culturale del richiedente.

Molto importante è il setting in cui le visite vengono svolte, garantendo, a tutela della riservatezza, che i colloqui si svolgano in luoghi adeguati. Infine, ove necessario, i colloqui devono essere svolti alla presenza di un mediatore linguistico culturale, adeguatamente formato.

4.2 Individuazione centri di riferimento per la certificazione

Per le complesse e delicate implicazioni non solo di tipo clinico assistenziale, ma anche etico e giuridico, la certificazione è un processo di grande significato che può determinare profondi cambiamenti nella vita della persona e della sua famiglia.

È necessario quindi che essa venga effettuata da personale competente e da strutture che possano farsi carico di tutte le fasi del percorso.

Alla luce di quanto sopra detto, affinché il processo di certificazione risponda ai requisiti indicati quali la multidisciplinarietà, l'adeguata formazione e competenza degli operatori, l'adeguato setting, la tutela della riservatezza e di tutti i diritti della persona richiedente, è necessario che tale processo si svolga all'interno di centri riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale (SSN), la cui attività possa essere monitorata ed adeguatamente valutata.

I Criteri principali sono:

- x Individuazione di tutti gli operatori coinvolti nel percorso multidisciplinare e relativa qualifica;
- x Gli operatori devono essere esperti e/o adeguatamente formati;
- x Presenza di un sistema anche informatico che documenti i colloqui, le visite, gli accertamenti effettuati e tenga traccia di tutte le persone che a vario titolo sono intervenute nel processo;
- x Presenza di procedure per l'accoglienza e la presa in carico;
- x Applicazione delle norme di tutela della privacy, per la conservazione della documentazione, compresi i consensi informati e l'assenza di conflitti di interesse da parte degli operatori;
- x Rispetto dei diritti della persona richiedente che accede ai servizi sanitari:

Ó Diritto alla globalità dell'intervento: oltre alla cura, occorre mitigare la sofferenza, contenere le eventuali disabilità, effettuare la prevenzione e la promozione della salute;

Ó Diritto alla partecipazione e al coinvolgimento nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;
 Ó Diritto ad una comunicazione trasparente;
 Ó Diritto alla sicurezza, appropriatezza e qualità delle cure con l'indicazione delle modalità, degli strumenti e delle attività che vengono attuate e sostenute.

x Equità di accesso e uguaglianza di salute: devono essere dispartità nell'accesso alle cure e differenze nello stato di salute rispetto alle diversità di genere, di età, di abilità (fisiche e psichiche), di origine etnica, di orientamento sessuale, di condizioni socioeconomiche, culturali, religiose e linguistiche, come previsto in particolare dalla Carta di Nizza;

Il processo di certificazione deve avvenire preferibilmente in strutture del Servizio sanitario nazionale che devono essere identificate dalle ASL/Regioni come idonee per svolgere tale attività in conformità con quanto previsto nel presente documento.

La ASL può svolgere tale attività attraverso i propri servizi ed operatori sanitari, formalmente individuati e adeguatamente formati, anche in materia di educazione dei diritti umani.

La certificazione può essere rilasciata anche da centri/organizzazioni no profit, individuati dalla Asl/Regione sulla base di requisiti stabiliti, che per esperienza, competenza, assenza di conflitto di interessi e di ogni altra forma di condizionamento, possano garantire la correttezza e la completezza del percorso di certificazione.

Tali centri devono essere riconosciuti e registrati dalla ASL/Regione in un elenco reso disponibile ai richiedenti asilo nonché alle autorità deputate alle azioni di verifica e controllo.

Tutte le strutture che svolgono questo compito devono garantire l'imparzialità, la multidisciplinarietà, l'accessibilità, la sostenibilità e la presa in carico ed è necessario che corrispondano ad un obbligo informativo verso la ASL/Regione di pertinenza, utile ai fini della programmazione delle prestazioni che devono essere offerte a tali pazienti.

4.3 Struttura e contenuto della certificazione

Proprio in ragione del carattere olistico della valutazione clinica degli esiti di tortura o violenza grave, la certificazione deve tener conto dell'insieme di tutti gli elementi medico-psicologici.

La certificazione deve includere gli elementi direttamente raccolti dal medico certificatore, così come ogni altro referto medico o relazione psicologica, anche redatti da altri professionisti, ritenuti rilevanti ai fini della valutazione conclusiva.

Tutti i referti medici e le relazioni utilizzate ai fini della valutazione andranno allegati al certificato finale. La certificazione finale, attestante gli esiti di tortura, deve tener conto degli elementi di seguito indicati:

Ó Il contesto

Eventuale ente inviante allegando le motivazioni scritte che hanno accompagnato la richiesta;

Sede della visita e qualificazione del certificante;

Nome e cognome e ruolo (occasionale, professionale, collaboratore della struttura che certifica, del centro di accoglienza, etc.) delle persone presenti alla visita;

Consenso informato firmato dall'interessato previa informazione sulle finalità e modalità della visita e sull'obbligo della riservatezza;

Nel caso venga richiesta copia della certificazione dal professionista che prepara il richiedente asilo all'audizione o che assiste il richiedente in giudizio, dovrà esserne fatta esplicita menzione nel modello di consenso informato.

Ó Dati anagrafici

Nome, cognome, sesso, data e paese di nascita, estremi del documento di identità, qualora presente, fornito di fotografia, indicazione del domicilio in Italia.

Ó Anamnesi familiare

Con particolare attenzione alla presenza di familiarità per gravi malattie medicopsichiatriche.

Ó Anamnesi fisiologica

Con particolare riguardo alla scolarità, alle attività lavorative svolte, alle attività sportive, servizio di leva.

Ó Anamnesi patologica remota

Con particolare riguardo alle patologie croniche psicofisiche e agli infortuni sul lavoro, stradali, sportivi, etc.; Allegare copia della documentazione medica esaminata.

Ó Anamnesi traumatica

Persecuzioni ed esperienze traumatiche vissute individualmente come vittima o testimone dal paziente;

Lutti/persecuzioni significative che hanno coinvolto persone care.

Ó Esame obiettivo

Valutazione dello status psicopatologico con particolare riguardo alla descrizione della sintomatologia postraumatica;

Esame obiettivo con descrizione analitica degli esiti rilevanti ai fini della certificazione (sede, forma, dimensioni) con indicazione della causa (esito di ferita da taglio, di ferita lacero contusa, di ustione da liquidi, da strumento surriscaldato, di colpo da arma da fuoco, etc.) e del presumibile tempo trascorso dal trauma.

Ó Documentazione da allegare

Allegare in copia tutta la documentazione rilevante esibita dal richiedente;

La certificazione medico legale può essere integrata, se possibile, da adeguata documentazione fotografica degli esiti visibili di tortura o violenza grave.

Tale documentazione può essere particolarmente utile nel caso di lesioni recenti con caratteri destinati ad attenuarsi nel tempo.

Ó Conclusioni

Sarà definito, nei limiti del possibile, il tempo in cui si sono verificati i traumi; è utile a tal quanto descritto nella scheda personale alla prima visita dal medico di medicina generale; nel valutare la correlazione tra le violenze denunciate e le lesioni fisiche e/o le alterazioni psicologiche si dovranno utilizzare le seguenti formule conclusive tratte dal Protocollo di Istanbul (paragrafo 186):

x non compatibile: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica non può essere stata causata dal trauma descritto

x compatibile: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica può essere stata causata dal trauma descritto, ma non è specifica e ci sono molte altre possibili cause

x altamente compatibili: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica può essere causata dal trauma descritto, e ci sono poche altre cause possibili

x tipico: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica viene di solito riscontrata con quel tipo di trauma, ma vi sono altre possibili cause

x specifico: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica non potrebbe essere stata provocata in modo diverso da quello descritto

Tenendo conto di quanto riportato nel paragrafo n. 187 del Protocollo di Istanbul, che sottolinea come “fondamentalmente, è la valutazione globale di tutte le lesioni che è importante nella storia di tortura e non la compatibilità di ogni lesione con un particolare tipo di tortura”, sulla base della valutazione psichiatrica e l’orientamento psicodiagnostico, dovrà essere espressa una valutazione sul grado di compatibilità tra le violenze, i traumi e le torture riferite, anche in correlazione con eventuali esiti fisici, e lo stato di salute fisica e mentale della persona.

Al fine di favorire una maggiore uniformità, su tutto il territorio nazionale, dei modelli utilizzati per le certificazioni e le relazioni, si riportano in allegato alle presenti linee guida alcuni schemi esemplificativi dei contenuti e della struttura delle certificazioni medico-legale e psichiatrica e delle relazioni medica e psicologica.

5. LA MEDIAZIONE CULTURALE

Il presente capitolo è dedicato alla mediazione culturale la quale rappresenta lo strumento privilegiato per fornire, nella relazione di aiuto, un supporto alle vittime di tortura. Vengono definite sia la mediazione di sistema sia quella linguistico-culturale. La “mediazione di sistema” è definita come quel «processo di trasformazione organizzativa, dove la relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano sempre garantite». All’interno del sistema, la mediazione linguistico-culturale rappresenta lo strumento fondamentale per agevolare la comunicazione e la reciproca comprensione fra richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale ed umanitaria e operatori sociosanitari preposti alla loro presa in carico. Inoltre è importante nel promuovere la comprensione tra le diverse culture. Il capitolo si chiude con una tabella esplicativa dove vengono forniti suggerimenti per l’efficace intervento del mediatore linguistico culturale nel colloquio.

5.1 La mediazione di sistema

Definiamo “mediazione di sistema” quel «processo di trasformazione organizzativa, dove la relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano sempre garantite», dove vengano date pari opportunità di accesso, dove le politiche ed i servizi giochino un ruolo attivo nell’individuare percorsi e metodologie d’intervento e dove l’individuo e la comunità d’appartenenza anche intesa come gruppo familiare o amicale o di riferimento fiduciario, non sia oggetto passivo ma partecipi con pari dignità nella definizione e messa in atto di adeguati interventi di promozione della salute.

Proprio nell’ambito della tutela di persone straniere che hanno subito violenze intenzionali e/o tortura, le esperienze maggiormente significative maturate indicano in un setting allargato il luogo di un possibile ed efficace trattamento che passa attraverso l’accoglienza non ritraumatizzante, l’ascolto partecipato, la produzione di messaggi rassicuranti anche attraverso figure positive di persone appartenenti alla propria comunità allargata che sono inserite nella nuova società, la mediazione linguistica e culturale attenta e discreta, una riabilitazione attiva.

Per ottenere ciò, secondo l’ottica della mediazione di sistema che vogliamo assumere come metodologia, tutti gli operatori sanitari e non, devono saper individuare gli strumenti adeguati per costruire una relazione diretta fra personale dei servizi e persona vittima di violenza intenzionale o tortura, devono essere disponibili ad un lavoro di rete allargato e integrato e ad una formazione continua anche “sul campo”.

In questa cornice la figura di mediatore, pur necessaria, non può sostituirsi alla relazione diretta, assumendo su di sé l’onere di incarichi di utilità comune o l’esclusività della relazione fra la l’utente e gli operatori dei servizi, bensì dovrà rivestire anche un ruolo specifico quale espressione del bisogno di empowerment da parte del singolo o del gruppo, più o meno allargato.

Nella filosofia della mediazione di sistema, per favorire l’accesso ai servizi e la fruizione dell’assistenza sanitaria da parte di persone vittime di violenza intenzionale e di tortura, ci si può avvalere di organizzazioni, operatori e strumenti appositamente creati, che possono fare da “ponte” fra la possibile popolazione assistita e i servizi: gruppi legati all’associazionismo, alla cooperazione

sociale e al terzo settore in genere, in particolare nell'ambito della prima e seconda accoglienza, ma solo raramente legati alla tutela sanitaria; mediatori, interpreti, animatori di comunità e altre figure professionali o comunque competenti; materiale informativo multilingue, cartellonistica, indirizzari, mappature.

Tutti elementi e strumenti fondamentali, il cui utilizzo va certamente valorizzato, perfezionato ed ampliato ulteriormente.

E' importante che questi meccanismi di mediazione vengano impostati all'interno di un orientamento o adeguamento organizzativo e procedurale dei servizi stessi.

Ci si deve adoperare per rendere tutti i servizi culturalmente competenti, producendo dispositivi organizzativi e occasioni di approfondimento adeguati.

E' insufficiente ai fini del riconoscimento e della presa in carico delle persone vittime di violenza e tortura, delegare esclusivamente a figure più o meno specializzate, collettive o individuali, il compito della comunicazione, della mediazione e della relazione.

Si deve avviare un processo dinamico che faccia aumentare la sensibilità e le competenze dell'intero sistema sanitario, la responsabilità organizzativa e individuale degli operatori, la necessità politica e sociale di dare reali pari opportunità di accesso, la consapevolezza della popolazione di riferimento di una possibile loro diretta partecipazione nei percorsi di salute.

Il mediatore, quando necessario, deve essere il più possibile parte integrante nel percorso multidisciplinare, lavorare in sinergia con gli altri operatori, partecipare alle riunioni, essere considerato un professionista parte del gruppo ed elemento di un processo di progressivo aumento delle competenze di mediazione (reciproca) dell'intero sistema.

Se il mediatore è parte integrante dei progetti finalizzati alla presa in carico e riabilitazione delle vittime di tortura, di gravi violenze o stupri, la sua attività dovrà essere collegata con quella degli altri operatori coinvolti così da risultare maggiormente rispondente agli obiettivi di accoglienza e/o integrazione del beneficiario.

Ciò aumenterà il senso di responsabilità nei confronti dell'attività che sta svolgendo e la mission del servizio diventerà più chiara a tutte le parti coinvolte.

Se la mediazione avvicina il beneficiario al sistema e al contesto socio-culturale in cui esso è inserito, il mediatore deve essere considerato a tutti gli effetti un promotore di lavoro in rete tra Servizi e in quanto tale è una figura di sistema.

5.2 La mediazione linguistico culturale

Da una ricognizione della letteratura in materia, si può evincere che in Italia c'è diffomità di approcci circa la mediazione linguistico-culturale (MLC).

Le differenze possono ricondursi a diverse dinamiche di carattere politico, sociale ed economico, declinate sia su scala nazionale che regionale.

Perché sia realistico il passaggio da una 'società multietnica e multiculturale', vista come dimensione oggettiva per la presenza di più gruppi etnici, ad un dialogo tra persone appartenenti a contesti sociali, religiosi e culturali diversi, la presenza del mediatore linguistico culturale, o transculturale volendo sottolineare lo scambio tra culture, risulta essere fondamentale se riferito all'ambito socio-sanitario. Nell'ambito dell'accoglienza di particolari gruppi, quali richiedenti e titolari di protezione sussidiaria e di status di rifugiato, la mediazione ha una funzione strategica, che di volta in volta risponde a esigenze sia di carattere emergenziale che strutturale nei diversi Servizi sociosanitari.

I concetti fondanti la pratica della mediazione e gli elementi identificativi del profilo professionale dei mediatori scaturiscono sia dall'esperienza di formazione e di utilizzo negli ultimi 20 anni sia dalle normative nazionali e regionali.

Nel complesso essa assolve al compito primario di agevolare la comunicazione e la reciproca comprensione fra richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale ed umanitaria e operatori sociosanitari preposti alla loro presa in carico.

Il ruolo del mediatore è fondamentale nel promuovere la comprensione tra le diverse culture, poiché anche la malattia assume significati differenti a seconda della cultura di riferimento.

Gli operatori devono infatti conoscere l'influenza dei valori e dei canoni culturali nella costruzione dell'immagine del proprio corpo e nel significato attribuito ai sintomi e alle malattie.

Anche gli organi (cuore o fegato) sono legati infatti a linguaggi culturalmente codificati che esprimono esperienze legate al corpo e alla malattia e che rischiano di non essere comprese se non ci si preoccupa di conoscere cosa significhino all'interno di uno specifico sistema simbolico.

La comunicazione quindi deve essere orientata a comprendere anche il senso attribuito alla malattia da parte del paziente, in tal modo supportando sia la diagnosi che la terapia.

La mediazione linguistico-culturale, con approccio transculturale, svolge una funzione fondamentale per agevolare e favorire l'integrazione sociale in una prospettiva volta a tutelare il diritto al benessere bio-psico-sociale di ogni individuo e l'esercizio dei diritti fondamentali, incluso quello alla salute.

I processi di mediazione linguistico-culturale hanno la finalità di rimuovere gli ostacoli, anche culturali, che impediscono la comunicazione tra servizi e persona straniera, di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria offerta, di individuare opportunità e percorsi positivi per una piena integrazione.

I RTP, soprattutto nelle fasi iniziali, ma spesso anche a distanza di tempo dall'arrivo, hanno difficoltà di comunicare, di comprendere e farsi comprendere.

Le ridotte capacità linguistiche, oltre a rendere più complicato l'accesso ai percorsi di tutela dei loro diritti, possono compromettere gravemente le relazioni con il nuovo contesto, l'interazione clinica, terapeutica, di autonomia e inserimento sociale.

La mediazione linguistico-culturale offre la possibilità di esplicitare i diversi approcci del medico e del paziente al 'sistema salute' e al concetto di malattia e di cura in modo da poter costruire una solida alleanza terapeutica.

Questa si sviluppa attraverso un graduale cammino di conoscenza e fiducia reciproci, alla base del percorso di assistenza, trattamento e riabilitazione.

Il mediatore linguistico-culturale è un operatore qualificato e rappresenta il fondamentale anello di congiunzione tra il terapeuta e il paziente.

Il ricorso alla mediazione linguistico culturale con le vittime di tortura in ambito sanitario e più specificamente, nell'ambito della salute mentale, deve tener conto di alcune riflessioni e suggerimenti: la comunicazione inadeguata con le persone che non parlano la nostra lingua – o ne hanno una conoscenza limitata-riduce la possibilità di accesso ai servizi sanitari e incide anche sulla qualità del trattamento²⁴.

Infatti quando la comunicazione tra medico e paziente non è adeguata è più facile la probabilità di incorrere in un errore diagnostico e di trattamento. In campo psichiatrico la valutazione di un paziente in una lingua diversa dalla lingua madre può portare a una valutazione incompleta o distorta delle condizioni mentali. Sono state elaborate linee guida per il lavoro con gli interpreti nel campo della salute mentale (Minas H, 2001) in cui si precisano:

-l'importanza dello stigma presente in tutte le culture, la confidenzialità, la difficoltà del linguaggio tecnico, le attitudini dell'interprete, la difficoltà di tradurre se il paziente parla velocemente (ad es in caso di mania), l'accuratezza dell'informazione (ad es senza dare un senso a frasi che esprimono fuga delle idee, disfasia, disturbi del pensiero);

-la continuità in modo che un paziente sia seguito, ove possibile, sempre dallo stesso interprete così come i rapporti con la famiglia; -

chiedere al paziente di aiutare l'interprete a capire correttamente;

- pensare che "si lavora con l'interprete" e non che "si usa" l'interprete;

- offrire formazione specifica sia al personale sanitario che lavora con gli interpreti, sia al mediatore linguistico culturale per l'ambito di intervento sanitario.

Nella letteratura medica²⁵ sono numerosi gli studi che valutano i costi e i benefici dei servizi di interpretariato in sanità; una review, condotta su 2640 articoli da cui ne sono stati selezionati 36 considerati validi da un punto di vista metodologico (Flores, 2005) dimostra che il servizio di interpretariato diminuisce gli errori medici e migliora la soddisfazione dei pazienti.

24 Cfr. Minas H., Stancovska M., Ziguras S., (2001), Working with interpreters: guidelines for mental health professionals, Victoria, reperibile on line http://vtmh.worldsecurerelationships.com/docs/interpreter_guidelines.pdf , consultato in data 13 agosto 2015.
25 Flores G. The impact of medical interpreter services on the quality of health care: a systematic review. Med Care Res Rev. 2005 Jun;62(3):255-99

Tabella 10– Suggerimenti per l'efficace intervento del mediatore linguistico culturale nel colloquio (tratto da Minas 1991)

SUGGERIMENTI PER L'EFFICACE INTERVENTO DEL MLC NEL COLLOQUIO

Prima dell'intervista	Per la prima dell'intervista	Durante il colloquio	Dopo l'intervista
<p>x Individuare il MLC più adatto al caso (lingua, area di provenienza, gruppo etnico, genere)</p> <p>x Pianificare i tempi del colloquio e il setting</p> <p>x Descrivere brevemente il caso, le terminologie che ci si aspetta di usare o ogni altra informazione utile che possa essere rilevante;</p> <p>x Descrivere su come si svolgerà il colloquio</p> <p>x Ricordare al MLC di 'spiegare', sia al terapeuta che al paziente, il significato di tutte le parole, anche quelle che apparentemente potrebbero apparire meno importanti.</p>	<p>x Presentarsi, spiegare ruoli, funzioni e le finalità del colloquio</p> <p>x Spiegare che si è vincolati da un codice etico e deontologico che impone loro di trattare tutto ciò che verrà detto in modo confidenziale e strettamente riservato.</p>	<p>x Assicurarsi che la disposizione dei posti a sedere faciliti la comunicazione tra il paziente, il medico e il mediatore linguisticoculturale</p> <p>x Se è presente anche un tutore, dovrebbe sedersi accanto al paziente;</p> <p>x Formulare frasi e domande ragionevolmente brevi e concise;</p> <p>x Fare attenzione nel caso in cui il MLC debba chiarire una frase o una risposta al paziente/tutore;</p> <p>x Tener presente che la direzione del colloquio e la possibilità di intervenire fanno parte delle responsabilità del medico.</p> <p>x Mantenere un contatto visivo con il</p>	<p>X Chiedere al MLC se vuole fare qualche commento;</p> <p>x Garantire al MLC qualche tempo per discutere degli aspetti del colloquio che potrebbero essere sembrati confusi o stressanti;</p> <p>x Discutere con il MLC di eventuali comportamenti non soddisfacenti.</p> <p>x Chiedere al MLC se vuole fare qualche commento;</p> <p>x Garantire al MLC qualche tempo per discutere degli aspetti del colloquio che potrebbero essere sembrati confusi o stressanti;</p> <p>x Discutere con il MLC di eventuali comportamenti non soddisfacenti</p>

		<p>paziente, anche quando il MLC sta traducendo.</p> <p>x Parlare direttamente al paziente.</p> <p>x Evitare un linguaggio gergale o colloquiale che potrebbe essere difficile da tradurre e spiegare tutti i concetti o i termini difficili. Quando è necessario usare termini tecnici, sarà responsabilità del medico spiegarne i significati (e non del MLC);</p> <p>x Fare attenzione al linguaggio del corpo, sia del MLC che del paziente;</p> <p>x Tener presente il significato attribuito dal RTP al disagio psicosociale nella specificità della sua lingua madre</p>	
--	--	---	--

6. OPERATORI COINVOLTI E TUTELA DELLA LORO SALUTE

Nel presente capitolo vengono considerate le principali figure professionali a cui è rivolto questo documento di linee guida. In tal senso, particolare risalto viene dato alla tutela della salute degli operatori che lavorano con le vittime di tortura, al fine di prevenire ed intervenire con tempestività sullo stress lavoro-correlato, in particolare in riferimento alla sindrome di burn-out e alla traumatizzazione vicaria. Infatti il personale coinvolto nell'assistenza, nel trattamento e nella riabilitazione delle vittime di tortura, ma anche quello coinvolto nel controllo e nella valutazione delle domande di protezione, si trova di fronte alla multidimensionalità e alla complessità dei bisogni delle vittime, sia di salute che relazionali, legali, economici, sociali. E' pertanto necessario essere consapevoli che l'impatto emotivo, dovuto alla drammatica storia dei RTP, nonché fattori individuali e organizzativi possono determinare il possibile sviluppo di malattie da stress lavoro-correlate negli operatori.

6.1. Operatori destinatari delle presenti linee guida

Gli interventi specifici di tutela della salute delle vittime di tortura o di altre gravi forme di violenze hanno come ambito di azione primario, ma non esclusivo, il sistema sanitario pubblico. Infatti, seppure la stabilizzazione clinica dei sintomi dipende anche da agenti esterni all'ambito sanitario, il sistema sanitario nazionale costituisce lo snodo organizzativo per tutti gli interventi di presa in carico e riabilitazione.

Affinché gli interventi siano efficaci, è necessario che tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti siano adeguatamente formati; la formazione deve essere rivolta ad una pluralità di figure professionali, afferenti sia al sistema pubblico che agli enti, associazioni ed organismi di accoglienza e tutela dei rifugiati.

E' inoltre necessario che tutti gli operatori siano consapevoli e preparati allo stress derivante dalle loro mansioni.²⁶

Le presenti linee guida sono pertanto rivolte, seppure con indicazioni specifiche ad ogni ruolo professionale, ad una pluralità di figure quali: 9 gli operatori socio-sanitari, delle aziende sanitarie pubbliche e di enti, associazioni ed organismi di tutela dei RTP;

9 i mediatori linguistico-culturali che entrano in contatto con i RTP, compresi i mediatori presso i Tribunali competenti;

9 gli operatori delle Prefetture, Questure, Capitanerie di porto, Marina Militare, Guardia di finanza, Autorità aeroportuali e di frontiera;

9 gli operatori dei centri di primo soccorso, di accoglienza ed identificazione;

9 i componenti le Commissioni Territoriali per l'esame della domanda di asilo;

9 i componenti la Commissione nazionale per il diritto d'asilo;

9 avvocati e/o operatori legali che sostengono i RTP nella fase di domanda di protezione o di ricorso;

9 operatori scolastici ed altri operatori che per il loro ruolo entrano in contatto con i RTP.

6.2. La tutela della salute degli operatori

Uno degli obiettivi delle presenti linee guida è la tutela della salute degli operatori che lavorano con le vittime di tortura, al fine di prevenire ed intervenire con tempestività sullo stress lavoro correlato, in particolare in riferimento alla sindrome da burn out e alla "traumatizzazione vicaria". Intervenire sugli effetti che possono presentarsi a breve, medio e a lungo termine sul personale coinvolto

26 Direttiva 2013/3/UE art. 25 co.2 "Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività."

nell'assistenza, trattamento e riabilitazione delle vittime di tortura, ma anche su quello coinvolto nel controllo e nella valutazione delle domande di protezione, rappresenta una questione rilevante non solo in tema di prevenzione, ma anche in ambito di programmazione sanitaria.

Lo stress lavoro-correlato è definito come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". (Accordo Europeo sullo stress sul lavoro-Bruxelles, 8 ottobre 2004)

Nell'ambito del loro ruolo di assistenza alle vittime di tortura, stupro e altre forme di violenza, gli operatori che lavorano a contatto con l'utenza nei centri di accoglienza, piuttosto che negli enti di tutela o nei servizi socio-sanitari (medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, mediatori linguistico-culturali, operatori del settore pubblico e privato sociale, forze dell'ordine, operatori del pubblico impiego, avvocati, membri delle commissioni territoriali) si trovano di fronte alla multidimensionalità e alla complessità di bisogni delle vittime, non solo bisogni di salute, ma anche

relazionali, legali, economici, sociali e spesso sono nell'impossibilità di dare risposte immediate e complete alle loro aspettative.

L'impatto emotivo e il possibile sviluppo di malattie da stress lavorocorrelate dipendono non solo dalla drammatica storia dei RTP ma anche da fattori individuali e organizzativi.

Fra questi ultimi, possono contribuire allo sviluppo delle malattie da stress lavoro-correlate l'insufficienza e l'inadeguatezza delle risorse e degli strumenti a disposizione, la carenza di training e formazione del personale, gli ostacoli burocratico-organizzativi e gestionali.

Anche la presenza di barriere che impediscono o ritardano l'accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari pubblici, le difficoltà legate alla procedura d'asilo, i problemi di inserimento socio-lavorativo possono trasformarsi in fattori di rischio per lo sviluppo di malattie da stress lavorativo e da traumatizzazione "da compassione".

E' pertanto necessario elaborare piani d'azione per ridurre al minimo i rischi che tengano in considerazione alcuni elementi quali la selezione degli operatori che devono lavorare con RTP e vittime o testimoni di violenze estreme, la valutazione e il monitoraggio della loro risposta emotiva, l'ambiente e le condizioni di lavoro, la formazione degli operatori su come riconoscere i segni dello stress in se stessi e nei colleghi di lavoro e come affrontare le reazioni emotive delle vittime di tortura. Le sindromi strettamente legate ad una condizione di stress lavoro correlato sono: il Burn out e il Trauma Vicario.

x Il Burn out viene definito come "esaurimento della forza o della motivazione fisica o emotiva abitualmente dovuto a stress o frustrazione prolungata, causato da stress lavorativo cronico non adeguatamente gestito." (Felton, 1998);

x Il trauma vicario è la complessa risposta emotiva, fisica e comportamentale delle persone che lavorano con le vittime di gravi forme di violenza intenzionale (tortura, stupri, trattamenti disumani e degradanti). I segni e sintomi sono molto simili a quelli dei pazienti assistiti. Infatti in molti operatori, seppur motivati nella relazione d'aiuto, l'affrontare insieme ai pazienti esperienze particolarmente traumatiche quali la tortura, la violenza, l'aggressione e il sadismo, la vergogna, l'orrore, il dolore, il terrore, l'angoscia può determinare un trauma indiretto o vicario (Da Società Italiana per lo studio dello stress traumatico-SISST).

Gli interventi per prevenire il burn out e la traumatizzazione vicaria degli operatori destinati ad interventi di assistenza, trattamento e riabilitazione a favore dei RTP sono:

9 Assicurare un contesto lavorativo nel quale siano presenti gruppi di operatori multiprofessionali e interculturali specializzati;

9 Favorire il benessere organizzativo, cioè la capacità di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori coinvolti, rafforzando motivazioni e significati nel proprio lavoro. Creare un clima di lavoro dove gli operatori possano riconoscersi ed essere riconosciuti, poter esprimere le proprie competenze, crescere professionalmente ed avere le giuste gratificazioni.

9 Prevedere la supervisione nelle sue diverse forme (individuale, di gruppo, clinica, gestionale/organizzativa) quale importante strumento preventivo dello stress negli operatori coinvolti; è necessario che prima della supervisione venga fornita al personale coinvolto una specifica formazione per acquisire adeguate tecniche di gestione dello stress emozionale.

9 Promuovere il lavoro di rete con gli altri attori presenti nel territorio (enti, associazioni) per integrare gli interventi clinici con interventi psicosociali che permettano la comprensione dell'esperienza del migrante, il miglioramento della sua capacità di resilienza, l'assistenza al resettlement.

9 Garantire una adeguata formazione ed aggiornamento, al fine di rafforzare la capacità di gestire le condizioni di disagio di fronte al trauma riferito.

9 Attivare il sostegno specialistico ai lavoratori nei momenti difficili o di crisi, laddove le attività di prevenzione dell'impatto emotivo delle storie traumatiche non sono state sufficienti.

7. LA FORMAZIONE

La formazione e l'aggiornamento degli operatori rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere la qualità e l'armonizzazione degli interventi di accoglienza e assistenza rivolti a richiedenti e a titolari di protezione internazionale che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Un'adeguata formazione fa sì che tutti gli operatori coinvolti possiedano le conoscenze e le competenze necessarie a rispondere ai bisogni, anche non espressi, dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. In questo capitolo vengono delineati le caratteristiche e i contenuti essenziali da prevedere nei percorsi formativi riepilogati anche in una tabella sinottica.

La formazione e l'aggiornamento degli operatori rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere la qualità e l'armonizzazione degli interventi di accoglienza e assistenza rivolti a richiedenti e a titolari di protezione internazionale.

Più precisamente, un'adeguata formazione massimizza la possibilità che tutti gli operatori – a diverso titolo coinvolti – che entrano in contatto con queste persone, possiedano le conoscenze e le competenze necessarie a rispondere ai loro bisogni, espressi o inespressi, evidenti o latenti.

Diversi soggetti istituzionali sono attivi in questo settore: l'agenzia EASO (European Asylum Support Office) dell'Unione Europea ha sviluppato uno 'European Asylum Curriculum', che definisce un "sistema di formazione professionale comune, rivolto principalmente ai/alle responsabili dei casi di asilo e ad altri esperti/esperte del settore nell'Unione europea"; l'UNHCR, nell'ambito del suo mandato di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, di sorveglianza dell'applicazione della Convenzione di Ginevra (art. 35 della Conv.) e nel compimento del suo ruolo istituzionale di sostegno agli stati nello sviluppo dei sistemi asilo nazionali, sviluppa percorsi di formazione per i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e gli operatori del settore; anche altre Istituzioni (es. INMP, ISS, OIM), diverse Organizzazioni Non Governative, società scientifiche di settore e altre Associazioni attive nel campo dei rifugiati hanno maturato, negli anni, esperienze specifiche nell'ambito della formazione del personale.

I materiali prodotti, nonché i programmi di formazione promossi da queste diverse organizzazioni costituiscono utili risorse di cui tener conto.

Con riferimento al contesto italiano, la formazione deve rispondere ad una "strategia multi-livello" coerente ed integrata ai contesti ed ai percorsi di tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.

È possibile distinguere tre livelli, che riconoscono target, tempistiche e obiettivi specifici:

x primo livello, di "sensibilizzazione" rivolto a tutti gli operatori, al fine di renderli consapevoli del profilo di vulnerabilità delle persone assistite e dei loro diritti, con la finalità di promuovere la capacità di rilevare precocemente possibili situazioni di violenza grave;

x secondo livello, di "facilitazione e supporto" destinato agli operatori coinvolti nel percorso multidisciplinare, operanti nei diversi contesti di trattamento dei rifugiati, per fornire elementi operativi ed organizzativi coerenti con il contesto di intervento assistenziale in una logica di presa in carico globale;

x terzo livello, di "formazione specifica", rivolto a determinate figure professionali e gruppi multi professionali, volto a conseguire competenze assistenziali specifiche.

Tale formazione deve avere quali principali caratteristiche:

Ó l'essere concepita secondo finalità collegate agli specifici contesti che caratterizzano il percorso, dall'arrivo fino ai luoghi di permanenza più stabili: sbarco, prima accoglienza, SPRAR, territorio;

Ó l'essere strutturata per obiettivi costruiti su bisogni formativi precedentemente evidenziati;

Ó l'essere sufficientemente flessibile da poter essere praticabile in scenari diversi, secondo le caratteristiche, le esigenze e i vincoli propri di quello scenario;

Ó l'essere affidata ad attori competenti e responsabili secondo modalità che ne consentano un'efficiente implementazione sul territorio.

Quale modalità di formazione, considerata la sostenibilità degli interventi e la pluralità delle istituzioni coinvolte nonché la prevedibile mole degli operatori da raggiungere, si suggerisce l'utilizzo di modalità di formazione "a cascata". Questa presuppone un'iniziale "formazione di formatori" provenienti dai diversi territori, individuati secondo requisiti predefiniti in termini di competenza ed esperienza specifiche e riconosciute nel campo dell'asilo e dell'educazione ai diritti umani nonché di consolidata esperienza in ambito formativo in grado di attivare un processo di formazione successivo rivolto ad ulteriori operatori fino a raggiungere la totalità degli operatori target.

E' necessario che il Programma formativo definisca:

x il livello di formazione (primo, secondo o terzo)

x gli obiettivi

x i destinatari

x i contenuti

x i soggetti responsabili della formazione

x le modalità formative

x la tempistica

x la logistica

Per quanto riguarda i contenuti in tabella 11 vengono riportati gli elementi essenziali, quali "core competence", per garantire l'adeguato e uniforme livello di competenza degli operatori coinvolti, su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i soggetti responsabili della formazione, ai diversi livelli e nei diversi contesti, questi devono essere individuati sulla base delle specifiche competenze ed esperienze in materia di migrazione e di formazione. Per quanto riguarda le modalità formative, oltre ad auspicare il ricorso ad una pluralità di approcci (frontale, partecipato attraverso casi simulati e role playing, basato sull'esperienza, formazione sul campo, etc.), si ritiene opportuno assicurare l'omogeneità degli approcci e degli strumenti utilizzati in coerenza con quanto indicato nelle presenti linee guida.

Tabella 11- Contenuti essenziali da trattare nella formazione
1 Instabilità geopolitica e violazione dei diritti umani nei Paesi di origine e di transito
2 Le dinamiche di migrazione (situazioni di esposizione legate al viaggio)
3 Diritti e doveri dei RTP
4 Fattori di resilienza e di vulnerabilità
5 Principali forme di violenza fisica, psicologica e sessuale

6	Violenza di genere
7	Aspetti clinici specifici in ambito traumatologico e psico-traumatologico
8	Principi di psicoterapia e approccio al paziente
9	La mediazione culturale nel processo di cura
10	Informazione e orientamento ai servizi socio-sanitari
11	I Progetti di integrazione sociale nel lavoro di rete
12	Interventi di prevenzione e sostegno per la salute degli operatori

Inoltre, in aggiunta alla suddetta formazione programmata in modo mirato e sviluppata attraverso una strategia “a cascata”, è auspicabile che le Istituzioni e Organizzazioni coinvolte nell’accoglienza e assistenza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale promuovano e supportino l’inserimento di moduli specifici, che richiamino i contenuti delle presenti linee guida, all’interno dei percorsi formativi già attivi nel settore della migrazione e dell’asilo.

Tra le strategie da porre in essere si segnala l’utilità che, le Amministrazioni coinvolte, a partire dal Ministero della salute, Assessorati regionali alla Sanità, alle Politiche sociali e all’Istruzione/Formazione, Aziende sanitarie locali, Comuni e Municipi, Ministero dell’interno (Prefetture, Questure, Commissione nazionale per il diritto d’asilo), Scuola Superiore della Magistratura, Capitanerie di porto, Marina Militare, Guardia di finanza, Autorità aeroportuali e di frontiera, attivino forme di collaborazione (anche attraverso atti formali quali Protocolli d’intesa e Accordi di collaborazione) con le Università, gli Ordini, gli Albi e i Collegi professionali, le Società Scientifiche e gli Istituti nazionali a diverso titolo coinvolti.

Bibliografia Alayarian A. (2009). Children, torture and psychological consequences. *Torture: Journal of Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture*, 19(2), 145-156. APA (2010). *Resilience and recovery after war: refugee children and families in the United States*. Washington, DC: American Psychological Association. Aragona M., Catino E., Pucci D., Carrer S., Colosimo F., Lafuente M., Mazzetti M., Maisano B., Geraci S. (2010). The relationship between somatization and posttraumatic symptoms among immigrants receiving primary care services. *Journal of Traumatic Stress*, 23, 615-622. Aragona M., Geraci S., Mazzetti M. (a cura di) (2014). *Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e di violenza: strategie di cura*. Pendargon, Bologna. Aragona M., Pucci D., Mazzetti M., Maisano B., Geraci S. (2013). Traumatic events, post-migration living difficulties and post-traumatic symptoms in first generation immigrants: a primary care study. *Annali dell’Istituto Superiore di Sanità*, 49, 169-175. Aragona M., Pucci D., Mazzetti M., Geraci S. (2012). Post-migration living difficulties as a significant risk factor for PTSD in immigrants: a primary care study. *Italian Journal of Public Health*, 9, 67-74. Betancourt T.S., Khan K.T. (2008). The mental health of children affected by armed conflict: Protective processes and pathways to resilience. *International Review of Psychiatry*, 20, 317-328. Birman D., Ho J., Pulley E., Batia K., Everson M. L., Ellis H., Gonzalez A. (2005). *Mental health interventions for refugee children in resettlement (White Paper II)*. Washington, Dc: National Child Traumatic Stress Network. Bollini P, Siem H (1995). No real progress towards equity: Health of migrants and ethnic minorities on the eve of the year 2000. *Soc Sci Med*, 41, 819–828. Bonanno G., Mancini A. (2008). The human capacity to thrive in the face of potential trauma. *Pediatrics*, 121, 369-375. Boscarino J.A. (2004). Post-traumatic stress disorder and physical illness: Results from clinical and epidemiologic studies. *Annals of the New York Academy of Science*, 1032, pp. 141–153. Bracci C. (2009). *La tutela medico legale dei diritti dei rifugiati*, Sviluppo Locale Edizioni, Roma. British Medical Association (2002). *Asylum seekers: meeting their healthcare needs*. BMA, publications unit, London. British Medical Association (2004). *Meeting the healthcare needs of refugees and asylum seekers: a survey of general practitioners*. BMA, Health Policy and Economic Research Unit, London. Bryer J.B., Nelson B.A., Miller J.B., Krol P.A. (1987).

Childhood sexual and physical abuse as factors in adult psychiatric illness. *Am J Psychiatry*, 144:1426–1430. Brusciagliani M (1991). La gestione dei processi nella formazione degli adulti. Milano, Franco Angeli. Chu J.A, Dill D. (1989). Dissociative symptoms in relation to childhood physical and sexual abuse. *Am J Psychiatry*, 148: 50–54. Civitelli G, Calcaterra V, Censi V, Ferretti F, Gonzales Ibanez G, Marani A, Mastrantonio E, Orioli R, Renzi D, Rinaldi A, Rubino C, Benedetti P, Tarsitani G, Marceca M. (2014). La realtà dei richiedenti asilo e rifugiati e la formazione dei futuri operatori socio-sanitari: una palestra di Salute Globale tra Italia, Germania e Svizzera.

In: Atti del XIII Congresso Nazionale SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni). Agrigento, 14-17 maggio 2014. Cloitre M., Stolbach B.C., Herman J.L., Van Der Kolk B.A, Pynoos R., Wang J, Petkova E. (2009). A developmental approach to Complex PTSD: Childhood and adult cumulative trauma as predictors of symptom complexity. *Journal of Traumatic Stress*. 22(5), pp. 399-408. Cole P., Putnam F.W. (1992). Effect of incest on self and social functioning: A developmental psychopathology perspective. *J Consult Clin Psychol.*, 60:174–184. Commissione Europea (2000). Memorandum sulla istruzione e formazione permanente. Bruxelles. Courtois C.A., Ford J.D. (2009). *Treating Complex Traumatic Stress Disorder*, the Guilford Press, New York. Chirman A. and Dougherty J. "Mass Trauma: Disasters, Terrorism, and War" (2014). Uniformed Services University of the Health Sciences Paper 124. Davis L., Siegel L. J. (2000). Posttraumatic stress disorder in children and adolescents: A review and analysis. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 3, 135-154. Daud A., Klinteberg B., Rydelius P. A. (2008). Trauma, PTSD and personality: the relationship between prolonged traumatization and personality impairment. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 22, 331-40. De Jong J. T.V.M, Komproe I.H., Spinazzola, J., Van Der Kolk B.A, Van Ommeren M.H.(2005). DESNOS in three postconflict settings: Assessing cross-cultural construct equivalence. *Journal of Traumatic Stress.*, 18(1), pp. 13-21. Demetrio D. (1997). *Manuale di educazione degli adulti*. Roma-Bari, Laterza. Dykman R.A. (1998). Prevalence of posttraumatic stress disorder and other psychiatric diagnoses in three groups of abused children (sexual, physical, and both). *Child Abuse Negl.* 22:759–774. Ehnholt K., Yule W. (2006). Practitioner review: Assessment and treatment of refugee children and adolescents who have experienced war-related trauma. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47, 1197-1210. Eisenman D.P., Keller A.S., Kim G. (2000). Survivors of torture in a general medical setting : how often have patients been tortured, and how often is it missed? *West J Med*, 172, 301-304. Fazel M., Wheeler J., Danesh J. (2005) Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review. *The Lancet*, 9467, 1309-1314. Ford J. D., Kidd P. (1998). Early childhood trauma and disorders of extreme stress as predictors of treatment outcome with chronic posttraumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 11(4), pp. 743-761. Ford J.D., Smith S.F. (2008). Complex posttraumatic stress disorder in trauma exposed adults receiving public sector outpatient substance abuse disorder treatment. *Addiction Research & Theory*, 16(2), pp. 193-203. Geraci S. (2013). Un accordo per ridurre le disuguaglianze d'accesso degli immigrati al servizio sanitario. In *Immigrazione Dossier Statistico 2013. Rapporto UNAR: dalle discriminazioni ai diritti*. Idos, 258-259. Geraci S., El Hamad I. (2011). Migranti e accessibilità ai servizi sanitari: luci e ombre. *Italian Journal of Public Health*, 8, Suppl.3, S14-S20. Germani M. et al. (2014). Assessing the specificities of dissociative experience in asylum seekers surviving torture. A comparative analysis between Italy, Cameroon And Chad. Paper presented at the ETSD Conference, Copenhagen. Germani M., Mosca L. (2013). The Extreme Trauma and Torture Survivors Identification (E.T.S.I.) Interview: preliminary outcome of a clinical trial in Cameroon and Chad. *European Journal of Psychotraumatology*, Supplement 1, 2013, Co-Action Publishing, Bologna. Germani M., Mosca L., Luci M., Lai C. (2011). Specificity of dissociative disorder in survivors of torture and extreme trauma: Identification of some specific "clusters" in the Dissociative Experience Scale. *European Journal of Psychotraumatology*, Supplement 1, 2011, Co-Action Publishing, Vienna. Germani M., Luci M.

- (2013). Early interventions in the treatment and rehabilitation of torture and extreme trauma survivors, *European Journal of Psychotraumatology*, Supplement 1, Co-Action Publishing, Bologna
- 2013 Germani M., Rathaus F. (2008). Il vaso di Pandora: specificità e conseguenze della tortura, in "Umano e Disumano", *Rivista di Psicologia Analitica*, vol.77/2008, Franco Angeli, Roma.
- Germani M., Sambucini D., Mosca L. (2008). Extreme trauma and memory: the autobiographical memory and its impairment following traumatic experiences, *Minerva Psichiatrica*, 49, pp. 235-246.
- Global Health Watch (2008). Access to health care for migrants and asylum seekers. In: *Global Health Watch 2. An alternative World Health Report*. London, 62-73.
- Haldane J., Nickerson A. (2016). The impact of interpersonal and noninterpersonal trauma on psychological symptoms in refugees: The moderating role of gender and trauma type. *Journal of Traumatic Stress*, 29, 457-465
- Herman J.L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 5, pp. 377-391.
- Ide N., Paez A. (2000). Complex PTSD: A review of current issues. *International Journal of Emergency Mental Health*, 2, 43-49.
- Jaranson J., Forbes Martin S., Ekblad S. (2000). Refugee Mental Health: Issues for the New Millennium. In: Manderscheid R.W., Henderson M.J. (Eds.) *Mental Health*. U.S. Department of Health and Human Services, SAMHSA, Center for Mental Health, Rockville, United States.
- Keyes E. (2000). Mental health status in refugees: An integrative review of current research. *Issues in Mental Health Nursing*, 21, 397-410.
- Knowles MS, Holthon EE, Swanson RA. (1998). *The Adult Learner*, Houston, Gulf Publishing, Company.
- Kovacic D., Ljubic T., Grappe M. (2000) Comorbidity of posttraumatic stress disorder and alcohol dependence in displaced persons. *Croatian Medical Journal*, 41: 173-178.
- Kroll J., Yusuf A.I., Fujiwara K. (2011) Psychoses, PTSD, and depression in Somali refugees in Minnesota. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 46: 481-493.
- Lai L. (2014) Treating substance abuse as a consequence of conflict and displacement: a call for a more inclusive global mental health. *Medicine, Conflict and Survival*, 30: 182-189.
- Li S.S., Liddell B.J., Nickerson A. (2016) The relationship between post-migration stress and psychological disorders in refugees and asylum seekers. *Curr Psychiatry Rep*, 18, 82
- Lien I., Claussen B., Hauff E., Thoresen M., Bjertness E (2005). Bodily pain and associated mental distress among immigrant adolescents: A population-based cross-sectional study. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 14, 371-375.
- Lindley S.E., Carlson E.B., Hill K.R. (2014). Psychotic-like Experiences, Symptom Expression, and Cognitive Performance in Combat Veterans With Posttraumatic Stress Disorder *J Nerv Ment Dis*, 202:91-96.
- Locke C. J., Southwick K., & McCloskey L. A. (1996). The psychological and medical sequelae of war in central American refugee mothers and children. *Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine*, 150, 822-828.
- Loutan L. et al. (1999). Impact of trauma and torture on asylum-seekers. *European Journal of Public Health*, vol. 9 n° 2.
- Lustig S. L., Kia-Keating M., Knight W. G., Geltman P., Ellis H., Kinzie J. D., Saxe G. N. (2004). Review of child and adolescent refugee mental health. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 43, 24-36.
- Luterek J.A., Bittinger J.N., Simpson T.L. (2011). Posttraumatic sequelae associated with military sexual trauma in female veterans enrolled in VA outpatient mental health clinics. *J Trauma Dissociation* 2011; 12:261-274.
- Luxenberg T., Spinazzola J., van der Kolk B.A. (2001). Complex Trauma and Disorders of Extreme Stress (DESNOS) Diagnosis. *Directions in Psychiatry*, Volume 21, Lessons 25 & 26.
- Marceca M., Geraci S. (2009). Refugees, asylum-seekers and the right to health. In: *Global health and development assistance. Rights, ideologies and deceit*. 3° Report of the Italian Global Health Watch. Edizioni ETS, Pisa, 213-219.
- Marceca M., Geraci S., Baglio G. (2012). Immigrants' health protection: political, institutional and social perspectives at international and Italian level. *IJPH*, 9, e7498-1:11.
- Marquardt MJ. (2004). *Optimizing the Power of Action Learning: Solving Problems and Building Leaders*. Mountain View (California), Davies-Black Publishing.
- Masmas T.N., Møller E., Buhmannr C., Bunch V., Jensen J.H., Hansen T.N. et al. (2008). Asylum seekers in Denmark: a study of health status and grade of traumatization of newly arrived asylum seekers. *Torture*, 18(2):77-86.
- Mazzetti M. (1996) *Strappare le radici*. Psicologia e psicopatologia di donne e di uomini che migrano. L'Harmattan Italia, Torino.
- McDonnell M., Robjant K., Katona C. (2013). Complex posttraumatic stress disorder and survivors of human rights violations. *Curr Opin Psychiatry*, 26:1-6.
- Mears R.

- (2000). *Intimacy and Alienation. Memory, Trauma and Personal Being*. Brenner-Routledge, New York.
- Mels, C., Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Social support in unaccompanied asylum-seeking boys: A case study. *Child: Care, Health and Development*, 34, 757-762.
- Mollica R.F., McInnes K., Sarajlic N., Lavelle J., Sarajlic I., Massagli M.P. (1999) Disability associated with psychiatric comorbidity and health status in Bosnian refugees living in Croatia. *Journal of the American Medical Association*, 282: 433-439.
- Mollica R. F. (2006). *Healing invisible wounds*, Har Court, INC, New York
- Momartin S., Steel Z., Coello M., Aroche J., Silove D.M., Brooks R. (2006) A comparison of the mental health of refugees with temporary versus permanent protection visas. *The Medical Journal of Australia*, 185: 357361.
- Momartin S., Coello M. (2006). Self-harming behaviour and dissociation in complex PTSD: Case study of a male tortured refugee. *Torture* vol. 16 (1), 20-29.
- Morina N., Ford J.D. (2008). Complex sequelae of psychological trauma among Kosovar civilian war victims. *International Journal of Social Psychiatry*, 54: 425-436.
- Nante N., Gialluca L., De Corso M., Troiano G., Verzuri A., Messina G. (2016). Quality of life in refugees and asylum seekers in Italy: a pilot study. *Annali dell'Istituto Superiore di Sanità*, 52, 424-427.
- Nemëid-Moro I., Franciškovič T., Britvič D. (2011). Disorder of extreme stress not otherwise specified (DESNOS) in Croatian war veterans with posttraumatic stress disorder: case-control study. *Croat Med J*; 52:505–512.
- Nickerson A., Garber B., Ahmed O., Asnaani A., Cheung J., Hofmann S.G., Huynh L., Liddell B., Litz B.T., Pajak R., Bryant R.A. (2016). Emotional suppression in torture survivors: Relationship to posttraumatic stress symptoms and trauma-related negative affect. *Psychiatry Research*, 30, 233-239.
- Nickerson A., Bryant R.A., Silove D., Steel Z. (2011). A critical review of psychological treatments of posttraumatic stress disorder in refugees. *Clinical Psychology Review* 31: 399-417.
- Norredam M., Jensen M., Ekstrøm M. (2011) Psychotic symptoms in refugees diagnosed with PTSD: a series of case reports. *Nordic Journal of Psychiatry*, 65: 283-288.
- Nowak M., McArthur E. (2006). The distinction between torture and cruel inhuman or degrading treatment. *Torture*, vol. 16, n°3.
- Patel N, Kellezi B, Williams ACDC. (2014). Psychological, social and welfare interventions for psychological health and well-being of torture survivors. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11. Art. No.: CD009317.
- Pelcovitz D., Van Der Kolk B.A., Roth S.H., Mandel F.S., Kaplan S.J., Resick P.A. (1997). Development of a criteria set and a structured interview for disorders of extreme stress (SIDES). *Journal of Traumatic Stress*, 10, pp. 3-16.
- Pine D. S., Costello J., Masten A. (2005). Trauma, proximity, and developmental psychopathology: the effects of war and terrorism on children. *Neuropsychopharmacology*, 30, 1781-1792.
- Piwowarczyk L., Moreno A., Grodin M. (2000). Health care of torture survivors. *Journal of the American Medical Association*, 284, 539-541.
- Qouta S., Punamäki R., El Sarraj E. (2008). Child development and family mental health in war and military violence: the Palestinian experience. *International Journal of Behavioral Development*, 32, 310-321.
- Rechel B, Mladovsky P, Devillè W, Rijks B, Petrova-Benedict R, McKee M. (2011). Migration and health in the European Union. *European Observatory on Health Systems and Policies Series*. Maidenhead (England), McGraw-Hill.
- Roth S., Newman E., Pelcovitz D., Van Der Kolk Ba., Mandel F. (1997). Complex PTSD in victims exposed to sexual and physical abuse: Results from the DSM-IV field trial for posttraumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 10:539–555.
- Rutter M. (2000). Resiliency reconsidered: conceptual consideration, empirical findings and policy implications. In J. P. Shondoff & S. Meisels (eds.), *Handbook of childhood intervention* (pp. 651-683). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Sabin M., Cardozo B.L., Nackerud L., Kaiser R., Varese L. (2003) Factors associated with poor mental health among Guatemalan refugees living in Mexico 20 years after civil conflict. *Journal of the American Medical Association*, 290:635-642.
- Save the Children Italia (2010). 2° Rapporto annuale su “I minori stranieri in Italia”.
- Schacter D.L. (1996). “Searching For Memory: The Brain, The Mind, And The Past.” Basic Books.
- Silove D., Sinnerbrink I., Field A., Manicavasagar V., Steel Z. (1997). Anxiety, depression and PTSD in asylumseekers: Associations with pre-migration trauma and post-migration stressors. *British Journal of Psychiatry*, 170, 351-357.
- Silove D., Steel Z., McGorry P., Mohan P. (1998). Trauma exposure, postmigration stressors, and symptoms of anxiety, depression and post-traumatic stress in

- Tamil asylum-seekers: comparison with refugees and immigrants. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 97, 175-181. Silove D., Steel Z., Mollica R. (2001). Detention of asylum seekers: assault on health, human rights, and social development. *Lancet*, 357, 1436-1437. Soosay I., Silove D., Bateman-Steel C., Steel Z., Bebbington P., Jones P.B., Chey T., Ivancic L., Marnane C. (2012). Trauma exposure, PTSD and psychotic-like symptoms in post-conflict Timor Leste: an epidemiological survey. *BMC Psychiatry*, 12:229 Sorensen B. (1998). Torture and Asylum, *Torture*, vol.8, n^o2. Spitzer C., Barnow S., Wingenfeld K., Rose M., Löwe B., Grabe H.J. (2009). Complex post-traumatic stress disorder in patient with somatisation disorders. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 43(1), pp. 80-86. Steel Z., Momartin S., Silove D., Coello M., Aroche J., Tay K.W. (2011) Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies. *Society, Science and Medicine*, 72: 1149-1156. Steel Z., Chey T., Silove D., Marnane C., Bryant R.A., van Ommeren M. (2009). Association of Torture and Other Potentially Traumatic Events With Mental Health Outcomes Among Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement. A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA*, 302(5):537-549. Suárez-Orozco C., Suárez-Orozco M. (2001). *Children of immigration*. Cambridge, MA: Harvard University Press. Taylor E.M., Yanni E.A., Pezzi C., Guterbock M., Rothney E., Harton E., Montour J., Elias C., Burke H. (2014) Physical and mental health status of Iraqi refugees resettled in the United States. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 16: 1130-1137. Teegen F., Vogt S. (2002). Torture survivors. A study of complex posttraumatic stress disorder. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*;23:91-106. 40. Teodorescu D.S., Heir T., Hauff E., Wentzel-Larsen T., Lien L. (2012). Mental health problems and postmigration stress among multi-traumatized refugees attending outpatient clinics upon resettlement to Norway. *Scand J Psychol*, 53:316-32. Thabet A., Abed Y., & Vostanis P. (2004). Comorbidity of PTSD and depression among refugee children during war conflict. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45, 533-542. United Nations. (2007). Report of the special representative of the Secretary-General for children and armed conflict: Machel Study 10-year review: Children and conflict in a changing world. New York, NY: office of the special Representative of the secretary General for Children and Armed Conflict. Retrieved from <http://www.un.org/children/conflict/english/machel10.html> United Nations High Commission for Refugees. (2007). 2007 UNHCR statistical yearbook: Annex Table 1. Geneva, Switzerland: Author. Retrieved from <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?id=4981c3dc2&tbl=stAtistics>
- Van der Hart O., Nijenhuis E.R.S., Steele K. (2006). *The Haunted Self. Structural Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization*. W. W. Norton & Company. Van Der Hart O., Nijenhuis E.R.S., Steele K., Brown D. (2004). Trauma-related dissociation: Conceptual clarity lost and found. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 38, pp. 906-914. Van Der Hart O., Nijenhuis E.R.S., Steel K. (2005). Dissociation: An insufficiently recognized major feature of Complex PTSD. *Journal of Traumatic Stress*, Vol. 18, No. 5, October, pp. 413-423. Van der Kolk B.A., Hopper J.W., Osterman J.E. (2001). "Exploring the nature of traumatic memory: Combining clinical knowledge with laboratory methods." *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, Vol 4(2), 9-31. Van Der Kolk B.A., Pelcovitz D., Roth S., Mandel F., Mcfarlane A., Herman J.(1996). Dissociation, somatization, and affect dysregulation: The complexity of adaptation to trauma. *American Journal of Psychiatry*. 153(Festschrift Supplement), 83-93. Van Der Kolk B.A, Courtois C.A. (2005). Editorial comments: Complex developmental trauma. *Journal of Traumatic Stress*. 18(5): pp. 385-388. Van Der Kolk B.A, Roth S., Pelcovitz D., Sunday S., Spinazzola J. (2005). Disorders of extreme stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 18(5), 389-399. Van Dijke A., Ford J.D., Van Der Hart O., Van Son M., Van Der Heijden P., Buhning M. (2012). Complex posttraumatic stress disorder in patients with borderline personality disorder and somatoform disorders. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy*, Vol 4(2), pp. 162-168.
- Van Ommeren M., Sharma B., Komproe, Poudyal B.N., Sharma G.K., Cardeña E., De Jong J.T. (2001) Trauma and loss as determinants of medically unexplained epidemic illness in a Bhutanese refugee camp. *Psychological Medicine*, 31: 1259-1267. Weine, S., Muzurovic, N., Kulauzovic, Y.,

Besic, S., Lezic, A., Mujagic, A., & Pavkovic, I. (2004). Family consequences of refugee trauma. *Family Process*, 43, 147-160. Wessells M. (2009). Supporting the mental health and psychosocial well-being of former child soldiers. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 48, 587-590. Widmann M., Warsame A.H., Mikulica J., Von Beust J., Isse M.M., Ndeti D., al'Absi M., Odenwald M.G. (2014) Khat Use, PTSD and Psychotic Symptoms among Somali Refugees in Nairobi - A Pilot Study. *Frontiers in Public Health*, 30: 71. Women's Commission for Refugee Women and Children. (2006). Displaced women and girls at risk: Risk factors, protection solutions and resource tools. Washington, Dc: Author. Retrieved from <http://www.womenscommission.org/pdf/WomRisk.pdf>

Glossario Tratto da "Glossario sull'asilo e la migrazione" Rete Europea sulle Migrazioni-EMN - Unione europea, 2012

Accoglienza (Condizioni di)

Insieme di misure riconosciute dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo ai sensi della Direttiva 2003/9/CE della Direttiva 2013/33/UE

Fonte: Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione), recepita con Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015

Accoglienza (Condizioni materiali di)

Condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere.

Fonte: Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione), recepita con Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015.

Accoglienza per richiedenti asilo (Centro di)

Struttura per l'accoglienza, il trattamento e il soddisfacimento dei bisogni immediati dei rifugiati o dei richiedenti asilo al loro arrivo in un paese di asilo. Termine correlato: Struttura alloggiativa (per richiedenti asilo).

Fonte: Glossario a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Asilo

Forma di protezione garantita da uno Stato sul suo territorio, basata sul principio del non respingimento (non-refoulement) e sui diritti del rifugiato riconosciuti internazionalmente o nazionalmente. Viene concesso ad una persona non in grado di chiedere la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche. Termine correlato: Rifugiato. Fonte: Definizione tratta dalla Commissione Europea (Direzione Generale Affari Interni).

Asilo (Diritto di) Il diritto di uno Stato, in virtù della sua sovranità territoriale e nell'esercizio della sua discrezionalità, di consentire a un cittadino straniero di entrare e risiedere, e il diritto di opporsi all'esercizio della giurisdizione da parte di qualsiasi altro Stato su quella persona.

Note:

1. In alcuni Stati vi sono criteri più restrittivi o più ampi rispetto a quelli previsti nella Convenzione di Ginevra.
2. L'OIM utilizza un termine generico cui corrispondono due sensi diversi: il diritto di riconoscere l'asilo (uno Stato può riconoscere l'asilo sul proprio territorio a qualunque persona a sua discrezione) e il diritto d'asilo riconosciuto da parte dello Stato nel cui territorio l'asilo viene richiesto o da parte dello Stato che lo riconosce. Fonte: Thesaurus Internazionale della Terminologia del Rifugiato a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Asilo (Domanda di)

Domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide da intendersi come richiesta di protezione internazionale presso uno Stato membro in base alla Convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino del paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesta con domanda separata.

Termine correlato:

Protezione internazionale (Domanda di).

Fonte: Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Asilo (Esame di una domanda di)

Nel contesto della protezione internazionale, si riferisce all'insieme di procedure di esame, decisioni o sentenze pronunciate dalle autorità competenti in conformità alla legislazione nazionale, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato Membro competente secondo le disposizioni del regolamento (CE) 343/2003 (noto come Regolamento di Dublino).

Fonte: Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Asilo (Legislazione in materia di)

Corpus del diritto internazionale consuetudinario e degli strumenti internazionali che stabiliscono le norme per la protezione dei rifugiati. La pietra angolare del diritto dei rifugiati è la Convenzione del 1951 ed il suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati.

Fonte: Glossario a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Asilo (Movimento secondario del richiedente)

Nel contesto dell'UE, il movimento di un richiedente asilo da uno Stato membro a un altro, determinato esclusivamente dalle differenze nelle condizioni di accoglienza o dalle differenze tra le normative applicabili (e non in base all'esistenza di legami di tipo familiare, culturale o linguistico con un determinato Stato membro). Nel contesto internazionale, il fenomeno per cui rifugiati o richiedenti asilo si spostano dal paese in cui hanno trovato, o potrebbero trovare, protezione a un altro paese per richiedere asilo o per insediarsi in modo permanente, senza il previo consenso delle autorità nazionali del nuovo Stato di insediamento, senza alcun visto d'ingresso, documenti o con insufficiente documentazione di viaggio. Termine più ampio: Asylum Shopping. Termine più specifico: Immigrazione irregolare.

Note:

1. Nel contesto delle politiche dell'asilo dell'UE, la riduzione di questi spostamenti è uno dei risultati dell'armonizzazione dei diversi sistemi giuridici in materia di asilo.
2. Nel contesto internazionale, tale fenomeno è meglio conosciuto come movimento irregolare di rifugiato.

Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN sulla base del Considerando (8) della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative

all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Thesaurus Internazionale della Terminologia del Rifugiato a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Asilo (Richiedente)

Qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva.

Fonte: Articolo 2(c) della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015.

CEDU Convenzione Europea dei Diritti Umani Sistema innovativo di protezione internazionale dei diritti umani, che concede ai singoli individui la facoltà di ricorrere in tribunale in difesa dei propri diritti. Più formalmente conosciuta come Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Fonte: Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU, Roma, 1950).

Certificazione

La certificazione medica può essere definita come la: "testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa". Le certificazioni medico-legali (CML) nel contesto della procedura di asilo sono documenti preparati da medici e psicologi attestanti l'esistenza di segni fisici e psicologici e sintomi di traumi derivanti da tortura e/o da violenza estrema. Gli standard riconosciuti a livello internazionale secondo cui le CML devono essere redatti sono contenuti nel Protocollo di Istanbul.

Fonte: Barni M.: "Diritti-Doveri Responsabilità del medico dalla bioetica al biodiritto", Ed. Giuffrè, Milano, 1999. CIR: "Elaborazione di una comune metodologia di lavoro interdisciplinare (legale-psicologica) per garantire ai sopravvissuti alla tortura e alla violenza il riconoscimento dello status di protezione internazionale appropriato". Progetto MAIEUTICS finanziato dall'Unione europea-Fondo Europeo per i Rifugiati (FER), 2012

Cittadinanza

Specifico vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, per scelta, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale. Sinonimo: Nazionalità. Termine correlato: Cittadinanza multipla. Nota: Sebbene in qualche Stato membro venga fatta una distinzione tra cittadinanza e nazionalità, in ambito comunitario, e ai fini di questo glossario, non viene operata nessuna distinzione cosicché i due termini sono considerati sinonimi. Fonte: Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (Testo rilevante ai fini del SEE).

Codice dei visti Procedure e condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni nel territorio degli Stati membri dell'UE di durata non superiore a tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi. Sinonimo: Codice dei visti Schengen.

Termini correlati:

Visto, VIS Sistema Informazione Visti, Accordo di facilitazione del visto. Nota: Il Regolamento relativo al Codice dei visti è entrato in vigore il 5 aprile 2010.

Fonte: Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti).

Crimine contro l'umanità

Uno degli atti di seguito elencati, nel momento in cui venga commesso nell'ambito di un attacco diffuso o sistematico contro qualsiasi popolazione civile e con la consapevolezza dell'attacco:

- a) Omicidio;
- b) Sterminio;
- c) Riduzione in schiavitù;
- d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) Tortura;
- g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere come definito nel paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permesse ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- i) Sparizione forzata delle persone;
- j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Fonte: Articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998).

Crimini di guerra

Si riferisce a:

- (a) gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, ai sensi dell'articolo 8 (2a) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale; e
- (b) altre gravi violazioni delle norme e delle consuetudini applicabili nei conflitti armati internazionali, all'interno del quadro consolidato di diritto internazionale, ai sensi dell'articolo 8 (2b) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Fonte: Articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998).

Cultura

Insieme dei tratti distintivi di natura spirituale, materiale, intellettuale ed emotiva di una società o di un gruppo sociale. Insieme che comprende, in aggiunta alle arti e alla letteratura, gli stili di vita, i modi di stare insieme, il sistema valoriale, le tradizioni e le credenze.

Termini correlati: Culturale (Diversità), Culturale (Pluralismo). Nota: Si faccia riferimento, inoltre, alla Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione delle espressioni culturali (2005).

Fonte: Dichiarazione Universale sulla diversità culturale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO, Parigi, 2001). Dublino (Convenzione di) Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri. Termini correlati: Dublino (Regolamento di), Eurodac, Trasferimento (Decreto di). Fonte: Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee - Convenzione di Dublino (1990).

Dublino (Regolamento di)

Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri.

Termini correlati: Dublino (Convenzione di), Eurodac, Trasferimento (Decreto di). Fonte: Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Dublino III (Regolamento di)

Il Regolamento Dublino III, entrato in vigore il 19 luglio 2013, sostituisce il c.d. Regolamento Dublino II (Regolamento 343 del 2003). Tale regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Fonte: Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Genere

Attributi, ruoli, attività, responsabilità e bisogni socialmente costruiti che sono principalmente connessi all'essere uomo o donna in una determinata società o comunità in un determinato momento. Termine correlato: Sesso.

Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro della Rete Europea sulle Migrazioni (EMN), sulla base dei concetti e delle definizioni utilizzate dall'Ufficio del Consigliere Speciale sulle Questioni relative alla Parità fra i Sessi e sul Progresso della Donna del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (OSAGI).

Genocidio

Uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, ad esempio:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) causare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso. Termine correlato: pulizia etnica.

Fonte: Articolo 6 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998) e Convenzione delle Nazioni Unite per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio, 1948. Ginevra (Convenzione di) e New York (Protocollo di) Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status di rifugiato, emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Termine correlato:

Protezione internazionale.

Fonte: Convenzione di Ginevra del 1951 (si veda inoltre la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi). Istanbul (Convenzione di) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, la quale per la prima volta menziona espressamente la persecuzione di genere. La Convenzione contiene due articoli che si riferiscono specificamente alla protezione internazionale, l'articolo 60 sulle domande di asilo basate sul genere e l'articolo 61 in materia di non-refoulement. Fonte: Convenzione di Istanbul, Consiglio d'Europa, 11 maggio 2011.

Istanbul (Protocollo di)

Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante; contiene norme e procedure riconosciute a livello internazionale su come riconoscere e documentare sintomi e segni di tortura ai fini di fornirne prova in sede giudiziaria. Esso non ha una funzione normativa, ma costituisce una linea guida per i tecnici, soprattutto sanitari e legali, incaricati di svolgere indagini e raccogliere elementi probatori in relazione a presunti casi di tortura. Dal 1999 è documento ufficiale delle Nazioni Unite ed è stato adottato dall'Unione Europea all'interno delle "Guidelines to EU Policy towards Third Countries on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" elaborate dal Consiglio Affari Esteri nel 2001. Fonte: Protocollo di Istanbul, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations, 9 Agosto 1999

Ius soli

Principio secondo cui la nazionalità di una persona si determina sulla base del paese di nascita. Sinonimo: Jus soli.

Termini correlati:

Cittadinanza (Acquisizione di), Ius sanguinis. Fonte: Glossario dell'Osservatorio sulla democrazia dell'Unione Europea (EUDO).

Migrante

Termine che si riferisce a una persona che lascia il proprio paese o regione per stabilirsi in un altro. Termini più specifici: Emigrante, Immigrante.

Nota: Nel contesto delle politiche dell'UE in materia di asilo e immigrazione, il termine si riferisce al cittadino di un paese terzo che entra (o è già) in uno degli Stati dell'UE.

Migrante economico

Colui che lascia il proprio paese d'origine per ragioni puramente economiche in alcun modo collegate alla definizione di rifugiato, o al fine di cercare di migliorare i propri mezzi di sostentamento. Termine più specifico: Lavoratore immigrato.

Termine correlato:

Migrazione gestita, Migrazione economica.

Nota: Migrante economico è una categoria che non rientra nei criteri per ottenere lo status di rifugiato e quindi non beneficia della protezione internazionale prevista per i rifugiati. Fonte: Glossario a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Migrazione

Nel contesto dell'UE si tratta dell'azione con cui una persona:

- (i) stabilisce la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo che è, o dovrebbe essere, di almeno dodici mesi, dopo aver in precedenza soggiornato in un altro Stato membro o in un paese terzo; oppure
- (ii) avendo avuto in precedenza la residenza nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la sua residenza abituale in tale Stato membro per un periodo che è, o dovrebbe essere, di almeno dodici mesi. Nel contesto internazionale, lo spostamento di una o più persone, sia attraverso una frontiera internazionale (migrazione internazionale), sia all'interno di uno Stato (migrazione interna). Si tratta di un movimento di popolazione che comprende qualsiasi tipo di spostamento qualunque sia la sua durata, composizione e causa; il termine comprende la migrazione di rifugiati, sfollati, migranti economici e persone che si spostano per altri motivi, compreso il ricongiungimento familiare. Termini più specifici: Emigrazione, Immigrazione.

Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN sulla base dei termini «Immigrazione» e «Emigrazione». Glossario sulla Migrazione a cura dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Migrazione forzata

Termine generico utilizzato per descrivere il movimento migratorio caratterizzato da elementi di coercizione derivati da calamità naturali o da cause umane, comprese le minacce alla vita e al sostentamento (ad esempio i movimenti di rifugiati e degli sfollati interni, nonché le persone sfollate a causa di calamità naturali o ambientali, disastri chimici o nucleari, carestia, o per progetti di sviluppo). Termine più specifico: Sfollamento. Termini correlati: Migrazione economica, Rifugiato. Fonte: Glossario sulla Migrazione a cura dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Minore straniero non accompagnato

Cittadino di un paese terzo o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio di uno degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato una persona per lui responsabile; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. Termine più ampio: Minore straniero separato.

Nota: Questo termine si riferisce specificamente al cittadino di un paese terzo o all'apolide, ma non a un minore non accompagnato cittadino dell'UE, che si sposta all'interno dell'Unione Europea. Per questa condizione, si veda Minore straniero separato.

Fonte: Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

Minore straniero separato

Minore di 18 anni che non risiede nel suo paese d'origine ed è separato da entrambi i genitori oppure da chi in precedenza, in base alla legge, ha esercitato la potestà genitoriale. Termine più specifico: Minore straniero non accompagnato.

Nota:

1. Questa definizione comprende sia i minori cittadini di uno Stato membro sia i minori cittadini di un paese terzo.
2. Alcuni minori possono essere totalmente soli mentre altri possono vivere con parenti della famiglia allargata. Tutti questi bambini sono minori separati e hanno diritto alla protezione internazionale conformemente a un vasto ventaglio di strumenti sanciti a livello regionale ed internazionale. Fonte: Studio sui minori stranieri separati e richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione, a cura dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali FRA (2010).

Minorenne

Persona che, secondo la legge del proprio paese, è al di sotto della maggiore età, vale a dire non è ancora autorizzata ad esercitare determinati diritti civili e politici. Termini correlati: Adulto/Maggiorenne, Bambino.

Fonte: Thesaurus Internazionale della Terminologia del Rifugiato a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Molestia

Comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Fonte: Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Paese di accoglienza

Nel contesto dell'UE, lo Stato membro dove il cittadino di un paese terzo ottiene di poter risiedere. Sinonimo: Paese ospitante.

Termini correlati: Società di accoglienza, Integrazione, Principi Comuni di Base. Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN.

Paese di cittadinanza

Paese (o paesi) di cui la persona possiede la cittadinanza. Sinonimo: Stato di nazionalità Termini correlati: Nazionalità, Paese di origine, Paese di nascita.

Note:

1. Una persona può avere un paese di cittadinanza diverso dal paese d'origine o da quello di nascita in quanto la cittadinanza può essere acquisita in un paese diverso da quello di nascita;
2. In alcuni Stati membri, questo termine viene utilizzato nel contesto del ritorno. Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN.

Paese di destinazione

Paese destinatario di flussi migratori (regolari o irregolari).

Termini correlati:

Paese di transito, Paese di origine. Fonte: Glossario sulla Migrazione a cura dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Paese di origine

Paese (o paesi) all'origine dei flussi migratori e di cui un migrante può avere la cittadinanza. Per quanto riguarda la protezione internazionale, esso costituisce il paese (o i paesi) di nazionalità o, per gli apolidi, il precedente luogo di residenza abituale. Sinonimo: Stato d'origine. Termini più specifici: Paese di origine sicuro.

Termini correlati:

Paese di nascita, Paese di nazionalità, Paese di transito, Paese di destinazione, Paese di ritorno.

Nota:

In qualche caso, un migrante entra nel territorio comunitario attraverso un altro paese, che non è il suo paese d'origine. Vedi: «Paese di transito».

Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN sulla base del Glossario sulla Migrazione a cura dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, articolo 2(k).

Paese di origine sicuro

Nel contesto dell'UE, un paese dove, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica complessiva, si può dimostrare che non vi è generalmente e costantemente persecuzione ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2004/83/CE, né tortura o trattamenti disumani o degradanti, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e i regolamenti del paese ed il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabilite nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione contro la tortura, in particolare i diritti che non possono essere derogati secondo l'articolo 15, paragrafo 2, della normativa della suddetta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di «non respingimento» (non-refoulement) in conformità con la Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà. Nel contesto internazionale, è considerato sicuro il paese d'origine che non genera, o almeno non di norma, rifugiati.

I paesi di accoglienza possono utilizzare il concetto di paese di origine sicuro come base per respingere sommariamente (senza alcuna valutazione di merito) gruppi o categorie particolari di richiedenti asilo. Termine più ampio: Paese di origine.

Termine correlato: Paese terzo sicuro.

Fonte: Articoli 29, 30 e 31 dell'Allegato II della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Thesaurus Internazionale della Terminologia del Rifugiato a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Paese di transito

Paese attraverso cui si svolgono i flussi migratori (regolari o irregolari). Con ciò si intende quindi il paese (o i paesi), diverso da quello d'origine, che un migrante attraversa per arrivare al paese di destinazione. Termini correlati: Paese d'origine, Paese di destinazione, Paese di ritorno.

Fonte: Glossario sulla Migrazione a cura dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Palermo (Protocollo di)

Protocollo siglato dalle Nazioni Unite adottato a Palermo, in Italia, nel novembre 2000, volto alla prevenzione, alla repressione e alla punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Termine correlato: Tratta di esseri umani. Fonte: Protocollo di Palermo (2000).

Persecuzione

Insieme di atti che comprende le violazioni dei diritti umani o altri gravi danni, portati avanti spesso, ma non sempre, in maniera sistematica o ripetitiva.

Termini correlati:

Persecuzione (Rensponsabili di), Persecuzione (Atti di), Persecuzione (Gruppo oggetto di).

Nota: Il concetto principale di persecuzione non fu chiarito deliberatamente nella Convenzione del 1951, suggerendo l'intento degli autori che questa fosse interpretata in modo sufficientemente flessibile per riuscire a comprendere le mutevoli forme di persecuzione.

Fonte: Glossario a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Persecuzione (Atti di)

Nel contesto dell'UE e ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra atti che devono:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); oppure

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, grave al punto di esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Nel contesto internazionale, è inteso comprendere le violazioni dei diritti umani o altri danni gravi, portati avanti, spesso ma non sempre, in maniera sistematica o ripetitiva.

Termini correlati:

Persecuzione, Persecuzione (Responsabili di), Persecuzione (Gruppo oggetto di). Nota: Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui sopra possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe commettere crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
- f) atti specificamente diretti contro un genere o contro l'infanzia.

Fonte: Articolo 9 della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Glossario a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Persona vulnerabile

Minorenni, minori stranieri non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, nuclei monoparentali, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Termine correlato:

Tratta di esseri umani. Nota: La Direttiva 2011/36/UE afferma che per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

Fonte: Articolo 17(1) della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Articolo 3(j) della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al ritorno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Programma di protezione regionale

Programma istituito per potenziare la capacità di protezione delle regioni coinvolte - sia le regioni di origine che quelle di transito - e per migliorare la protezione dei rifugiati attraverso soluzioni durature (ritorno, integrazione locale o reinsediamento in un paese terzo).

Termine più ampio: Protezione. Termini correlati: Asilo, Rifugiato.

Note:

1. A partire dal dicembre 2011, l'UE sostiene programmi di questo tipo in Tanzania (come parte della regione dei Grandi Laghi), Ucraina, Bielorussia e Moldavia.
2. A partire dal dicembre 2011, è in corso di valutazione l'ipotesi di sviluppare simili programmi in altre regioni, come il Nord Africa, il Corno d'Africa, l'Afghanistan e il Medio Oriente. Fonte: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai programmi di protezione regionale (COM/2005/0388 def).

Protezione

Concetto che comprende tutte le attività finalizzate all'ottenimento del pieno rispetto dei diritti della persona in conformità con il testo e con lo spirito dei diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario internazionale.

Termine correlato: Protezione (Agenti della).

Nota:

La protezione implica creare un ambiente favorevole al rispetto delle persone, prevenendo e/o attenuando gli effetti immediati di un determinato abuso, ripristinando le condizioni di vita dignitose, riparando il danno attraverso la riparazione, restituzione e riabilitazione.

Fonte: Glossario a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Protezione (Agenti della) Generalmente la protezione può essere offerta dai seguenti soggetti:

- a) lo Stato, oppure
 b) i partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, che adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

Termine più ampio:

Protezione.

Fonte: Articolo 7 della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Protezione internazionale

Nel contesto dell'UE, comprende lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f) dell'art. 2 della Direttiva 2004/83/CE. Nel contesto internazionale, fa riferimento alle azioni della comunità internazionale basate sul diritto internazionale e volte a tutelare i diritti fondamentali di una determinata categoria di persone, fuori dal proprio paese di origine, che non godono della protezione dei propri paesi.

Termini più specifici:

Rifugiato (Status di), Protezione sussidiaria (Status di), Protezione umanitaria, Protezione temporanea. Termine correlato: Ginevra (Convenzione di) e New York (Protocollo di).

Note:

1. La Direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011 ha modificato la Direttiva 2003/109/CE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
2. Nel novembre 2011, è stato raggiunto un accordo per emendare la Direttiva 2004/83/CE, che precisa alcuni concetti giuridici utilizzati per definire i motivi su cui si fonda la protezione (Vedi Comunicato Stampa del Consiglio dell'UE 17435/11 del 24 novembre 2011).

Fonte: Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Glossario a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Protezione internazionale (Domanda di)

Nel contesto dell'UE, richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si può ritenere che intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e che non solleciti esplicitamente un diverso tipo di protezione, non contemplato nel campo d'applicazione della Direttiva 2004/83/CE (la cosiddetta «Direttiva qualifiche»), che possa essere richiesto con domanda separata.

Termine più specifico:

Asilo (Domanda di).

Fonte: Articolo 2(g) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Protezione sussidiaria

Protezione concessa al cittadino di un paese terzo o all'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Termine più ampio: Protezione internazionale. Termini più specifici: Protezione sussidiaria (Status di), Protezione Sussidiaria (Persona ammissibile di).

Termini correlati:

Protezione umanitaria, Rifugiato a causa di una guerra civile, Protezione temporanea. Nota: Non è utilizzato nel Regno Unito, vedi Protezione umanitaria.

Fonte: Articolo 2(e) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, confermata successivamente dalla Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs 251/2007, art. 1, comma 1, lett. g.

Protezione sussidiaria (Persona ammissibile di)

Cittadino di un paese terzo o apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma i cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15 della Direttiva 2004/83/CE, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2 della summenzionata Direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

Termine più ampio:

Protezione sussidiaria. Termine correlato: Rifugiato de facto.

Fonte: Articolo 2(e) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Protezione sussidiaria (Status di)

Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

Termine più ampio:

Protezione sussidiaria.

Termini correlati:

Rifugiato (Status di), Rifugiato a causa di una guerra civile.

Fonte: Articolo 2(f) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Protezione temporanea

Procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso di massa o di imminente afflusso di massa di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.

Termine più ampio:

Protezione internazionale.

Termini correlati:

Sfollamento, Flusso di massa, Rifugiato a causa di una guerra civile.

Fonte: Articolo 2(a) della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Protezione umanitaria

Una forma residuale di protezione, che esula dalla protezione internazionale e che è disciplinata esclusivamente dall'ordinamento interno. I motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero, anche al di fuori di quanto previsto dalla protezione internazionale, corrispondono ad obblighi di protezione imposti da norme costituzionali, da convenzioni internazionali e da altre serie esigenze di carattere umanitario che vengono valutate individualmente nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Forma di protezione attualmente sostituita dalla protezione sussidiaria, con l'eccezione del solo Regno Unito. Negli altri Stati membri questa non viene più utilizzata oppure, come nel caso dell'Italia, costituisce un concetto diverso da quello di protezione sussidiaria e trova fondamento normativo nell'art. 5, comma 6 del D.Lgs 286/98 (TU immigrazione).

Termine più ampio:

Protezione internazionale.

Termine più specifico: Quota per rifugiati.

Termini correlati:

Protezione sussidiaria, Rifugiato de facto.

Note:

1. Il Regno Unito ha aderito alla Direttiva 2004/83/CE (la cosiddetta «direttiva qualifiche») ma non utilizza (giuridicamente) l'espressione «protezione sussidiaria». Si ritiene che l'inclusione della protezione umanitaria nelle norme sull'immigrazione del Regno Unito recepisca nella legislazione britannica le disposizioni della protezione sussidiaria della Direttiva relativa. La protezione umanitaria è definita come la protezione data a qualcuno in conformità ai termini della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Non è lo stesso per quanto riguarda l'asilo, che può essere concesso solo a coloro che fuggono dalle persecuzioni, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951. Vedi Regolamento sull'Immigrazione del Regno Unito - Sezione 339C.

2. In Germania, protezione umanitaria e protezione sussidiaria sono concetti diversi. La protezione umanitaria è costituita dall'accoglienza e dal soggiorno dei rifugiati ai sensi del diritto internazionale o sulla base di ragioni di tipo umanitario o politico, come previsto nella Legge sul soggiorno Par. 22, 23. In questo senso la definizione del Regno Unito non è applicabile alla Germania.

3. In Estonia e Lettonia questa espressione non viene utilizzata. 4. L'Irlanda ha aderito alla direttiva ed utilizza anche l'espressione Leave to Remain. 5. Austria, Spagna e Italia usano un'espressione simile, vale a dire Permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Refoulement

Ritorno di un individuo, che può avvenire in qualsiasi modo, da uno Stato verso il territorio di un altro Stato in cui questi possa essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, oppure dove sarebbe esposto a un rischio di tortura. Termini correlati: Ritorno forzato, Refoulement (Non-).

Nota:

Il respingimento include qualsiasi azione avente l'effetto di far tornare l'individuo in un determinato Stato, compresi l'espulsione, la deportazione, l'extradizione, il respingimento alla frontiera, l'intercettazione extra-territoriale e il ritorno fisico.

Fonte: Thesaurus Internazionale della Terminologia del Rifugiato a cura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Refoulement (Non-)

Principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati, che vieta agli Stati di far tornare in qualsiasi modo i rifugiati nei paesi o nei territori in cui la loro vita o la loro libertà possano essere messe in pericolo.

Termine correlato:

Refoulement.

Nota: Il principio di non-refoulement è una norma di diritto internazionale consuetudinario ed è quindi vincolante per tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno parti contraenti della Convenzione di Ginevra del 1951.

Fonte: Articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Reinsediamento (Resettlement)

Nel contesto dell'UE, processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNUR, motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

- i) status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della Direttiva 2004/83/CE; oppure
- ii) uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato.

Nel contesto internazionale, trasferimento di un rifugiato dal paese in cui ha cercato rifugio in un altro Stato che ha accettato di accoglierlo. Al rifugiato sarà solitamente concesso asilo o altri diritti per i soggiornanti di lungo termine e, in molti casi, avrà la possibilità di diventare cittadino naturalizzato. Per questo motivo, il reinsediamento è una soluzione duratura, nonché uno strumento per la protezione dei rifugiati. Costituisce anche un pratico esempio di condivisione internazionale dell'onere e della responsabilità.

Termini correlati:

Quota per rifugiati, Rifugiati (Programma per), Rifugiati (Programma di reinsediamento per).

Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN sulla base dell'articolo 3 (1) (d) della Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio.

Respingimento

Nel contesto dell'UE, rifiuto di ingresso alla frontiera esterna nei confronti di un cittadino di paese terzo in quanto non soddisfa tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 562/2006 e non rientra nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo Regolamento. Nel contesto internazionale, divieto imposto ad una persona che non soddisfa tutte le condizioni d'ingresso stabilite dalla legislazione nazionale del paese cui è stato chiesto l'ingresso.

Sinonimo:

Ingresso (Rifiuto di).

Fonte: Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN sulla base del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (Testo rilevante ai fini del SEE) (Contesto UE). Definizione rielaborata dal Gruppo di lavoro EMN (Contesto internazionale).

Richiedente protezione internazionale o richiedente

Lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.

Fonte: Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015

Ricollocazione (Relocation)

Trasferimento di persone, in possesso di status definito dalla Convenzione di Ginevra o di protezione sussidiaria ai sensi della Direttiva 2004/83/CE, dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale in un altro Stato membro in cui sarà concessa analoga protezione; nonché trasferimento di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale, dallo Stato membro

competente per l'esame dell'istanza in un altro Stato membro in cui le loro domande di protezione internazionale saranno esaminate. In base alle decisioni del Consiglio d'Europa del 14 e 22 settembre 2015, il sistema prevede per Italia e Grecia, una procedura di ricollocazione, temporanea ed eccezionale, con lo spostamento ad altri Stati membri di persone, richiedenti asilo, "in evidente necessità di protezione internazionale" cioè appartenenti a nazionalità il cui tasso di riconoscimento di protezione sia pari o superiore al 75% sulla base dei dati Eurostat. I Richiedenti, dopo aver presentato la richiesta nello Stato di arrivo, possono essere trasferite nel Paese di ricollocazione che effettuerà l'esame della domanda di protezione internazionale.

Termine correlato:

Rifugiato.

Fonte: Studio sulla fattibilità di istituire un meccanismo per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale, finanziato dalla Direzione Affari Interni della Commissione Europea (2010), Decisioni del Consiglio d'Europa, n. 1523 del 14 settembre e n. 1601 del 22 settembre 2015.

Rifugiato

In base alla Convenzione di Ginevra, chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Nel contesto dell'UE, si riferisce in particolare al cittadino di un paese terzo o all'apolide che, ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, viene ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro e al quale l'articolo 12 (Esclusione), della Direttiva 2004/83/CE non si applica.

Termine più ampio:

Migrante forzato.

Termini correlati:

Asilo, Sfollato interno.

Fonte: Convenzione di Ginevra del 1951. Articolo 2(c) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Rifugiato (Status di)

Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato.

Termini correlati:

Rifugiato ex Convenzione, Protezione Internazionale, Rifugiato (Riconoscimento collettivo dello status di), Rifugiato (Revoca dello status di).

Fonte: Articolo 2 (d) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Rimpatrio

Generalmente, movimento mediante cui una persona torna al suo paese di origine, di cittadinanza o di residenza abituale, di solito dopo aver trascorso un significativo periodo di tempo in un altro paese (si considera, in genere, un periodo di tempo superiore ai tre mesi, escludendo le vacanze e le riunioni di lavoro). Il ritorno può essere volontario o meno. Nell'ambito della Direttiva sul ritorno 2008/115/CE, si intende l'atto di fare rientro di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di ritorno sia forzatamente: - nel proprio paese di origine; - in un paese di

transito in conformità ad accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese; - in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato.

Sinonimo: Migrazione di ritorno. Termini più specifici: Ritorno forzato, Ritorno volontario assistito.

Straniero

Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide.

Fonte: Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015

Tratta di esseri umani

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, attraverso minacce, uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, inganno, frode, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, offerta o accettazione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona, a fini di sfruttamento.

Termini correlati:

Sfruttamento, Palermo (Protocollo di), Sito web antitratta dell'UE.

Note:

1. Una posizione di vulnerabilità implica che la persona interessata non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

2. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compresi l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi. 3. Il Sito web anti-tratta dell'UE (<http://ec.europa.eu/anti-trafficking/>) costituisce un «one-stop-shop» per gli operatori e il pubblico interessato al problema della tratta. Fonte: 2002/629/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

A Allegato 1 - Schema di CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE / MEDICA

Redigere la certificazione su Carta intestata della ASL o del Centro di Cura

Elementi minimi da riportare:

- Dati anagrafici ed estremi del documento di identità /permesso di soggiorno/cedolino etc.
- Status giuridico
- Luogo di dimora.
- Struttura o professionista inviante
- Generalità del mediatore linguistico-culturale (MLC), ove presente e lingua usata durante la visita -
- Descrizione di eventuali patologie di lunga durata/croniche necessitanti di assistenza sanitaria (accertamenti, terapie, trattamenti riabilitativi, etc), rilevate, allegare i referti, se presenti, e ogni altra documentazione medica.
- Indicazione dell'eventuale documentazione psichiatrica/psicologica o di relazione specifica ove presente. ed allegare.
- Indicazione di eventuali relazioni/segnalazioni di operatori di riferimento, compresi i docenti di lingua o di altri corsi di formazione, in relazione a difficoltà cognitive, relazionali, comportamentali ed allegare
- Descrizione degli esiti traumatici evidenziati all'esame obiettivo (il riferimento scientifico è il protocollo di Istanbul)
- Conclusioni che prevedano:
- 9 valutazione dei bisogni sociosanitari in relazione alle patologie descritte
- 9 temporalità degli esiti fisici

9 segnalazione di particolare vulnerabilità e eventuali rischi in situazioni di rievocazione della storia traumatica

9 riferimento a eventuale certificazione psichiatrica/psicologica o/a referti significativi

9 rilevazione di precedenti infortuni/patologie che possono influire sulla presente valutazione, se presenti specificare.

9 giudizio sul rapporto di causalità tra le violenze denunciate e gli esiti accertati in termini di compatibilità e incompatibilità, secondo le formule conclusive previste dal Protocollo di Istanbul e riportate in legenda.

Firma e qualifica del certificatore

Luogo e data della certificazione.

La struttura e il contenuto della certificazione possono variare in relazione a formali quesiti/richieste da parte della Commissione o del Magistrato da riportare nella certificazione stessa.

LEGENDA da inserire a piè di pagina o sul retro della certificazione:

Formule conclusive tratte dal Protocollo di Istanbul (paragrafo 186):

x non compatibile: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica non può essere stata causata dal trauma descritto

x compatibile: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica può essere stata causata dal trauma descritto, ma non è specifica e ci sono molte altre possibili cause

x altamente compatibili: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica può essere causata dal trauma descritto, e ci sono poche altre cause possibili

x tipico: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica viene di solito riscontrata con quel tipo di trauma, ma vi sono altre possibili cause

x specifico: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica non potrebbe essere stata provocata in modo diverso da quello descritto

A Allegato 2 - Schema di CERTIFICAZIONE PSICHIATRICA

Redigere la certificazione su Carta intestata della ASL o del Centro di Cura

Elementi minimi da riportare:

- Dati anagrafici ed estremi del documento di identità /permesso di soggiorno/cedolino etc. - Status giuridico
- Struttura o professionista inviante
- Luogo di dimora
- Generalità del mediatore linguistico-culturale (MLC), ove presente e lingua usata durante la visita
- Numero di visite effettuate e relative date
- Patologie di lunga durata/croniche necessitanti di assistenza sanitaria (accertamenti, terapie, trattamenti riabilitativi, etc), allegare la documentazione medica.
- Pregressa documentazione di interesse psichiatrico se presente .
- Anamnesi personale e familiare psichiatrica con particolare attenzione alle fasi pre, durante e post migratorie e ad eventuali esperienze traumatiche personali e familiari.
- Descrivere eventuali trattamenti e/o ricoveri in ambiente specialistico e allegare, ove presenti, referti e documentazione.
- Indicare ed allegare eventuali relazioni/segnalazioni di operatori di riferimento, compresi i docenti di lingua o di altri corsi di formazione, in relazione a difficoltà cognitive, relazionali, comportamentali
- Descrizione dei principali sintomi psicopatologici.

- Orientamento diagnostico/diagnosi principale e secondaria
- Trattamenti farmacologici e non
- Decorso e prognosi
- Segnalazione di particolare vulnerabilità e eventuali rischi in situazioni di rievocazione della storia traumatica
- Indicazioni delle cautele da adottare (in particolare durante l'audizione in commissione).
- Conclusioni che prevedano:

9 valutazione dei bisogni sociosanitari in relazione alle patologie sopradescritte

9 riferimento a eventuale certificazione medico-legale o medica o referti significativi

9 rilevazione di precedenti infortuni/patologie che possono influire sulla presente valutazione, se presenti specificare.

9 giudizio sul rapporto di causalità tra le violenze denunciate e gli esiti accertati in termini di compatibilità e incompatibilità, secondo le formule conclusive previste dal Protocollo di Istanbul e riportate in legenda.

Firma e qualifica del certificatore

Luogo e data della certificazione.

La struttura e il contenuto della certificazione possono variare in relazione a formali quesiti/richieste da parte della commissione o del magistrato da riportare nella certificazione stessa.

LEGENDA da inserire a piè di pagina o sul retro della certificazione:

Formule conclusive tratte dal Protocollo di Istanbul (paragrafo 186):

x non compatibile: la sintomatologia psichiatrica non può essere stata causata dal trauma descritto
 compatibile: la sintomatologia psichiatrica può essere stata causata dal trauma descritto, ma non è specifica e ci sono molte altre possibili cause

x altamente compatibili: la sintomatologia psichiatrica può essere causata dal trauma descritto e ci sono poche altre cause possibili
 x tipico: la sintomatologia psichiatrica viene di solito riscontrata con quel tipo di trauma, ma vi sono altre possibili cause

x specifico: la sintomatologia psichiatrica non potrebbe essere stata provocata in modo diverso da quello descritto

A Allegato 3 - Schema di RELAZIONE PSICOLOGICA

Redigere la relazione su Carta intestata della ASL o del Centro di Cura

Elementi minimi da riportare:

- Dati anagrafici ed estremi del documento di identità / permesso di soggiorno /cedolino etc.
- Luogo di dimora
- Status giuridico
- Struttura o professionista inviante
- Numero di visite effettuate e relative date
- Generalità del mediatore linguistico-culturale (MLC), ove presente e lingua usata durante la visita
- Eventuali patologie di lunga durata/croniche necessitanti di assistenza sanitaria (accertamenti, terapie, trattamenti riabilitativi, etc), rilevate.
- Eventuale pregressa documentazione di interesse psicologico psichiatrico.
- Eventuali relazioni/segnalazioni di operatori di riferimento, docenti di italiano o di corsi di formazione di difficoltà cognitive, relazionali, comportamentali.

- Anamnesi personale e familiare psichiatrica con particolare attenzione al rapporto con le fasi pre, durante e post migratori ad eventuali esperienze traumatiche personali e familiari.
- Descrizione dei principali sintomi psicopatologici.
- Orientamento diagnostico/diagnosi principale e secondaria
- Trattamenti in corso
- Decorso e prognosi
- Segnalazione di particolare vulnerabilità e eventuali rischi in situazioni di rievocazione della storia traumatica
- Indicazioni delle cautele da adottare (in particolare durante l'audizione in Commissione) - Conclusioni che prevedano:

9 valutazione dei bisogni sociosanitari in relazione alle patologie sopradescritte;
 9 giudizio sul rapporto di causalità tra le violenze denunciate e gli esiti accertati sulla condizione psicologica in termini di compatibilità e incompatibilità.

Firma e qualifica del professionista

Luogo e data

A Allegato 4 - Schema di RELAZIONE MEDICA

Redigere la relazione su Carta intestata della ASL o del Centro di Cura

Elementi minimi da riportare:

- Dati anagrafici ed estremi del documento di identità /permesso di soggiorno/cedolino etc.
- Status giuridico
- Luogo di dimora
- Struttura e/o ruolo del professionista inviante (medico di medicina generale, specialista)
- Generalità del mediatore linguistico-culturale (MLC), ove presente e lingua usata durante la visita
- Patologie di lunga durata/croniche necessitanti di assistenza sanitaria (accertamenti, terapie, trattamenti riabilitativi, etc), allegare la documentazione medica.
- Eventuali trattamenti e/o ricoveri in ambiente specialistico e allegare, ove presenti, referti e documentazione
- Orientamento diagnostico/diagnosi principale e secondaria
- Trattamenti farmacologici e non - Decorso e prognosi

Firma e qualifica del medico

Luogo e data

POLITICHE SOCIALI

LEGGE 18 aprile 2017 , n. 48

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.(BUR n. 23 del 21.4.17)

Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa

stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 11) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.».

AVVERTENZA : Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA

Sezione I SICUREZZA INTEGRATA

Art. 1. Oggetto e definizione

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2 -bis . Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Riferimenti normativi: — L'art. 118 della Costituzione dispone: « Art. 118 – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.». — Si riporta il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.: «Art. 1.— (Omissis)

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti

possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. (Omissis).».

Art. 2. Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 1 . Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale , nei seguenti settori d'intervento: a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. 1 -bis . Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

Art. 3. Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. In attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

2 . Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finanziati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.

4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

Sezione II SICUREZZA URBANA

Art. 4. Definizione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati , l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

1 . In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione

alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2 . I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado , anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza ;

b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3; c -bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

2 -bis . I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenuto conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

2 -ter . Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a) , da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2 -quater . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 -ter sulla base delle medesime richieste.

2 -quinqües . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. Comitato metropolitano

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.

2 . Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza , rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100 - S.O.:

«Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) . — Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.» A rt. 7. Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte 1 . Nell'ambito degli accordi di cui all'art. 3 e dei patti di cui all'art. 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'art. 6-bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati , ferma restando la finalità pubblica dell'intervento . 1 -bis . Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nonché, ove possibile, le previsioni dell'art. 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . 2 -bis . Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2 -ter . Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma. 2 -quater . Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2 ter , si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2 -quinquies . Le disposizioni di cui al comma 2 -ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2 -sexies . Agli oneri valutati di cui al comma 2 -ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12 -quater , della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalità previste dal comma 12 -bis . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile

e di commissariamento delle province), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242: «Art. 6 -bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). — 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Omissis).».

— Si riporta il testo vigente dei commi 439, 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299 – S.O.: «Art. 1 – (Omissis) 439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Omissis). 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) ; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. (Omissis). 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. (Omissis).».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: «Art. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni). — 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n.12: «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). — 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 1 -bis . Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. 3. 4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalità fra premi e sanzioni; b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 3 del decretollegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190 - S.O.: «Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over). (Omissis). 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 -bis e 557 ter , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 -bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2 -bis , come da ultimo modificato dal comma 5 -quindies del presente articolo. (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O.: « Art. 1 (Omissis) . — 228. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 -quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. (Omissis).».

— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia di scale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione di scala, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5. — Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a 12 -quater dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis). 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12 -bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12 -quater , sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12 -ter . Nel caso di scostamenti non

compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12 -bis, si provvede ai sensi del comma 13. 12 - quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 1 -ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. (Omissis).».

Art. 8. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 50: 1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

2. dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

2 -bis. dopo il comma 7 -bis è inserito il seguente: «7 -ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.»;

b) all'art. 54, il comma 4 -bis è sostituito dal seguente: «4 -bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge: «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. 4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fin quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare

le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 7 -bis . Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 7 -ter . Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136. 1 0. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. 1 1. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 1 2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.»; « Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza. 3 . Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione 4 -bis . I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. 5 . Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi , il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 5 -bis . Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. 6 . In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7 . Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. 1 2. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.» — Si riporta il testo vigente dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

Capo II D ISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO

Art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15 -bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1 -ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente degli articoli 688 e 726 del codice penale: «Art. 688 (Ubriachezza) — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.»; «Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza) — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.» — Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.: «Art. 29 (Sanzioni) — 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4.

L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2; c -bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2 -bis dell'art. 28 . 4 -bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2 -bis dell'art. 28. 5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.». — Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) . — 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a) , sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b) , c) , d) , e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4 . Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6 . Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone

di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali. 1 1. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 1 2. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. 13 -bis . Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 1 4. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326. 1 5. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15 -bis . Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II. ». — Si riporta il testo vigente del comma 1 -ter dell'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali) (Omissis). 1 -ter . Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21 -quinqües della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'art. 21 -quinqües, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.». — Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277, S.O.: «Art. 1 (Oggetto) (Omissis). 4. Per le finalità indicate dall'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.». — Si riporta il testo vigente degli articoli da 17 a 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). — Qualora

non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»; «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.»; «Art. 19 (Sequestro) — Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.»; «Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili finché è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, finché il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa

l'ordinanza in giunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.»; «Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie) — Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo. Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.».

Art. 10. Divieto di accesso

1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 -bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6 -bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6 -ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 -ter e 1 -quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

6 -quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380

del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: «Art. 13 (Atti di accertamento) . — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.» — Si riporta il testo vigente degli articoli 6, commi 2 -bis , 3 e 4, e 8, commi 1 -ter e 1 -quater, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294: «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). (Omissis). 2 -bis . La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2. 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. (Omissis);» «Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive). (Omissis). 1 -ter. Nei casi di cui al comma 1 -bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. 1 -quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1 -bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale. (Omissis);». — Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 16 (Forze di polizia). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.» — Si riporta il testo vigente degli articoli 380 e 382 del codice di procedura penale: «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i

quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 -bis , primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600 -ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 -quater .1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600 -quinqies del codice penale; d .1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603 -bis , secondo comma, del codice penale; d -bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609 -bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609 -octies del codice penale; d -ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609 -quater , primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 -bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e -bis) delitti di furto previsti dall'art. 624 -bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; f -bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l -bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 -bis del codice penale; l -ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e dall'art. 612 -bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma; m -bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497 -bis del codice penale; m -ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; m -quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'art. 589 -bis , secondo e terzo comma, del codice penale. 3 . Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.»; «Art. 382 (Stato di flagranza)- — 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2 . Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fin quando non è cessata la permanenza.».

Art. 11. Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

2 . Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute

pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

3 -bis. All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1 -ter è aggiunto il seguente: «1 -quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1 -bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 13 (Prefetto) . — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.». — Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione). — 1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1 -bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 1 -ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 1 -quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1 -bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie. ».

Art. 12. Disposizioni in materia di pubblici esercizi

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. All'art. 14 -ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi».

Riferimenti normativi: — Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8. — Si riporta il testo dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza), come modificato dalla presente legge: «Art. 100 (art. 98 T.U. 1926). — Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.». — Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 -ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 -ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). (Omissis). 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi .».

Art. 12 - bis Modifica all'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. All'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,».

Art. 13. Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi

1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 -bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art.

5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.: «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) . — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1 -bis . Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2 . Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2 -bis . 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4 . Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3 -bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. 5 -bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. 5 -ter . La disposizione di cui al comma 5 -bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 6 . Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7 . Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7 -bis . Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206.: «Art. 5 (Tipologia degli esercizi) . — 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili); b) esercizi per la

somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3.». — Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 2 -bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294.: «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). (Omissis). 2 -bis . La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2. 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. (Omissis). ». — La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S. O..

Art. 14. Numero Unico Europeo 112

1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75 -bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'art. 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 1 -bis . Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 75 -bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.: «Art. 75 -bis. (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (Omissis). 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche

per l'utilizzo di strutture già esistenti.» — Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). — 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finanziarie e le spese finanziarie, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 1 -bis . Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finanziarie sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finanziarie sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finanziarie. 2 . Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. 3. 4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalità fra premi e sanzioni; b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.» — Si riporta il testo vigente del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.».

Art. 15. Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa »;
- b) all'art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3 -bis . Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275 -bis del codice di procedura penale.».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Soggetti destinatari). — 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,

abituamente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.»; «Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). — 1. Alle persone indicate nell'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province. 3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 3 -bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275 -bis del codice di procedura penale. ».

Art. 16. Modifica all'art. 639 del codice penale

1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. ».

Art. 16 - bis Parcheggiatori abusivi

1. Il comma 15 -bis dell'art. 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15 -bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.».

Riferimenti normativi: — Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si vedano i riferimenti normativi all'art. 9.

Art. 17.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2017 -. Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. (GU n. 99 del 29.4.17)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilità sulle singole Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e, in particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione

delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che, al primo periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilità di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione;

isto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito

di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 2 stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 5, prevede che la corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 6, prevede che le modalità attuative ivi specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie e, in particolare, con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione

di spesa di cui al citato art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI; le modalità per la prosecuzione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'ASDI non può essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e le sanzioni da applicarsi anche con riferimento all'ASDI;

Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, individua le priorità del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste, in particolare, alla lettera b) , l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI per 220 milioni di euro;

Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera a) , individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a tal fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonché dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, ai fini dell'attuazione su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva;

Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva;

Visto l'art. 2 -sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, con il quale si dispongono modifiche che all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilità;

Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che, al comma 238, dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come riferenziata dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Visto l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, al comma 239, stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e, in particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura dell'onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017 del finanziamento degli interventi ivi previsti di sostegno alle fasce deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 febbraio 2017 con riferimento alla prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
- b) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
- c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
- d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto legislativo n. 22 del 2015;
- e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Art. 2. SIA - Modifiche al decreto 26 maggio 2016

1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 2, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e

Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia autonoma.»;

b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi»;

c) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole: «deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»;

d) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto iv), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente»;

e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o uguale a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»;

f) all'art. 4, comma 3, lettera c), punto iii), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.»;

g) all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definiti ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.»;

h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.»;

i) all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»;

l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione associata, l'elenco».

Art. 3. Risorse finalizzate a definire nuovi criteri di accesso per il SIA

1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA per l'anno 2017, di cui all'art. 2, sono individuate nelle seguenti:

a) le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo povertà, come rideterminate per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro;

b) le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208 del 2015 nella misura di 30 milioni di euro;

c) le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro;

d) le risorse, non già finalizzate per il SIA dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio 2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30 milioni di euro;

e) le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano già

state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto 26 maggio 2016.

Art. 4. ASDI

1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualità secondo le modalità di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5. Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI

1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono individuate nelle seguenti:

a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, nonché da quanto previsto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo povertà, stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente accantonamento sulle risorse del Fondo povertà a partire dall'anno 2018, al cui disaccantonamento si potrà procedere solo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio dell'andamento della spesa.

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera annualità del beneficio.

2. L'INPS può procedere, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA, definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali comunicazioni sono rimborsate dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo povertà, annualità 2017.

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali P OLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 528

17A02937

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Approvazione della delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 24 novembre 2016. (GU n. 95 del 24.4.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003065/FAR-L-105 del 14 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 24 novembre 2016, concernente l'adeguamento, per l'anno 2017, delle pensioni e dei coefficienti economici, ai sensi degli articoli 7 e 27 del Regolamento di previdenza e assistenza.

Approvazione della delibera n. 9 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 24 novembre 2016. (GU n. 95 del 24.4.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003066/FAR-L-106 del 14 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 24 novembre 2016, concernente la determinazione, per l'anno 2017, della misura della quota di iscrizione e dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti.

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 23 APRILE 2017, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TOSCANA

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 664 –In merito alle modalità di accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri regionali e alla rimozione di eventuali restrizioni. (BUR n. 15 del 12.4.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che definisce quest'ultimo quale principio generale dell'attività amministrativa finalizzato a favorire la partecipazione e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza; - la legge regionale del 23 luglio 2009 n. 40 (Norme procedimento amministrativo per la semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa);

- l'articolo 9 dello Statuto della Regione Toscana relativo "alle prerogative dei consiglieri" il quale recita: «Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge»;

Considerato che

nel corso della presente legislatura si sono verificati ripetuti dinieghi nel rilascio di documenti e informazioni alle richieste di singoli consiglieri regionali, presentando la giustificazione di non possedere l'autorizzazione da parte del direttore dell'area di appartenenza;

Ritenuto che

se questo comportamento si consolidasse nella prassi costituirebbe un limite alle funzioni di sindacato ispettivo in capo a ciascun Consigliere regionale eletto, producendo vincolo ulteriore nonché inevitabile dilazione temporale nell'accesso agli atti, statutariamente non sottoposto a valutazioni preventive e/o possibili inibizioni;

Considerato quindi,

per quanto sopra espresso, che l'accesso a qualsiasi notizia o atto inerente il Governo della Toscana non è risultato essere diretto per i singoli consiglieri regionali, bensì subordinato a filtri verbali o scritti effettuati da parte dei dirigenti del settore e concesso solo successivamente al consigliere;

Valutata

questa impostazione formalmente e sostanzialmente censurabile, poiché rende l'accesso agli atti amministrativi della Regione Toscana da parte dei consiglieri regionali più ristretto e difficoltoso rispetto a qualunque altro cittadino;

Considerato

il comune intendimento dei consiglieri di rispettare l'articolo 183, comma 2, del Regolamento del Consiglio informando il Presidente del Consiglio dell'esercizio del diritto di accesso, stimolandone l'attivo intervento in caso di resistenza da parte degli uffici;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

all'applicazione piena e compiuta delle normative sopra richiamate nonché all'applicazione integrale dell'articolo 9 dello Statuto della Regione Toscana;

a rimuovere qualunque ed eventuale inibizione formale o informale presente alla sua piena attuazione; a vigilare che non si verificano in futuro comportamenti come quelli richiamati che implicano una contrazione, limitazione e/o dilazione al pieno diritto di accesso agli atti spettante a ogni cittadino e, in particolare, a ciascun consigliere regionale anche in funzione dell'espletamento delle proprie funzioni di sindacato ispettivo;

a rendere operativa e accessibile la ricerca testuale online degli atti della Giunta, del Presidente e dei dirigenti il prima possibile e comunque non oltre il 30 luglio 2017.

PUGLIA - n. 46 del 14-4-201719802

DGR 28.3.17, n. 485 - Accordo Rep. n.3/CU del 22/1/2015 “Linee guida in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti”. Art.1, co° 3. Nomina del Referente regionale per il trasferimento di detenuti bisognosi di cure sanitarie. (BUR n. 46 del 14.4.17)

Note

PREMESSA

Con DPCM 1/4/2008 è stato definitivamente concluso il passaggio della Sanità Penitenziaria dal Ministero della Giustizia alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali.

In virtù di ciò, in capo all’Amministrazione della Giustizia è rimasto solo un ruolo attivo di promozione, sensibilizzazione e impulso per la tutela della salute delle persone detenute.

In linea e in coerenza con tali principi, la Conferenza Unificata, con Rep. n. 3 del 22/1/2015, ha sancito Accordo sul documento avente ad oggetto “Linee guida in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”.

Detto Accordo, recepito dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 347 del 27/2/2015, fornisce indicazioni alle Regioni e alle ASL per la costruzione e l’organizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, di una Rete di presidi sanitari, interni ed esterni agli Istituti Penali, adeguati ai bisogni di salute dei detenuti.

Il citato Accordo, all’art. 1 “La Rete dei servizi sanitari penitenziari”, oltre a richiamare al 1° comma il principio che spetta alle Regioni assicurare l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penali e nei servizi della giustizia minorile, attraverso un sistema articolato di servizi sanitari, stabilisce che ogni Regione assicuri, all’interno del proprio territorio, la presenza di servizi sanitari penitenziari in relazione alle esigenze della popolazione detenuta negli Istituti Penali.

Il successivo comma 3 del predetto art. 1 detta, altresì, norme in materia di trasferimento di detenuti bisognosi di cure sanitarie.

In particolare dispone che il trasferimento di detenuti bisognosi di cura è effettuato dall’Amministrazione Penitenziaria in uno degli Istituti Penitenziari della Regione, tenuto conto delle valutazioni del soggetto cui la Regione ha attribuito funzioni di Referente regionale.

Al riguardo, sia il Gruppo Interregionale per la Sanità Penitenziaria (GISPE), riunitosi a Roma il giorno 20 febbraio u.s., che il Provveditorato Regionale Assistenza Penitenziaria della Puglia (PRAP) hanno più volte sollecitato, oltre a una ridefinizione dei contesti e delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie attualmente erogate a favore delle persone detenute, come richiesto dall’Accordo in oggetto richiamato, anche la nomina di un Coordinatore Regionale per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto comma 3.

Quindi, in attesa di avviare, all’interno dell’Osservatorio Regionale permanente sulla Sanità Penitenziaria, specifici incontri volti alla definizione e all’adeguamento del proprio modello di rete dei servizi sanitari penitenziari, si procede, in linea con le previsioni del citato Accordo, preliminarmente, alla nomina di un Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cura a cui attribuire i seguenti compiti e funzioni:

- Fornire, nell’ambito dei procedimenti di trasferimento dei detenuti per motivi di salute, le previste valutazioni tecniche di competenza;
- Interagire con gli uffici del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per le pratiche di traduzione in ambito regionale ed extra-regionale dei detenuti;
- Esprimere valutazioni sui bisogni di cura del detenuto e dell’idoneità delle sedi ove eventualmente assegnarlo.
- Rendersi garante, ai fini della continuità terapeutica, dello scambio delle necessarie informazioni tra il servizio inviante e quello ricevente. Inoltre, al predetto Referente si ritiene che debbano essere affidate le seguenti ulteriori funzioni:

- coordinare, in riferimento al processo di superamento OPG e realizzazione delle Residenze Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive (REMS), di cui alla L. 9/2012 e ss.mm.e ii., con il supporto dei Direttori Sanitari delle REMS di Spinazzola e Carovigno, i trasferimenti degli internati tra le medesime strutture.

Supportare il competente Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità, a cui afferiscono le competenze in materia di Sanità Penitenziaria, nel coordinamento del Tavolo dei Referenti Aziendali per la Sanità Penitenziaria.

Viene pertanto nominato il dott. Nicola Buonvino Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cura.

DIFESA DELLO STATO

EMILIA-ROMAGNA

DGR 5.4.17, n. 418 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile - Modifica della D.G.R. n. 2400/2016 relativa alla composizione della Consulta medesima. (BUR n. 108 del 19.4.17)

Note

Viene modificata, per mero errore materiale, la deliberazione n. 2400/2016 stabilendo la composizione della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile nel seguente modo:

Componenti istituzionali:

- Presidente o suo delegato;
- Assessore Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità o suo delegato;
- Presidente dell'Assemblea legislativa o suo delegato;
- tutti i Capigruppo dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna o loro delegati;
- Presidente ANCI Emilia-Romagna o suo delegato;
- Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bologna o suo delegato;
- Presidenti delle Province dell'Emilia-Romagna o loro delegati;

Invitati Permanenti:

- Rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante di Confindustria Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell'Unione Regionale Confcommercio dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Confesercenti Regionale Emilia-Romagna;
- Rappresentanti della Confartigiano dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa dell'Emilia-Romagna (CNA);
- Rappresentante di Sos Impresa Emilia-Romagna;
- Rappresentante della direzione regionale Confederazione italiana agricoltori (Cia);
- Rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Confagricoltura dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante di Confcooperative Emilia-Romagna;
- Rappresentante di Legacoop Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) Emilia-Romagna;
- Rappresentante delle Confederazioni regionali Cgil – Cisl – Uil;
- Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Commissione regionale ABI dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia;
- Rappresentante di Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;
- Rappresentante del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana;

- Rappresentante del Forum terzo Settore Emilia-Romagna.,

DGR 5.4.17, n. 392 - Rinnovo della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di Bologna. (BUR n. 108 del 19.4.17)

Note

Viene rinnovata la convenzione con la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per regolare i rapporti tra Regione e Fondazione in ragione dell'utilizzo da parte di quest'ultima, per lo svolgimento delle proprie attività, di locali e di beni/servizi propri della Regione, come specificati nell'allegato A parte integrante della presente convenzione, nonché di personale regionale.

Il rimborso forfettario annuo è quantificato in €. 5.000,00.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA "FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI"

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, in persona del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, E la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", C.F. 02490441207, in persona del suo Direttore,, domiciliato per la carica presso la Fondazione medesima che ha sede presso la Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 64, Bologna, come previsto dall'art. 1, comma 2, dello Statuto della Fondazione;

Premesso che:

- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e ss.mm. ed in particolare l'art. 7 ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati";
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 6 ottobre 2004 è stata approvata la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" e che, nello schema di statuto parte integrante della stessa delibera, la Regione si è resa disponibile ad ospitare, nei propri locali siti al civico 64 di Viale Aldo Moro, la sede della Fondazione;
- la Fondazione si è costituita il 12 ottobre 2004, con atto di repertorio n. 48531, fascicolo n. 17661, davanti al dr. Federico Stame, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna;

Visti:

- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 15418 del 26/10/2004 con la quale è stato attribuito il riconoscimento di personalità giuridica alla "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", con sede in Bologna, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001;
- il testo dello Statuto della Fondazione, composto da n. 25 articoli, quale risulta dopo le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 13 dicembre 2013, come da atto redatto in Bologna in pari data dal Notaio dott. Michele Zerbini, Repertorio n. 43099, Fascicolo n. 13541, acquisito agli atti del Servizio regionale competente;
- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 388 del 17/01/2014 con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto mediante iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 37/2001;

Considerato che:

- l'articolo 1, secondo comma, dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa abbia la propria sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, presso la Regione EmiliaRomagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione e che, a tal fine, venga stipulata apposita convenzione;
- l'art. 12 prevede che gli organi della Fondazione sono: l'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato dei Garanti, il Revisore dei Conti;
- l'art. 19, secondo comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisce le intese per l'utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l'avvalimento di personale regionale;
- le principali attività della Fondazione sono: – sostegno alle vittime di reati gravi quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale, ovvero fuori del territorio regionale ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna, mediante intervento che provveda a limitare le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima e/o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso;
- iniziative a sostegno della Fondazione consistenti principalmente nella promozione di "campagne per la raccolta di fondi" finalizzate esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità e scopi;
- attività inerenti la corretta gestione della Fondazione quali la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta dei libri contabili, la redazione dei verbali dell'assemblea e del comitato dei garanti, le istruttorie sui fatti inerenti le vittime, le attività di promozione e divulgazione delle proprie finalità e attività;
- in ragione della scadenza della precedente convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati in data 3 febbraio 2014 con validità triennale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 59/2014, occorre procedere a rinnovare la convenzione per ulteriori tre anni a partire dalla data della sua stipulazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Soggetti e oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata "Regione") e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati (di seguito indicata "Fondazione") in ragione dell'utilizzo di beni e servizi propri della Regione e dell'avvalimento di personale regionale da parte della Fondazione per lo svolgimento della sua attività.

ART.2 Descrizione dei beni e servizi

Coerentemente con l'art. 1, secondo comma, e l'art. 19, secondo comma, dello statuto della Fondazione, la Regione mette a disposizione per l'operatività della sede della Fondazione, che accetta, gli elencati beni e servizi:

- due locali siti al 5° piano della sede di Viale A. Moro n. 64, in Bologna e precisamente le stanze 5.13 e 5.14 assegnate al Gabinetto del Presidente della Giunta; - fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche comprensive di segreteria e loro manutenzione (come meglio specificato nell'Allegato A parte integrante della presente convenzione); - l'utilizzo di personale regionale, secondo modalità concordate con la Fondazione, per le attività di segreteria amministrativa e tecnico-organizzativa della Fondazione comprendenti: coadiuvare il direttore nello svolgimento dei propri compiti, conoscenza della natura, delle funzioni e delle caratteristiche specifiche della persona giuridica per cui si opera; cura della comunicazione nei contatti telefonici, telematici o d'altra natura, in modo da rendere corrette, fluide e precise le relazioni tra la Fondazione e i suoi interlocutori sia esterni, provenienti dalla società civile, che interni alla Regione stessa ospitante; adeguata riservatezza e cura dei dati sensibili; redazione di lettere, relazioni, verbali e altri documenti; conservazione della documentazione su supporto cartaceo e telematico in ottemperanza alle norme che regolano la conservazione dei documenti

(protocollazione, registrazione, tenuta dell'archivio corrente e di quello storico); cura delle scritture contabili della fondazione; organizzazione di incontri, riunioni o convegni; - supporto nella redazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; - supporto/collaborazione dell'Agenzia di Informazione e comunicazione nelle attività volte alla promozione e diffusione di una cultura attenta e sensibile alle esigenze delle vittime di reato;

Per l'espletamento di alcuni particolari compiti, la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori e stagisti con cui stipulerà appositi contratti e che utilizzeranno, quando presenti in Regione, una parte di locali assegnati al Gabinetto del Presidente della Giunta nonché le attrezzature, le strumentazioni informatiche e le apparecchiature telefoniche.

ART.3 Diligenza nell'uso dei beni

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la Fondazione assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.

ART.4 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposita delibera autorizzativa. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sulla base di eventuali e diverse determinazioni assunte, di concerto, dai due sottoscrittori.

ART. 5 Importo della convenzione

Il rimborso annuo che la Fondazione opererà a favore della Regione per concorrere alla copertura delle spese che si verranno a sostenere nell'espletamento delle proprie attività, è convenuto forfettariamente in €. 5.000,00, da corrispondersi in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

ART. 6 Verifiche della convenzione

La Regione e la Fondazione si impegnano, tramite i propri referenti individuati rispettivamente nel dott. Gian Guido Nobili del Gabinetto del Presidente della Giunta, e nel Direttore della Fondazione, a convocare periodicamente incontri di verifica sulla applicabilità della presente convenzione.

ART. 7 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel rispetto della normativa sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, al personale con libero accesso nella sede regionale di Viale Aldo Moro n. 64, vengono fornite informazioni su specifiche tecniche e di rischio presenti nell'ambito in cui è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza, unitamente ad estratti documentali concernenti le planimetrie di Piano, con vie di esodo e norme comportamentali e procedurali di cui al Documento ex art. 26, D.Lgs n. 81/2008, predisposto dall'Area Prevenzione e Protezione di questa Regione, con redazione e sottoscrizioni per competenza, nei termini di legge, in allegato a supporto della medesima convenzione al momento della sua firma.

ART. 8 Definizione delle controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si applicano le norme del codice civile. Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

ART.9 Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Bologna, lì

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta

PER LA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI

Il Direttore

ALLEGATO A

- **Fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche e relativi oneri per la loro manutenzione ed eventuale riparazione;**
- **uso del fax e degli strumenti di riproduzione di documenti in dotazione al Gabinetto del Presidente della Giunta;**
- **fornitura di carta, cancelleria ed altro materiale di consumo;**
- **utilizzo del servizio di smistamento e spedizione della corrispondenza postale;**
- **ausilio per la manutenzione del sito web della Fondazione;**
- **eventuale uso di sale presso le sedi regionali per riunioni e/o convegni eventualmente organizzati dalla Fondazione;**
- **un posto auto.**

LAZIO

Determinazione 11 aprile 2017, n. G04641 - DGR n.127 del 21 marzo 2017. Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito, per finalità sociali, del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito nel comune di Roma, in Via Roccabernarda 14/16. BUR n. 30 del 13.4.17/

Note

In attuazione della DGR 127 del 21 marzo 2017, allegato B, e ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c) del d.lgs 159/2011 e del r.r. 8/2017, viene approvato l'Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'assegnazione in concessione d'uso, a titolo gratuito, per finalità sociali, del bene immobile ubicato nel Comune di Roma, via Roccabernarda n. 14/16, confiscato alla criminalità organizzata.

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito, del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata ubicato nel comune di Roma, in via Roccabernarda 14/16, ai sensi della DGR n. 127 del 21 marzo 2017 e dell'art. 48, comma 3, lettera c) del d.lgs 159/2011.

Art. 1 (Oggetto)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni) e dal regolamento regionale del 29 marzo 2017 n. 8, nonché in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 21 marzo 2017, allegato B, è indetto Avviso Pubblico per la concessione in uso, a titolo gratuito, del bene immobile sotto indicato:

Immobile ubicato nel Comune di Roma, Via Roccabernarda 14/16 Dati catastali: Foglio 1003; particella 535; superficie catastale totale 386 mq - superficie corte esclusiva 298,93 mq. Bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al patrimonio indisponibile della Regione Lazio con decreto n. 0024112 del 30/05/2016

2. Il bene immobile di cui al comma 1 è ulteriormente descritto nella “Scheda Immobile” allegata al presente avviso (Allegato 1).

Art. 2 (Finalità)

1. La concessione in uso del bene è finalizzata a favorirne il riutilizzo e la fruizione per finalità sociali, anche allo scopo di restituire alla collettività beni frutto di proventi di attività illecite, contribuendo in tal modo a rafforzare la percezione dell’equità e la fiducia nelle istituzioni.

Art. 3 (Destinatari dell’Avviso)

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e dell’articolo 3 del r.r. 8/2017, possono presentare istanza per l’assegnazione in concessione in uso, a titolo gratuito, del bene:

a) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche, iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel registro regionale del volontariato;

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e alla legge regionale 27 giugno 1996 n. 24 iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell’albo regionale delle cooperative sociali;

c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 7 dicembre 2000 e alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel registro regionale o nazionale delle associazioni;

d) associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche;

e) comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche;

f) le comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.

2. Rientrano tra gli enti di cui al comma 1, in particolare, anche:

a) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del d.lgs 04/12/97 n. 460, iscritte, alla data di pubblicazione presente avviso, all’anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (DM 18/07/2003 n. 266);

b) le organizzazioni non governative già riconosciute ai sensi della legge 49/87 e di cui all’art. 26 della l. 125/2014;

c) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

d) le associazioni iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, al registro nazionale delle associazioni che svolgono attività in favore dei migranti di cui all’articolo 52 del DPR 394/99 e al registro regionale delle associazioni a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui all’art. 27 della l.r. 10/2008, nonché al registro regionale delle associazioni che operano in favore degli emigrati di cui all’art. 6 della l.r. 23/2003;

e) le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute e iscritte alla data di pubblicazione del bando al Registro Nazionale delle A.S.D. del C.O.N.I.

Art.4 (Verbale di sopralluogo)

1. La Regione concede in uso il bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2. I soggetti interessati a presentare istanza di concessione possono prendere visione dell’immobile attraverso apposito sopralluogo.

3. Il sopralluogo è effettuato dal legale rappresentante dell'ente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta, nei giorni 27 aprile 2017 e 4 maggio 2017, previo appuntamento, almeno tre giorni prima, ai seguenti recapiti: -e-mail: sicurezza.legalita@regione.lazio.it -tel: 06 51688210 (dal lunedì al venerdì h 10.00-12.30/13.30-15.30)

Art.5 (Modalità di presentazione dell'istanza di concessione)

1. I soggetti interessati alla concessione del bene di cui all'art.1 devono presentare apposita istanza utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 2).

2. L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante contiene, in particolare, oltre ai dati identificativi dell'ente, le dichiarazioni concernenti l'eventuale presa visione del bene, di essere a conoscenza degli obblighi a carico del concessionario ai sensi degli articoli 12 e 13 dell'Avviso e, comunque, ai sensi del r.r 8/2017.

3. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione concernente atto costitutivo, statuto, bilancio, in originale o copia conforme a norma di legge: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, il bilancio approvato dell'ultimo anno.

b) Il progetto di gestione che il soggetto richiedente propone di svolgere, tramite l'utilizzo del bene del quale chiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente, in particolare:

o le attività da svolgere nell'immobile e il relativo ambito di intervento (a titolo esemplificativo: inclusione sociale e cittadinanza attiva – qualità della vita, disabilità, prevenzione forme di discriminazione/razzismo, minori, giovani, anziani, sport, pari opportunità, apprendimento, impegno civile, legalità, ecc; tutela e valorizzazione del territorio - sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale, culturale e artistico; servizi/attività socio- assistenziali - assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave, prive di sostegno familiare -“Dopo di noi” – case famiglia, centri di accoglienza, anti violenza);

o i problemi e i bisogni su cui si interviene, nonché i destinatari delle attività che si intende porre in essere nel bene confiscato, il numero di utenti cui le attività sono destinate;

o la durata del progetto e la durata del rapporto di concessione che si intende proporre (nel limite previsto dall'articolo 11 del presente Avviso), anche in relazione al tipo di attività, alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi da eseguire sui beni al fine del loro immediato utilizzo;

o la ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale, economico e del contesto di riferimento;

o eventuali integrazioni e coerenza delle attività con ulteriori strumenti di programmazione per lo sviluppo locale e integrazione sociale; eventuali protocolli di intesa/convenzioni già attivati o da attivare con altri enti; coinvolgimento della comunità di riferimento con l'obiettivo di sviluppare un senso di riappropriazione comunitario, un consenso condiviso e un sostegno diffuso nei confronti delle azioni progettuali proposte; o modalità di comunicazione all'esterno, eventuali contatti di rete a livello cittadino sia con soggetti pubblici sia con soggetti privati, eventuale attivazione di adeguate forme di trasparenza e comunicazione con la cittadinanza, anche attraverso l'apertura di sportelli adibiti alle informazioni con il pubblico;

o il piano economico relativo alla gestione, con adeguata specificazione in merito alla sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con particolare riferimento alle attività e al mantenimento della struttura.

c) Relazione sulle attività già espletate dall'ente e sulla struttura e dimensione organizzativa, dalla quale emerga, tra l'altro:

o l'idoneità della struttura organizzativa dell'ente a far fronte al progetto da mettere in atto nel bene immobile confiscato;

o le capacità professionali – organizzative impiegate per la realizzazione del progetto da realizzare, allegando, ove possibile, il curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati, specificando l'esistenza di dipendenti o soci dipendenti;

d) Descrizione degli eventuali interventi da effettuare sul bene richiesto in concessione al fine di renderlo compatibile rispetto al progetto presentato, con l'indicazione:

o degli eventuali costi che il concessionario si impegna a sostenere, ritenuti necessari ai fini della utilizzabilità del bene per le attività di cui al punto b);

o dei tempi previsti per la messa a regime del bene ai fini dell'attività proposta;

o delle eventuali autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'avvio delle attività con l'indicazione dei tempi presunti;

e) Relazione analitica descrittiva delle eventuali attività già svolte e analoghe a quelle che si intendono realizzare utilizzando il bene, specificando:

o l'eventuale utilizzo di altri beni confiscati alla criminalità organizzata;

o i committenti per i quali si è svolto il servizio (enti locali, altro);

o la data di inizio e di scadenza dell'affidamento;

o il numero totale dei mesi di gestione; o gli estremi dell'atto di affidamento.

f) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, da redigere secondo il modello di cui all' Allegato 3 attestante:

o di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di essere in regola con la normativa in materia antimafia (art. 67 del D.Lgs 159/2011), di non essere destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), di non essere comunque sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare il tipo di reato contestato);

o che dell'ente non fanno parte soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, o loro ascendenti, discendenti, coniugi o persone stabilmente conviventi, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado;

o i dati relativi alla iscrizione nei registri/albi/elenchi/estremi decreti di riconoscimento dell'ente, previsti dalla normativa di settore statale e regionale di riferimento - a titolo esemplificativo:

per le organizzazioni di volontariato, il numero e la data di iscrizione nel registro regionale del volontariato;

per le cooperative sociali: il numero e la data di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

per le associazioni di promozione sociale, il numero e la data di iscrizione nel registro regionale o nazionale dell'associazionismo;

per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 e s.m.i. il numero e la data del decreto di riconoscimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

per le ONLUS, gli estremi dell'iscrizione presso l'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (DM 18/07/2003 n.266);

per le ONG, gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui alla L.49/87 e di cui all'art.26 della L. 125/2014;

per le associazioni che svolgono attività in favore dei migranti, gli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 52 del DPR 394/99 e dell'iscrizione al registro regionale

delle associazioni a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 27 della l.r. 10/2008;

per le associazioni che operano in favore degli emigrati l'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 6 della l.r. 23/2003;

per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, gli estremi dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle A.S.D. del C.O.N.I; o ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/2007 e successive modifiche:

di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

di applicare le condizioni normative retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

di essere in regola con la normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99, oppure di non essere soggetto a tale norma;

di rispettare la normativa in materia di tutela dell'ambiente;

assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della presente istanza, di condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro o di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

g) Fotocopia del documento di identità

Art.6 (Termini e modalità di presentazione dell'istanza)

1. Le istanze, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente Avviso pubblico, con le seguenti modalità alternative di invio:

a) mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo concessionebeniconfiscati@regione.lazio.legalmail.it In tal caso, la validità della trasmissione e della ricezione del messaggio inoltrato via pec è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati inviati con tale modalità dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile;

b) a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito al seguente indirizzo: Regione Lazio, Direzione regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza, Area "Politiche per la sicurezza integrata e lotta all'usura", Via del Serafico 127, cap. 00142 Roma.

c) mediante consegna a mano del plico, all'Ufficio corrispondenza "Spedizione/Acettazione" della Regione Lazio, ubicato in Roma, Via del Serafico 127, I° piano - stanza 191, durante le ore di apertura al pubblico, dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.15 e il venerdì dalle 08.00 alle 14.15.

2. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.

3. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

4. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con il sabato o giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

5. Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del mittente.

6. Sul plico contenente la domanda e la documentazione richiesta, ovvero nell'oggetto dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la concessione d'uso a titolo gratuito del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata ubicato nel comune di Roma, in via Roccabernarda 14/16".

Art. 7 (Cause di esclusione)

1. Sono escluse le istanze:

- a) pervenute da soggetti che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3;
 b) prive della documentazione e dei requisiti di cui all'articolo 5; c) pervenute oltre il termine perentorio di cui all'articolo 6.

Art. 8 (Commissione di Valutazione)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del r.r. 8/2017, la valutazione delle istanze è effettuata da una commissione composta:

- dal Direttore della direzione regionale competente in materia di beni confiscati, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- dal Direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio o suo delegato;

dal Direttore della direzione regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato;

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Direzione regionale competente in materia di beni confiscati, designato dal Direttore medesimo.

3. La commissione procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri di cui all'articolo 9 e sulla base di una valutazione comparativa delle stesse, verificando preliminarmente l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 7.

4. La commissione ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti ai soggetti proponenti, che devono comunque essere forniti entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione.

5. La commissione, a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta, redige la graduatoria dei soggetti idonei che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 50.

6. La commissione redige l'elenco dei soggetti esclusi, con la relativa motivazione.

DIPENDENZE

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 13.4.17, n. 6 - Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (BUR n. 103 del 13.4.17)

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente:

“8 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”.

2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis”.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. L'atto di cui all'articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4292 - Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in merito all'intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché circa altri interventi regionali in materia di gioco d'azzardo patologico. A firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, Tarasconi, Rontini BUR n. 108 del 19.4.17)

Premesso che

all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2015, è disposto che “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata [...] sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”;

le intese che si raggiungeranno in sede di Conferenza unificata rivestono grande importanza, soprattutto in ragione delle azioni che molte Regioni hanno concretamente realizzato in tema di contrasto e prevenzione all'azzardopatia e che rappresentano un grande progresso nell'ottica della tutela della salute dei cittadini che sarebbe del tutto insensato vanificare intaccando l'autonomia normativa regionale in questa materia;

l'eventuale sottrazione dai vincoli imposti dalle Regioni e dalle Province autonome dei punti vendita di gioco che sarebbero classificati in “classe A” viene valutata negativamente da ANCI Emilia-Romagna, che, in un parere trasmesso ad ANCI nazionale e alla Regione, esprime forti perplessità rispetto alla volontà esplicitata di concedere l'apertura di un numero elevato di sale di tipo A che verrebbero sottratte alla programmazione e al controllo di Regioni e Comuni, lasciando esclusivamente allo Stato la facoltà di intervenire;

in sede di Conferenza unificata, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani proporrà di “lasciare ai Comuni la competenza sulla disciplina edilizia speciale in materia di realizzazione e trasformazione delle sale [...] e in collaborazione con le Regioni la competenza sulla pianificazione territoriale attraverso i piani regolatori e altri strumenti urbanistici”;

all'ordine del giorno della Conferenza unificata del 2 febbraio 2017 vi era l'intesa sul riordino dell'offerta di gioco, che è stato rinviato di una settimana per approfondimenti sulla questione delle distanze. La proposta del Governo inciderebbe negativamente sulle legislazioni regionali azzerando le norme inerenti la misura delle distanze da scuole e luoghi sensibili;

rilevato che

tra le azioni poste in essere da Regioni ed Enti locali per la prevenzione e il contrasto all'azzardopatia rientrano tra le altre: l'introduzione di limitazioni alla installazione e diffusione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito che contemplino distanze minime da luoghi sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, luoghi di cura; l'introduzione di limiti alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo lecito; la previsione di limitazioni di orario dell'offerta di giochi con vincite in denaro; la revisione di forme incentivanti, anche fiscali, a sostegno di iniziative istituzionali e associative, ivi incluse forme di sostegno agli esercizi pubblici che rinuncino o non installino offerte di gioco;

appare evidente, alla luce delle descritte azioni e delle ulteriori messe in campo ai fini del contrasto all'azzardopatia da Regioni ed Enti locali, la necessità di preservare e di incentivare le buone azioni regionali garantendo, anche con l'introduzione della futura cornice normativa di livello statale, la salvaguardia della normativa regionale preesistente conservando e consolidando l'autonomia normativa regionale in materia;

le considerazioni sopracitate sono peraltro contenute insieme a numerose altre all'interno di un documento definito “Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatia”, già sottoscritto dalle Regioni Lombardia, Liguria, Veneto e Basilicata, volto a favorire il contributo più ampio possibile al fine di

innalzare il livello minimo di contrasto all'azzardo, condiviso da tutte le Regioni sul tema della lotta all'azzardopatia;

viste

la legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”, in particolare l'articolo 48, che vieta l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili (gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori), delegando i Comuni ad individuare altri luoghi sensibili;

la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”, in particolare l'articolo 22 che ha vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption);

l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

ad assumere, in sede di Conferenza unificata, una posizione volta a garantire e preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche la potestà normativa e regolamentare di Regioni ed Enti locali in materia di contrasto all'azzardopatia, pur in presenza di una disciplina di livello statale in materia, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale;

a dare immediata applicazione al disposto del comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale n. 18 del 2016;

affinché il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi non precluda ai Sindaci l'esercizio del potere di inibizione delle attività per motivi imperativi di interesse generale, in caso di accertato pericolo di pregiudizio di valori di rilevanza costituzionale quali la sicurezza, l'ordine pubblico, la libertà, la dignità umana, l'utilità sociale e la salute, ad avviare per i Sindaci che lo richiedano studi sull'incidenza del fenomeno del gioco d'azzardo sul territorio interessato e la trasmissione dei dati delle Ausl circa gli effetti del gioco patologico sul relativo territorio comunale, affinché possano ben motivare i propri atti limitativi degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento delle relative apparecchiature

PUGLIA

REG.REG.LE 11.4.17, n. 10 -Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. fabbisogno”. (BUR n. 44 del 12.4.17)

Art. 1 Sistema dei servizi per le dipendenze patologiche.

1. Nell'ambito delle finalità complessive del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Puglia riconosce la necessità di regolamentare e sostenere lo specifico sistema di interventi e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Tale sistema è fondato sui Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche istituiti in ciascuna Azienda Sanitaria Locale a cui afferiscono tutti i

Servizi per le Dipendenze della medesima A.S.L., nonché le strutture ed i servizi autorizzati e accreditati secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. La Regione Puglia coordina e promuove lo sviluppo del sistema di cui al comma 1, in particolare per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza patologica;
- prevenzione di qualsiasi forma di dipendenza patologica e della mortalità e della morbosità ad esse legate;
- raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entità e caratteristiche del problema;
- adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso;
- valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali;
- collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto delle problematiche connesse alle dipendenze patologiche.

3. Il sistema di interventi e servizi di cui al comma 1 opera secondo la metodologia bio-psico-sociale, in riferimento alle evidenze scientifiche più avanzate e con l'obiettivo di fornire le risposte più adeguate ai bisogni dell'utente.

4. Il Comitato Tecnico Regionale sulle dipendenze patologiche di cui alla DGR n. 2419/2011 è integrato dalle Rappresentanze delle Società Scientifiche che si occupano di dipendenze presenti sul territorio regionale.

Art. 2 Obiettivi e finalità.

1. Gli enti e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle persone relativamente alle dipendenze patologiche, cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello Stato e della Regione, in particolare del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nell'ottica della integrazione sociosanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità d'intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del privato sociale e dell'auto-aiuto.

2. La Regione Puglia promuove lo sviluppo e salvaguarda l'autonomia e favorisce l'apporto originale dei medesimi attraverso la partecipazione, nelle forme stabilite dalla normativa nazionale e regionale, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica ed alla valutazione dei risultati.

Art. 3 Aree e tipologie delle strutture e dei servizi.

1. I servizi offerti dai soggetti gestori devono essere organizzati tenendo conto delle seguenti aree di prestazione nelle quali sono ricomprese le strutture e i servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica: Area pedagogica-riabilitativa:

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8 e max 30 p.l.

Area terapeutica-riabilitativa

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale con min. 8 e max 30 p.l.

Area specialistica residenziale e semiresidenziale:

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica con min. 8 e max 12 p.l.

- Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione con min. 10 e max 16 p.l.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 12-4-201718564

- Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze) con min. 8 e max 16 p.l.

- Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi) con min. 10 e max 20 p.l.
 - Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso con min. 8 e max 20 p.l.
- Area Multidisciplinare Integrata
- Servizi di Unità di Strada;
 - Servizi relativi a programmi di rete sociosanitari.

PARTE PRIMA Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio

Art. 4 Requisiti soggettivi.

1. Ai fini della richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali (operanti in regime di ricovero per l'intero arco delle 24 ore giornaliere) e semiresidenziali (operanti per almeno 5 giorni alla settimana per almeno 8 ore al giorno), il soggetto richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti caratteristiche:

- a. della personalità giuridica di diritto pubblico o privato, ente o società con finalità commerciali, in regola con le norme vigenti;
- b. della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n° 460 del 04/12/1997, o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto, in regola con le norme vigenti;
- c. di una delle qualifiche previste dalla normativa vigente in materia di enti senza fini di lucro di diritto privato.

2. L'autorizzazione all'esercizio è necessaria anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti o programmi che prevedano l'esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente regolamento.

Art. 5 Requisiti strutturali.

1. Gli immobili devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le strutture devono garantire i seguenti requisiti minimi necessari per l'esercizio delle specifiche attività e che costituiscono elementi di valutazione. In particolare:

A) le strutture residenziali con capacità ricettiva minimo di otto posti e fino ad un massimo di trenta, salvo se diversamente disciplinato dal presente regolamento, devono garantire i seguenti requisiti minimi:

- camere da letto 1 posto-letto con superficie minima da 9 mq.; da 2 posti-letto con una superficie minima da 14 mq; da 4, 5 o 6 posti-letto con una superficie minima di 6 mq. per persona con illuminazione ed areazione naturale e adeguato oscuramento;
- un servizio igienico ogni quattro ospiti o frazione di quattro;
- locali per pranzo e soggiorno adeguato al numero dei posti-letto;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero dei posti-letto, salvo il ricorso a servizi esterni di catering per la preparazione e somministrazione dei pasti;
- locali e spazi interni ed esterni per attività riabilitative e di socializzazione;
- locali per operatori;
- deve essere garantita una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato.

B) le strutture semiresidenziali devono garantire gli spazi di cui al comma precedente, con un fattore di correzione in riduzione del venti per cento e possono essere prive delle camere da letto; devono altresì garantire un servizio igienico completo ogni 8 utenti.

2. Le strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in moduli secondo quanto prescritto dal successivo art. 17, e, comunque, con una capacità ricettiva non superiore ai 45 posti.

3. Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo. In particolare la qualità e la quantità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni; gli arredi devono permettere una buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità.

4. Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali dovranno inoltre garantire le seguenti ulteriori caratteristiche:

- nel caso si abbia la presenza di 1 o più persone con disabilità motorie, nella stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2 metri quadri per ogni posto letto occupato da persona con disabilità motorie.
- nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento devono essere disponibili stanze da letto e locali ad essi riservati;
- i servizi igienici per gli utenti devono avere dotazioni complete e funzionanti (tutti i servizi devono essere dotati di wc, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia con erogazione garantita di acqua calda);
- inoltre, un servizio igienico deve essere riservato agli operatori;
- lavanderia e guardaroba devono essere adeguati al numero degli ospiti, salvo l'affidamento del servizio di lavanderia all'esterno.

Art. 6 Requisiti funzionali.

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio l'Ente richiedente deve anche presentare una chiara descrizione del programma comprensivo delle prestazioni svolte ed un regolamento interno, agli atti della struttura, e dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.

2. L'organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona, della privacy e la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

3. Il programma, fatta salva la specificità clinica del percorso riabilitativo e l'autonomia decisionale dell'Ente Gestore, deve tener conto delle possibili integrazioni definite in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche per le indicazioni relative alla individualizzazione del progetto terapeutico. Esso deve esplicitare:

- i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi, degli obiettivi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale) intesi a promuovere uno stato di maturità e di autonomia, le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti e della sicurezza degli operatori;
- la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione o agli arresti domiciliari o altre tipologie di soggetti che necessitano di una diversificazione e specificità all'interno del progetto, ecc.);
- le modalità di valutazione e verifica degli interventi.

4. Il regolamento interno deve:

- prevedere, per ogni attività proposta, il consenso libero ed informato;
- descrivere i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza che deve essere espressamente assentito, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti, al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane ed alla tutela degli aspetti igienico-sanitari;
- nel caso in cui il soggetto sia minorenne, il suo assenso deve essere convalidato da chi esercita la potestà parentale;

➤ descrivere le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).

5. In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti, nel quale vanno annotate le assenze temporanee con la relativa motivazione.

6. Gli Enti Gestori devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività:

➤ la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale e dai volontari;

➤ l'utilizzo di una cartella personale degli utenti, i cui dati devono essere tenuti e trattati nel rispetto delle norme vigenti, che, deve essere accessibile agli operatori del DDP competente.

Art. 7 Personale.

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono le attività di cui all'art. 3 devono essere dotati di personale idoneo, in numero adeguato al programma svolto e comunque non inferiore a due unità oltre al responsabile sanitario.

2. Per ogni struttura deve essere identificato, a cura dell'ente gestore, un responsabile sanitario, responsabile anche del programma riabilitativo della struttura, a tempo pieno, dotato di titolo di studio accademico in medicina o psicologia.

3. Il responsabile del programma riabilitativo della struttura deve essere affiancato da ulteriori operatori che devono possedere, in base alle caratteristiche del programma terapeutico-riabilitativo, una delle seguenti qualifiche professionali: medico, psicologo, assistente sociale, sociologo, educatore professionale, infermiere professionale, operatore socio-sanitario.

4. Per ogni struttura operativa che intende accedere esclusivamente all'autorizzazione all'esercizio, il numero complessivo di personale impegnato non deve essere inferiore a una unità a tempo pieno per ogni dieci utenti, posto che per unità a tempo pieno possa intendersi anche l'impiego di più soggetti in regime di part-time. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, deve essere identificato, tra gli operatori della sede, un responsabile, dotato di una delle seguenti qualifiche: medico, psicologo, assistente sociale, sociologo, educatore professionale, infermiere professionale

5. In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale di supporto (anche volontari e/o privi di specifici titoli di studio), in misura di almeno 2 unità a tempo pieno, posto che per tempo pieno possa intendersi anche l'impiego di più soggetti in regime di part-time, in grado di allertare il personale qualificato reperibile, per garantire la continuità della presenza anche negli orari notturni o nei momenti in cui non sono previste attività terapeutiche e/o riabilitative.

6. Il personale minimo previsto per ciascun struttura deve avere con l'Ente Gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e, nel caso di lavoro subordinato, nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche.

7. E' consentito l'impiego, nella dotazione minima prevista, di soggetti dotati di una delle qualifiche previste dal comma 3°, che abbiano completato con esito positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato concluso da almeno un anno.

8. Limitatamente alle strutture gestite dagli Enti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), può essere assicurato, oltre alla dotazione minima di personale di cui ai commi precedenti, un impegno di tipo volontario, ivi compreso l'espletamento del Servizio Civile, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo di servizio di almeno un anno.

9. Nelle medesime strutture è altresì ammesso, oltre alla dotazione minima di personale, l'impiego di personale in formazione, a condizione che abbia completato almeno il 50% del programma curricolare e che abbia maturato un'esperienza almeno triennale comprovata da regolare contratto di lavoro in servizi o strutture per le dipendenze patologiche.

10. In ogni caso la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione.

11. Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell'Ente Gestore, ed effettivamente realizzati momenti di lavoro di équipe e programmi periodici di aggiornamento, di norma effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico, di cui sia conservata agli atti della struttura specifica documentazione.

PARTE SECONDA Requisiti per l'accreditamento istituzionale

Art. 8 Requisiti generali

1. Per accedere all'accreditamento, i soggetti gestori, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti organizzativi e strutturali indicati dalla prima parte del Regolamento devono disporre di una struttura organizzativa in cui:

a. è previsto il lavoro in rete con le strutture afferenti al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) territorialmente competente;

b. si prevede, in accordo con il Ser.T. territorialmente competente, un follow-up sugli esiti del trattamento, a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona.

c. si realizza una documentata attività di miglioramento continuo della qualità del servizio; d. si rende disponibile, a chi ne fosse interessato, il programma che deve essere consegnato all'utente ed al DDP.

2. Inoltre, rispetto al programma di trattamento individualizzato, deve essere assicurata:

➤ la verifica periodica; ➤ il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell'équipe nelle fasi di definizione e di verifica; ➤ la modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi; ➤ le sintesi scritte degli esiti delle verifiche da rendere disponibili ai diversi soggetti coinvolti.

3. Di quanto previsto ai commi 1. e 2. deve essere data specifica evidenza nel programma previsto dall'art. 6, comma 1.

4. Per accedere all'accreditamento, i soggetti gestori devono anche predisporre un documento di sintesi che, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività svolta, descriva gli elementi di cui alla sezione A del Regolamento Regionale n° 3 del 13 gennaio 2005 e successive modifiche, relativamente:

➤ alla politica (obiettivi ed attività);

➤ alla gestione delle risorse umane, strutturali e tecnologiche;

➤ alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità degli interventi.

5. Fatto salvo quanto normato dai commi 4 e 7 dell'art. 7, deve essere prevista, per quanto riguarda le domeniche e i giorni festivi, la presenza di un operatore inserito in pianta organica per almeno 8 ore il sabato e per almeno 4 ore la domenica ed i giorni festivi. Per le restanti ore può essere utilizzato ulteriore personale adeguatamente formato, anche volontario, non inserito nella pianta organica salvo la reperibilità di un operatore inserito in pianta organica. Per personale adeguatamente formato si intende personale che abbia seguito un percorso curato eventualmente anche dallo stesso ente gestore di non meno di 50 ore teoriche e di non meno di 100 ore di tirocinio pratico in affiancamento ad operatori dotati dei previsti titoli di studio.

Art. 9 Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale.

1. La struttura pedagogica-riabilitativa ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre ad utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

2. La struttura pedagogica-riabilitativa, previo accordo con il Ser.T, può prevedere anche l'offerta di moduli di accoglienza per utenti in trattamento farmacologico sostitutivo in via di risoluzione.

3. La struttura pedagogica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di apprendere strategie di comportamento per aumentare le "social skills" e il controllo sul craving anche attraverso la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

4. Il programma pedagogico/riabilitativo personalizzato ha una durata non superiore a 30 mesi, fermo restando che è la personalizzazione del programma a determinare la durata del percorso personale del singolo utente.

5. La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- valutazione psico-sociale, diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;
- attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettata dall'utente;
- interventi pedagogici anche basati sull'auto-aiuto, su attività espressivo-ricreative, sul coinvolgimento della sfera familiare, sull'esplorazione del sé, sull'acquisizione di abilità relazionali, ecc.;
- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma, ove necessario, sempre in accordo con il Ser.T di riferimento;
- supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, solo se indicato;
- assistenza medica di base per le problematiche sanitarie che si possono manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari adeguatamente formati come previsto dal comma 5 dell'art. 7 (solo nelle strutture residenziali).

6. La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5 e quelli generali per l'accreditamento di cui all'art. 8, la presenza di un responsabile di programma e l'impiego delle ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, in misura tale da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 3,8 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 2,4 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali, nonché la presenza di almeno due operatori di supporto, a tempo pieno, nelle strutture residenziali. In base al programma realizzato dal servizio, l'équipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze (maestri d'arte e animatori).

Art. 10 Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale.

1. La struttura terapeutica-riabilitativa si colloca nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico. Gli utenti di tali strutture possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati. Il programma terapeutico e di riabilitazione, se necessario, può essere esteso al nucleo familiare.

2. La struttura terapeutica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

3. Il programma terapeutico personalizzato ha una soglia di accesso medio-alta ed ha una durata, di norma, non superiore a 18 mesi ma che potrebbe essere prolungato in funzione del progetto terapeutico riabilitativo concordato con il Sert.

4. La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effettuata, in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;

- attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettato dall'utente;
- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuato in maniera continuativa;
- attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità;
- gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità dei singoli pazienti;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari adeguatamente formati come previsto dal comma 5 dell'art. 7 (solo, nelle strutture residenziali).

5. La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5 e quelli generali per l'accreditamento di cui all'art. 8, la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 5 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 3,5 ore settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza stabile di uno psicoterapeuta per un minimo di 24 ore a settimana, nonché la presenza di almeno due operatori di supporto, a tempo pieno, nelle strutture residenziali. In base al programma realizzato dal servizio, l'équipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze (maestri d'arte e animatori).

Art.11 Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi).

1. La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore ed i competenti DDP e Dipartimento Salute Mentale (DSM).

2. La durata del programma di norma di 18 mesi è definita, in base alle condizioni cliniche del soggetto, congiuntamente da operatori del DDP, del DSM e dell'Ente Gestore. In caso di recidiva tossicomana il programma può essere ripetuto. In caso di recidiva psicotica, senza recidiva tossicomana, il soggetto è preso in carico dal DSM per gli interventi del caso, previa programmazione congiunta fra DDP e DSM.

3. La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ha una soglia di accesso alta.

4. In caso di pazienti con dipendenze da sostanza, diagnosticati secondo i criteri del DSM V°, e con disturbo mentale e con psicopatologia grave, per i quali si renda necessario l'inserimento in comunità terapeutica specialistica "doppia diagnosi", entrambi i servizi invianti, Ser.T. e CSM, dovranno dichiarare la fondamentale necessità clinica del ricovero proposto.

5. Il pagamento delle rette d'inserimento nella struttura grava al 50% su entrambi i Dipartimenti.

6. La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ospita di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 12 utenti. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la struttura specialistica per comorbilità psichiatrica deve inoltre garantire:

- camere da letto con non più di tre posti limitatamente ai servizi residenziali;
- un locale ambulatorio/infermeria con attrezzature idonee alla conservazione dei farmaci;
- una stanza per colloqui individuali e/o terapie di gruppo.

7. La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T. e del CSM territorialmente competenti e dell'Ente Gestore;
- attuazione del programma terapeutico, dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto alle modalità di realizzazione del trattamento, di durata definita congiuntamente dall'Ente gestore, dal Ser.T. e dal CSM ed accettato dall'utente;
- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- supporto psicologico, individuale e/o di gruppo;
- attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità, se indicata;
- gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna (solo nel residenziale).

8. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 22 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 12 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- operatore di supporto o animatore: minimo 3 operatori a tempo pieno nelle strutture residenziali e minimo 3 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
- Medico psichiatra: minimo 60 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 40 minuti per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
- Psicoterapeuta: minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato e 45 minuti per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
- In base al programma realizzato dalla struttura, l'èquipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze.

9. I DDP e i DSM di ogni ASL provvedono annualmente a definire un budget da gestire interdipartimentalmente, adottando procedure che assicurino una presa in carico congiunta dell'utente e degli oneri relativi ai costi dei servizi e delle prestazioni presso le strutture accreditate di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti con le strutture accreditate sono gestiti esclusivamente dal Ser.T. di riferimento.

10. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica su disposizione del Magistrato accoglie pazienti in doppia diagnosi assoggettati a misura di sicurezza non detentiva.

11. Le funzioni attribuite nel presente articolo al DSM saranno esercitate dalla U.O. "doppia diagnosi", allorché istituite ai sensi dell'art. 6 della LR 26/2006.

Art. 12 Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino).

1. La struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori, o in gestazione, offre programmi di trattamento delle problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti unitamente ad interventi volti al sostegno e consolidamento del ruolo genitoriale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 12-4-2017 18573

2. La struttura ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, di recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di relazione sociale, favorire la socializzazione e la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria ed eventualmente lo

svolgimento di una attività lavorativa. Inoltre ha l'obiettivo di effettuare interventi sulla genitorialità e di offrire un ambiente educativo adeguato per il minore che favorisca la socializzazione nei contesti educativi del territorio. Collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'età evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti.

3. Il programma ha una soglia di accesso medio-alta e deve avere, in base alle esigenze cliniche della madre e formative del minore, una durata determinata dagli operatori del SerT, della comunità e dei Servizi Sociali del Comune.

4. La struttura specialistica residenziale madre-bambino ospita da 10 a 16 utenti compresi i minori. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, il servizio deve garantire:

- camere da letto per un massimo di 2 posti letto, esclusi i figli;
- arredi ed attrezzature idonee alla cura del minore;
- locali dedicati alle attività ludiche ed educative dei minori.

5. La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura con gli operatori dei Servizi Sociali del Comune;
- attuazione di un programma terapeutico e/o pedagogico dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto agli obiettivi e alle modalità di realizzazione del trattamento; in tale programma dovrà trovare un particolare spazio l'intervento rispetto alla funzione genitoriale, ai rapporti di coppia e con la famiglia di origine; inoltre deve essere ben definita anche l'azione pedagogica e di tutela nei confronti del minore;
- monitoraggio delle condizioni psicofisiche della madre e del bambino;
- supporto psicologico, individuale e/o di gruppo della madre e del bambino;
- attività di psicoterapia strutturata individuale e/o di gruppo per la madre;
- gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche della madre e del bambino;
- somministrazione pasti;
- eventuale supporto farmacologico con relativo monitoraggio della madre e del bambino;
- interventi volti all'apprendimento e al consolidamento del ruolo genitoriale;
- interventi socio-educativi che garantiscano la presa in carico del minore favorendo la socializzazione nei contesti educativi del territorio;
- attuazione degli interventi previsti in materia di tutela dei minori;
- assistenza notturna.

6. La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 9,5 h. settimanali per ogni posto accreditato dedicato all'ospitalità delle madri. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- Operatore di supporto o animatore: minimo 2 operatori a tempo pieno;
- Psicologo: minimo 6 ore a settimana;
- Psicoterapeuta: minimo 6 ore a settimana;
- Pediatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni ospite minore presente.

7. Ai minori accolti nelle strutture di cui al presente articolo, si applicano le norme inerenti i servizi sociali a loro dedicati se ed in quanto compatibili con le previsioni di cui al presente regolamento.

Art. 13 Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti.

1. La struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre interventi terapeutici e riabilitativi individuali e di gruppo, personalizzati, con monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente che, avendo sviluppato dipendenza da comportamenti o da specifiche sostanze (ad esempio GAP, alcool, cocaina, ecc.), presentino caratteristiche soggettive tali da rendere necessario un trattamento particolarmente mirato ed esclusivo.

2. La struttura residenziale o semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti è organizzata per svolgere progetti caratterizzati da attività riabilitative personalizzate in base alle particolari tipologie di dipendenza ed alle particolari caratteristiche di personalità degli utenti anche attraverso il coinvolgimento del nucleo familiare dell'utente. Gli utenti partecipano inoltre in modo attivo alla vita del Centro svolgendo attività quotidiane di cura del Centro (come cucina, pulizia ed attività varie, assumendosi piccole responsabilità per la gestione di tali mansioni).

3. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti si pone come obiettivo centrale il trattamento della dipendenza, come in tutti gli altri casi, ma con l'utilizzo di interventi complessi di natura sociale, sanitaria, psicologica ed educativa e dunque una gamma di servizi diversificati che si ottengono con l'alta integrazione fra pubblico e privato sociale.

4. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti ha una soglia di accesso medio-alta ed ha una durata massima di 18 mesi, fermo restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.

5. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti ospita da un minimo di 8 ad un massimo di 16 utenti e deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;
- attuazione di un programma terapeutico predefinito e personalizzato concordato dall'équipe terapeutica della sede con i servizi invianti e accettato dall'utente;
- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- supporto psicologico individuale e/o di gruppo effettuati in maniera continuativa;
- attività di psicoterapia strutturata individuale e o di gruppo;
- gestione delle problematiche mediche generali adeguate alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti;
- gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non) anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
- somministrazione pasti; ➤ assistenza notturna (solo nel residenziale)
- collaborazione con le associazioni di volontariato, tipo Alcolisti anonimi, G.A., GAMANON e CAT, associazioni di familiari ecc.

6. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 7 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 4,5 nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- Operatore di supporto o animatore: minimo 2 a tempo pieno per i servizi residenziali e minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;
- Psicologo: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;
- Psicoterapeuta: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;

➤ Medico Psichiatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato.

Art. 14 Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi).

1. La struttura specialistica residenziale e semiresidenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento, opera secondo specifici protocolli di collaborazione condivisi con il Ser.T. di riferimento territoriale, ed offre trattamenti farmacologici in sede protetta o semiprotetta, specifici per la dipendenza da sostanze d'abuso e/o comportamentali, e finalizzati ad attività di disintossicazione e disassuefazione, di diagnosi ed orientamento propedeutiche alla definizione di un programma terapeutico-riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

2. Il Centro Crisi si pone come obiettivo centrale la cura della cronicizzazione della dipendenza anche su base iatrogena, ove ne fosse il caso, al fine della proposizione ed avvio del programma terapeutico-riabilitativo psico-sociale, eventualmente integrato con terapie farmacologiche anche attraverso la condivisione della vita comunitaria, se ritenuta necessaria, e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

3. Il programma di disintossicazione ha una durata, di norma, non superiore a 30 giorni ed ha una soglia di accesso media. Il programma prosegue con una fase di diagnosi e orientamento in regime residenziale per una durata non superiore ad ulteriori 60 giorni.

4. Il Centro Crisi ospita da un minimo di 10 utenti fino ad un massimo di 20 utenti ed oltre ai requisiti strutturali comuni a tutti i servizi, deve garantire:

➤ locale adibito ad ambulatorio medico-infermieristico; ➤ dotazione di attrezzature per la gestione di emergenze mediche (ecografo, defibrillatore, farmaci salvavita, pallone Ambu ecc.).

5. Il Ser.T. si avvale del Centro Crisi per garantire congiuntamente, secondo le proprie specifiche competenze così come esplicitate nel Programma Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI), i seguenti servizi e prestazioni:

➤ disintossicazione da sostanze d'abuso e/o disassuefazione da comportamenti patologicamente dipendenti e assessment medico e psicosociale generale;

➤ dopo la diagnosi multidisciplinare e la disintossicazione-disassuefazione, impostazione del programma terapeutico complessivo ed orientamento al programma riabilitativo successivo;

➤ supporto psicologico individuale e/o di gruppo; ➤ assistenza infermieristica e somministrazione terapia farmacologica e prelievi di campioni biologici per esami tossicologici;

➤ sostegno ed orientamento alle famiglie in collaborazione e in continuità con il Ser.T.;

➤ monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

➤ somministrazione pasti;

➤ assistenza notturna.

6. Il Centro Crisi deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, di cui almeno uno psicologo, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 15 h. sett. per ogni posto accreditato. Nel ciclo notturno è prevista la presenza di un operatore inserito in pianta organica e di un operatore di supporto. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

➤ Infermiere: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato;

➤ Medico: minimo 5 ore settimanali;

➤ Psichiatra: minimo 5 ore settimanali.

Art. 15 Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso

1. La struttura intermedia residenziale e semiresidenziale a bassa soglia d'accesso offre un'accoglienza parzialmente selezionata a consumatori attivi di sostanze d'abuso in condizioni di forte disagio psico-fisico-sociale, indipendentemente dalla loro decisione di accettare nell'immediato un programma di superamento della tossicodipendenza.
2. La struttura intermedia a bassa soglia d'accesso per consumatori attivi di sostanze ha come obiettivo centrale quello di garantire una sosta protetta dai rischi della strada per evitare il progressivo deterioramento delle condizioni di vita e delle situazioni di emarginazione, per ridurre i danni e i rischi individuali e collettivi, per favorire processi di socializzazione ed il contatto con altri servizi sociali e sanitari del territorio, per migliorare le condizioni psicofisiche-sociali. Il servizio intermedio a bassa soglia d'accesso per consumatori attivi di sostanze si propone anche di aprire possibilità di sviluppo terapeutico riabilitativo nel senso della disintossicazione-disassuefazione e dell'avvio di programmi riabilitativi.
3. La durata della permanenza nella struttura è quantificabile in massimo 12 mesi, in quanto sosta protetta e quindi tempo intermedio necessario per la ricerca di soluzioni più adeguate e congrue con la storia e le problematiche della persona accolta. Il servizio intermedio è a bassa soglia d'accesso nel senso che la modalità di accesso è facile e necessita di formalità minime.
4. La struttura intermedia a bassa soglia residenziale ospita da un minimo di 8 Ad un massimo di 20 utenti
5. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la struttura intermedia a bassa soglia d'accesso riabilitativo deve garantire camere da letto per un massimo di quattro posti letto.
6. La struttura intermedia a bassa soglia deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata anche in collaborazione con altri servizi sociali e sanitari del territorio;
 - counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persona, dei suoi bisogni ed alla individuazione di possibili percorsi di cambiamento;
 - offerta di presidi sanitari di prevenzione e di materiali informativi;
 - segretariato sociale, informazione ed orientamento sull'accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;
 - assistenza sociale e consulenza legale;
 - corsi di sopravvivenza per l'acquisizione di abilità preventive rispetto ai rischi connessi all'uso di sostanze;
 - spazi e momenti finalizzati alla socializzazione, all'attività ricreativa e all'organizzazione interna;
 - supporto medico generale per le problematiche sanitarie che si potrebbero manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;
 - eventuale consulenza e supporto psicologico individuale e/o familiare;
 - somministrazione pasti;
 - assistenza notturna nel residenziale (con almeno un operatore in grado di intervenire al bisogno).
7. Oltre ai requisiti funzionali già indicati nella parte generale la struttura intermedia a bassa soglia d'accesso deve garantire:
 - lavoro in rete con le strutture del territorio: il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio (risorse formali ed informali del territorio) deve essere considerato come una delle attività fondamentali della struttura;
 - nello specifico delle regole che possono garantire una convivenza funzionale e relazionale a vantaggio degli utenti si indica: divieto di consumare in loco e di portare sostanze d'abuso anche per uso personale o per altri consumatori, mentre si accetta che la persona possa frequentare la struttura anche sotto l'effetto delle sostanze.
8. La struttura intermedia a bassa soglia residenziale e semiresidenziale deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 7,5 h.

sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e tali da assicurare complessivamente 5,5 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. La struttura deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- Operatore di supporto o animatore: minimo 2 a tempo pieno per i servizi residenziali e minimo 162 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;
- Medico (minimo 5 ore a settimana);
- Assistente Sociale (minimo 10 ore a settimana);
- Infermiere (minimo 15 ore a settimana).

9. I costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte delle strutture della ASL competente territorialmente (DDP, DSM, 118, Guardia Medica, MMG), da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.

Art. 16 Trattamenti ambulatoriali e territoriali per le dipendenze patologiche.

1. Il trattamento ambulatoriale e territoriale per le dipendenze patologiche ha come obiettivo centrale raggiungere la fase di remissione della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso terapie integrate farmacologiche e psico-sociali ambulatoriali.

2. Il trattamento ambulatoriale e territoriale di cui al presente articolo può essere assicurato dalle strutture residenziali e semiresidenziali dell'Area Terapeutico-Riabilitativa e dell'Area Specialistica.

3. La durata del trattamento è determinata dalle condizioni cliniche dell'utente e dall'efficacia del progetto terapeutico. Tali programmi personalizzati dovranno essere redatti congiuntamente dal Ser.T. territorialmente competente e dal Soggetto Gestore, dovranno indicare la durata ed il costo del trattamento, dovranno esplicitare il sistema di valutazione di esito e prevedere verifiche trimestrali, fino a 1 anno a percorso concluso.

Art. 17 Servizi articolati in più moduli.

1. Le prestazioni offerte dagli Enti Gestori possono essere articolate organizzando la struttura in moduli assistenziali differenti secondo le tipologie previste dal precedente art. 3. In tal caso deve essere previsto un modulo principale ed un massimo di due moduli aggiuntivi. Tali moduli aggiuntivi, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici per area e tipologia, non possono superare nella loro globalità un terzo dei posti disponibili e possono avere un numero di utenti anche inferiore ai moduli minimi previsti nei precedenti articoli. Lo standard di personale già in possesso per il modulo principale concorre alla determinazione del personale complessivo stabilito per i moduli aggiuntivi.

Art. 18 Vigilanza.

1. E' compito dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche esercitare, per il tramite dei Ser.T. competenti territorialmente, un'attività di vigilanza sulle strutture e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica.

2. Detta attività deve prevedere visite periodiche, almeno annuali, presso tutte le sedi operative per le quali è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento ed è finalizzata a verificare il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Le risultanze dell'attività di vigilanza dovranno essere, successivamente, inviate al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

Art. 19 Definizione delle tariffe e Programmazione degli interventi

1. Con provvedimento della Giunta Regionale sono definite per ciascuna tipologia di servizio accreditato le tariffe pro-die pro-capite determinate sulla base dei requisiti strutturali e organizzativi. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, considerate nel PTRP. o di ricovero

ospedaliero, comunicate tempestivamente al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

2. Compete, altresì, alla Giunta Regionale rivalutare, con cadenza triennale e in base al Tasso d'inflazione Programmato (TIP), le tariffe nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

Art. 20 Determinazione del fabbisogno per tipologia di servizio, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento.

1. Il fabbisogno delle Strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica è definito, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, per l'intero territorio regionale, come segue:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA FABBISOGNO

Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale 0,4 p.l./10.000 ab.

Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale 1,0 p.l./10.000 .ab

Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica 2 p.l./100.000 ab. o frazione di 100.000

Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi) 1 p.l. ogni 100.000 ab. o frazione di 100.000

Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione 16 p.l.

Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze - alcool, gambling, cocaina, Web) 60 p.l.

Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa bassa soglia d'accesso 48 p.l.

2. Gli inserimenti sono effettuati dai DDP, prioritariamente, presso strutture regionali e solo eccezionalmente e motivatamente in sede extraregionale al ricorrere delle seguenti cause:

a) Per mancanza di posti per la specifica problematica di dipendenza nelle strutture regionali;

b) Per casi eccezionalmente motivati dal Sert che ne giustifichi l'invio fuori regione.

Art. 21 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

1. Le strutture di cui all'art. 20, comma 1, sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal medesimo articolo 20.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 20, comma 1, è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9.

3. Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, possono presentare a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento.

4. Gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura possono, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4 del 25.2.2010, presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando il limite di fabbisogno complessivo per ciascuna tipologia.

5. Gli enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per

trasformazione ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.

6. I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.

7. La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004", considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Nel caso in cui il giorno di inizio del bimestre non abbia il suo corrispondente nel secondo mese del bimestre, la scadenza del bimestre coinciderà con l'ultimo giorno del secondo mese.

8. Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.

9. In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l'intero territorio regionale delle strutture di cui al precedente art. 20, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, nonché istanze di conferma di autorizzazione all'esercizio:

A. PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio;
- in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.

B. PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI - ASSISTENZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO

- Convenzioni/accordi contrattuali vigenti per la struttura con le ASL per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto del numero dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta;
- in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura, comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.

10. L'accreditamento istituzionale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22.

11. Qualora uno stesso ente gestore possieda più strutture ubicate nella Regione Puglia, fermo restando l'applicazione delle procedure autorizzative di cui ai precedenti commi per ogni struttura operativa afferente il medesimo ente gestore, la documentazione concernente i requisiti soggettivi e funzionali comuni a tutte le strutture operative può essere prodotta solo per la struttura individuata come capofila regionale. In tal caso le istanze di ogni struttura operativa dello stesso ente gestore dovranno essere corredate di un elenco di tutte le strutture operative afferenti la struttura capofila presenti nel territorio regionale con l'individuazione della struttura capofila ove viene verificato il possesso dei predetti requisiti comuni a tutte le strutture operative.

12. Il personale laureato, in possesso di titolo di studio diverso da quelli previsti dal comma 3 dell'art. 7, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento presso le strutture di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, può essere confermato in servizio.

13. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e, per quanto compatibili, alle Disposizioni Generali di cui alla Sezione A del Reg. Reg. n. 3/2005 e s.m.i.

14. Il punto D.04 del Reg. Reg. n. 3/2005 — “Strutture di riabilitazione e strutture educative-assistenziali per i tossicodipendenti del predetto regolamento” è abrogato. L'art. 1 lett. A. punto c) del Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n. 3 “Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie” è abrogato.

PARTE TERZA Area multidisciplinare integrata

Art. 22 Unità di strada

1. L'Unità di strada si caratterizza come unità mobile che offre ad utenti in fase attiva di assunzione di sostanze d'abuso e non, prestazioni e servizi atti a ridurre i danni ed i rischi individuali e collettivi che l'uso di droghe e le situazioni di marginalità e di disagio ad esse correlate procurano in campo sociale e sanitario.

2. L'Unità di strada ha come obiettivo centrale di raggiungere, contattare ed instaurare relazioni significative con tossicodipendenti attivi non afferenti ai servizi sociosanitari, per offrire loro informazioni e strumenti a tutela della salute, per indurre la modifica dei comportamenti a rischio e per facilitare l'accesso ai servizi. Pertanto l'Unità di strada ha una soglia d'accesso bassa.

3. Se necessario (rispetto alle caratteristiche del territorio di intervento), l'Unità di strada si dota di un camper attrezzato con spazi per colloqui informativi ed attività di counselling, per distribuire beni di prima necessità e per fornire materiale sanitario

4. L'Unità di strada deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- identificare e stabilire relazioni significative con gruppi di popolazione che non accedono ai servizi sociosanitari;
- informare sui danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti e sui rischi di abuso correlati all'uso di droghe legali ed illegali e/o conseguenti alle condizioni di marginalità e di disagio psico-sociale correlate all'uso di sostanze stupefacenti;
- counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persone, dei suoi bisogni ed alla individuazione, se necessario, di possibili percorsi di cambiamento; sostegno all'avvio di un percorso terapeutico se richiesto dall'utente;
- offrire presidi sanitari, ivi compresi le siringhe sterili, l'acqua distillata, i profilattici, il narcan, i materiali informativi;
- interventi tempestivi in caso di overdose se previsto nel progetto;
- informare ed orientare sull'accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;

- promuovere esperienze di aggregazione e di autogestione nei o tra i gruppi contattati;
- assolvere al ruolo di osservatorio permanente sulla strada per la mappatura del territorio, per la raccolta ed analisi delle domande e dei bisogni della popolazione target, per monitorare i cambiamenti degli stili di consumo e delle dinamiche del mercato.

5. L'Unità di strada, quale intervento a bassa soglia, presuppone la rinuncia a porre soglie di ingresso e di accesso ai servizi offerti, tanto dal punto di vista burocratico (residenza, nazionalità ecc.) quanto dal punto di vista della strategia della presa in carico (sigla di patti terapeutici, motivazione al contatto, ecc.).

6. L'Unità di strada:

- per ogni attività prevista e proposta, richiede il consenso libero ed informato;
- costruisce un chiaro e definito interfaccia con il sistema di servizi e con le risorse sanitarie e sociali del territorio attraverso la definizione comune di protocolli d'intesa o accordi atti ad ottimizzare i rapporti con gli stessi (Ser.T, Prefetture, Servizi Sociali comunali, 118, reparti ospedalieri, forze dell'ordine, ecc.).

La molteplicità delle partnership risponde ad uno dei caratteri specifici delle Unità di strada quali interventi di comunità;

- prevede riunioni periodiche con gli altri servizi socio sanitari del territorio;
- stabilisce specifici protocolli d'intesa con i D.D.P. al fine di assicurare:
 - un sistema rapido di presa in carico per i nuovi contatti;
 - un sistema rapido di prescrizioni di terapie farmacologiche;
 - un sistema di risposta a situazioni di particolare emergenza sanitaria e sociale (anche attraverso l'invio all'Area Accoglienza, servizi intermedi a bassa soglia residenziali e semiresidenziali);
 - un sistema di ri-aggancio rapido e offerte differenziate per chi è in fase di ricaduta;
- prevede il monitoraggio quotidiano sia quantitativo sia qualitativo dei contatti e delle prestazioni offerte;
- prevede la supervisione dell'équipe quale attività periodica e programmata.

7. L'unità di strada si caratterizza come unità mobile composta da un'équipe multidisciplinare di operatori di strada con specifica formazione nel campo della riduzione del danno (educatori, psicologi, assistenti sociali, infermieri, ma anche operatori generici provenienti dal circuito degli "ex-utenti").

8. Le Unità di Strada sono autorizzate ai sensi del Titolo IV° del Reg. Reg. n. 4/2007 e la remunerazione delle medesime avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, finanziato nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona.

Art. 23 Programmi di rete.

1. I soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima ASL, ovvero i raggruppamenti temporanei o permanenti (consorzi, coordinamenti, associazioni temporanee, ecc.) di più soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima ASL, possono sottoscrivere specifici accordi con l'ASL stessa, ovvero coi DDP per la realizzazione di programmi di rete al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi operative in un'ottica di sistema territoriale complessivo di contrasto delle dipendenze 'patologiche.

2. Nell'ambito dei Piani sociali di Zona possono essere definiti dei Programmi di rete al fine di contemplare le seguenti fattispecie d'intervento, oltre a quelle disciplinate dagli articoli precedenti:

- prevenzione primaria e secondaria;
- consulenza programmata e continuativa presso scuole;
- screening, monitoraggio ed epidemiologia relativamente alle dipendenze patologiche;
- promozione di progetti ed azioni incentrati sulla "peer education".
- gestione dei gruppi - appartamento a convivenza guidata e supportati da personale anche professionale per le situazioni di emergenza o di stabilizzazione dei trattamenti regolamentati dall'art. 72 del R.R. 4/2007;

- attività di auto aiuto o di gruppo, per utenti o familiari inseriti nei programmi di trattamento residenziali e non;
 - formulazione e gestione di programmi di formazione e di avviamento al lavoro, ovvero di reinserimento socio-lavorativo anche durante la permanenza nelle sedi operative e nei servizi contemplati negli articoli precedenti;
 - programmi di accompagnamento, educativi e riabilitativi, finalizzati al reinserimento sociale e/o alla stabilizzazione dell'utente in trattamento, in particolare, rivolti a persone: - in uscita dal carcere; - che necessitano di sostegno in situazioni connotate da malattie invalidanti correlate (AIDS,...).
3. La remunerazione dei Programmi di rete avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, finanziato nell'ambito della programmazione sociosanitaria.
4. Annualmente l'Assessorato al Welfare trasmette alla competente Sezione dell'Assessorato alla Sanità ed al Comitato Tecnico Regionale sulle Dipendenze Patologiche i dati relativi ai progetti realizzati in materia di dipendenze patologiche in ciascun Ambito Sociale Territoriale e gli esiti e/o lo stato di attuazione degli interventi progettati e realizzati.

Art. 24 Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP del provvedimento regionale di determinazione delle tariffe pro-die pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato

EDILIZIA

LOMBARDIA

DGR 10.4.17 - n. X/6465 - Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione, anno 2017. (BUR n. 16 del 18.4.17)

PRESENTAZIONE

Nel contesto di coordinate ed integrate politiche sociali, la Regione ha inteso il diritto alla casa quale componente essenziale per corrispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini (alimentazione, salute, edilizia, lavoro, istruzione, formazione, ecc.) e fin dalla legge n. 37/1972 ha promosso la politica territoriale dei servizi sociali con la costruzione della rete istituzionale degli ambiti socio-sanitari, scolastici e formativi.

E' su questa linea, confermata anche dalla recente legge di riforma dell'offerta dei servizi socio-sanitari, che gli ambiti sociali diventano strategici per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi rivolti alla persona, fra i quali l'edilizia sociale.

Pertanto il presente provvedimento costituisce un interessante modello di intervento che individua nei Piani di zona la sede istituzionale, programmatica ed operativa in grado di corrispondere, in un integrato e coordinato sistema di offerta ai bisogni complessivi dei cittadini lombardi.

Siu riporta quindi il testo integrale del provvedimento, che riconduce ai livelli istituzionali competenti (i Comuni) la programmazione, la gestione ed il controllo in materia anche di edilizia.

Note

Le risorse complessive disponibili per attuare le misure del presente provvedimento ammontano a € 12.672.055,77 di cui € 4.152.055,77 sono economie presenti nei bilanci dei Comuni e € 8.520.000,00 sono risorse complessive stanziare con il presente provvedimento.

Vengono avviati interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e volti al mantenimento dell'abitazione in locazione – anno 2017, per un importo complessivo di € 8.520.000,00.

Vengono approvate le «Linee Guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e volti al mantenimento dell'abitazione in locazione – anno 2017», (Allegato 1)

LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE – anno 2017

Art. 1 Finalità

La Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono i Piani di Zona, i Comuni, le istituzioni e i soggetti territoriali diversi in chiave di integrazione delle politiche di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell'abitazione in locazione o per la ricerca di nuove soluzioni, abitative temporanee, volte al contenimento dell'emergenza abitativa.

Art.2 Risorse

1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 12.672.055,77=, così ripartite:

- a valere sul Bilancio Regionale in corso per un importo pari a € 4.000.000,00=;
- a valere su economie derivanti dall'utilizzo del fondo istituito presso Finlombarda S.p.a., ai sensi dell'art. 6 L. R. n. 33/2008, denominato "Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'alloggio in locazione" per un importo pari a € 4.520.000,00=;
- a valere su residui del Fondo Sostegno Affitto (o Fondo Sostegno Grave Disagio Economico) - DGR 2207/2014 e 3495/2015 - e Reddito di autonomia/Bonus Affitto – DGR n.4154/2015, già presenti nei Bilanci dei singoli Comuni, per un importo pari a € 4.152.055,77=.

Le risorse residue del Fondo Sostegno Affitto e del Reddito di autonomia, quantificate sulla base delle rendicontazioni inviate dai Comuni a Regione Lombardia nel 2015/2016/2017, sono da utilizzarsi secondo le finalità descritte al successivo art. 3 e le indicazioni delle presenti Linee Guida. La rendicontazione finale della spesa di questi fondi verrà inviata a Regione Lombardia direttamente dal singolo Comune che ha in capo le risorse residue.

2. I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) possono utilizzarle anche per le nuove misure di cui al successivo art. 3, introdotte dalle presenti Linee Guida, a far data dall'approvazione del presente provvedimento; la rendicontazione finale della spesa, per queste risorse, verrà inviata a Regione Lombardia direttamente dal singolo Comune.

Art. 3 Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici di Regione Lombardia sono, da una parte, quello di dare risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa e, dall'altra, quello di sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell'abitazione in locazione (con esclusione dei Servizi Abitativi Pubblici), attraverso le seguenti misure:

- MISURA 1 - volta ad incrementare il reperimento di nuove soluzioni abitative temporanee per emergenze abitative;
- MISURA 2 - volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche derivanti da episodi imprevisti;
- MISURA 3 – volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, per nuove soluzioni abitative in locazione;
- MISURA 4 – volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell'alloggio in locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione;
- MISURA 5 – volta a rimettere in circolo alloggi sfitti sul libero mercato a canone concordato o comunque inferiore alla mercato;

Art. 4 Soggetti Attuatori e beneficiari

Soggetti attuatori delle iniziative sono i Comuni capofila dei Piani di Zona (o in alternativa un altro Comune di ambito indicato a tale scopo, o altro ente strumentale).

I beneficiari dei contributi sono elencati nell'Allegato 2 della presente DGR denominato "Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate".

Il Comune di Milano può mettere a disposizione parte o tutte le risorse assegnate per l'attivazione di politiche anche sulla Città Metropolitana, in coerenza con le finalità delle presenti Linee guida.

Art. 5 Impegni dei soggetti attuatori e caratteristiche delle iniziative

1. I Comuni capofila realizzano almeno una delle azioni di cui al precedente art. 3, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (enti pubblici e soggetti istituzionali del territorio, Associazioni, ed enti del terzo settore) o attraverso propri enti o organismi strumentali.

2. I Comuni capofila si impegnano ad affiancare i nuclei familiari beneficiari delle Misure di seguito descritte, anche attraverso l'assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare l'uscita dalle situazioni di disagio.

3. Per la gestione delle Misure successivamente descritte, Regione Lombardia mette a disposizione € 852.000,00 (il 10% dello stanziamento complessivo regionale).

Tale importo potrà essere utilizzato dal soggetto attuatore per la gestione delle misure oppure essere destinato alla realizzazione delle misure stesse. 4. I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alla DGR n. 5450/2016.

- MISURA 1: Reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare alle emergenze abitative
Attività previste: affitto diretto e/o intermediato di alloggi temporanei da parte del Comune capofila del Piano di Zona, per gli inquilini residenti in Lombardia, sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione stabile. E' possibile sostenere le spese per il mantenimento degli alloggi e per programmi di accompagnamento dei soggetti inseriti in tali alloggi. E' facoltà del Comune chiedere una retta al nucleo che occupa l'alloggio temporaneo, secondo criteri individuati dal Comune stesso. Tra i destinatari non sono ammessi i "richiedenti asilo", in quanto titolari di altri benefici.

- MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6
Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 2 devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d. ISEE max fino a € 15.000,00;
- e. morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00).

Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali; f. sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Massimali di Contributo:

- Fino a € 1.500 ad alloggio/contratto;
- Fino a € 2.500 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale la morosità pregressa non coperta dal contributo.

L'Accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune.

Il format dell'Accordo è da definire a cura del Piano di Zona. I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'Accordo da parte di tutti gli interessati.

- MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo
Attività previste:

erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, anche a libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative.

Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.

Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 3 devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b. ISEE max fino a € 26.000,00.

Massimali di Contributo: - Fino a € 5.000 ad alloggio/contratto

- MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (a titolo esemplificativo, il requisito si verifica laddove la spesa per il canone sia superiore al 30% del reddito, ma potrà essere più puntualmente definito nei provvedimenti dei singoli enti, secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche).

Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranches), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza.

Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari

I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 4 devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d. ISEE max fino a € 15.000,00; e. sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Massimali di Contributo: - Fino a € 1.500 a alloggio/contratto

- MISURA 5 – Incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato o comunque inferiore al mercato, tramite un contributo ai proprietari, per la sistemazione e messa a disposizione di alloggi sfitti Attività previste: erogazione di un contributo A FONDO PERDUTO al proprietario, a scomputo di spese per la realizzazione di interventi di sistemazione, manutenzione e messa a norma dell'alloggio sfitto, previa sottoscrizione di un accordo tra le parti, in modo da favorire la mobilità locativa di nuclei familiari in difficoltà sul libero mercato.

Caratteristiche dell'Accordo tra proprietario e Comune / Ambito

Al proprietario è richiesta la sottoscrizione, prima dell'erogazione del contributo, di un Accordo con il Comune/Ambito o altro ente gestore delle risorse, con le seguenti caratteristiche:

- gli alloggi devono essere messi a disposizione entro massimo sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, e per un periodo di almeno tre anni;
- il contratto di locazione deve essere stipulato a canone concordato
- L. 431/1998 o comunque a canone inferiore al libero mercato;
- i nuclei familiari potranno essere indicati dal Comune/Ambito.

Caratteristiche dei beneficiari e degli alloggi Possono accedere tutti i proprietari che intendano mettere a disposizione alloggi sfitti sul territorio comunale o di Ambito.

Gli alloggi devono presentare le seguenti caratteristiche minime:

- essere dotati di almeno un servizio igienico, provvisto di lavabo, vaso igienico, bidet e doccia o vasca;
- essere dotati di uno spazio cucina;
- avere impianti rispondenti alle norme vigenti e disporre della documentazione tecnica normalmente richiesti per l'affitto di unità abitative.

Il Comune può eseguire controlli sia prima della stipula del contratto sia successivamente e può escludere dagli incentivi eventuali immobili non ritenuti idonei.

Una volta concesso il contributo, a seguito di istruttoria del Comune, il rimborso verrà erogato ad avvenuta messa a disposizione dell'alloggio e previa la presentazione di apposita domanda di rimborso corredata dei seguenti documenti: - fatture quietanzate che attestino le avvenute spese per lavori di manutenzione e messa a norma impianti; - copia del contratto di locazione a canone concordato, o inferiore al libero mercato, di durata di almeno 3 anni.

Massimali di contributo: massimale € 4.000 ad alloggio, a rimborso

Art. 6 Riparto, trasferimento e monitoraggio delle risorse

1. Le risorse assegnate sono indicate nell'Allegato 2 della DGR "Elenco degli ambiti e definizione delle risorse assegnate" e saranno liquidate con successivo decreto dirigenziale. Non è obbligatorio il co-finanziamento da parte degli Ambiti territoriali. Tuttavia, gli stanziamenti possono essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici fiscali.

2. La Struttura Welfare abitativo e Housing sociale della DG Casa, Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese monitora l'avanzamento e lo stato di attuazione delle misure.

I Comuni capofila dovranno a tal fine produrre rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni attivate, accompagnate da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, delle risorse utilizzate, precisando: obiettivi specifici indicatore MISURA 1 n. alloggi reperiti/nuclei familiari ospitati per alloggio MISURA 2 n. contratti rinegoziati/nuclei familiari sostenuti MISURA 3 n. nuclei familiari sostenuti MISURA 4 n. nuclei familiari sostenuti MISURA 5 n. alloggi sfitti messi a disposizione

3. Qualora un Comune/Piano di Zona attivi una o più misure senza successo, potrà rimodularle, sentiti i competenti uffici regionali. Non è fatto obbligo di attivare tutte le misure.

4. E' necessario gestire i contributi con bandi ad evidenza pubblica che potranno essere a scadenza o a sportello, a seconda del fabbisogno.

E' possibile stabilire graduatorie sovracomunali.

5. Si richiede ai Piani di Zona di rendere disponibili ai competenti uffici regionali, secondo le modalità che verranno indicate, i dati personali dei beneficiari dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento per tutte le Misure, al fine di consentire azioni di monitoraggio e valutazione della politica ex post da parte di Regione Lombardia.

Art.7 Tempi di attivazione

Entro 15 maggio 2017: trasferimento delle risorse ai Comuni; Entro 30 settembre 2017: attivazione da parte del Piano di Zona di almeno una delle misure attraverso bando pubblico, e contestuale invio alla Regione della comunicazione di adesione alle misure; Entro 31 dicembre 2017: invio prima rendicontazione dello stato di attuazione delle misure da parte dei Piani di Zona a Regione Lombardia, con dettaglio spesa per Comune (successive rendicontazioni entro 31 maggio 2018 e 30 novembre 2018) Tutte le risorse di cui all'art. 2 devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

Art. 8 Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003

1. Finalità

I dati personali raccolti dalla Direzione Generale Casa , Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con le presenti Linee Guida ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche e integrazione.

Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del soggetto attuatore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del citato decreto legislativo 196/03. 2. Modalità del trattamento dati

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 9 Utilizzo del Logo di Regione Lombardia

I bandi pubblici, le manifestazioni di interesse, manifesti, locandine e materiale informativo, nonché le comunicazioni ai beneficiari di concessione dei contributi, erogati ai sensi del presente

provvedimento, dovranno riportare il logo di Regione Lombardia, nella fascia alta del format, a sinistra.

Art. 10 Controlli

1. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente, i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

2. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le presenti Linee Guida.

Art. 11 Informazioni Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee Guida i Comuni possono inviare una mail a: lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it laura_berardino@regione.lombardia.it emanuele_busconi@regione.lombardia.it

BOLZANO

DGP 11.4.17, n. 433 Criteri generali per la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi . (BUR n. 16 del 18.4.17)

PRESENTAZIONE

La Provincia, già con specifici provvedimenti ha portato avanti da oltre trenta anni attente politiche a favore dei giovani, puntando a promuovere concrete opportunità di promozione sociale e di inclusione sociale.

Pertanto sono state emanate specifiche normative concernenti la istituzione di Centri sociali giovanili gestiti dalle Istituzioni, e quindi non demandati a soggetti privati, nella prospettiva di favorire un sano rapporto fra Comune e giovani, senza intermediari, tale da prefigurare e proporre il Comune come riferimento fondamentale per la crescita civile e democratica dei giovani; la scuola è stata potenziata nella propria offerta formativa e pedagogica, prevedendo anche la fruizione extra scolastica delle strutture, promuovendo adeguate politiche di integrazione scuola-lavoro e di inserimento lavorativo.

Il presente provvedimento, secondo una filosofia di intervento che si propone di promuovere rapporti intergenerazionali (come già operato in Francia) mediante la creazione di opportunità abitative fra giovani.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento.

Note

L'Accordo di coalizione per il periodo 2013/2018 prevede la promozione del volontariato giovanile per rafforzare l'impegno dei giovani nella società e sostenere la creazione di opportunità abitative accessibili che siano compatibili con le esigenze della mobilità di vita dei giovani. Inoltre è prevista l'introduzione di forme di co-housing finalizzate non solo a promuovere la qualità abitativa e gli alloggi a canone sostenibile, ma anche a favorire la socializzazione e a supportare il concetto di comunità.

L'articolo 2, comma 1, lettera S), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, prevede la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e coworking, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, e dispone che i relativi criteri siano stabiliti dalla Giunta provinciale.

Prioritariamente è necessario prevedere criteri generali per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti di co-housing da parte di soggetti pubblici.

Vengono approvati i criteri generali per la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di cui all'allegato A.

CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MODELLI ABITATIVI INNOVATIVI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri generali disciplinano la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione del modello abitativo innovativo di co-housing, in collaborazione con soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera S), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

Art. 2 1. Per "co-housing" si intende una formula abitativa basata su un modello di convivenza attiva e caratterizzata da alloggi privati corredati da ampi spazi destinati all'uso comune e alla condivisione. I progetti di co-housing possono essere dotati anche di spazi di co-working, ossia di ambienti condivisi dove svolgere attività lavorative.

2. 2. I progetti di co-housing hanno lo scopo di creare opportunità abitative accessibili a particolari categorie sociali o ai giovani che vogliono intraprendere un percorso di autonomia dalla famiglia in un contesto di crescita educativa.

Art. 3 Individuazione dei progetti

1. I progetti agevolabili sono di volta in volta individuati e approvati dalla Giunta provinciale. Essi devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- a) disponibilità di un immobile adeguato al tipo di progetto;
- b) coinvolgere almeno otto persone beneficiarie (co-houser);
- c) avere la durata di almeno un anno;
- d) prevedere un percorso di sostegno alla comunità dei co-houser;
- e) portare dei vantaggi alla comunità in cui sono inseriti gli immobili;
- f) contribuire allo sviluppo socioculturale in provincia di Bolzano.

2.. 2. Il compito di valutare i singoli progetti e di verificare che gli stessi siano conformi alle finalità perseguite spetta alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che può avvalersi del supporto e della collaborazione di altre strutture provinciali.

Art. 4 Realizzazione di progetti da parte di soggetti pubblici

1. La realizzazione di progetti di co-housing da parte di soggetti pubblici è vincolata alla stipula di apposite convenzioni con la Provincia autonoma di Bolzano.

2. La convenzione deve indicare: a) la durata dell'incarico; b) l'ammontare del finanziamento annuale dei costi previsti; c) l'importo dei singoli canoni di locazione, che non deve essere inferiore a euro 100,00 mensili, comprensivo delle utenze; d) i casi di revoca del finanziamento ed eventuali sanzioni correlate.

3. Un'apposita commissione nominata dal Direttore/ dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa accerta il regolare svolgimento del progetto ammesso a finanziamento, sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione individuata nella convenzione.

Art. 5 Criteri per l'attribuzione degli alloggi

1. Il soggetto pubblico incaricato del progetto di co-housing deve redigere appositi bandi per la selezione di beneficiari e beneficiarie e stila la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri minimi:

- a) I beneficiari devono essere residenti da almeno cinque anni continuativi in provincia di Bolzano.
- b) I beneficiari devono avere compiuto almeno i 18 anni.

Art. 6 Spese ammissibili e liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento avviene su presentazione di apposita domanda corredata da relazione sull'andamento del progetto

Art. 7 Controlli

1. La Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, responsabile per la liquidazione del finanziamento, effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative finanziate, avvalendosi, se del caso, di esperti anche esterni all'amministrazione

LOMBARDIA

DGR. 27.3.17 - n. X/6393 - Patto per la Lombardia: promozione dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (BUR n. 13 del 29.3.17)

Note

Viene promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale.

Vengono individuati quali soggetti interessati al perfezionamento dell'atto di cui al precedente punto 1, i seguenti Enti:

- Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture,
- Regione Lombardia

Il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art 6, comma 5, della legge regionale 14 marzo 2003, n 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali suddetti.

L'Accordo di Programma sarà definito entro 30 giugno 2017.

FAMIGLIA

TOSCANA

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 734 -In merito all'opportunità di rafforzare il sostegno ai genitori separati, anche nell'ottica di facilitare gli incontri tra questi ed i figli. (BUR n. 15 del 12.4.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto:

- della situazione di grave disagio psicologico ed, in molti casi, anche economico, in cui versano i genitori separati che hanno figli affidati all'ex coniuge od all'ex compagno/a;
- del fatto che molti genitori separati vivono in altre città, lontano dai figli.

Viste:

- le iniziative di alcuni enti pubblici, come quella del Comune di Firenze, che nel 2015 ha attivato la concessione di appartamenti mettendo a disposizione un tetto per gli uomini che rimangono soli ed in difficoltà economiche, dietro il pagamento di un canone simbolico, in media tra 30 e 50 euro al mese;

- l'iniziativa, ormai collaudata da parte di Trenitalia, di una promozione speciale per la Festa del papà, che intende incentivare le occasioni per far incontrare padri e figli che conducono vite a distanza, ma che tuttavia non si applica ai treni regionali.

Ritenuto fondamentale il ruolo delle istituzioni nel concorso al benessere sia materiale che psicologico e morale dei cittadini;

Considerato, inoltre, che la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 19 settembre 2013, n. 50 (Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà);

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

1. ad attuare misure di sostegno economico che rafforzino gli impegni della legge regionale approvata nel 2013, in particolare, emulando l'iniziativa del Comune di Firenze di assegnazione di alloggi a canone simbolico ai genitori separati;
2. ad introdurre in alcuni giorni al mese, preferibilmente durante il fine settimana, tariffe agevolate del trasporto regionale su ferro e su gomma per aiutare i genitori separati, o che vivono in altra città, ad incontrare i propri figli;
3. ad attivarsi presso il Governo, anche tramite la Conferenza delle Regioni, affinché siano presi analoghi su tutto il territorio nazionale, preso atto della delicatezza e importanza del problema in oggetto.

GIOVANI

FRIULI V.G.

DPGR 4 aprile 2017, n. 075/ Pres. LR 5/2012, art. 7. Consulta regionale dei giovani. Sostituzione componente. (BUR n. 16 del 19.4.17)

Note

La legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità" in particolare all'articolo 7 istituisce la "Consulta regionale dei giovani e ne definisce la composizione.

Tale organismo è composto da:

- a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, designati dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale e di genere;
- b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;
- c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;
- d) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;
- e) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;
- f) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria;
- g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;
- h) un rappresentante designato dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni (!), residenti o presenti nel territorio regionale per motivi di studio o di lavoro.

Lo studente Andrea Demetrio Winkler, è nominato quale componente della Consulta regionale dei giovani, di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, per la durata della legislatura regionale, in sostituzione di Marcel Valdevit Alì.

Il componente della Consulta regionale dei giovani svolge l'attività in forma gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

LOMBARDIA

Circolare regionale 12 aprile 2017 - n. 5 Contratti 2017 per l'area delle unità di offerta consolidate della rete sociosanitaria (BUR n. 16 del 18.4.17)

PREMESSA

Così come stabilito con d.g.r. X/5954 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017», la presente circolare fornisce lo «Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di unità d'offerta sociosanitarie accreditate» per l'anno 2017.

Con la presente circolare viene definito il quadro degli schemi negoziali e delle specifiche che, in applicazione delle determinazioni di cui alla medesima d.g.r., sono diretti a garantire puntuale e rigorosa omogeneità nella gestione operativa del processo di negoziazione 2017 con le unità di offerta sociosanitarie della rete di offerta consolidata dei servizi e con le strutture che erogano assistenza residenziale post acuta.

Si ribadisce che le ATS dovranno stipulare i contratti definitivi con i soggetti gestori e la relativa scheda budget validi per l'intero anno 2017 entro il 15 maggio 2017.

Per quanto riguarda l'ADI seguiranno ulteriori indicazioni operative.

Si provvede ad allegare (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente circolare, il contratto finalizzato all'acquisto da parte delle ATS di prestazioni erogate dalla rete territoriale consolidata delle unità d'offerta tradizionale.

Si provvede inoltre a fornire (allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente circolare, il modello di scheda budget.

1. MODALITÀ DI CALCOLO DEL BUDGET DEFINITIVO

Si richiama il contenuto integrale di cui al punto 5.3.2.6, sezione «2. Contratto definitivo».

In sede di sottoscrizione del contratto annuale definitivo, la valorizzazione del budget annuale avverrà al netto della quota non storicizzabile eventualmente riconosciuta nel contratto rimodulato entro il 30 novembre 2016 per il 2016, come definito nella d.g.r. X/5954/2016.

Si precisa che per l'anno 2017 il numero di giornate di apertura delle strutture residenziali da considerare ai fini dei calcoli è pari a 365 giorni.

2. SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DALLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE A DIRETTA GESTIONE DI ASST

Sempre in funzione del completamento dell'adozione degli schemi negoziali finalizzati a gestire il processo di contrattualizzazione 2017 delle unità di offerta sociosanitarie della rete consolidata dei servizi, si allega lo schema tipo di contratto relativo alle unità di offerta sociosanitarie a gestione diretta ASST (allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Si conferma per il momento la non contrattualizzazione di SERT, Consultori Familiari e ADI diretta. Le ATS provvedono a valorizzare, nella relativa scheda di budget, il valore derivante dall'applicazione delle regole di cui alla d.g.r. X/5954/2016 vigenti per le altre unità d'offerta territoriali appartenenti alla stessa tipologia e casistica, considerando l'intero esercizio 2017.

L'ASST procede alla conseguente fatturazione della quota in acconto e a saldo in applicazione delle stesse regole valide per la rete degli altri soggetti gestori, garantendo contestualmente l'adempimento di tutti gli obblighi legati al debito informativo.

3. HOSPICE Si precisa che il budget definitivo per l'anno 2017 da indicare nel contratto stipulato entro il 15 maggio 2017 non considera l'aumento tariffario che decorrerà dal 1 settembre 2017 ai sensi d.g.r. 5918/2016.

Quindi la tariffa da utilizzare per il calcolo è quella in vigore fino al 31 agosto 2017, da applicare su 365 giorni.

Seguiranno indicazioni specifiche al riguardo per il conseguente adeguamento del budget a seguito della conclusione del processo di riclassificazione.

4. ASSISTENZA POSTACUTA RESIDENZIALE

Si allega lo schema tipo per il protocollo negoziale definitivo da utilizzare per il 2017 (allegato 4) parte e sostanziale della presente circolare.

5. SCHEDA BUDGET RIABILITAZIONE/CURE INTERMEDIE

Si allega specifica tabella di rilevazione dell'assetto che viene contrattualizzato, distintamente declinato per setting assistenziale da compilare in aggiunta alla scheda budget (allegato 5), parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Si precisa che nella casella «di cui riabilitazione», dovrà essere appostato l'importo per le prestazioni dei regimi diversi da quello residenziale e, per le sole strutture che si occupano di riabilitazione residenziale minori, anche la quota riferita a tale regime.

Nella casella «di cui cure intermedie» andrà appostata solo la quota riferita ai posti residenziali per adulti classificati come «cure intermedie».

6. CARICAMENTO IN CONTRATTI WEB E AFAM DEI CONTRATTI DEFINITIVI Si invitano le ATS ad inserire i contratti definitivi nel portale «Contratti web» e in «Afam» entro e non oltre il 31 maggio 2017.

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE, AI SENSI DELLA DGR 5954/2016 PER L'ANNO 2017

Tra l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta socio sanitaria (...) (indicare tipologia) denominata (...) - (codice cudes ...), accreditata per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni), (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta, anche mediante un allegato al contratto)

Premesso che:

la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per la/le suddetta/e unità d'offerta socio sanitaria/e per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni); (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta e rispettivi dati, anche mediante un allegato al contratto)

il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;

(con riferimento esclusivo alle tipologie di unità d'offerta nelle quali è prevista compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza aggiungere) il soggetto gestore di unità d'offerta nelle quali è prevista una compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del FSR, ha provveduto a comunicare alla ATS, come da documentazione/dichiarazione allegata al presente contratto (o in alternativa "acquisita e conservata agli atti d'ufficio dell'ATS"), la/le retta/e giornaliera/e dallo stesso praticate agli ospiti, e si impegna a trasmettere con tempestività alla ATS eventuali variazioni che dovessero intervenire.

A tale riguardo si dà atto che la retta viene corrisposta direttamente alla Struttura da parte dell'assistito, o di coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo con la medesima Struttura, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica che impegna le Parti stesse. Si stipula quanto segue

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.

Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto. Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il comune di residenza degli assistiti dell'accesso all'unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest'ultima;
- d) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- e) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- g) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto;
- h) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- l) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
- m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale.

per CDI/CDD aggiungere: Il Centro è aperto n. ... giorni alla settimana, dal ... al ..., e osserva il seguente orario di funzionamento: ... (descrizione). Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. È prevista/non prevista una chiusura per le vacanze, di n. ... settimane nell'anno.

ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti.

Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.

L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto. per Consultori Familiari e Riabilitazione, aggiungere: I budget assegnati alle singole unità di offerta comprendono le entrate derivanti dall'incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse aggiuntive previste dalla legge n. 111 del 15/7/2011 e definite con provvedimenti regionali. Il pagamento delle prestazioni erogate verrà in ogni caso effettuato al netto dell'importo derivante da tali entrate.

ARTICOLO 4. Utenti fuori regione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.

Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.

Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi.

Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. per tutte le unità d'offerta, ad esclusione di Consultori Familiari e SMI, aggiungere:

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

ARTICOLO 5. Budget

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto. (nel caso di ente gestore unico allegare una scheda budget per ogni unità di offerta) L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere

concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente.

A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.

L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza. per tutte le unità d'offerta che possono accogliere anche utenza non tipica (RSA, RSD, CDD e CSS) aggiungere

Con riguardo all'utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla D.G.R. n. 5000/2007) è remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all'utenza tipica dell'unità d'offerta di cui al presente contratto, considerando il livello di remunerazione più alto.

Ogni presa in carico di utenza non tipica è soggetta a preventiva comunicazione da parte del soggetto gestore nei confronti della ATS.

ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche.

La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

ARTICOLO 8. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 maggio 2017 sino al 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

ARTICOLO 10. Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

- Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente DENOMINAZIONE DELL'ATS ENT
 E GESTORE

Il Direttore Generale (o suo delegato)

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E ASST IN QUALITA' DI SOGGETTO GESTORE DI UNITA' D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE, AI SENSI DELLA DGR 5954/2016 PER L'ANNO 2017

Tra l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito ASST) con sede legale nel Comune di ... in via ... n. ..., codice fiscale ... partita IVA ..., nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. ... nato a ... il ... codice fiscale ..., in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta sociosanitaria ... (tipologia) denominata ..., con sede nel Comune di ... in via ... n. ..., Codice Cudes n. ..., accreditata per (...)(specificare se per n ... posti o per prestazioni), (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta, anche mediante un allegato al contratto)

Premesso che:

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per la/le suddetta/e unità d'offerta sociosanitaria/e per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni); (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta e rispettivi dati, anche mediante un allegato al contratto)
- il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;
- (con riferimento esclusivo alle tipologie di unità d'offerta nelle quali è prevista compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza aggiungere) il soggetto gestore di unità d'offerta nelle quali è prevista una compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del FSR, ha provveduto a comunicare alla ATS, come da documentazione/dichiarazione allegata al presente contratto (o in alternativa "acquisita e conservata agli atti d'ufficio dell'ATS"), la/le retta/e giornaliera/e dallo stesso praticate agli ospiti, e si impegna a trasmettere con tempestività alla ATS eventuali variazioni che dovessero intervenire.

A tale riguardo si dà atto che la retta viene corrisposta direttamente alla Struttura da parte dell'assistito, o di coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo con la medesima Struttura, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica che impegna le Parti stesse.

Si stipula quanto segue

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.

Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016. Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
 - b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
 - c) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il comune di residenza degli assistiti dell'accesso all'unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest'ultima;
 - d) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
 - e) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
 - f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
 - g) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto;
 - h) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
 - i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
 - j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
 - k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
 - l) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
 - m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale.
- per CDI/CDD aggiungere: Il Centro è aperto n. ... giorni alla settimana, dal ... al ..., e osserva il seguente orario di funzionamento: ... (descrizione). Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque

giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. È prevista/non prevista una chiusura per le vacanze, di n. ... settimane nell'anno.

ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti.

Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.

L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

ARTICOLO 4. Utenti fuori regione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.

Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.

Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi.

Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. per tutte le unità d'offerta, ad esclusione di Consultori Familiari, aggiungere:

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

ARTICOLO 5. Budget

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e ASST non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente.

A tale riguardo l'ASST può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.

L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza. per tutte le unità d'offerta che possono accogliere anche utenza non tipica (RSA, RSD, CDD e CSS) aggiungere

Con riguardo all'utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla D.G.R. n. 5000/2007) è remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all'utenza tipica dell'unità d'offerta di cui al presente contratto, considerando il livello di remunerazione più alto. Ogni presa in carico di utenza non tipica è soggetta a preventiva comunicazione da parte del soggetto gestore nei confronti della ATS.

ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche.

La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

ARTICOLO 8. Durata

Il presente contratto ha validità dal 1 maggio 2017 sino al 31 dicembre 2017. ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

ARTICOLO 10. Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i. Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

ARTICOLO 13. Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore. Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale ATS _____

ASST

PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2017

Tra l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS e il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (indicare tipologia) denominata (...) - (codice cudes ...)

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di € 120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospiti, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. 3383/2015. Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Articolo 2. Posti messi a disposizione

L'ente gestore, mette a disposizione n. ____ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (specificare se regionale o ATS) n. ____ del ____ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con comunicazione / Scia del ____), precisando che n. ____ posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta _____ (inserire tipologia e codice CUDES). Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES.....

Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore:

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) mette a disposizione n. (...) posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto n. ____ del ____ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati, autorizzati con comunicazione / Scia del ____), precisando che n. (...) posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta _____ (codice regionale _____);
- c) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
- d) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- e) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
- f) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
- g) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
- h) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- i) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- j) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- k) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- l) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo.
- m) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale

Articolo 4. Obblighi della ATS

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 120 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015;
- anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo dell'importo del budget indicato nel successivo art. 5.

Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.

L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere le fatture relative ai saldi trimestrali.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013;

□ svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

Articolo 5. Budget di risorse

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 1/1/2017 al 31/12/2017. L'eventuale modifica del budget può essere concordata tra ATS e Soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il Soggetto gestore può inviare entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso una segnalazione per l'eventuale modifica del budget alla ATS.

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Articolo 6. Durata del protocollo negoziale

Il presente protocollo ha validità dal 1/5/2017 sino al 31/12/2017.

Articolo 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro di (...).

Articolo 8. Risoluzione

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

Articolo 9. Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula della stessa, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere. Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione. Il provvedimento di accreditamento e il presente

contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

Articolo 12. Norma di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

(...), data

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Direttore Generale della ATS Il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore

MINORI

BOLZANO

DGP 4.4.17, n. 390 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici per minori (BUR n. 15 dell'11.4.17)

Note

La legge provinciale del 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano", all'articolo 8, comma 1, lettera x), stabilisce che è compito dell'amministrazione provinciale accreditare i servizi sociali. L'articolo 14, comma 6 della sopra nominata legge provinciale, e successive modifiche, prevede che la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni

Con deliberazione della Giunta provinciale del 28 giugno 2016, n. 740, e successive modifiche, è stata approvata la "Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari". Questa deliberazione prevede anche che la Giunta provinciale approva i criteri di autorizzazione e accreditamento dei singoli servizi sociali e socio-sanitari con separata delibera. Con deliberazione della Giunta provinciale del 22 dicembre 2003, n. 4710, modificata con deliberazione del 10 aprile 2006, n. 1275, sono stati approvati i "Criteri per la gestione e la determinazione dei costi dei servizi socio-pedagogici per minori in situazioni di disagio.

Con deliberazione della Giunta provinciale del 28 dicembre 2007, n. 4702, e successive modifiche, sono stati approvati i "Criteri per la gestione e la determinazione dei costi dei servizi socio-pedagogici per minori nonché per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio-terapeutici e socio-pedagogici integrati per minori con disturbi psichici

L'articolo 12 comma 1 di questa deliberazione stabilisce che la corresponsione del costo del servizio è disposta dall'ente inviante esclusivamente a fronte di una effettiva presenza del minore o della minore in struttura. Il comma 2 stabilisce inoltre che i primi 10 giorni consecutivi di assenza del minore o della minore dalla struttura danno luogo al pagamento completo dei costi concordati e che per un'ulteriore assenza fino a un massimo di 20 giorni, verrà corrisposto dall'ente inviante il 40% della retta giornaliera.

È necessario che il regolamento relativo alla corresponsione del costo del servizio di cui all'articolo 12 della deliberazione della Giunta provinciale del 28 dicembre 2007, n. 4702, e successive modifiche, venga adeguato alla nuova modalità di finanziamento ai sensi del decreto dell'Assessora

alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro del 21 dicembre 2016, n. 24467, e che troverà ancora applicazione

I criteri di cui all'allegato A stabiliscono sia i criteri per l'autorizzazione che quelli per l'accreditamento dei servizi. Pertanto è necessario che fino al rilascio dell'autorizzazione e accreditamento ai sensi dei presenti criteri rimangano valide le autorizzazioni al funzionamento rilasciate ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 4710/2003 e n. 4702/2007. La bozza dei criteri di cui all'allegato A è stata elaborata da un gruppo di lavoro – composto da rappresentanti dei servizi sociali pubblici, degli enti privati gestori delle strutture e dell'ufficio provinciale competente – ed è stato dato parere positivo dagli enti gestori dei servizi sociali. La bozza dei criteri di cui all'allegato A è stata esaminata dall'Avvocatura della Provincia sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa (vedi lettera del 07.03.2017, n. prot. 143583).

Vengono approvati i „Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori“ di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La corresponsione dell'importo di prestazione alla struttura è disposta dal servizio inviante esclusivamente a fronte di una effettiva presenza del minore o della minore in struttura. I primi 10 giorni consecutivi di assenza del minore o della minore dalla struttura danno luogo al pagamento completo dei costi concordati.

Per un'ulteriore assenza fino a un massimo di 20 giorni, verrà corrisposto dal servizio inviante il 40% dell'importo di prestazione.

Fino al rilascio dell'autorizzazione e accreditamento ai sensi dei presenti criteri rimangono valide le autorizzazioni al funzionamento rilasciate ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 4710/2003 e n. 4702/2007;

Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei presenti criteri gli enti gestori dei servizi semiresidenziali e residenziali già funzionanti, devono presentare la domanda di autorizzazione e accreditamento.

CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 I presenti criteri definiscono i servizi sociopedagogici per minori e disciplinano i loro requisiti minimi strutturali, i parametri del personale e i criteri procedurali che i servizi devono rispettare ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, recante “Riordino dei servizi sociali”.

I servizi socio-pedagogici per minori si distinguono in:

a) servizi residenziali:

- comunità alloggio socio-pedagogica;
- comunità di tipo familiare/casa famiglia;
- residenza assistita;
- - centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;

b) servizi semiresidenziali:

- centro diurno socio-pedagogico.

CAPO 2 SERVIZI RESIDENZIALI

2.1 Comunità alloggio socio-pedagogica

2.1.1 Definizione

La comunità alloggio socio-pedagogica è una struttura a carattere residenziale che offre un servizio di 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno o per un numero di giorni inferiore, se previsto dal progetto del servizio.

2.1.2 Finalità.

La comunità alloggio socio-pedagogica sostituisce e supporta temporaneamente il nucleo familiare nell'espletamento dei suoi compiti educativi, di cura e tutela del/della minore.

2.1.3 2.1.3 Utenza

Minori dai 6 ai 17 anni che necessitano di un'assistenza socio-pedagogica intensiva. La permanenza in comunità può essere prorogata fino al compimento del 21° anno di età.

2.1.4 Capacità ricettiva

La comunità alloggio socio-pedagogica può ospitare da 6 a 8 minori e prevedere un posto aggiuntivo per la pronta accoglienza.

2.1.5 Standard minimi strutturali

2.1.5.1 Sicurezza della struttura

La struttura deve rispettare le norme vigenti relative alle barriere architettoniche interne ed esterne, alla sicurezza e tutela della salute sul lavoro. Gli spazi devono essere strutturati in modo tale da evitare il più possibile incidenti e infortuni. L'ente gestore garantisce all'utenza e a tutte le persone che operano, a qualunque titolo, all'interno del servizio un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività svolte.

2.1.5.2 Localizzazione del servizio

La struttura deve essere inserita in un contesto che favorisca l'inclusione e l'integrazione sociale del/della minore e garantisca un'adeguata accessibilità alle infrastrutture locali (ad es.: servizi sanitari, sociali, scolastici e formativi e tutti i servizi a valenza socializzante) e ai mezzi pubblici di trasporto.

2.1.5.3 Spazi interni ed esterni

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dagli spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione e organizzati in modo da rispettare e favorire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. Le camere da letto possono avere un massimo di tre posti letto e di norma devono essere distinte per maschi e per femmine. Devono inoltre essere presenti almeno un locale per le attività collettive e uno spazio idoneo al ricevimento dei familiari.

Spazi destinati al personale Deve essere presente un locale adibito alle attività di coordinamento, di programmazione e di archiviazione protetta dei documenti, adeguato anche al pernottamento di almeno un operatore/una operatrice in servizio. Devono essere presenti un servizio igienico ogni quattro utenti ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale. Cucina/sala da pranzo

La cucina deve essere arredata in maniera funzionale alle esigenze della comunità alloggio socio-pedagogica. Lo spazio deve essere adeguato a ospitare tutti gli utenti e le utenti nonché il personale in servizio in occasione dei pasti. Spazi aperti Deve essere presente uno spazio aperto facilmente accessibile alle e agli utenti della struttura. Accessibilità agli spazi L'accessibilità agli spazi, sia interni che esterni, deve essere adeguata alle caratteristiche e all'età delle e degli utenti della struttura.

2.1.6 Personale

2.1.6.1 Qualifica professionale

Almeno il 50% del personale socio-pedagogico deve essere in possesso di uno dei seguenti profili professionali/titoli di studio: - educatore sociale/educatrice sociale; - educatore/educatrice; - - titolo di studio universitario in campo Servizio Sociale, Pedagogia o Psicologia con esperienza almeno biennale di lavoro socio-educativo con minori.

Il rimanente 50% del personale può essere costituito da operatori e operatrici con il seguente profilo: - - operatore/operatrice socio-assistenziale; - - animatore/animatrice/assistente per le attività diurne; - - operatore/operatrice con una formazione certificata in ambito sociale/sanitario/educativo; - operatore/operatrice in procinto

di conseguire la laurea di primo livello come educatore/educatrice sociale; - personale che, sulla base del curriculum o di altra documentazione, dimostri di avere capacità personali, esperienza o competenze professionali idonee al lavoro socioeducativo e che assolva un percorso di abilitazione di almeno 300 ore, con un programma equilibrato di attività di formazione teorica e tirocinio.

L'ente gestore del servizio deve garantire una funzione di coordinamento della struttura.

Agli operatori e alle operatrici devono inoltre essere garantite opportune forme di supervisione e formazione.

2.1.6.2

Deve essere garantito il seguente rapporto numerico tra personale socio-pedagogico e utenti:

- 1 - una unità di personale equivalente a 38 ore settimanali (equivalente a tempo pieno – ETP) ogni 1,6 posti (escluso il posto di pronta accoglienza), in rapporto al numero di giorni di apertura del servizio. L'ente gestore garantisce alle e ai minori accolti un servizio di 24 ore su 24. Nelle ore diurne di presenza delle e dei minori e nelle ore serali/notturne deve essere garantita la presenza di almeno un operatore sociopedagogico/un'operatrice socio-pedagogica.

Per l'espletamento della funzione di coordinamento della struttura è riconosciuta un'unità di personale equivalente a 38 ore settimanali ogni 35 posti di accoglienza, che deve essere garantita dalla struttura in misura proporzionale alla capacità ricettiva autorizzata (inclusi eventuali posti per la pronta accoglienza). La funzione può essere svolta per più strutture.

2.2 Comunità di tipo familiare e casa famiglia

2.2.1 Comunità di tipo familiare

2.2.1.1 Definizione

La comunità di tipo familiare è una struttura residenziale “a dimensione familiare”. Si caratterizza per la presenza di una persona, anche con figli propri, che vive stabilmente nella struttura.

2.2.1.2 Finalità

La comunità di tipo familiare sostituisce e supporta temporaneamente il nucleo familiare nell'espletamento dei suoi compiti educativi, di cura e tutela del/della minore.

2.2.1.3 Utenza

Minori da 0 a 17 anni che necessitano di un'assistenza socio-pedagogica intensiva. La permanenza in comunità può essere prorogata fino al compimento del 21° anno di età.

2.2.1.4 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare da 4 a 6 minori.

2.2.1.5 Standard minimi strutturali

2.2.1.5.1 Sicurezza della struttura

La struttura deve rispettare le norme vigenti relative alle barriere architettoniche interne ed esterne, alla sicurezza e tutela della salute sul lavoro. Gli spazi devono essere strutturati in modo tale da evitare il più possibile incidenti e infortuni. L'ente gestore garantisce all'utenza e a tutte le persone che operano, a qualunque titolo, all'interno del servizio un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività svolte.

2.2.1.5.2 Localizzazione del servizio

La struttura deve essere inserita in un contesto che favorisca l'inclusione e l'integrazione sociale del/della minore e garantisca un'adeguata accessibilità alle infrastrutture locali (ad es.: servizi sanitari, sociali, scolastici e formativi e tutti i servizi a valenza socializzante) e ai mezzi pubblici di trasporto.

2.2.1.5.3 Spazi interni ed esterni

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dagli spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione e organizzati in modo da rispettare e favorire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. Le camere da letto possono avere un massimo di tre posti letto.

Spazi per la persona adulta residente

Per la persona adulta che vive stabilmente nella struttura deve essere presente almeno una camera da letto arredata in maniera consona alle sue esigenze e strutturata in modo da garantirne l'autonomia e la privacy.

Servizi igienici

Deve essere presente un servizio igienico ogni quattro utenti.

Cucina/sala da pranzo

La cucina deve essere arredata in maniera funzionale alle esigenze della comunità di tipo familiare. Deve essere presente uno spazio adeguato a ospitare tutti gli utenti e le utenti nonché il personale in servizio in occasione dei pasti. Deve essere presente uno spazio aperto facilmente accessibile alle e agli utenti della struttura.

L'accessibilità agli spazi, sia interni che esterni, deve essere adeguata alle caratteristiche e all'età delle e degli utenti della struttura.

2.2.1.6 Personale

2.2.1.6.1 Qualifica professionale.

Il personale socio-pedagogico deve essere in possesso delle seguenti competenze professionali specifiche. La persona che vive stabilmente nella comunità di tipo familiare deve essere in possesso della formazione di base necessaria all'adempimento della funzione educativa assunta nella struttura, attestata dalla frequenza di un apposito corso o maturata in qualità di genitore affidatario per un periodo minimo di tre anni. L'ente gestore valuta, sulla base del curriculum o di altra documentazione, che la persona sia in possesso delle capacità personali, dell'esperienza e delle competenze professionali necessarie al lavoro socio-educativo. Inoltre è previsto un ulteriore operatore sociopedagogico/un'ulteriore operatrice sociopedagogica, che deve essere in possesso di uno dei seguenti profili professionali/titoli di studio: - - educatore sociale/educatrice sociale; - educatore, educatrice; - - titolo di studio universitario in campo Servizio Sociale, Pedagogia o Psicologia con esperienza almeno biennale di lavoro socio-educativo con minori. L'ente gestore del servizio deve garantire una funzione di coordinamento della struttura.

Agli operatori e alle operatrici devono inoltre essere garantite opportune forme di supervisione e formazione.

2.2.1.6.2 Parametri del personale

Deve essere garantito il rapporto numerico di un operatore/un'operatrice (può essere l'operatore socio-pedagogico/l'operatrice socio-pedagogica o la persona che vive stabilmente nella struttura) ogni tre utenti e di notte deve essere garantita la presenza di almeno una persona adulta. Per l'espletamento della funzione di coordinamento della struttura è riconosciuta un'unità di personale equivalente a 38 ore settimanali ogni 35 posti di accoglienza, che deve essere garantita dalla struttura in misura proporzionale alla capacità ricettiva autorizzata. La funzione può essere svolta per più strutture.

2.2.2 Casa famiglia

2.2.2.1 Definizione

La casa famiglia è una struttura residenziale "a dimensione familiare". Si caratterizza per la presenza di una coppia, anche con figli propri, che vive stabilmente nella struttura.

2.2.2.2 Finalità

La casa famiglia sostituisce e supporta temporaneamente il nucleo familiare nell'espletamento dei suoi compiti educativi, di cura e tutela del/della minore.

2.2.2.3 Utenza

Minori da 0 a 17 anni che necessitano di un'assistenza socio-pedagogica intensiva. La permanenza nella casa famiglia può essere prorogata fino al compimento del 21° anno di età.

2.2.2.4 Capacità ricettiva

Il numero di minori accolti/accolte varia da tre a quattro in considerazione dell'eventuale presenza di figli naturali.

2.2.2.5 Standard minimi strutturali

2.2.2.5.1 Sicurezza della struttura La struttura deve rispettare le norme vigenti relative alle barriere architettoniche interne ed esterne, alla sicurezza e tutela della salute sul lavoro. Gli spazi devono essere strutturati in modo tale da evitare il più possibile incidenti e infortuni.

L'ente gestore garantisce all'utenza e a tutte le persone che operano, a qualunque titolo, all'interno del servizio un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività svolte.

2.2.2.5.2 Localizzazione del servizio

La struttura deve essere inserita in un contesto che favorisca l'inclusione e l'integrazione sociale del/della minore e che garantisca un'adeguata accessibilità alle infrastrutture locali (ad es.: servizi sanitari, sociali, scolastici e formativi e tutti i servizi a valenza socializzante) e ai mezzi pubblici di trasporto.

2.2.2.5.3 Spazi interni ed esterni

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dagli spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione e organizzati in modo da rispettare e favorire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. Le camere da letto possono avere un massimo di tre posti letto.

Per le persone adulte che vivono stabilmente nella struttura deve essere presente almeno una camera da letto arredata in maniera consona alle loro esigenze e strutturata in modo da garantirne l'autonomia e la privacy.

Servizi igienici

Deve essere presente un numero adeguato di servizi igienici, proporzionato al numero di persone che vivono nella struttura, con almeno un servizio igienico ogni quattro minori. un Cucina/sala da pranzo

La cucina deve essere arredata in maniera funzionale alle esigenze della casa famiglia. Deve esserci uno spazio adeguato a ospitare tutti gli utenti e le utenti nonché il personale in servizio in occasione dei pasti.

Spazi aperti

Deve essere presente uno spazio aperto facilmente accessibile alle e agli utenti della struttura. L'accessibilità agli spazi, sia interni che esterni, deve essere adeguata alle caratteristiche e all'età delle e degli utenti della struttura.

2.2.2.6 Personale

2.2.2.6.1 Qualifica professionale

Il personale socio-pedagogico deve essere in possesso delle seguenti competenze professionali specifiche. La coppia deve avere maturato un'esperienza almeno triennale come genitori affidatari, valutata dal servizio territoriale di competenza ed essere in possesso di una formazione di base necessaria all'adempimento della funzione genitoriale assunta nella struttura, attestata dalla frequenza di un apposito corso. L'ente gestore si rende garante della professionalità della coppia. È previsto anche un ulteriore operatore sociopedagogico/un'ulteriore operatrice sociopedagogica, che deve essere in possesso di uno dei seguenti profili professionali/titoli di studio: - educatore/educatrice sociale; - educatore/educatrice; - - titolo di studio universitario in campo Servizio Sociale, Pedagogia o Psicologia con esperienza almeno biennale di lavoro socio-educativo con minori. Se la persona che stipula il contratto di lavoro con l'ente gestore è in possesso di uno dei titoli di cui sopra, il gestore può anche rinunciare all'assunzione di ulteriore personale sociopedagogico.

L'ente gestore del servizio deve garantire una funzione di coordinamento della struttura. Agli operatori e alle operatrici devono inoltre essere garantite opportune forme di supervisione e formazione.

2.2.2.6.2 Parametri del personale

Deve essere garantito il rapporto numerico di un operatore/un'operatrice (può essere il personale socio-pedagogico o un componente della coppia che vive stabilmente nella struttura)

ogni tre utenti e di notte deve essere garantita la presenza di almeno una persona adulta. In caso di capacità ricettiva di quattro posti, deve essere previsto l'affiancamento di un ulteriore operatore socio-pedagogico/un'ulteriore operatrice socio-pedagogica a tempo parziale equivalente a 19 ore settimanali.

Per l'espletamento della funzione di coordinamento della struttura è riconosciuta un'unità di personale equivalente a 38 ore settimanali ogni 35 posti di accoglienza, che deve essere garantita dalla struttura in misura proporzionale alla capacità ricettiva autorizzata. La funzione può essere svolta per più strutture.

2.3 Residenza assistita

2.3.1 Definizione

La residenza assistita è un servizio residenziale per ragazzi e ragazze che necessitano di un intervento socio-educativo e che vengono seguiti per un numero di ore settimanali predefinite in un percorso finalizzato a favorire l'autonomia.

2.3.2 Finalità

L'obiettivo della residenza assistita è lo sviluppo e il raggiungimento di capacità e abilità che aiutino a favorire l'autonomia personale. Attraverso progetti socio-pedagogici individuali di assistenza e consulenza si cerca di favorire uno sviluppo continuo dell'inclusione scolastica e professionale.

2.3.3 Utenza Ragazzi e ragazze dai 16 ai 17 anni che dispongono di un adeguato grado di autonomia. La permanenza nella residenza assistita può essere prorogata fino al compimento del 21° anno di età.

2.3.4 Capacità ricettiva

Appartamenti per un/una utente o appartamenti fino ad un massimo di quattro utenti.

2.3.5 Standard minimi strutturali

2.3.5.1 Sicurezza della struttura La struttura deve rispettare le norme vigenti relative alle barriere architettoniche interne ed esterne, alla sicurezza e tutela della salute sul lavoro. Gli spazi devono essere strutturati in modo tale da evitare il più possibile incidenti e infortuni. L'ente gestore garantisce all'utenza e a tutte le persone che operano, a qualunque titolo, all'interno del servizio un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività svolte.

2.3.5.2 Localizzazione del servizio

La struttura deve essere inserita in un contesto che favorisca l'inclusione e l'integrazione sociale del/della minore e garantisca un'adeguata accessibilità alle infrastrutture locali (ad es.: servizi sanitari, sociali, scolastici e formativi e tutti i servizi a valenza socializzante) e ai mezzi pubblici di trasporto.

2.3.5.3 Spazi

Spazi per l'utenza

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dagli spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione e organizzati in modo da rispettare e favorire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. Le camere da letto possono avere un massimo di due posti letto.

Deve essere presente almeno un locale per le attività collettive.

Deve essere presente almeno un servizio igienico.

La cucina deve essere arredata in maniera funzionale.

Nel caso di un appartamento fino ad un massimo di quattro utenti, deve essere presente uno spazio adeguato a ospitare tutti gli utenti e le utenti in occasione dei pasti.

2.3.6 Personale

2.3.6.1 Qualifica professionale

Il personale socio-pedagogico deve essere in possesso di uno dei seguenti profili professionali/titoli di studio: - educatore sociale/educatrice sociale; - - educatore/educatrice; -

- titolo di studio universitario in campo Servizio Sociale, Pedagogia o Psicologia con esperienza almeno biennale di lavoro socio-educativo con minori.

L'ente gestore del servizio deve garantire una funzione di coordinamento della struttura. Agli operatori e alle operatrici devono inoltre essere garantite opportune forme di supervisione e formazione.

2.3.6.2 Parametri del personale

L'intensità dell'assistenza individuale è stabilita di comune accordo tra il servizio inviante e quello accogliente nell'ambito di un progetto; l'assistenza varia, a seconda delle esigenze del/della minore e agli obiettivi del progetto, da un minimo di 5 fino ad un massimo di 12 ore a 12 | 24

Per l'espletamento della funzione di coordinamento della struttura è riconosciuta un'unità di personale equivalente a 38 ore settimanali ogni 35 posti di accoglienza, che deve essere garantita dalla struttura in misura proporzionale alla capacità ricettiva autorizzata.

La funzione può essere svolta per più strutture.

2.4 Centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati

2.4.1 Definizione

Il centro di prima accoglienza è un servizio residenziale sovra-territoriale di pronto intervento per l'accoglienza di minori che si trovano in situazione di bisogno immediato e temporaneo di ospitalità.

Il servizio viene offerto 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

2.4.2 Finalità Il centro di prima accoglienza offre assistenza e protezione immediata per superare la fase di necessità improvvisa, in attesa di soluzioni più adeguate. Garantisce il soddisfacimento di bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela.

2.4.3 Utenza

Minori dai 12 anni fino al compimento del 18° anno di età che si trovano in situazione di bisogno immediato e temporaneo di ospitalità.

L'accoglienza di minori di entrambi i generi può avvenire solo se la struttura presenta caratteristiche idonee alla loro convivenza.

2.4.4 Capacità ricettiva

La struttura può accogliere da 8 a 15 minori.

2.4.5 Tempo di permanenza

La permanenza nel centro di prima accoglienza deve essere limitato al tempo strettamente necessario per individuare il percorso educativo più idoneo alle esigenze del/della minore e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

Il tempo di permanenza massimo è di regola sei mesi ed è vincolato al progetto socioeducativo individuale.

2.4.6 Standard minimi strutturali

2.4.6.1 1 Sicurezza della struttura

La struttura deve rispettare le norme vigenti relative alle barriere architettoniche interne ed esterne, alla sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

Gli spazi devono inoltre essere strutturati in modo tale da evitare il più possibile incidenti e infortuni.

L'ente gestore garantisce agli utenti e a tutte le persone che operano, a qualunque titolo, all'interno del servizio un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività svolte.

2.4.6.2 Localizzazione del servizio

La struttura deve essere inserita in un contesto che favorisca l'inclusione e l'integrazione sociale dell'utente e garantisca un'adeguata accessibilità alle infrastrutture locali (ad es. servizi sanitari, sociali, scolastici e formativi e tutti i servizi a valenza socializzante) e ai mezzi pubblici di trasporto.

2.4.6.3 Spazi interni ed esterni

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dagli spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione. Le camere da letto possono avere un massimo di quattro posti letto. In caso di accoglienza di minori di entrambi i generi, devono essere previste camere da letto distinte per maschi e per femmine.

Deve inoltre essere presente almeno un locale per le attività collettive. Deve essere presente un locale adibito alle attività di coordinamento e di programmazione, nonché di archiviazione protetta dei documenti. In caso di mancanza di una stanza per il pernottamento del personale, il locale deve essere anche idoneo al pernottamento dell'operatore/della operatrice in servizio. Devono essere presenti un servizio igienico ogni quattro utenti ospitati e uno ad uso esclusivo del personale. La cucina deve essere arredata in maniera funzionale alle esigenze del centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Deve inoltre essere presente uno spazio adeguato a ospitare tutti gli utenti e le utenti nonché il personale in servizio in occasione dei pasti. L'accessibilità agli spazi, sia interni che esterni, deve essere adeguata alle caratteristiche e all'età delle e degli utenti.

2.4.7 Personale

2.4.7.1 Qualifica professionale

Almeno il 50% del personale socio-pedagogico deve essere in possesso di uno dei seguenti profili professionali/titoli di studio: - educatore sociale/educatrice sociale; - educatore/educatrice; - titolo di studio universitario in campo Servizio Sociale, Pedagogia o Psicologia con esperienza almeno biennale di lavoro socio-educativo con minori.

Il rimanente 50% del personale può essere costituito da operatori e operatrici con il seguente profilo: - operatore/operatrice socio-assistenziale; - animatore/animatrice/assistente per le attività diurne; - operatore/operatrice con una formazione certificata in ambito sociale/sanitario/educativo; - operatore/operatrice in procinto di conseguire la laurea di primo livello come educatore/educatrice sociale; - personale che dimostri, sulla base del curriculum o di altra documentazione, di avere capacità personali, esperienza o competenze professionali idonee al lavoro socioeducativo e che assolva un percorso di abilitazione di almeno 300 ore, con un programma equilibrato di attività di formazione teorica e tirocinio. L'ente gestore del servizio deve garantire una funzione di coordinamento della struttura.

Agli operatori e alle operatrici devono inoltre essere garantite opportune forme di supervisione e formazione.

2.4.7.2 Parametri del personale

L'organico deve prevedere cinque unità di personale socio-pedagogico equivalente a 38 ore settimanali (ETP). L'ente gestore garantisce alle e ai minori accolti un servizio di 24 ore su 24. Nelle ore diurne di presenza degli utenti nella struttura e nelle ore serali/notturne deve essere garantita la presenza di almeno un operatore sociopedagogico/un'operatrice socio-pedagogica.

Inoltre deve essere garantita una mediazione linguistico-culturale ai fini di un adeguato sostegno dell'utenza accolta. Per l'espletamento della funzione di coordinamento della struttura è riconosciuta un'unità di personale equivalente a 38 ore settimanali ogni 35 posti di accoglienza, che deve essere garantita dalla struttura in misura proporzionale alla capacità ricettiva autorizzata. La funzione può essere svolta per più strutture.

CAPO 3 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

3.1 Centro diurno socio-pedagogico

3.1.1 Definizione

Il centro diurno socio-pedagogico è un servizio di accoglienza a carattere semiresidenziale per minori in situazione di disagio socio-familiare, che garantisce, se previsto dal progetto, anche l'erogazione del pasto principale.

3.1.2 Finalità

Il centro diurno socio-pedagogico ha finalità educative volte a seguire e sostenere il/la minore nel suo sviluppo, con il coinvolgimento del suo nucleo familiare. Le attività educative a favore del/della minore si svolgono prevalentemente in un contesto di gruppo.

3.1.3 Utenza

Minori dai 6 ai 17 anni che necessitano di un'assistenza socio-pedagogica specifica. L'assistenza può essere prorogata fino al compimento del 21° anno di età.

3.1.4 Capacità ricettiva

Da 8 a 15 posti.

La struttura può attivare un numero di progetti superiore alla capacità ricettiva massima, purché la presenza contemporanea in struttura non superi la capacità ricettiva autorizzata.

3.1.5 Standard minimi strutturali

3.1.5.1 Sicurezza della struttura

La struttura deve rispettare le norme vigenti relative alle barriere architettoniche interne ed esterne, alla sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

Gli spazi devono essere strutturati in modo tale da evitare il più possibile incidenti e infortuni. L'ente gestore garantisce all'utenza e a tutte le persone che operano, a qualunque titolo, all'interno del servizio un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività svolte.

3.1.5.2 Localizzazione del servizio

La struttura deve essere inserita in un contesto che favorisca l'inclusione e l'integrazione sociale del/della minore e garantisca un'adeguata accessibilità alle infrastrutture locali (ad es.: servizi sanitari, sociali, scolastici e formativi e tutti i servizi a valenza socializzante) e ai mezzi pubblici di trasporto.

3.1.5.3 Spazi interni ed esterni

Spazi per l'utenza

Gli spazi previsti per l'utenza devono garantire lo svolgimento delle attività socio-pedagogiche e di svago. All'interno della struttura deve essere presente almeno un locale polifunzionale. Deve essere presente un locale adibito a ufficio, dove svolgere attività di programmazione, di archiviazione protetta dei documenti e di ricevimento dei familiari.

Servizi igienici

I servizi igienici devono essere divisi per maschi e femmine e deve essere previsto un servizio igienico adibito ad uso esclusivo del personale.

La cucina deve essere arredata in maniera funzionale alle esigenze del centro diurno socio-pedagogico. Deve essere presente uno spazio adeguato a ospitare tutti gli utenti e le utenti nonché il personale in servizio in occasione dei pasti.

L'accessibilità agli spazi, sia interni che esterni, deve essere adeguata alle caratteristiche e all'età delle e degli utenti della struttura.

3.1.6 Personale

3.1.6.1 Qualifica professionale Almeno due terzi del personale sociopedagogico deve essere in possesso di uno dei seguenti profili professionali/titoli di studio: - educatore/educatrice sociale; - educatore/educatrice; - - titolo di studio universitario in campo Servizio Sociale, Pedagogia o Psicologia con esperienza almeno biennale di lavoro socio-educativo con minori.

Il restante un terzo del personale può essere costituito da operatori e operatrici con il seguente profilo: -operatore/operatrice socio-assistenziale; - animatore/animatrice/assistente per le attività diurne; - - operatore/operatrice con una formazione certificata in ambito sociale/sanitario/educativo; - - operatore/operatrice in procinto di conseguire la laurea di primo livello come educatore/educatrice sociale; - personale che dimostri, sulla base del curriculum o di altra documentazione, di avere capacità personali, esperienza o competenze professionali idonee al lavoro socioeducativo e che assolva un percorso di abilitazione di almeno 300 ore, con un programma equilibrato di attività di formazione teorica e tirocinio.

L'ente gestore del servizio deve garantire una funzione di coordinamento della struttura. Agli operatori e alle operatrici devono inoltre essere garantite opportune forme di supervisione e formazione.

3.1.6.2 Parametri del personale Deve essere presente un educatore/una educatrice equivalente a 38 ore settimanali (ETP) ogni quattro utenti.

In presenza di due educatori/educatrici, il terzo operatore/la terza operatrice può essere in possesso di una delle qualifiche previste per il restante un terzo del personale.

Per l'espletamento della funzione di coordinamento della struttura è riconosciuta un'unità di personale equivalente a 38 ore settimanali ogni 35 posti di accoglienza, che deve essere garantita dalla struttura in misura proporzionale alla capacità ricettiva autorizzata. La funzione può essere svolta per più strutture.

CAPO 4 CRITERI PROCEDURALI

I servizi socio-pedagogici, oltre a rispettare gli standard minimi strutturali e i parametri del personale di cui ai precedenti capi 2 e 3, devono, ai fini dell'accreditamento, possedere anche un sistema di gestione e documentazione della qualità che risponda ai seguenti criteri.

4.1 Pianificazione strategica del servizio

L'ente gestore del servizio deve definire la missione e i valori che ispirano la propria attività, gli obiettivi generali di carattere sociopedagogico da raggiungere, i servizi offerti nonché le strategie di sviluppo del servizio.

L'ente gestore deve prevedere inoltre chiare modalità di verifica e valutazione del servizio.

4.2 Organisation des Dienstes

4.2 Organizzazione del servizio

4.2.1 Progetto pedagogico

L'ente gestore del servizio deve definire e documentare il progetto pedagogico del servizio, che deve essere coerente con la missione della struttura, e descrivere le modalità di integrazione con il territorio e la programmazione di attività d'intesa con altri servizi (per minori) attivi sul territorio. In caso di sostanziali modifiche, il progetto deve essere rivisto e aggiornato.

4.2.2 Criteri di ammissione

La struttura deve definire i criteri di ammissione dell'utenza. L'inserimento, che avviene su specifica richiesta del servizio sociale, deve essere preventivamente concordato dal/dalla responsabile della struttura e dagli operatori e operatrici dei servizi inviati, che hanno in carico il/la minore.

Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta d'inserimento da parte del servizio inviante, completa di tutta la documentazione necessaria, la struttura risponde alla richiesta d'ammissione.

Nel caso di un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, che risponde a situazioni emergenziali, l'accoglienza avviene su richiesta del Servizio di Integrazione Sociale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano e/o delle Forze dell'Ordine.

4.2.3 Criteri di dimissione

La struttura deve definire i criteri di dimissione dell'utenza. Le dimissioni dalla struttura avvengono nei seguenti casi:

a) quando il/la responsabile della struttura e il servizio inviante giudicano raggiunti gli obiettivi del progetto educativo individuale (PEI)

b) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni di fondo e la collaborazione da parte dell'utente al raggiungimento degli obiettivi;

c) nel caso in cui la struttura non venga più ritenuta adeguata, sulla base di una valutazione condivisa tra servizio inviante e responsabile della struttura;

d) nel caso in cui si accerti che la presenza dell'utente nella struttura sia gravemente pregiudizievole per l'utente stesso/stessa, per gli altri e le altre minori ospiti o per gli operatori e operatrici.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la struttura deve comunicare la dimissione dell'utente con almeno sei settimane di preavviso, per dare la possibilità al servizio inviante di individuare un collocamento idoneo.

Nel caso di cui alla lettera d) la struttura si impegna, fino alla dimissione concordata con i servizi coinvolti, a mettere in atto tutte le misure necessarie per salvaguardare l'incolumità dell'utente stesso/stessa, degli altri e delle altre minori nonché degli operatori e operatrici, anche coinvolgendo gli altri servizi della rete.

Nel caso di un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, la dimissione deve essere concordata con il Servizio di Integrazione Sociale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano.

4.2.4 Programmazione pedagogica

La programmazione pedagogica per il gruppo degli e delle utenti deve essere coerente con il progetto pedagogico del servizio e venire periodicamente aggiornata in considerazione dei bisogni bio-psico-sociali dell'utenza. L'offerta socio-pedagogica è organizzata in gruppi strutturati in base agli stadi di sviluppo psico-sociale delle e dei minori.

4.2.5 Pronta accoglienza

In caso di posti di pronta accoglienza devono essere garantite chiare e condivise modalità di gestione delle emergenze, che devono essere descritte nel progetto pedagogico del servizio.

4.3 Trasparenza del servizio

4.3.1 Elenco utenti

La struttura registra i dati personali, le persone di riferimento con relativo recapito telefonico nonché le presenze e assenze delle e degli utenti.

4.3.2 Regolamento interno

L'ente gestore del servizio deve redigere un regolamento interno, in cui sono stabilite le regole di convivenza all'interno della struttura. Il regolamento interno deve essere comunicato all'utenza e ai familiari.

4.3.3 Carta del Servizio

L'ente gestore del servizio deve predisporre la Carta del Servizio per far conoscere la struttura alla collettività. La Carta deve contenere in modo chiaro e sintetico le seguenti indicazioni: il target, la missione, le caratteristiche della struttura, le modalità di funzionamento del servizio, le modalità di valutazione del servizio da parte dell'utenza e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, la possibilità di reclamo e la possibilità per l'utenza, le persone di riferimento e per la rete dei servizi di presentare proposte di miglioramento ai responsabili del servizio. La Carta del Servizio deve essere regolarmente aggiornata.

4.3.4 Diario giornaliero pedagogico

Ogni struttura può, in considerazione delle proprie esigenze organizzative e caratteristiche funzionali, definire le modalità di compilazione del diario giornaliero, che garantisce il flusso delle informazioni e la documentazione

Nel diario giornaliero deve essere garantito il passaggio di consegne scritto tra i vari operatori e operatrici.

4.4 Gestione e sviluppo delle risorse umane

4.4.1 Formazione e aggiornamento

In funzione degli obiettivi e delle esigenze del servizio devono essere offerte, pianificate e documentate specifiche attività formative e di aggiornamento del personale.

4.4.2 Supervisione

L'ente gestore del servizio deve garantire una costante attività di supervisione, sia di gruppo che, in caso di necessità, individuale.

4.5 Lavoro di équipe e di rete

4.5.1 Lavoro di équipe

Il lavoro di équipe è finalizzato allo scambio di informazioni fra gli operatori e le operatrici, all'armonizzazione degli interventi e alla condivisione e valutazione degli obiettivi comuni.

Il servizio deve garantire regolari incontri di équipe.

Il lavoro di équipe deve garantire l'integrazione delle diverse funzioni e delle eventuali differenti professionalità.

4.5.2 Lavoro di rete

La struttura opera con tutti i partner della rete che, a vario titolo, si occupano direttamente o indirettamente di minori.

Di fondamentale importanza è la collaborazione integrata con i servizi sociali e sanitari, le agenzie formative ed educative, le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine.

4.5.3 Funzione di coordinamento

Tra i compiti del coordinatore/della coordinatrice rientrano l'addestramento e il supporto tecnico di operatori e operatrici, anche in materia di aggiornamento, la promozione e valutazione della qualità del servizio, il monitoraggio e la documentazione delle esperienze, il raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione dell'utenza con il territorio.

Il coordinatore/la coordinatrice deve appartenere al profilo professionale educatore sociale/educatrice sociale o educatore/educatrice e avere almeno tre anni di esperienza nel settore dei minori. Il coordinatore/la coordinatrice deve inoltre avere competenze gestionali e specifiche nello svolgimento e coordinamento di lavori di gruppo.

4.6 Personalizzazione degli interventi

4.6.1 Progetto educativo individuale (PEI)

Entro un periodo massimo di 90 giorni dalla data di accoglienza dell'utente, deve essere predisposto un progetto educativo individuale (PEI), d'intesa con i servizi inviati che hanno in carico l'utente.

Il progetto educativo individuale tiene conto della valutazione sociale e delle motivazioni per l'inserimento fornite dal servizio inviante e contiene le seguenti indicazioni:

- l'individuazione delle figure di riferimento e del/della responsabile del progetto educativo individuale;
- il periodo previsto di permanenza dell'utente nella struttura;
- la descrizione degli interventi e delle strategie da adottare per il raggiungimento degli obiettivi;
- la pianificazione di verifiche dell'andamento del progetto educativo e degli obiettivi individuali;
- la suddivisione dei compiti per l'attuazione del progetto tra tutti gli attori coinvolti.

Nel caso di un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati viene definito un primo PEI, che rileva gli elementi necessari per un percorso individuale più idoneo, tenendo conto del percorso migratorio dell'utente.

L'utente deve essere coinvolto/coivolta nella definizione del progetto educativo individuale.

4.6.2 Coinvolgimento dei familiari/della persona esercente la responsabilità genitoriale

È importante che i familiari/la persona esercente la responsabilità genitoriale vengano coinvolti nella definizione e nell'attuazione del progetto educativo individuale.

Il centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati favorisce i contatti con la famiglia d'origine nel Paese di provenienza e verifica se l'utente ha delle relazioni familiari o di amicizia sul territorio nazionale.

4.6.3 Cartella personale dell'utente

La struttura deve predisporre una cartella personale per ogni utente, in cui è raccolta tutta la documentazione che lo/la riguarda, e deve garantire il costante aggiornamento dei dati.

4.7 Tutela della riservatezza (privacy)

Devono essere rispettate tutte le norme sulla tutela della riservatezza previste dalla normativa vigente per garantire la massima tutela dell'utenza e dei loro familiari, nonché di coloro che lavorano all'interno del servizio.

4.8 Dati statistici

L'ente gestore assicura una sistematica raccolta dei dati necessari ai fini statistici. 5. ITT

CAPO 5 SERVIZI SPERIMENTALI E INNOVATIVI

In deroga ai requisiti di cui ai presenti criteri possono essere erogati servizi sperimentali e innovativi di accompagnamento socioeducativo residenziale o semiresidenziale di minori, per un periodo massimo di tre anni.

Prima di dare avvio a tali servizi è necessario presentare il relativo progetto alla Ripartizione Politiche sociali, Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale, e attendere il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del servizio sperimentale; è inoltre richiesta la formale approvazione del progetto da parte del servizio sociale territorialmente competente. Devono essere previste valutazioni intermedie nonché una valutazione finale dei risultati raggiunti a conclusione del periodo di sperimentazione.

CAPO 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le strutture già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni possono mantenere la localizzazione esistente e la capacità ricettiva autorizzata, in deroga ai presenti criteri.

Le strutture esistenti che non rispettano pienamente le norme relative alle barriere architettoniche, interne ed esterne, devono essere adattate alle stesse in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione parziale o totale dell'immobile o di suo ampliamento.

Le disposizioni relative al titolo di studio non si applicano al personale che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, era già titolare della funzione di coordinamento del Centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

NON AUTOSUFFICIENTI

TOSCANA

DGR 27.3.17, n. 300 - Fondo nazionale per le non autosufficienze: interventi per il sostegno alla funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA- annualità 2017. (BUR n. 15 del 12.4.17)

Note

PREMESSA

La L.R. 18 dicembre 2008 n. 66, all'art. 7, prevede la possibilità di erogare prestazioni alle persone non autosufficienti, supportando l'impegno delle famiglie nelle attività di cura ed assistenza, con specifico riferimento ad interventi in forma indiretta, anche domiciliari, per il sostegno delle funzioni assistenziali.

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), prevede al punto 2.3.6.5 "la disabilità", l'attivazione, per ciascuna persona con disabilità, di un "progetto globale di presa in carico" inteso come l'insieme organizzato delle risposte e degli interventi che accompagnano la persona nei suoi cicli di vita, seguendone la modificazione dei bisogni nel tempo, al fine di garantirle la più alta qualità di vita possibile.

Il citato PSSIR prevede espressamente la sperimentazione di proposte progettuali innovative e lo sviluppo di specifici percorsi assistenziali che affrontino l'area della cronicità.

La Giunta Regionale con propria delibera n. 721 del 3 agosto 2009 ha stabilito di promuovere azioni sperimentali, da attivare da parte delle Aziende USL toscane, finalizzate ad implementare l'offerta di assistenza domiciliare a persone con gravissime patologie progressivamente invalidanti ed ha stabilito che tali sperimentazioni debbano coinvolgere le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che si trovano nella fase avanzata della malattia.

Con le delibere G.R. n.1053/2011, è stato approvato sia il "programma attuativo degli interventi di assistenza domiciliare a favore dei malati di SLA") e G.R. n.723/2014 sia ulteriormente sviluppate azioni di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissima, con particolare riferimento a quelle affette da SLA.

IL FINANZIAMENTO STATALE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 26 settembre 2016 recante "Ripartizione delle risorse finanziarie affluite al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2016" ha assegnato alla Regione Toscana per l'anno 2016 la somma complessiva di euro 27.612.000,00.

LE SPECIFICHE CONDIZIONI

L'art. 3 del suddetto decreto stabilisce che le Regioni debbano utilizzare in maniera esclusiva, per una quota non inferiore al 40%, le risorse loro assegnate e ripartite con il medesimo decreto, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per una somma pari a euro 11.044.800,00.

LA DEFINIZIONE

Il medesimo decreto ministeriale, all'art. 3, punto 2., stabilisce che per “per persone con disabilità gravissima si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni [...]” elencate al medesimo punto, dalla lettera a) alla lettera i), fra le quali rientra anche la SLA.

IL MONITORAGGIO DELLA REGIONE

Con DGR 334/2016 è stato effettuato il monitoraggio sugli interventi attivi al 31/12/2016, a seguito del quale è stata rilevata la spesa effettiva sostenuta nel corso del 2016 dalle Aziende USL per il sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA, e calcolata la spesa maggiore o minore da queste sostenuta rispetto all'assegnazione delle risorse per l'annualità 2016, nonché la stima della spesa da sostenere nell'annualità 2017, anche ripartita per zone distretto, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

. competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale effettua un monitoraggio annuale finalizzato a verificare l'andamento dello specifico intervento, in particolare con riferimento all'incidenza e prevalenza zonale e aziendale della malattia e all'utilizzo delle risorse da parte delle singole Aziende USL, anche al fine di affrontare tempestivamente eventuali criticità emergenti.

LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Vengono rese disponibili alle Aziende USL una quota parte delle risorse di cui al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016, al fine di assicurare, per l'intero anno 2017, la prosecuzione degli interventi già avviati e da avviare in relazione al sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA, quantificando per l'anno 2017 in euro 4.225.802,06 la somma complessiva da destinare a tal fine, tenuto conto del monitoraggio effettuato sugli interventi attivi al 31/12/2016, delle spese maggiori o minori sostenute dalle Aziende USL nel 2016 e della stima della spesa per il 2017,

LA DISPOSIZIONE

Viene resa disponibile alle Aziende USL una quota parte delle risorse di cui al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016, al fine di assicurare, per l'intero anno 2017, la prosecuzione degli interventi già avviati e da avviare in relazione al sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA, quantificando per l'anno 2017 in euro 4.225.802,06 la somma complessiva da destinare a tal fine, tenuto conto del monitoraggio effettuato sugli interventi attivi al 31/12/2016, delle spese maggiori o minori sostenute dalle Aziende USL nel 2016 e della stima della spesa per il 2017;

Per la copertura dei contributi delle persone in carico a ciascuna zona distretto, le Aziende USL Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est dovranno tenere conto, rispettivamente, delle risorse pari a euro 154.090,54 e a euro 94.598,00 messe a disposizione con il presente atto, per i maggiori oneri sostenuti nel 2016 e che l'Azienda USL Toscana Centro dovrà invece tenere conto delle risorse residue, pari a euro 72.086,48 risultanti dal monitoraggio della spesa relativa al 2016, come specifica nella tabella di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

Il competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale viene impegnato ad effettuare un monitoraggio annuale finalizzato a verificare l'andamento dello specifico intervento, in particolare con riferimento all'incidenza e prevalenza zonale e aziendale della malattia e all'utilizzo delle risorse da parte delle singole Aziende USL, anche al fine di affrontare tempestivamente eventuali criticità emergenti.

Viene richiesto alle aziende USL un potenziamento dei servizi territoriali zonali affinché siano attivati specifici interventi mirati a rafforzare le azioni di sostegno domiciliare alle necessità riabilitative e assistenziali delle persone con SLA.

DGR 27.3.17, n. 312 - Modello sperimentale Modulo a Bassa Intensità Assistenziale - BIA: approvazione relazione conclusiva redatta da ARS e Laboratorio MeS, approvazione documento “Attivazione modulo Bassa Intensità Assistenziale in RSA”, proroga sperimentazioni in atto e chiusura sperimentazioni non attivate. (BUR n. 15 del 12.4.17)

Note

Viene approvata la relazione conclusiva redatta congiuntamente da ARS e dal Laboratorio MeS di cui all'Allegato A (a cui si fa rinvio), sulla base delle informazioni e dei dati disponibili derivanti dall'attività di monitoraggio effettuata secondo gli strumenti e le modalità individuati dal Decreto Dirigenziale n. 2573/2015 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 3708/2015;

Viene approvato il documento “Attivazione modulo Bassa Intensità Assistenziale in RSA” di cui all'Allegato B (a cui si fa rinvio), che sistematizza in maniera organica le caratteristiche del modulo BIA in sperimentazione, in vista della messa a regime successivamente alla modifica del Regolamento approvato con DPGR 15/R/2008, redatto sulla base delle informazioni e dei dati disponibili derivanti dall'attività di monitoraggio, finalizzata a fornire un contributo alla formulazione delle proposte di modifica della normativa vigente, al fine di aggiornare il quadro normativo regionale.

Viene data continuità, nelle more del perfezionamento dell'iter, già in atto, necessario alla modifica del Regolamento approvato con DPGR 15/R/2008, ai percorsi sperimentali già avviati, prorogando al 31/12/2017 il termine previsto per le sperimentazioni di cui alle delibere di Giunta regionale n. 23/2015, n. 107/2016 e n. 233/2016, secondo l'Allegato C (a cui si fa rinvio), nonché di confermare le modalità di monitoraggio dei progetti, già indicate nel Decreto Dirigenziale n. 2573/2015 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 3708/2015;

Vengono chiuse le sperimentazioni che ad oggi risultano non attivate, secondo l'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio),

SEGUONO ALLEGATI

NB

A causa della scelta della Regione, come per altri documenti importanti, di criptarli in modo da non consentire la loro trasduzione nel programma word di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS, si è costretti a rinviare alla lettura degli allegati sul BUR.

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 695 In merito alla permanenza delle persone disabili presso le strutture residenziali o semiresidenziali per disabili dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. (BUR n. 16 del 19.4.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) disciplina le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione sociosanitaria, individuando agli articoli 21 e 22 le strutture soggette ad autorizzazione comunale o ad obbligo di comunicazione di avvio di attività. L'articolo 62 rimette al regolamento di attuazione la definizione dei requisiti per l'esercizio delle predette strutture;
- il regolamento di attuazione della l.r. 41/2005, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, definisce in maniera puntuale i requisiti delle seguenti strutture specificamente dedicate ai soggetti disabili:

a) strutture residenziali per persone disabili gravi con attestazione di gravità (Residenza Sanitario assistenziale per Disabili). Ospitano persone con disabilità stabilizzata, compresi gli adolescenti, con riconoscimento di handicap, prevalentemente in situazione di gravità, non assistibili a domicilio, che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento socio sanitario di riabilitazione estensiva;

b) strutture semiresidenziali per persone disabili. Ospitano persone con disabilità psico-fisica o plurima, che necessitano di interventi integrati, di carattere educativo/ abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti; c) strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta).

Sono strutture residenziali a carattere comunitario, ad alta integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di persone adulte disabili prevalentemente non in situazione di gravità, con disabilità stabilizzata e riconoscimento di situazione di handicap, che, al termine del percorso assistenziale riabilitativo, non sono in grado di rientrare al proprio domicilio e che necessitano di assistenza temporanea o continuativa volta a supportare le parziali capacità di autonomia e di autogestione, relazionali, sociali e di inserimento lavorativo;

Sottolineato che

l'età di ammissione nelle strutture ora illustrate è compresa fra i diciotto e i sessantaquattro anni;

Considerato che

l'accreditamento delle strutture in ambito sociale e socio-sanitario, come disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R, presuppone il possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ivi compreso il possesso dei requisiti di ammissione di cui al citato d.p.g.r. 15/R/2008;

Sottolineato altresì che

la l.r. 41/2005 e il relativo regolamento di attuazione disciplinano anche le strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti o in condizioni di disagio sociale o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia, prevedendo una età di ammissione di sessantacinque anni ed oltre, o anche inferiore ai sessantacinque anni nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile;

Considerato che

la nozione di disabile mantiene senz'altro una sua autonomia per i soggetti con età fino a sessantaquattro anni. Oltre questa età la nozione rischia di sovrapporsi alla figura dell'anziano non autosufficiente, che gli strumenti di programmazione nazionale identificano col soggetto debole sopra i sessantacinque anni in condizione di grave disagio fisico, psichico o economico tale da compromettere l'autonomia di vita;

Ritenuto che

l'attuale quadro normativo non chiarisca in maniera univoca se al compimento del sessantacinquesimo anno di età le persone disabili abbiano titolo per l'ulteriore permanenza nelle strutture presso le quali sono ospitate, oppure debbano essere assimilate sotto ogni aspetto alle persone anziane non autosufficienti;

Considerato che

tali elementi di incertezza non hanno sinora consentito una trattazione omogenea della problematica in questione sul territorio regionale;

Ritenuto che

un allontanamento automatico e obbligato della persona disabile dalla struttura in cui è ospitata al raggiungimento dei sessantacinque anni di età possa, in determinate ipotesi, risultare nocivo per la complessiva sfera fisica e psichica della persona;

Ravvisata la necessità

di disciplinare espressamente la questione prevedendo in via normativa, anche a livello regolamentare, la possibilità di una ulteriore permanenza delle persone disabili nelle strutture presso

le quali sono ospitate, anche dopo il raggiungimento dei sessantacinque anni di età, laddove in sede di valutazione multidisciplinare della situazione di bisogno tale ulteriore permanenza si configuri come la soluzione più appropriata rispetto alle esigenze dell'individuo;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad assumere le iniziative necessarie affinché, nell'ambito della normativa regionale in materia sociale e socio-sanitaria, di livello legislativo o regolamentare, sia espressamente prevista la possibilità di una ulteriore permanenza delle persone disabili nelle strutture presso le quali sono ospitate, anche dopo il raggiungimento dei sessantacinque anni di età, laddove, in sede di valutazione multidisciplinare della situazione di bisogno, tale ulteriore permanenza si configuri come la soluzione più appropriata rispetto alle esigenze dell'individuo.

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 703 - In merito al riconoscimento, valorizzazione e sostegno economico del caregiver familiare. (BUR n. 16 del 19.4.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste le leggi regionali:

- 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
- 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

Visto l'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nel quale si precisa che la Regione "favorisce percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la domiciliarità";

Visto il Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2012-2015, ed, in particolare, il punto 2.3.6.5 "La disabilità", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2015, n. 91, e prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 342 (Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per le gravissime disabilità. Approvazione delle Linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi e assegnazione risorse), che approva le linee di indirizzo per l'erogazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo per la non autosufficienza per le gravissime disabilità, destinando un contributo mensile per l'assistenza personale;

Tenuto conto

della proposta del nuovo Piano regionale sanitario (PRS) 2016-2020, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 14 giugno 2016, n. 567, e trasmesso al Consiglio regionale per la sua approvazione, che, in particolare al suo Allegato A, Progetto n. 20 "Tutela dei diritti civili e sociali" prevede, al punto 3 "Tipologie di intervento", tra gli interventi rivolti al tema della disabilità, la prosecuzione degli interventi per la vita indipendente, finalizzati a garantire ai disabili gravi l'indipendenza della propria vita e la vita a casa propria, senza ricorrere alle strutture protette, potendo raggiungere condizioni di vita con importanti margini di autonomia;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91 (Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015), di approvazione del PSSIR 2012-2015, che prevede, tra le "Strategie" del punto 2.3.6.5 "La disabilità", la prosecuzione delle progettualità di Vita indipendente, revocabili solo nel caso di cessazione delle condizioni previste per l'accesso al progetto;

Visto il Programma di governo per la X legislatura regionale "Toscana 2020", approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, nel quale, al paragrafo 5.1 sono individuate 25 iniziative da lanciare nei primi cento giorni della legislatura, introducendo innovazioni, consolidando od anticipando interventi da completare poi nell'ambito dell'azione di governo per il quinquennio 2015-2020, ed, in particolare, la proposta n. 7 "Uguali a scuola, nel web e nella vita", che all'Azione 2 prevede l'estensione del progetto "Vita Indipendente";

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale: - 29 dicembre 2015, n. 1329 (Approvazione nuovo “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”. Revoca Delibere n. 146 del 27 febbraio 2012 e n. 68 del 4 febbraio 2013. Assegnazione risorse annualità 2016), che approva il nuovo atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente ed assegna le risorse per l’annualità 2016, garantendo, in tal modo, la continuità di questi progetti; - 27 dicembre 2016, n. 1371 (Progetti di Vita indipendente: prenotazione risorse primo semestre 2017), che assegna 4,5 milioni di euro a fronte di un contributo annuale complessivo di 9 milioni per il finanziamento del primo semestre annualità 2017;

Rilevato che

all’esame del Parlamento esistono vari disegni di legge per riconoscere e valorizzare il caregiver familiare;

Considerato che:

- l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (indagine multiscopo del 2010) ha stimato che, nel nostro paese, siano oltre 3.329.000 le persone che, nel contesto familiare, si prendono cura regolarmente di adulti anziani, di malati e di persone disabili. Si tratta prevalentemente di donne, con famiglia e figli, di età compresa tra 45 e 55 anni che, per dare cura, spesso sono costrette a lasciare il lavoro.

- L’organizzazione europea EUROCAREERS definisce il «family caregiver» (caregiver familiare) come una persona non retribuita che, in veste non professionale, si prende cura di un familiare, un amico od un vicino di casa che, in quanto malato, fragile o disabile, ha necessità di aiuto. Una più ampia descrizione è desumibile dalla Carta europea del caregiver familiare elaborata dalla Confederazione delle organizzazioni di famiglia con persone disabili dell’Unione europea. Sinteticamente,

possiamo affermare che

- il caregiver familiare risponde al bisogno affettivo, relazionale e di sicurezza del proprio caro, effettua il disbrigo di pratiche amministrative, si rapporta con gli operatori dei servizi e si prende cura, direttamente o con l’aiuto di terzi, del supporto alle funzioni di vita quotidiana delle persone assistite;

- l’impianto normativo nazionale in materia di welfare dedicato alla tutela delle persone in situazione di disabilità, già da tempo prevede facilitazioni per i lavoratori con familiari portatori di handicap grave, quali, ad esempio, permessi mensili e congedi biennali retribuiti e, più di recente, appare invece, nel nostro Paese, l’interesse nei confronti di chi assiste informalmente persone non autosufficienti, divenendo componente attivo delle cure sanitarie e della gestione quotidiana di tutte quelle funzioni che la persona assistita non è in grado di svolgere o non più in grado di svolgere (caregiver);

Valutato che:

- la carenza di supporto (di qualunque tipo) al caregiver ha gravi conseguenze sia sulla qualità della vita (in considerazione del perdurare della malattia dell’assistito) sia sugli aspetti sociali e, soprattutto, economici e lavorativi. Tali conseguenze persistono a lungo anche dopo la morte dell’assistito;

- mantenere in buona salute il caregiver permettendogli di continuare a seguire al meglio il malato nella propria casa potrebbe rappresentare un risparmio per la società;

- è improcrastinabile l’esigenza di disciplinare il suo riconoscimento e sostegno (come in molti altri stati membri dell’Unione europea). Ciò per valorizzarne la funzione sociale, ma anche perché gli siano riconosciuti diritti quali l’informazione, la formazione, il sollievo ed il supporto nelle emergenze, la valorizzazione delle competenze acquisite, forme di defiscalizzazione delle spese di cura e politiche di conciliazione;

Visto quanto descritto in narrativa e valutata la necessità di un impegno formale del Consiglio, sia verso il Parlamento nazionale, sia verso la Giunta regionale attraverso la messa a punto di un’informazione ed una comunicazione esauriente e precisa alle famiglie ed agli operatori del sistema (medici di medicina generale, assistenti sociali, associazioni del terzo settore);

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Parlamento affinché possa essere approvata, con urgenza, una legge quadro nazionale per il riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno finanziario della figura di caregiver familiare;

ad implementare i servizi che forniscono informazioni circa la malattia di Alzheimer e i disturbi della memoria cognitiva, valutando, a tal fine, anche la possibilità di inserire un'icona dedicata sulle reti civiche di comuni e regione e, attraverso il coinvolgimento degli ordini dei medici, individuando una modalità adeguata attraverso la quale anche gli ambulatori dei medici di base possano funzionare da front-office di primo livello, dove possano confluire tutte le informazioni alle famiglie dei pazienti;

per quanto riguarda l'accesso al pronto soccorso da parte di pazienti affetti da Alzheimer e demenza e loro accompagnatori, valutare la possibilità di creare dei codici di accesso dedicati;

a valutare, in seno al progetto Pronto badante, la possibilità di prevedere un progetto di sostegno, ancorché senza contributo, anche a coloro che già usufruiscono di una badante per coadiuvare le famiglie nella copertura di periodi di assenza e consentire ai caregivers di potersi assentare per effettuare periodi di cura;

a sostenere ed implementare progetti (quali "arte tra le mani" e "A più voci") che rendano le collezioni museali accessibili alle persone con Alzheimer e disabilità cognitiva e che coinvolgono già alcuni musei toscani, vista l'importanza che tali attività rivestono per i malati in questione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

VENETO

L.R. 14.4.17, n. 10 - Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli. (BUR n. 39 del 21.4.17)

PRESENTAZIONE

A distanza di oltre tredici anni dalla istituzione dell'amministratore di sostegno, inteso quale figura strategica centrale nel contesto degli interventi a favore delle persone non autosufficienti, ed in assenza di una funzione statale di indirizzo e coordinamento (pur necessaria nell'ambito del governo dei servizi sociali rivolti alla persona ed alla comunità, in modo da contrastare evidenti disparità di trattamento fra i cittadini italiani, costituzionalmente non tollerabile), alcune Regioni, come l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, il Friuli V.G., Liguria e la provincia di Trento in particolare hanno emanato specifici atti normativi volti a valorizzare e, sostenere e preparare l'amministratore, come puntualmente illustrato da PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS..

La legge regionale della Regione del Veneto rappresenta l'ulteriore livello di evoluzione del quadro normativo in materia, e quindi, pur nel rammarico che altre Regioni non hanno affrontato il problema, che potrebbe essere comunque anche un tema da affrontare in sede di Conferenza Stato-Regioni, se ne presenta di seguiti il testo integrale.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali della sussidiarietà, della solidarietà e del diritto alla salute, nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", ed in

armonia con le previsioni di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, anche a partire dalle migliori prassi.

Art. 2

Interventi.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, nonché la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di sostegno.
2. La Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’amministratore di sostegno nell’ambito della programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale e negli ambiti territoriali corrispondenti alle competenze di pianificazione locale (piani di zona).
3. La Giunta regionale, nelle forme consentite dalla legge, in raccordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attivazione e promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.

Art. 3

Servizio di supporto all’amministratore di sostegno.

1. La Giunta regionale, a seguito della conclusione di una fase di concertazione e confronto effettuata dalle aziende ULSS con le conferenze dei sindaci, anche con riferimento ai piani di zona, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, promuove, presso le aziende ULSS o presso i comuni in convenzione, l’istituzione del servizio di supporto all’amministratore di sostegno; i pareri della commissione consiliare e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorsi i quali la Giunta regionale ne prescinde.
2. Il servizio di supporto all’amministratore di sostegno ha i seguenti compiti:
 - a) diffonde e promuove materiale informativo e organizza incontri pubblici e corsi di formazione e aggiornamento anche mediante specifiche iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di formazione o di altre possibili forme di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano dell’amministratore di sostegno;
 - b) fornisce supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l’attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;
 - c) attua e promuove percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari;
 - d) funge da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
 - e) effettua studi e ricerche connessi al tema dell’amministratore di sostegno.

3. Il servizio di supporto all'amministratore di sostegno forma e conserva l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

4. La Giunta regionale vigila sull'attività di cui al presente articolo e istituisce presso la struttura regionale competente, a fini statistici e conservativi, l'elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 3, indicando coloro che ricoprono o hanno ricoperto tale incarico.

5. La Giunta regionale promuove la conoscenza e diffusione delle buone prassi nell'organizzazione del sostegno delle persone fragili.

Art. 4

Sportello di promozione dell'amministratore di sostegno.

1. La Giunta regionale, al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove sistemi di ascolto personale del beneficiario, gravato da significative difficoltà di locomozione o psichica, anche da remoto attraverso sistemi di videoconferenza.

2. La Giunta regionale favorisce la realizzazione di sportelli di promozione dell'amministratore di sostegno presso i comuni, le aziende ULSS e gli enti pubblici, anche attraverso la definizione di appositi protocolli.

Art. 5

Funzione di coordinamento e di monitoraggio.

1. È istituito presso la Giunta regionale un tavolo permanente sul tema dell'amministrazione di sostegno quale organismo di studio, di ricerca, di coordinamento nell'applicazione di tale istituto a livello regionale e di rilevazione dello stato di attuazione della presente legge.

2. La composizione e il funzionamento del tavolo permanente di cui al comma 1 sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La Giunta regionale, annualmente, mediante apposito sistema informativo ed avvalendosi dell'Osservatorio regionale politiche sociali di cui al Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, paragrafo 4.4.4, allegato alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016", effettua il monitoraggio sulle modalità e sull'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno a livello locale e regionale.

4. La Regione del Veneto promuove le più ampie forme di collaborazione tra Stato e Regioni e tra Regioni per l'individuazione, l'attuazione e l'aggiornamento di comuni percorsi integrati di sostegno, a livello normativo ed applicativo.

Art. 6

Clausola valutativa.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) il numero di servizi di supporto all'amministratore di sostegno attivati nel territorio regionale;
- b) i corsi di formazione e aggiornamenti tenuti;
- c) il numero di persone formate e aggiornate;
- d) il numero di iscritti nell'elenco regionale nei primi due anni;
- e) l'attuazione del monitoraggio sull'applicazione dell'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno a livello regionale.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, la cui dotazione è aumentata

riducendo contestualmente quella della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, con riferimento allo stanziamento per la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

PERSONE CON DISABILITÀ

ABRUZZO

DGR 13.2.17, n. 60 - Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni n. 60/CSR del 25.03.2015 concernente: “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” - Disposizioni regionali attuative. (BUR n. 48 del 14.4.17)

Note

Viene recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 25/03/2015 (Rep. Atto n. 60/CSR) in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).

Vengono approvate le “Disposizioni regionali attuative dell’Accordo n. 60/CSR del 25 marzo 2015” (Allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; (a cui si fa rinvio).

Viene istituito l’Albo regionale dei Centri di Formazione pubblici e privati accreditati per la formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività IAA (art. 4, punto 2 dell’accordo). I Centri di Formazione pubblici e privati per effettuare la formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività IAA (art. 4, punto 2 dell’accordo) devono accreditarsi presso il competente Servizio DPF011 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, secondo le procedure indicate nell’allegato B. L’accreditamento ha la durata di 5 anni e può essere rinnovato con domanda semplice senza ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti al successivo punto 10.

Viene istituito l’elenco regionale delle strutture per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) che sarà tenuto dal competente Servizio DPF011 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo. I Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali devono richiedere ai competenti Servizi di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL territorialmente competenti la iscrizione o il rilascio del nulla osta, secondo le modalità previste nell’allegato B alla presente deliberazione. Le ASL comunicheranno l’avvenuta iscrizione e/o il rilascio del nulla osta contestualmente anche al competente servizio della regione Abruzzo ai fini dell’aggiornamento dell’elenco che viene reso pubblico sul sito regionale.

I Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali sanitarie e non, gli operatori professionali etc. devono iscriversi all’elenco regionale per gli interventi Assistiti con gli Animali (IAA) di cui al punto precedente, secondo le modalità previste nell’allegato B;

Le Strutture, che già operavano in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) prima del presente recepimento dell’Accordo, dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dall’Accordo e dalla presente deliberazione entro 24 mesi dall’approvazione della presente deliberazione;

I Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate in terapia assistita con gli animali (TAA) e in educazione assistita con gli animali (EAA) con animali residenziali IAA devono richiedere apposito nulla osta alle ASL secondo le modalità previste nell’allegato B alla presente deliberazione;

Viene stabilita in € 100,00 (cento/00) la tariffa posta a carico dei richiedenti per il primo accreditamento regionale e l’iscrizione all’Albo Regionale dei Centri di Formazione per la formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività di IAA e in € 50,00 (cinquanta/00)

per ogni variazione di accreditamento richiesta per la modifica della ragione o dello scopo sociale, della sede legale e/o delle sedi formative o la loro aggiunta e del personale docente.

L'Albo regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e l'Albo regionale dei Centri di Formazione pubblici e privati per la formazione delle figure professionali e degli operatori per l'attività IAA sono resi pubblici e consultabili sul sito Web della Regione Abruzzo sul percorso: www.regione.abruzzo.it.

FRIULI V.G.

DPGR 7.4.17, n. 076/ Pres. - LR 18/2005, art. 38, comma 2. Nomina dei comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità per le sedi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. (BUR n. 16 del 19.4.17)

Note

LAa legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) all'articolo 36, comma 3 bis, lettera h), stabilisce che la Regione, al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, definisce le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici.

È costituito, presso le Strutture stabili del collocamento mirato dell'Area Agenzia regionale per il lavoro, con sedi in Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, il Comitato tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005, con la seguente composizione:

a) Struttura stabile del collocamento mirato con sede in Gorizia:

- Il titolare di posizione organizzativa "Collocamento mirato" dell'area Agenzia regionale per il lavoro, attualmente Anna Maria Bosco, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- Ida Cianfrini, componente effettivo, e Carmelo Patamia, componente sostituto, rappresentante medico di medicina legale, designato dall'INPS, componente della Commissione medica integrata;
- Gianluca Polletta, componente effettivo, e Debora Perlo, componente sostituto, rappresentante medico designato dall'INAIL;
- Sergio Paulon, componente effettivo, e Marco Bertoli, componente sostituto, rappresentante del dipartimento di salute mentale (DSM), designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
- Tiziana Puntin, componente effettivo, e Franco Ivone, componente sostituto, rappresentante designato dal Servizio di integrazione lavorativa;
- Susanna Schiafini, componente effettivo, e Cristina Baldin, componente sostituto, rappresentante psicologo o altra figura professionale per il raccordo con l'equipe multidisciplinare, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
- Antonella Detoni, componente effettivo, e Laura Alfina Fassari, componente sostituto, rappresentante medico del lavoro del Dipartimento di prevenzione, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;

b) Struttura stabile del collocamento mirato con sede in Pordenone:

- Il titolare di posizione organizzativa "Collocamento mirato" dell'area Agenzia regionale per il lavoro, attualmente Anna Maria Bosco, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- Maurizio Santoro, componente effettivo, e Vito Misciagna, componente sostituto, rappresentante del medico di medicina legale, designato dall'INPS, componente della Commissione medica integrata;
- Salvatore Cino, componente effettivo, e Roberto Dovizio, componente sostituto, rappresentante medico designato dall'INAIL;
- Sara Favret, componente effettivo, e Lorenza Ulian, componente sostituto, rappresentante del dipartimento di salute mentale (DSM), designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
- Carlo Francescutti, componente effettivo, e Manuela De Bortoli, componente sostituto, rappresentante designato dal Servizio di integrazione lavorativa;

- Fernando Del Casale, componente effettivo, e Luisa Gasparotto, componente sostituto, rappresentante psicologo o altra figura professionale per il raccordo con l'equipe multidisciplinare, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
 - Carlo Venturini, componente effettivo, e Lucio Bomben, componente sostituto, rappresentante medico del lavoro del Dipartimento di prevenzione, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
- c) Struttura stabile del collocamento mirato con sede in Trieste:
- Il titolare di posizione organizzativa "Collocamento mirato" dell'area Agenzia regionale per il lavoro, attualmente Anna Maria Bosco, o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - Andrea Valmastri, componente effettivo, e Aldo Onofrio Valenti, componente sostituto, rappresentante del medico di medicina legale, designato dall'INPS, componente della Commissione medica integrata;
 - Concetta Sarto, componente effettivo, e Bruno Samà, componente sostituto, rappresentante medico designato dall'INAIL;
 - Serena Goljevscek, componente effettivo, e Claudia Milievich componente sostituto, rappresentante del dipartimento di salute mentale (DSM), designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
 - Rosella Apollonio, componente effettivo, e Rossana Cauto, componente sostituto, rappresentante designato dal Servizio di integrazione lavorativa;
 - Filomena Vella, componente effettivo, e Cristiano Stea, componente sostituto, rappresentante psicologo o altra figura professionale per il raccordo con l'equipe multidisciplinare, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria; -
Anna Muran, componente effettivo, e Lucia Santarpia, componente sostituto, rappresentante medico del lavoro del Dipartimento di prevenzione, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
- d) Struttura stabile del collocamento mirato con sede in udine:
- Il titolare di posizione organizzativa "Collocamento mirato" dell'area Agenzia regionale per il lavoro, attualmente Anna Maria Bosco, o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - Roberto Cereatti, componente effettivo, e Giovanni Aresta, componente sostituto, rappresentante del medico di medicina legale, designato dall'INPS, componente della Commissione medica integrata;
 - Fernando Luisi, componente effettivo, e Cristina Ferrari, componente sostituto, rappresentante medico designato dall'INAIL;
 - Natascia Vanon, componente effettivo, e Claudia Quaggio, componente sostituto, rappresentante del dipartimento di salute mentale (DSM), designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
 - Luisa Manganaro, componente effettivo, e Donata Chiandetti, componente sostituto, rappresentante designato dal Servizio di integrazione lavorativa;
 - Lucia Termine, componente effettivo, e Cristina Galluzzo, componente sostituto, rappresentante psicologo o altra figura professionale per il raccordo con l'equipe multidisciplinare, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria;
 - Claudia Zuliani, componente effettivo, e Davide Sulli, componente sostituto, rappresentante medico del lavoro del Dipartimento di prevenzione, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria.
- Il Comitato tecnico resta in carica per tre anni e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.

TOSCANA

MOZIONE 29 marzo 2017, n. 728 - In merito al percorso per non vedenti al Teatro dell'Opera di Firenze. (BUR n. 15 del 12.4.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che:

- il nuovo Teatro dell'Opera di Firenze è un'opera architettonica di recente fattura, inaugurata nel 2011, per la costruzione della quale è stato necessario il rispetto delle normative vigenti in materia di barriere architettoniche;

- però la struttura risulta assolutamente pericolosa ed inadatta alla fruizione da parte di persone non vedenti per molti motivi, l'esistenza dei quali rende impossibile, per un soggetto non vedente, recarsi al teatro senza essere accompagnato;
- all'ingresso, dopo i cancelli ed in corrispondenza della sbarra di limitazione di accesso alle auto, sul marciapiede sono posti tre dissuasori fissi che diventano pericolosi, sia per i non vedenti che per gli ipovedenti, in quanto, essendo di un colore molto simile al grigio del marciapiede, risultano di fatto invisibili anche a persone con visibilità limitata;
- il percorso per non vedenti installato non parte dai cancelli ma solo molto più avanti, all'altezza del piazzale in cemento antistante le porte a vetro del teatro, lasciando, quindi, scoperto un tratto di strada lungo molti metri;
- la mappa impiantata con codice Braille risulta, non solo confusionaria alla fruizione, ma anche priva di messaggi audio che potrebbero molto più facilmente dare indicazioni ai soggetti non vedenti sulle direzioni da seguire per muoversi all'interno della proprietà, come accade per altre mappe presenti in alcune zone della città;
- il percorso per non vedenti per accedere alla biglietteria dalla mappa risulta, dalla mappa con codice Braille, interrotto da ben nove statue ornamentali raffiguranti cavalli rossi, per continuare paradossalmente dopo gli stessi, rendendo, quindi, impossibile per un non vedente, una volta terminato il percorso, capire dove dirigersi, in quanto lasciato senza indicazioni ed in mare aperto, oltretutto, senza alcuna indicazione circa la presenza delle statue stesse, portando così al rischio che il non vedente possa sbatterci contro;
- il Teatro dell'Opera ha visto triplicare negli anni i costi relativi alla sua costruzione, passando dal valore indicato dal bando di gara del 2008 di 80 milioni di euro a 105 milioni di euro nel 2009 e 240 milioni di euro nel 2011, per arrivare a un totale che, già nel 2013, superava i 260 milioni di euro;
- a queste ingenti cifre si devono, inoltre, aggiungere i costi di gestione dell'impianto e considerare che, secondo il bilancio consuntivo del 2015, il totale dei costi operativi in quell'anno è stato pari a circa 34.009.360 euro, ammontando a 470.611 euro i costi per le materie prime, a 10.741.525 euro i costi per i servizi, a 954.373 euro i costi per godimento dei beni di terzi, a 20.594.910 euro i costi per il personale, a 1.247.941 euro i costi relativi a diversi oneri di gestione;
- è impensabile che una struttura di nuova costruzione come il Teatro dell'Opera, che per la sua importanza architettonica e funzionale diventa anche luogo rappresentativo della città di Firenze, possa avere lacune così gravi in materia di barriere architettoniche e, quindi, così pericolose per la sicurezza dei fruitori;

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi:

- per la rimozione o correzione dei dissuasori posti sul marciapiede, dopo i cancelli ed in corrispondenza della sbarra di limitazione di accesso alle auto;
- affinché il percorso per non vedenti inizi dall'ingresso del viale di accesso al teatro e prosegua in modo continuativo fino a ricongiungersi con quello esistente;
- affinché si applichi alla mappa con codice Braille esistente una messaggistica audio, attivabile tramite pulsante, come avviene per altre mappe esistenti in altre zone della città, per l'ascolto di messaggi vocali indicanti le direzioni da seguire per muoversi in sicurezza all'interno della proprietà;
- per la rimozione delle statue ornamentali da quella posizione e si ricostruisca in modo continuativo fino alla biglietteria il percorso per non vedenti.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LOMBARDIA

DD 13 aprile 2017 - n. 4317 - Rettifica del decreto n. 3909 del 6 aprile 2017 ad oggetto «Approvazione delle graduatorie di cui ai decreti n. 12405/2016 «Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia» ,

n. 12408/2016 «Approvazione avviso pubblico relativo a implementazione di interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili» e n. 12399/2016 «Approvazione avvisi pubblici per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia e per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili» – Attuazione d.g.r. 5672/2016 e relative modifiche ed integrazioni» (BUR n. 16 del 19.4.17)

Note

Viene rettificato il decreto n. 3909 del 6 aprile 2017 approvando i nuovi allegati A1 e A2 – parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e quindi il budget assegnato agli Ambiti territoriali, ammonta a:

- € 763.200,00 sul biennio 2017/2018, che trovano copertura a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 03 – capitoli 11264, 11265 e 11263 – per le persone anziane;
- € 1.132.800,00 sul biennio 2017/2018, che trovano copertura a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 02 – capitoli 10914, 10921 e 10936 – per le persone disabili;

La dirigente Marina Matucci

ATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 3 aprile 2017, n. G04162 Attuazione della Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016: "Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei soggetti del Terzo Settore di progetti finalizzati ad interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale". Approvazione delle graduatorie dei Soggetti ammessi al finanziamento, dei Soggetti ammissibili e dell'elenco dei Soggetti esclusi. Assegnazione delle risorse Importo complessivo €. 2.991.123,00, di cui €. 2.300.000,00 sul CAP. H41925 e €. 691.123,00 sul CAP. H41909 - Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 30 del 13.4.17)

Note

A) Viene ammessa a contributo la soc. cooperativa sociale Europe Consulting-Roma per l'attuazione della proposta progettuale per interventi/azioni "servizio di unità di strada: Health Center Mobile", da realizzarsi nell'ambito territoriale di Roma Capitale per un minore importo residuo di €138.518,00 ricomprendendo la stessa nell'ALLEGATO 1;

B) vengono approvati gli allegati che seguono, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

ALLEGATO 1 "Graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ripartiti per ambito territoriale con l'indicazione dell'Area/Aree di intervento previste";

ALLEGATO 2 "Graduatoria dei soggetti ammissibili, ripartiti per ambito territoriale, con l'indicazione dell' Area/Aree di intervento previste";

ALLEGATO 3 Elenco dei soggetti esclusi con la relativa motivazione di esclusione".

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale testo per gli allegati.

Si procede all'assegnazione delle risorse dell'importo complessivo pari a € 2.991.123,00, con le seguenti modalità:

a) il 70% ad esecutività del presente provvedimento che approva la graduatoria ed individua i soggetti attuatori ammessi al finanziamento; b) il 30%, o minor importo speso, alla verifica della rendicontazione finale di spesa e della relativa relazione sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Determinazione 30 marzo 2017, n. G04077 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Il Risveglio - Società Cooperativa Sociale" a responsabilità limitata" codice fiscale 12018841002, con sede in Roma, via Vermicino, 186 c.a.p. 00133 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 32 del 20.4.17)

Note

Viene disposto il diniego dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della cooperativa "Il Risveglio - Società Cooperativa Sociale" a responsabilità limitata" codice fiscale 12018841002, con sede in Roma, via Vermicino, 186 c.a.p. 00133.

Determinazione 10 aprile 2017, n. G04611 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "LABOR Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 01140870575, con sede in Forano (Ri), via Roma, 2 c.a.p. 02044 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B e diniego dell'iscrizione nella sezione A. (BUR n. 32 del 20.4.17)

Note

Viene disposta l'iscrizione della suddetta cooperativa sociale "LABOR Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 01140870575, con sede in Forano (Ri), via Roma, 2 c.a.p. 02044 nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 nella sezione B a far data del 13 marzo 2017.

LOMBARDIA

DD 18 aprile 2017 - n. 4422 Approvazione della Graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale - Bando ordinario 2017. (BUR n. 16 del 21.4.17)

Note

Vengono approvati gli esiti della valutazione dei n. 315 progetti pervenuti, di cui n. 13 non ammissibili alla valutazione e n. 302 ammissibili, come risultanti dagli allegati A (progetti non ammessi alla valutazione) e B (graduatoria), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

PIEMONTE

Comunicato della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte.

**L.R. n. 38/1994 “ Valorizzazione e promozione del volontariato”, art. 4, comma 5.
Pubblicazione del registro del volontariato. Integrazione. (BUR n. 16 del 20.4.17)**

PROGRAMMAZIONE

TOSCANA

CONSIGLIO REGIONALE - RISOLUZIONE 15 marzo 2017, n. 47 - Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione. (BUR n. 13 del 1.4.17)

NB

Stante l'assoluta impossibilità a riportare il documento, criptato, si fa rinvio alla lettura integrale del test

SANITA'

CAMPANIA

DGR 11.4.17, n. 194 - Protocollo d'intesa relativo al controllo della spesa sanitaria sottoscritto tra la Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza (BUR n. 32 del 13.4.17)

PREMESSA

L'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 recante “Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32 (Decreto lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)” ha istituito presso la Giunta Regionale l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e Socio-Sanitario, disciplinandone – in uno all'art. 2 – funzioni e compiti;

Con D.G.R.C. 15 febbraio 2016 n. 58 si è provveduto, a modifica del regolamento n. 12/2011, all'aggiunta dell'art. 33 bis “Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio – Sanitario” e all'articolazione della relativa struttura.

LE CONVERGENZE FRA LA REGIONE E LA GUARDIA DI FINANZA

E' volontà comune dell'Amministrazione regionale e del Corpo della Guardia di Finanza procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa relativo al controllo della spesa sanitaria in prosecuzione di intese precedenti e consolidate nel tempo.

La Guardia di Finanza, quale corpo di polizia economico-finanziaria alle dipendenze del Ministero dell'Economia e della Finanza, può apportare un importante contributo attraverso un'efficace azione, concordata con le Regioni, a salvaguardia dell'attività finanziaria dello Stato e degli Enti Locali;

La Regione, in considerazione delle proprie prerogative in termini di verifica dell'efficienza dell'azione amministrativa delle AA.SS.LL. e AA.OO, in un'azione sinergica e coordinata con la Guardia di Finanza, può implementare le azioni finalizzate ad ottenere i relativi risultati in materia di razionalizzazione delle risorse finanziarie destinate al settore sanitario e di contrasto di eventuali irregolarità che dovessero emergere dall'attività di collaborazione cui è indirizzato il protocollo allegato al presente atto.

IL PROTOCOLLO

Viene approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Campania ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza, allegato alla presente deliberazione divenendone parte integrante e sostanziale;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Il giorno _____ 2017, presso la sede della _____,
tra la Regione Campania, rappresentata dal Presidente On. Vincenzo De Luca,
ed

il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante Generale D. Fabrizio Carrarini:

VISTO:

il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 - convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 - volto a stabilizzare l'uscita di bilancio relativa alla spesa sanitaria, attraverso procedimenti di contenimento e di razionalizzazione;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che ha individuato le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il perseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di Piani Sanitari Nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni;

la legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994 e s.m.i. di riordino del Servizio Sanitario Regionale della Campania, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 502/92;

la Legge Regionale 23 dicembre 2015 n. 20 recante "Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 (D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)", con la quale è stato istituito l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario;

la delibera n. 38 del 30/01/2017 pubblicata sul Burc n.13 del 13/02/2017 "Ufficio speciale -servizio ispettivo Sanitario e socio sanitario" con la quale si approva il piano annuale 2017. la legge 23 aprile 1959 n. 189 di ordinamento della Guardia di Finanza, che riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che, in particolare, ha demandato (art. 2, comma 2 - lett. e) alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi (art. 2 comma 4) delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 D P R. 633/72 e degli artt.32 e 33 D.P.R 600/73.+

TENUTO CONTO

che la Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economico-finanziaria alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, può fornire un importante contributo attraverso un'efficace azione concordata con le Regioni, a salvaguardia dell'attività finanziaria dello Stato e degli Enti locali.

RITENUTO

che le Regioni, ferme restando le proprie prerogative in termini di verifica dell'efficienza dell'azione amministrativa delle A.S.L. e A.O., possono ottenere, in un'azione sinergica con la Guardia di Finanza, l'individuazione di eventuali azioni illegittime.

CONSIDERATO

che è volontà comune procedere all'aggiornamento del Protocollo d'intesa relativo al controllo della spesa sanitaria sottoscritto tra la Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in data 6 marzo 2012; si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza collabora con la Regione Campania per una mirata attività conoscitiva nello specifico settore della spesa sanitaria finalizzata alla ricerca, prevenzione e repressione nell'ambito del territorio regionale, di violazioni alla normativa di settore.

2. La Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, periodicamente, verificheranno l'andamento del rapporto di collaborazione.

Articolo 2 (Soggetti)

1. Nell'ambito della definita attività di collaborazione: a. per la Regione Campania il referente è da individuarsi nel Ufficio Speciale - Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario; b. per la Guardia di Finanza, i referenti sono da individuarsi:

- per l'attuazione, nei Comandi provinciali di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, in ragione dell'ambito territoriale interessato dagli accertamenti;
- per eventuali problematiche applicative, di natura tecnico-operativa, nel Comando Regionale Campania - Ufficio Operazioni. I recapiti ed i nominativi dei referenti saranno comunicati e periodicamente aggiornati per eventuali problematiche applicative, di natura tecnico-operativa, nel Comando a cura delle Parti.

2. La Regione Campania per il tramite dei propri referenti e la Guardia di Finanza territorialmente competente, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate dall'ordinamento vigente, cooperano per migliorare l'efficacia complessiva delle rispettive funzioni ispettive, anche al fine di evitare duplicazioni ed appesantimenti nell'attività di controllo.

3. La Regione Campania può richiedere alla Guardia di Finanza di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni tipiche di polizia economico – finanziaria volte a contrastare le condotte di malversazione, indebita richiesta e/o percezione, truffa, truffa aggravata aventi ad oggetto risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo ai casi in cui dai controlli condotti dall'Ufficio Speciale - Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario emergano profili indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di rilevanza penale.

4. Le richieste di accertamenti ed investigazioni saranno formulate tramite specifiche segnalazioni da inoltrare ai Comandi Provinciali di cui al precedente punto 1.b. e saranno sviluppate secondo le procedure descritte al successivo articolo 3.

5. In merito, potranno essere individuate, di comune accordo tra i referenti sopra indicati, modalità di trasmissione e messa a disposizione di dati attraverso procedure e/o collegamenti telematici dedicati.

Articolo 3 (Procedure di accertamento)

1. La Guardia di Finanza, in relazione all'autonoma valutazione delle risultanze di cui all'art. 2, comma 3, s'impegna ad eseguire, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze di garantire pari tutela a tutti i settori di propria competenza istituzionale, riscontri diretti ad appurare la veridicità, l'esattezza e la completezza delle informazioni ricevute, dando priorità alle situazioni che presentino indici di anomalia più gravi ed utilizzando le potestà d'indagine esperibili. Restano naturalmente salve eventuali competenze attribuite dalla legge ad altri Organi e le possibilità di raccordo con essi.

2. Per l'esecuzione dei necessari riscontri, in considerazione delle competenze territoriali assegnate, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza interessato valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente altri Reparti del Corpo territorialmente competenti.

Articolo 4 (Scambio di informazioni)

1. L'Ufficio Speciale - Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario della Regione Campania, al fine di evitare la sovrapposizione e/o la reiterazione dei controlli, s'impegna a comunicare l'inizio delle attività ispettive di competenza nell'ambito del Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e socio – sanitaria.

2. Per le stesse finalità, analoga comunicazione sarà inoltrata dalla Guardia di Finanza, dopo l'avvio degli interventi amministrativi d'iniziativa eseguiti, con i poteri di polizia economico - finanziaria di cui al D.Lgs. n. 68/2001, nei confronti di operatori economici in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. La Guardia di Finanza, nel caso in cui evidenzi fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini del presente protocollo, s'impegna - previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria - a comunicare alla Regione Campania, e precisamente all'Ufficio Speciale - Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario, le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

4. Nel caso siano accertate violazioni di natura amministrativa s'impegna a darne comunicazione all'Ufficio sub 3., indicando anche le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla normativa di riferimento.

Articolo 5 (Aree di collaborazione tra Regione Campania e Guardia di Finanza) Le aree di collaborazione tra la Regione Campania e la Guardia di Finanza possono riguardare:

- le strutture convenzionate;
- le modalità prescrittive ritenute anomale, soprattutto se relative alla farmaceutica, alla specialistica ambulatoriale e alle prestazioni termali;
- la fornitura di beni e servizi;
- medici operanti in regime intramoenia che, pur percependo indennità di esclusività, violano il divieto allo svolgimento di altre attività lavorative di natura professionale in relazione al vincolo di dipendenza con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 6 (Azioni comuni)

La Guardia di Finanza e la Regione Campania, attraverso i propri referenti, potranno, di concerto, definire ed attuare, nell'esercizio e nel rispetto delle diverse competenze, azioni comuni finalizzate al contrasto delle irregolarità in materia di spesa sanitaria, nonché forme particolari di collaborazione operativa che, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, consentano di massimizzare l'efficacia e l'intervento, nel settore, di entrambe le Amministrazioni.

Articolo 7 (Tutela della riservatezza)

Le parti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, sono tenute ad osservare il riserbo nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venute a conoscenza o che fossero stati loro comunicati in virtù del presente protocollo d'intesa. Tale impegno cesserà solo nel caso in cui fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio. Tutti i documenti e le informazioni che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione dell'accordo dovranno essere considerati rigorosamente riservati e le parti non potranno in alcun modo cedere a terzi non autorizzati i suddetti documenti e/o informazioni.

Articolo 8 (Profili didattici e formativi)

La Guardia di Finanza e la Regione sviluppano, eventualmente, ogni utile iniziativa diretta alla formazione ed alla specializzazione del personale impiegato nell'attività ispettiva di competenza, per favorire lo scambio di esperienze maturate nel settore.

Articolo 9 (Aspetti amministrativi e logistici)

La Regione può finanziare progetti specifici al fine di potenziare le strutture operative a supporto dell'attività della Guardia di Finanza nel peculiare settore, anche al fine di massimizzare l'efficacia e la rapidità dello scambio di informazioni di cui all'art. 2, comma 2.

Articolo 10 (integrazioni e modifiche) Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, alla luce di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Articolo 11 (Rapporti con gli organi di informazione) I rapporti con gli organi di informazione, in ordine all'attività di collaborazione disciplinata dal presente protocollo, saranno curati di comune accordo in modo da assicurare la piena valorizzazione delle scelte operate.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Articolo 12 (Periodo di validità)

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti possono esercitare le facoltà di recesso unilaterale in ogni momento, previa comunicazione formale alle controparti. Il recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dalla notificazione della comunicazione stessa.

Per la Regione Campania Per la Guardia di Finanza Il Presidente Il Comandante
Regionale Campania On.le Vincenzo DE LUCA Gen. D. Fabrizio Carrarini

EMILIA-ROMAGNA

DGR 27.3.17, n. 362 - Individuazione delle modalità di somministrazione del farmaco Radium 223 Dicloruro e dei centri regionali autorizzati alla somministrazione del farmaco medesimo. (BUR n. 108 del 5.4.17)

Note

Viene stabilito che, nelle more della ridefinizione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 187/2000, e secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota DGPRES - 0007660-P-16/02/2015, la somministrazione del farmaco Radium 223 Dicloruro avvenga in regime ambulatoriale sia per l'uso clinico che per l'uso in sperimentazioni cliniche - come avviene già

DGR 5.4.17, n. 427 - Approvazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale 2017 (BUR n. 108 del 5.4.17)

Note

Viene approvato il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017, di cui all'Allegato 1 (a cui si fa rinvio) al fine di perseguire con la massima efficacia le strategie vaccinali, garantire le attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni, nonché raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019;

DGR 5.4.17, n. 429 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni In data 15 settembre 2016, Rep. Atti n. 160/CSR, sul "Piano Nazionale cronicità", di cui all'art. 5, comma 21 dell'intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016. (BUR n. 112 del 20.4.17)

Note

Viene recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante il "Piano Nazionale Cronicità", sancito in data 15 settembre 2016 Rep. Atti 160/CSR, il cui testo, Allegato n. 1 (a cui si fa rinvio).

Viene dato mandato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, di:

- o fare un'analisi dei percorsi assistenziali per la cronicità già attivi in regione;
- o fare una valutazione del livello di coerenza rispetto ai principi del Piano Nazionale Cronicità;

LOMBARDIA

DCR 4.4.17 - n. X/1487 Mozione concernente le vaccinazioni obbligatorie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia. (BUR n. 16 del 21.4.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premessi che

le coperture vaccinali nazionali a ventiquattro mesi, per l'anno 2015 (relative ai bambini nati nell'anno 2013), confermano un andamento in diminuzione in quasi tutte le Regioni e Province Autonome

Il calo riguarda sia le vaccinazioni obbligatorie (antidifterica, anti-polio, anti-tetanica, anti-epatite B), che alcune delle vaccinazioni raccomandate; rilevato che anche in Lombardia si assiste ad una preoccupante diminuzione nell'utilizzo delle vaccinazioni, pur confermandosi leggermente al di sopra della media nazionale

Scendono, infatti, di oltre il 2 per cento le vaccinazioni per poliomielite, tetano, pertosse, difterite ed epatite B e la percentuale scende ulteriormente per le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia che raggiunge una copertura inferiore al 90 per cento diminuendo di oltre cinque punti percentuali; preso atto che nel 2015 la copertura media per le vaccinazioni in età pediatrica contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, pertosse e *Haemophilus influenzae* è stata del 93,4 per cento (94,7 per cento, 95,7 per cento, 96,1 rispettivamente nel 2014, 2013 e 2012); preso atto, altresì, che i primi preoccupanti cenni di decremento per tutte le vaccinazioni a 24 mesi, sono apparsi nel 2013, mentre nel 2014 il fenomeno si è fatto decisamente marcato, indicando una perdita di fiducia nelle vaccinazioni

Questo potrà comportare un accumulo di suscettibili che, per malattie ancora endemiche (come morbillo, rosolia e pertosse), rappresenta un rischio concreto di estesi focolai epidemici, come dimostrano le epidemie di morbillo del 2013 (2 258 casi), del 2008 (5 312 casi) e del 2002-2003 (più di 30 000 casi); evidenziato che sia a livello nazionale sia regionale sono state avviate iniziative speciali sul tema delle vaccinazioni prevedendo da una parte iniziative di comunicazione per contrastare i movimenti degli anti-vaccinisti e la disinformazione scientifica, dall'altra un incremento dell'offerta vaccinale;

impegna il Presidente della Giunta regionale

– a introdurre come requisito d'accesso ai servizi sociali per la prima infanzia, pubblici e privati, l'aver assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente;

– a sostenere, all'interno della Conferenza Stato-Regioni, la proposta di una nuova legge nazionale che renda obbligatorie tutte le vaccinazioni previste nel piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 su tutto il territorio nazionale per l'accesso a nidi e scuole materne »

MARCHE

DGR 29.3.17, n. 299 - Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 44 del 14.4.17)

Note

Viene autorizzato l'utilizzo, da parte del Servizio Sanità, del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'allegato A, a decorrere dal 1 aprile 2017.

Viene altresì autorizzato l'utilizzo, da parte dell'Agenzia Regionale Sanitaria, del personale a tempo indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'allegato B, a decorrere dal 1 aprile 2017.

La durata degli utilizzi, sia per le strutture regionali che per l'ARS, è fino al 31 dicembre 2017.

DGR 29.3.17, n. 300 - L.R. n. 26/1996 art. 4 e L.R. n. 20/2001 art. 28. Proroga degli attuali incarichi di direzione delle posizioni di funzione nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria. (BUR n. 44 del 14.4.17)

Note

Vengono prorogati per un periodo massimo di 30 giorni, gli attuali incarichi dirigenziali delle posizioni di funzione in scadenza alla data del 31 marzo 2017, e comunque non oltre la data di

conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, in relazione all'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli uffici e delle strutture dell'ARS.

DGR 29.3.17, n. 301 - DGR n. 292/2012: "L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario" e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione. (BUR n. 44 del 14.4.17)

Note

Viene stabilito che la DGR n. 292/2012: "L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario" è modificata ed integrata come indicato nell'allegato A (a cui si fa rinvio).

Viene rideterminato il tetto di spesa per l'ASUR per gli anni 2017 e 2018 pari a € 21.978.800,00 per ogni annualità per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari.

Viene dato mandato all'ASUR di rivedere i criteri per il rimborso dei trasporti sanitari sostenuti dalle Associazioni di volontariato di Pubblica Assistenza e Croce Rossa Italiana entro e non oltre due mesi dall'adozione della presente deliberazione.

DGR 3.4.17, n. 307 Convenzione tra l'Agenzia regionale sanitaria della Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di scienze biomediche e sanità pubblica - per lo svolgimento di attività inerenti il piano regionale della prevenzione (DGR 540/2015). (BUR n. 44 del 14.4.17)

Note

Viene approvata la convenzione tra l'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica - per lo svolgimento di attività inerenti il Piano Regionale della Prevenzione (DGR 540/2015), di cui all'Allegato A (a cui si fa rinvio).

DGR 3.4.17, n. 308 - Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo Integrativo regionale DGR 751/07 - Approvazione schema di protocollo di intesa per l'attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa territoriale - anno 2015. (BUR n. 44 del 14.4.17)

Note

Viene approvato lo schema di protocollo di intesa con i Medici di Medicina Generale per l'attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa territoriale - anno 2015 (allegato 1, a cui si fa rinvio).

PIEMONTE BU15 13/04/2017

DGR 27.3.17, n. 16-4816 - Approvazione del Piano di attività, per l'anno 2017, del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", a norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. (BUR n. 15 del 13.4.17)

Note

Viene approvato il Piano di Attività per l'anno 2017 del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", così come dettagliato nell'Allegato A (a cui si fa rinvio).

DGR 27.3.17, n. 18-4818 Attività libero professionale intramoenia. Termine del programma sperimentale ex art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012. (BUR n. 15 del 13.4.17)

Note

PREMESSA

La Legge n. 120 del 3 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legge n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, reca disposizioni in materia di attività libero professionale ed altre disposizioni in materia sanitaria: in particolare l'articolo 1, comma 4 rinnovato prevedeva, fra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottassero provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, effettuassero, entro il 31 dicembre 2012, una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si fossero resi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 15 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale.

IL CARICO FINANZIARIO A CARICO DELLA REGIONE PER L'ATTIVITA' INTRAMURARIA

La normativa sopra richiamata prevedeva, altresì, in capo alle Regioni la possibilità sulla base di tale ricognizione straordinaria, di autorizzare le aziende sanitarie, ove ne fosse adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali dovevano corrispondere ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Sulla base di ciò, la Regione Piemonte ha provveduto a disporre la ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ed a raccogliere i risultati, dall'esame dei quali è risultata la generale indicazione/attestazione aziendale di insufficienza di spazi interni idonei da adibire all'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale in maniera accessibile a tutti i dirigenti sanitari aventi diritto.

LA SPERIMENTAZIONE

Con D.G.R. n. 19 - 5703 del 23 aprile 2013, la Regione Piemonte ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2015, l'adozione, da parte di tutte le Aziende Sanitarie Regionali insistenti sul proprio territorio, del programma sperimentale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b) della Legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012, che consentiva lo svolgimento delle attività libero professionale presso gli studi privati, ai dirigenti sanitari che ne avessero fatto richiesta ed i cui studi dovevano essere obbligatoriamente collegati in rete ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera abis della Legge sopra richiamata, ferma restando la successiva verifica regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g).

LA SPECIFICA CONVENZIONE

La previsione della norma disponeva, inoltre, che, in tali casi, i professionisti, collegati in rete, sottoscrivessero apposita convenzione annuale rinnovabile con l'Azienda di appartenenza sulla base di uno schema-tipo approvato con accordo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b).

Nelle more dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione da parte della Conferenza sopra richiamata, la Regione Piemonte ha autorizzato le aziende ed i professionisti ad utilizzare in via provvisoria il proprio schema di convenzione predisposto ed allegato, per farne parte integrante e sostanziale, alla D.G.R. n. 19 - 5703 del 23 aprile 2013: con tale deliberazione, la Regione Piemonte, ha altresì approvato le linee guida per l'esercizio della libera professione intramuraria presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionali.

LE CRITICITA' E LE SOLUZIONI

La predisposizione di una infrastruttura di rete unica regionale non risultava realizzabile nei tempi previsti dalla norma a causa di insuperabili problematiche tecniche, e la Regione Piemonte con

D.G.R. n. 20 - 1086 del 23 febbraio 2015, ha impartito alle Aziende Sanitarie piemontesi, indicazioni vincolanti finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un applicativo idoneo nel rispetto del D.M. del 21 febbraio 2013 del Ministero della Salute.

Con la stessa D.G.R. la Regione, ha, inoltre, stabilito di procedere alla verifica del programma sperimentale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia presso gli studi professionali collegati in rete, sulla base dei criteri che sarebbero stati fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Accordo divenuto poi effettivo il 25 febbraio 2015).

I VINCOLI

Nel disposto deliberativo si è dato altresì atto che, l'esito negativo della verifica regionale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, avrebbe comportato la cessazione dell'attività libero professionale così detta "allargata" e che, nel caso di inadempienza aziendale rispetto alla completa attuazione del programma sperimentale in ordine alle modalità tecniche di collegamento in rete di cui al punto 2 dell'allegato 1 al decreto del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013, vi avrebbe provveduto la Regione, verificando la realizzazione del programma sperimentale, entro un anno dall'adozione dei provvedimenti necessari all'azienda per superare la propria inadempienza.

LE MODALITÀ DI VERIFICA

In ordine a ciò, eseguiti i criteri stabiliti dall'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 19 febbraio 2015 (rep. atti n. 19/CSR), pervenuto agli atti della Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR – il 02/03/2015 Protocollo n. 4237/A14020 laddove all'articolo 1 comma 3 disponeva che: "...OMISSIS...La Regione o Provincia autonoma proceda alla verifica del programma sperimentale entro un anno dall'adozione dei provvedimenti necessari per superare l'inadempienza dell'azienda", la Regione con nota Prot. n. 8139/A14000 del 23/04/2015 inviava apposito Questionario al fine di verificare, presso le Aziende Sanitarie Regionali, l'effettivo grado di realizzazione di quanto previsto dal D.M. del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 riguardo la definizione telematica dell'infrastruttura di rete e del relativo applicativo.

LA RICADUTA SULLE ASL

Dopo aver effettuato la suddetta rilevazione, la Regione, con nota Prot. n. 18185/A1406A del 01/10/2015 informava le Aziende risultate ancora in toto o parzialmente inadempienti che, da questa data, avrebbero avuto un anno di tempo per superare le criticità evidenziate: nel caso di perdurante inadempienza aziendale, con la conseguente valutazione regionale negativa, in ossequio alla normativa vigente, sarebbe cessata l'attività libero professionale intramoenia c.d. allargata autorizzata.

Essendo scaduto in data 01/10/2016, l'ulteriore anno di proroga concesso, la Regione con nota Prot. n. 20584/A1406 del 10/10/2016, ha richiesto alle Aziende Sanitarie piemontesi il formale riscontro relativo alla completa realizzazione dell'infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramoenia nel rispetto della vigente normativa in materia: da tale rilevazione è risultato formalmente, con note agli atti della Direzione, da parte di tutte le ASR, il definitivo e positivo adeguamento dell'infrastruttura di rete alle disposizioni di legge in materia.

LA DISPOSIZIONE

Viene posto termine, ai sensi di quanto disposto all' articolo 2, comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012, al programma sperimentale già autorizzato, con D.G.R. n. 19-5703 del 23 aprile 2013, consentendo in via permanente ed ordinaria a tutte le Aziende Sanitarie Regionali lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete nei limiti e con le modalità di cui alla Legge n. 120/2007 e s.m.i.

Qualora dovessero mutare le condizioni che hanno portato all'adozione del programma sperimentale, le singole Aziende dovranno valutare la concreta possibilità di riportare all'interno dei propri spazi tale tipologia di attività, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte;

DGR 3.4.17, n. 19-4849 - Recepimento della convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS - e la Regione Piemonte per la partecipazione al Progetto di Ricerca autofinanziata da AGENAS "La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero". (BUR n. 15 del 13.4.17)

Note

Vengono recepiti i contenuti della convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS – e la Regione Piemonte – Unità di Ricerca - per partecipare alla realizzazione del progetto di Ricerca Autofinanziata 2015 “La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero”, depositato agli atti della direzione Sanità;

PUGLIA

DGR 23.2.17, n. 221 - Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014) (BUR n. 43 del 10.4.17)

Note

Viene recepito l'Accordo Stato — Regioni Stato — Regioni - Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014- ad oggetto: “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”, di cui all'Allegato A (a cui si fa rinvio).

Viene approvato il documento ad oggetto “La Rete oncologica pugliese (R.O.P.)”, predisposto dall'Agenzia Regionale Sanitaria A.Re.S. — PUGLIA” e condiviso con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti”, di cui all'Allegato A

Entro 90 giorni dall'approvazione della Rete Oncologica Pugliese l'Unità di Coordinamento di Rete, sentiti i Consigli dei Dipartimenti Integrati di Oncologia, proponga per l'approvazione da parte della Consulta Oncologica Regionale l'individuazione dei centri di riferimento della Rete Oncologica per sede tumorale e area territoriale, ai fini della razionalizzazione dell'offerta assistenziale e del perseguimento della qualità e dell'appropriatezza delle cure. I

Il processo di individuazione dei centri di riferimento vedrà il coinvolgimento attivo dei Gruppi di Patologia Interdisciplinari (GPI) anche al fine della definizione dei criteri di funzionamento e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali dei centri ospedalieri di I e II livello, nonché delle articolazioni operative del distretto.

Il processo di implementazione della rete, il monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione, la conduzione degli audit clinici e organizzativi nonché la definizione del sistema di verifica, articolato su indicatori di processo e di esito, che tengano conto della capacità effettiva del sistema di garantire la presa in carico del paziente nonché dei risultati in termini di qualità, appropriatezza, sicurezza delle cure ed equità di accesso alle stesse sono affidati all'A.Re.S, a supporto dell'UCooR.

DGR 21.3.17, n. 355 - POR FESR 2014-2020. Asse 9 Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e A.O.U. e I.R.C.C.S. pubblici. (BUR n. 43 del 10.4.17)

Note

Vengono avviate le procedure di selezione delle operazioni a valere sulla Azione 9.12 del POR Puglia 2014 - 2020 in favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Caratteri Scientifico pubblici del SSR.

Viene approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (Allegato 1, a cui si fa rinvio) che individua gli impegni che le Aziende devono assumere per

selezionare gli interventi da finanziare, definire le progettazioni tecniche per rendere gli interventi immediatamente cantierabili, individuare l'ordine prioritario di ammissione a finanziamento e il relativo concorso possibile agli obiettivi di spesa del POR Puglia 2014/2020.

DGR 28.3.17, n. 429 - Art. 39 della L.R. n 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2017”. (BUR n. 46 del 14.4.17)

Note

Viene approvato il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2017”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).

DGR 28.3.17, n. 481 - DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1793 del 6/8/2014– Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l. vo 502/92 e ss.mm.ii. – branca di radiodiagnostica e medicina nucleare. (BUR n. 43 del 10.4.17)

DGR 28.3.17, n. 483 - DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1794 del 6/8/2014– modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l. vo 502/92 e ss.mm.ii. – branca di medicina fisica e riabilitativa. (BUR n. 46 del 14.4.17)

Note

Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata dagli erogatori e dichiarata in correlazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino, che di conseguenza non potranno essere valorizzate. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.

I Direttori Generali dovranno stipulare e sottoscrivere i relativi contratti con gli erogatori ambulatoriali privati accreditati entro il 31 Marzo di ogni anno. Limitatamente all'anno 2017 il termine deve intendersi 15/ maggio 2017.

Costituisce obbligo per le AA.SS.LL. pubblicare le risultanze delle valutazioni delle griglie di cui alla DGR 1500/2010, utilizzando lo schema di seguito allegato, da adattarsi ad ogni singola branca (all. B);

Vengono approvate le modifiche di seguito riportate, previa ritrascrizione del nuovo testo del contratto tipo allegato A) alla deliberazione 1794/2014, così come di seguito riportato :

a) Di modificare l'art. 1 co. 2, del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: “ l'importo di €, costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad €, con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali”.

b) Di modificare l' art. 2 co.1 lett. a) e b) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto : “L'erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo per l'erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio — Agosto; 3) Settembre - Dicembre.

- c) Di modificare l'art. 2 co.1 lett. d) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
- d) di modificare l'art. 4 co. 1, prevedendo, in conformità all'art. 15, co. 14 primo periodo del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nella Regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%.
- e) Di modificare il punto 7) dell'art. 5 - Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni - deve intendersi così ritrascritto modificato - L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr : anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243".

I soggetti che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR 445/2000.

La riproposizione della clausola di salvaguardia richiamata e trasfusa nell'art. 8 della proposta di contratto di cui all'allegato A) con la seguente formulazione: "Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

Le modifiche approvate con il presente provvedimento vengano riportate nello schema tipo di contratto allegato sotto la lettera A) composto da n. 10 fogli, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero, a far tempo dall'anno 2017,

I Direttori Generali non potranno sottoscrivere contratti con le strutture erogatrici, qualora non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni erogate. I contratti sottoscritti in violazione delle su richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli.

9. Di stabilire che i Direttori Generali, a conclusione della contrattazione annuale, dovranno provvedere (comunque entro il 30/6/2017), ad inviare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, apposito elenco con la indicazione delle strutture che hanno provveduto a sottoscrivere i contratti, ovvero i motivi della mancata sottoscrizione. Nell'elenco distinto per branca, dovranno essere riportati i tetti assegnati ad ogni erogatore.

In attesa di determinare criteri oggettivi di ripartizione, che le somme inutilizzate a fine esercizio da parte dei singoli erogatori, per ogni singolo sub fondo, non possono essere utilizzate per l'acquisto di ulteriori prestazioni, ma costituiranno economie di gestione.

DGR 28.3.17, n. 428 Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica e l'appropriatezza prescrittiva – Adesione alle attività promosse dall'AIFA per l'analisi dei profili di utilizzazione dei farmaci, finalizzati alla redazione del Rapporto OSMED. Conferimento incarico per l'analisi dei dati. (BUR n. 48 del 21.4.17)

Note

Viene approvata la proposta di cui all'Allegato "A", (a cui si fa rinvio), finalizzata al trattamento dei dati nell'ambito delle attività di analisi dei profili di utilizzazione dei farmaci e di aderenza al trattamento promosso da AIFA.

DGR 28.3.17, n. 473 Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci per il trattamento di patologie respiratorie (Asma e BPCO) - ATC R03. (BUR n. 48 del 21.4.17)

Note

Viene dato dei dati di spesa e consumo dei farmaci di cui all'ATC R03, rilevati mediante il sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base a cui le categorie farmaceutiche riconducibili all'ATC R03 per le quali sono stati rilevati maggiori valori di scostamento (Tab.2 a,b -allegato "A") rispetto alla media nazionale sono:

a) Gluco Corticoidi, corticosteriodi per via inalatoria (ICS) — ATC IV RO3BA. b) Anticolinergici a Lunga durata d'azione (LAMA) - ATC IV RO3BB. c) Agonisti Selettivi dei Recettori b2-Adrenergici a lunga durata d'azione (LABA) - ATC IV RO3AC. d) Adrenergici Associati a Corticosteroidi o altri escluso Anticolinergici (LABA/ICS) - ATC IV RO3AK. e) Adrenergici in Associazione con Anticolinergici (LABA/LAMA) - ATC IV RO3AL. f) Antagonisti dei recettori dei Leucotrieni - ATC IV RO3DC.

Viene dato che l'analisi dei dati effettuata mediante il cruscotto di monitoraggio della spesa farmaceutica del sistema informativo regionale Edotto, con particolare riferimento alle prescrizioni mediche effettuate dai PLS per farmaci ICS, evidenzia elevati valori di scostamento rispetto alla media nazionale, lasciando ipotizzare che, oltre ad un impiego "in label" di tali farmaci, gli stessi siano spesso utilizzati sporadicamente ed in maniera inappropriata anche per la cura dei sintomi delle infezioni acute e degli stati flogistici delle alte vie respiratorie nei bambini.

Viene dato mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con il supporto dell'ARES Puglia e della Commissione Regionale Farmaci, di procedere alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per ASMA e BPCO in accordo a quanto previsto dal parere del Tavolo di Verifica dei Piani di Rientri prot. PUGLIADGPROG-06/05/2015-0000099-P.

Viene disposta l'organizzazione, anche mediante l'Organismo di Formazione regionale incardinato all'interno dell'A.Re.S. Puglia, eventi formativi mirati all'uso appropriato dei farmaci di cui all'ATC R03, anche in ambiti specifici come quello pediatrico e con particolare riferimento ai medicinali ICS; Viene demandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche il compito di definire, di concerto con i rappresentanti degli Ordini dei Farmacisti e delle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, le modalità per attuare un progetto finalizzato ad incrementare l'aderenza farmacologica alla terapia nei pazienti affetti da Asma mediante il supporto delle farmacie convenzionate territoriali, pubbliche e private, sovvenzionato con fondi messi a disposizione dall'AIFA ai sensi dell'art. 1, comma 571 della L. n. 208 del 28/12/2015.

Vengono richiamati i medici prescrittori al rispetto delle note AIFA per i farmaci di cui all'ATC R03 sottoposti alle stesse, ad una maggiore aderenza alle linee di indirizzo regionali, approvate con D.G.R. 2580 del 30/12/2013, nonché a quanto previsto nel documento scientifico pubblicato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore della Sanità "Uso degli antiasmatici nella popolazione pediatrica", che definisce come non appropriato l'uso di corticosteroidi inalatori per la cura dei sintomi delle infezioni acute delle alte vie respiratorie (per esempio rinite o tosse) nei bambini, come condiviso dalla Società Italiana di Pediatria — Sezione Puglia.

Viene adottato un adeguato sistema di monitoraggio sui farmaci di cui all'ATC R03 che preveda: a) in ambito ospedaliero ed ambulatoriale, la verifica, da parte delle Direzioni sanitarie e mediche di presidio, con il supporto dei Servizi di Farmacia Ospedaliera, della corretta prescrizione dei farmaci di cui all'ATC R03, con particolare riferimento alla necessità ottemperare alle disposizioni regionali nel registrare in maniera informatizzata sul sistema informativo Edotto le terapie farmacologiche prescritte per il Primo Ciclo terapeutico, in aderenza alle note AIFA e previo riscontro del dato

spirometrico in caso di BPCO, e nel garantire l'incremento della erogazione in Distribuzione Diretta a seguito di dimissione da ricovero/visita Specialistica Ambulatoriale, in considerazione del risparmio che tale modalità genera in termini di spesa farmaceutica convenzionata; b) in ambito territoriale, la restituzione dei dati ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta con i confronti con le medie di distretto sociosanitario, ASL, Regione ed Italia, oltre ad indicatori specifici di appropriatezza prescrittiva, che saranno condivisi con i rappresentanti delle Cure Primarie al fine di promuovere il confronto tra colleghi ed attività di self audit.

Le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all'uopo dedicati, ivi compresi i servizi farmaceutici, in conformità con le previsioni degli Accordi Integrativi Regionali con la medicina generale, effettuano bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione della presente deliberazione, esaminando, mediante il sistema informativo regionale Edotto, gli andamenti prescrittivi, valutandone il grado di appropriatezza anche sulla base degli indicatori calcolati per ciascun medico e segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l'avvio dei procedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia.

Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici, in accordo alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi contrattuali con gli specialisti convenzionati, effettuino verifiche sui comportamenti prescrittivi degli specialisti dipendenti e convenzionati, segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l'avvio dei procedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia.

In conformità con il rispetto dei tetti di spesa dell'assistenza farmaceutica e degli obiettivi già assegnati ai Direttori Generali con la DGR n. 2198/2016, la riduzione nel 2017 della spesa farmaceutica convenzionata relativa alla categoria dei farmaci di cui all'ATC R03 di almeno lo 80% del gap riscontrato rispetto alla media nazionale (Tabella 2 dell'Allegato A);

Viene autorizzata la competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle suddette disposizioni mediante propri atti e note circolari, anche sulla base di ulteriori indicazioni alla Commissione Regionale Farmaci di cui alla DGR n. 984/2016.

Le spese per le campagne di formazione ai medici sono ricomprese nel finanziamento del fondo sanitario regionale e sono oggetto di apposita allocazione nel documento di indirizzo economico e finanziario per l'anno 2017;

SICILIA

DASS 7 novembre 2016. Nomina del Comitato consultivo regionale per la promozione della salute.(GURS n. 14 del 7.4.17)

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, è nominato il Comitato consultivo regionale per la promozione della salute con la seguente composizione:

- dirigente generale DASOE con funzioni di presidente,
- dirigente responsabile del servizio 5 “Promozione della salute, prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro”;
- dirigente responsabile del servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa”;
- dirigente responsabile del servizio 10 “Sanità veterinaria”;
- dirigente responsabile del servizio 4 “Igiene pubblica e rischi ambientali”;
- dirigente responsabile del servizio 7 “Sicurezza alimentare”;
- dirigente responsabile dell'unità operativa 5.1 “Tutela della salute nei luoghi di lavoro”;
- dirigente responsabile dell'unità operativa 9.2 “Registri e screening oncologici e di popolazione”;
- direttore del Dipartimento di igiene e microbiologia dell'Università degli studi di Palermo;
- direttore del Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Università degli studi di Catania;
- direttore del Dipartimento di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica dell'Università degli studi di Messina;

- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Agrigento;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Caltanissetta;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Catania;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Enna;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Messina;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Palermo;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Ragusa,
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Siracusa;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Trapani;
- presidente AIES Sicilia - Associazione italiana di educazione sanitaria.

Detto Comitato potrà essere integrato da ulteriori figure professionali, in funzione di eventuali esigenze.

Il coordinamento e il supporto tecnico al Comitato sarà garantito dal servizio 5 “Promozione della salute, prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro”.

Il Comitato promozione della salute potrà essere di volta in volta integrato da altri componenti, anche in rappresentanza di enti e/o associazioni, in funzione di specifiche esigenze ai fini di un corretto svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 2

Il Comitato consultivo regionale per la promozione della salute dovrà espletare una funzione consultiva relativa a:

- modelli operativi, organizzativi, formativi delle attività di educazione e promozione della salute delle aziende sanitarie, sia territoriali che ospedaliere;
- programmi e metodologie in materia di educazione e promozione della salute nel territorio regionale;
- integrazioni e modifiche sul piano di prevenzione regionale alla luce delle emergenti necessità ed evidenze;
- promozione dei processi di partecipazione e di integrazione inter-istituzionale collegati ai programmi di promozione della salute;
- attribuzioni specifiche di cui all’art. 7 del D.A. salute n. 351/2016.

Art. 3

È revocato il D.A. n. 1385 del maggio 2010.

DASS 22 marzo 2017. Integrazione dell’art. 11 dell’AIR di continuità assistenziale. (GURS n. 15 del 14.4.17)

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, è approvato il documento di riordino della rete ospedaliera, conformemente alle prescrizioni di cui al verbale della riunione del 24 marzo 2017 del Tavolo ministeriale per il monitoraggio dell’attuazione del decreto ministeriale n. 70/2015, comprensivo di: documento metodologico prot. n. 25831 del 22 marzo 2017, tabelle di sintesi sull’organizzazione per bacini della rete, tabelle di sintesi sull’organizzazione della rete ospedaliera, cronoprogramma degli interventi per la riconduzione delle strutture complesse entro i parametri e gli standard del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. Conseguentemente le strutture ospedaliere della Regione siciliana vengono classificate, secondo i livelli di complessità crescente - previsti dal D.M. n. 70/2015 individuando i presidi ospedalieri di base, i Dipartimenti di emergenza urgenza e di accettazione di primo e di secondo livello nonché i presidi ospedalieri di zone disagiate come da Allegati 1 e 2, 3 che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 2

Il presente atto di programmazione ha valenza pluriennale e l’allineamento agli standard del D.M. n. 70/2015 avverrà nei tempi e con le modalità definiti nel cronoprogramma definito dal Programma

operativo di consolidamento e sviluppo per il triennio 2016 – 2018 e con il cronoprogramma di cui all'allegato 3 al presente decreto e verranno fornite le necessarie direttive ai direttori generali in ordine ai tempi di attuazione delle singole previsioni della rete anche in un'ottica di sinergica integrazione con la rifunzionalizzazione del settore privato accreditato contrattualizzato.

DASS 28 marzo 2017. Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Macro obiettivo 1. Programma regionale azione promozione dell'allattamento al seno. (GURS n. 15 del 14.4.17)

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è approvato il Programma regionale di promozione dell'allattamento al seno di cui all'allegato tecnico 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il programma costituisce il riferimento operativo secondo un unico modello a cui dall'1 aprile 2017 le aziende sanitarie della Regione dovranno uniformarsi essendo volto all'incremento della buona pratica sia sotto il profilo numerico delle aderenti che della durata della stessa in linea con le raccomandazioni nazionali.

Art. 2

Il Programma di cui al superiore articolo dovrà essere recepito, adottato e condotto dalle aziende sanitarie provinciali della Regione e inserito con specifica di azione operativa e responsabilità di gestione nel Piano aziendale della prevenzione di ogni singola ASP secondo lo schema proposto in allegato 2. Le attività a regime avranno inizio l'1 aprile 2017 sotto la responsabilità dei dipartimenti materno-infantile.

Art. 3

I programmi di promozione dell'allattamento al seno adottati dalle ASP riferibili alle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina dovranno accogliere, integrare e armonizzare anche le specifiche azioni programmate e deliberate per tempo dalle aziende ospedaliere e ospedaliere universitarie insistenti sul territorio di riferimento e coordinate dai responsabili delle singole UOEPSA ospedaliere e ospedaliere universitarie.

Sarà cura delle direzioni sanitarie aziendali coordinare con precisione di indirizzo i vari percorsi operativi delle azioni previste dal programma regionale attraverso un apposito e preliminare provvedimento.

Art. 4

Il programma regionale di allattamento al seno adottato dalle singole ASP sarà sottoposto a verifica periodica e valutato alla luce dei disposti del D.A. n. 351/2016.

Art. 5

È approvato il programma formativo regionale secondo il modello di cui all'allegato 3. Le azioni previste dovranno essere previste e inserite nel piano aziendale della formazione individuando fabbisogni e azioni formative con specifica dei gruppi beneficiari.

Art. 6

Con successivo provvedimento verrà nominato un tavolo tecnico regionale permanente che avrà il compito di monitorare le attività di promozione e sostegno messe in atto dalle aziende sanitarie rispetto alle previsioni di programma.

Tale tavolo tecnico permanente dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale e fornirà una visione consultiva dei dati trasmessi dalle ASP ai competenti uffici regionali nonché le proposte per i più adeguati indirizzi a correttivo.

Il tavolo è aperto alla partecipazione rappresentativa delle associazioni di mutuo aiuto di mamme che, sul territorio della Regione, operano per la promozione, la protezione ed il sostegno dell'allattamento, per offrire un contributo nei seguenti ambiti:

- a) analisi dei bisogni di sostegno e di informazione delle mamme;
- b) sensibilizzazione delle mamme affinché l'adesione alle iniziative del programma regionale registri livelli sempre più ampi;

c) verifica e proposte in merito all'applicazione del codice etico per la commercializzazione dei sostituti del latte materno. L'individuazione nominale dei rappresentanti (due componenti titolari più due sostituti), come da indirizzo del tavolo tecnico ex D.D.G. n. 1302/2016, sarà espressa direttamente dalle associazioni di settore sulla base di un accordo armonico tra le stesse

DASS 4 aprile 2017. Rete dei referenti aziendali per la telemedicina. (GURS n. 16 del 21.4.17)

Art. 1

Per le motivazioni in premessa esposte, è istituita la Rete dei referenti aziendali della telemedicina.

Art. 2

I componenti della Rete dei referenti aziendali per la telemedicina sono elencati nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Sarà compito dei referenti aziendali:

- a) informare il servizio 3 Progetti, ricerca, innovazione e tecnica sanitaria del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico in merito alle iniziative, progetti o servizi di telemedicina, attivi, pianificati o conclusi presso la struttura sanitaria di pertinenza;
- b) supportare il servizio 3 del DASOE nel monitoraggio e nella valutazione di servizi di telemedicina anche mediante la compilazione di specifici questionari e checklist;
- c) supportare l'Assessorato della salute nell'analisi dei fabbisogni sanitari e delle tematiche che possono beneficiare delle soluzioni di telemedicina per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi sanitari;
- d) partecipare a incontri promossi dall'Assessorato della salute e organizzare incontri anche interaziendali riguardanti la promozione della telemedicina;
- e) curare le attività previste nei Piani attuativi aziendali del Piano sanitario regionale nell'ambito dell'area d'intervento che comprende azioni sulla telemedicina;
- f) garantire che nel sito internet di ciascuna struttura sanitaria sia prevista la sezione "Telemedicina", raggiungibile da link sull'home page, che informi sulle iniziative in atto.

Art. 4

Il coordinamento della Rete è affidato al servizio 3 Progetti, ricerca, innovazione e tecnica sanitaria del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che riunirà periodicamente i componenti della Rete e produrrà una relazione annuale all'Assessore per la salute e al dirigente generale del predetto Dipartimento. Nessun compenso è dovuto ai referenti aziendali per la telemedicina.

Le eventuali spese di missione necessarie all'attività di referente saranno a carico delle strutture sanitarie di appartenenza. Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

UMBRIA

DGR 4.4.17, n. 379. Approvazione verbale Comitato regionale medici pediatri di libera scelta del 16 marzo 2017. (BUR n. 16 del 19.4.17)

Documento istruttorio

Il Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta costituito, con d.G.R. n. 144 del 20 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 24 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005 e, s.m.i., nel corso della riunione del 16 marzo 2017 ha regolamentato, in accordo con la Organizzazione sindacale di categoria (FIMP), l'istituto della incompatibilità, fissando dei criteri, a cui il medico pediatra dovrà attenersi al fine di instaurare un rapporto di collaborazione professionale con l'Associazione Giovani diabetici (A.G.d.) Umbria Onlus. L'art. 17 dell'ACN 15 dicembre 2005 norma le incompatibilità del medico pediatra, lo stesso art. 17, al comma 1, lett. g), stabilisce che il medico pediatra convenzionato è incompatibile qualora: "operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate". Stante ciò, nella seduta del Comitato regionale dei pediatri di libera scelta del 16

marzo u.s., è stato possibile addivenire, con la Organizzazione sindacale di categoria FIMP, ad una intesa inerente la materia trattata stabilendo, come sopra citato, delle regole a cui il medico pediatra deve rigorosamente uniformarsi. Alla riunione del Comitato regionale hanno partecipato, per la parte pubblica: Il direttore regionale alla Salute Welfare Organizzazione e Risorse Umane, il dirigente del Servizio Programmazione socio sanitaria dell'Assistenza distrettuale, il resp. POS personale convenzionato del S.S.R., il delegato Azienda U.S.L. Umbria n. 1, i delegati dell'Azienda U.S.L. Umbria n. 2, i rappresentanti della Organizzazione sindacale regionale e provinciale (FIMP) tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

VENETO

DGR 28.3.17, n. 376

Linee di indirizzo regionali in materia di vigilanza sui dispositivi medici, sui dispositivi medici impiantabili attivi e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. Aggiornamento al 2016. Approvazione. (BUR n. 37 del 14.4.17)

Note

Vengono approvate le linee di indirizzo regionali in materia di vigilanza sui dispositivi medici, sui dispositivi medici impiantabili attivi e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, rivolte a tutti gli operatori sanitari pubblici o privati e a tutte le strutture sanitarie della Regione del Veneto

TUTELA DEDI DIRITTI

PIEMONTE

DGR 10.4.17, n. 9-4862 - Rettifica errore materiale all'allegato 1 della DGR n. 8-4622 del 6/2/2017 "Linee guida per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio". (BUR n. 16 del 20.4.17)

Note

Viene approvata, la rettifica dell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della DGR n. 8-4622 del 6.2.2017 nel modo seguente:

- l'indirizzo della pec di settore al quale inviare le istanze di iscrizione alla sezione A ed alla sezione B dell'Albo viene fissato in famiglieediritti@cert.regione.piemonte.it in luogo - dell'indirizzo settore1509@cert.regione.piemonte.it erroneamente indicato nell'Allegato 1 alla DGR n. 8-4622 del 6.2.2017 al punto 4. "Procedure per l'iscrizione all'Albo" pagg. 2 e 3; - di dare atto che l'indirizzo di pec di Settore di cui sopra sarà attivo a partire dal 2 maggio 2017 e che in ogni caso, la pec di Direzione: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it indicata anch'essa nell'allegato sopra citato potrà comunque essere utilizzata per l'invio delle istanze di iscrizione, in caso di malfunzionamento dell'indirizzo pec di settore.

UMBRIA

LR. 11.4.17, n. 3 - Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. (BJUR n. 16 del 19.4.17)

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e può costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

2. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, degli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 5 dello Statuto regionale e nel rispetto della libera espressione e manifestazione di pensieri od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, individuali o assunte all'interno di organizzazioni o associazioni, garantisce la dignità ed il diritto

all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con i comuni e con le altre istituzioni, politiche e misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

4. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

5. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, favorisce la diffusione di una cultura della non discriminazione e sostiene le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, persegue l'integrazione tra le politiche scolastiche e formative e le politiche socio-sanitarie.

Art. 2 (Integrazione sociale, formazione e lavoro)

1. La Regione promuove e favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

3. La Regione, in particolare, attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3 (Istruzione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e organizza attività di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere, nonché di prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte anche a favore dei genitori degli studenti.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione attiva forme di collaborazione con il personale dei servizi pubblici socio-educativi, scolastici e socio-sanitari, e opera d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 4 (Responsabilità sociale delle imprese)

1. Ferme restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione sensibilizza le aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

2. Le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere sono da considerarsi parti interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al comma 1 in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 5 (Formazione del personale regionale)

1. La Regione promuove l'adozione di modalità comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua l'adozione di tali modalità nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
2. La Regione tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti.

Art. 6 (Interventi delle Aziende unità sanitarie locali e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in materia di orientamento sessuale ed identità di genere)

1. Le Aziende unità sanitarie locali e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con proprio personale, promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, in particolare, nei confronti dei genitori per aiutarli ad esercitare il loro ruolo di educatori.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti di cui al comma 1 attivano forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, detta linee guida per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 7 (Promozione di eventi culturali)

1. La Regione e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, anche nell'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.
- 2.

Art. 8 (tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati)

1. In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 9 dello Statuto regionale, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
3. La Regione, inoltre, predispone una modulistica omogenea a disposizione dei cittadini per l'adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 39 e 40 della stessa legge 76/2016 in ordine ai conviventi di fatto, e promuove un'azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione.
4. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, con proprio atto, adotta linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell'accesso ai servizi.
5. I comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni, per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 2 e 4.

Art. 9 (Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e sostegno alle vittime)

1. La Regione promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:

a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico;

b) promuove, mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato, l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere;

c) promuove protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:

a) le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e c);

b) le modalità per l'attivazione dei centri di ascolto di cui al comma 2, lettera b), nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

Art. 10 (Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) sei rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 388 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie;

d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;

e) il Consigliere di parità e il Presidente del Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), o suo delegato.

3. I componenti dell'Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. L'Osservatorio:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;

b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza in Umbria motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCA) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;

c) collabora con istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professionisti per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative dell'Osservatorio, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio medesimo.

Art. 11 (Costituzione di parte civile)

1. La Regione Umbria valuta l'opportunità di costituirsi parte civile nei casi di violenza commessa contro una persona a motivo dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che siano di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, come in altri casi di

violenze o discriminazioni, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro tali tipi di violenza o discriminazione.

2. La Regione promuove l'adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al comma 1.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2017 la spesa complessiva di euro 40.000,00 da iscrivere alla Missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo I "Spese correnti", del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Macroaggregato 1.01 "Redditi da lavoro dipendente".

3. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al Bilancio regionale di previsione 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 13 (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, avvalendosi anche dell'Osservatorio di cui all'articolo 11, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella nostra regione e sullo stato d'attuazione della presente legge. detta relazione deve contenere altresì informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni e le misure poste in essere dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;
- b) le iniziative di cui all'articolo 3 attivate dalla Regione per la formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) gli interventi di cui all'articolo 6 realizzati dalle Aziende unità sanitarie locali e dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- d) le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all'accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e interventi;
- e) le iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 7 per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

3. La Giunta regionale nella relazione di cui al comma 2 rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 9.